657.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Giunta per le autorizzazioni	»	8
Сомміssioni Riunite (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) .	»	9
Commissioni Riunite (II e X)	»	10
Commissioni Riunite (III e IV)	»	23
Commissioni Riunite (IX e XI)	»	24
Commissioni Riunite (X e XIII)	»	25
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	26
Giustizia (II)	»	58
Affari esteri e comunitari (III)	»	64
Difesa (IV)	»	87
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	107
Finanze (VI)	»	141
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	162
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	171
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	199
Attività produttive, commercio e turismo (X) \dots	»	207

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

Lavoro pubblico e privato (XI)	Pag.	214
Affari sociali (XII)	»	230
Agricoltura (XIII)	»	237
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	261
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo		
FISCALE	»	276
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle		
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-		
NIERE	»	278
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	279
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività con-		
NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO		
MINORI	»	280
INDICE GENERALE	Pag.	282

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla Commissione I) (Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione)	3
Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. C. 3279 Governo (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere con raccomandazione)	5
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere con osservazione)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1. DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 settembre 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3269 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 22 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di adottare, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali autunnali, misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato

pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" dopo diciotto giorni, il 23 agosto; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decretolegge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi solo uno necessita di un provvedimento attuativo; si tratta in particolare di un decreto del Ministro dell'interno;

come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa il provvedimento non ricade nel divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*) della legge n. 400 del 1988 in quanto concernente la legislazione elettorale "di contorno";

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 appare suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma della legge n. 136 del 1976, che autorizza la costituzione di sezioni ospedaliere), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, che pure dovrebbero aver accesso a tali sezioni, come risulta anche dall'analisi tecnico-normativa; il comma 3 dell'articolo 2 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti "anch'essi" da personale USCAR (cioè delle Unità speciali di continuità assistenziale territoriale) designato dalle ASL; al riguardo, parrebbe suscettibile di chiarimento se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, non si riesca a costituire il seggio con le modalità ordinarie, ovvero, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, se a tale personale si faccia subito ricorso una volta deciso di costituire tali ulteriori seggi; il successivo comma 6 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali "siano muniti" di certificazioni verdi COVID-19; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire le modalità di controllo del rispetto della disposizione;

il provvedimento risulta corredato di analisi tecnico normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, commi 1 lettera *b*), 3 e 6.

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decretolegge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri "salvo intese" cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. C. 3279 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3279 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 attraverso, da un lato, l'introduzione di ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie, e, dall'altro lato, l'ampliamento delle categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e sociosanitario;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 9-*ter*.1, integra il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021,

ancora in corso di conversione (C. 3264) con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia dell'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, peraltro dando seguito ad alcuni rilievi contenuti nel parere approvato dal Comitato per la legislazione nella seduta dell'8 settembre 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere; si ritiene tuttavia di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame, alla luce dell'assoluta peculiarità dell'emergenza in corso (come d'altra parte il Comitato ha già fatto proprio nel parere reso nella seduta dell'8 settembre 2021 sul disegno di legge C. 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021);

nel corso dell'esame del disegno di legge C 3264 di conversione del decretolegge n. 111 del 2021 è stato presentato l'emendamento 1.500 del Governo che fa "confluire" in quel decreto-legge il contenuto del provvedimento in esame; al riguardo, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decretilegge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il

Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/ 10"; da ultimo, la posizione del Comitato è stata ripresa dal Presidente della Repubblica nella lettera del 23 luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla conversione del decretolegge n. 73 del 2021; tra le altre cose, nella lettera, il Presidente della Repubblica osserva che "la confluenza di un decretolegge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

abbia cura il Governo, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle circostanze eccezionali alla base della decisione di far "confluire" il provvedimento in esame nel disegno di legge C. 3264 di conversione del decretolegge n. 111 del 2021. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Presidenza del presidente Stefano CEC-CANTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494 Benamati.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare, invita la deputata Tomasi ad assumerne le funzioni.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato la proposta di legge n. 1494 nel testo risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

all'articolo 1, il comma 2 prevede che lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega; si tratta di una formulazione che merita apprezzamento in quanto in precedenti occasioni il Comitato ne ha richiesto l'adozione in alternativa al ricorso alla tecnica dello "scorrimento", vale a dire la norma procedurale che prevede che qualora il termine per l'espres-

sione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, rendendo così complesso individuare in termini inequivoci la scadenza del termine di delega (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 29 maggio 2019 sulla proposta di legge C 1549 in materia di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e delega per il sostegno delle filiere etiche di produzione);

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo attui la delega conferita "anche in linea con i principi generali che regolano la crisi d'impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili"; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del rinvio operato, ad esempio indicando le norme generali alle quali si intende fare riferimento; nel caso in cui poi si intenda fare riferimento al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, andrebbe altresì valutato l'impatto sulla previsione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2021, attualmente all'esame del Senato (S. 2371) che ha rinviato l'entrata in vigore del codice al 16 maggio 2022, fatta eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023; il principio direttivo di cui alla lettera f-bis) del comma 2 stabilisce un aggiornamento almeno triennale dell'albo dei commissari straordinari, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; al riguardo, con riferimento al criterio della rotazione si valuti l'opportunità di approfondire se si intenda fare riferimento al fatto che, a parità di altri requisiti la presenza nell'albo sarà a rotazione, come sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione, oppure al fatto che la scelta all'interno dell'albo dei commissari da nominare avverrà con un criterio di rotazione come ragioni di logica giuridica, ma non la formulazione letterale della norma, inducono a pensare; il principio direttivo di cui alla successiva lettera q) prevede la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria; al riguardo si valuti l'opportunità di specificare se la presentazione dell'istanza debba avvenire congiuntamente da parte di commissario straordinario e comitato di sorveglianza o anche disgiuntamente;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1, alinea e lettere f-bis) e q) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, di aver richiesto in data 9 settembre 2021 alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in spirito di leale collaborazione istituzionale, di voler fornire chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della richiesta, mediante l'elencazione in dettaglio delle captazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alle relative registrazioni e alle loro trascrizioni, così come convenuto nella scorsa seduta della Giunta plenaria; alla data odierna non è ancora pervenuta risposta da parte della Sezione disciplinare del CSM.

Avverte inoltre che in data 8 settembre 2021, successivamente alla conclusione della seduta, l'on. Ferri ha fatto pervenire una lettera al Presidente della Camera, indirizzata per conoscenza al Presidente della Giunta, con la quale deposita agli atti una relazione tecnica, con relativi allegati, riservandosi altresì di produrre una memoria ovvero di intervenire personalmente in audizione per fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Nelle more della ricezione di quanto richiesto alla Sezione disciplinare del CSM, la Giunta avvierà l'esame congiunto dei due procedimenti nei confronti dell'on. Sgarbi – uno penale pendente presso il tribunale di Macerata, di cui al Doc. IV-ter, n. 24, e uno civile pendente presso la corte di appello di Ancona, di cui al Doc. IV-ter, n. 25, relativi alle medesime dichiarazioni – per i quali l'incarico di relatore è stato affidato all'on. Pettazzi.

Comunica infine che si riserva di fornire una risposta a nome della Giunta, d'intesa con la relatrice on. Giuliano, alla nota inviata dall'ex deputato Di Pietro in data 3 agosto 2021, relativamente al Doc. IV-ter, n. 17.

(La Giunta prende atto).

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 4^a (Difesa)
del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), Gen. C.A. Luciano Portolano, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi

0

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 settembre 2021.

Audizione del Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), Gen. C.A. Luciano Portolano, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, e, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

Atto n. 277.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite II e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è scaduto nella giornata di ieri, 14 settembre.

Avverte, peraltro, che nella seduta dell'8 settembre scorso, la Commissione Giustizia ha già acquisito l'assenso del Governo affinché le Commissioni riunite possano esprimere il predetto parere entro il prossimo 30 settembre.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), relatore per la II Commissione, rammenta che le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive avviano oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (atto n. 277). Fa presente che, in qualità di relatore per la II Commissione, si concentrerà sui presupposti normativi del provvedimento in esame, i cui contenuti specifici saranno illustrati dall'onorevole Bonomo, relatore per la X Commissione. Rileva preliminarmente che lo schema in esame, trasmesso dal Governo il 3 agosto scorso, è adottato ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53). Per quanto riguarda i termini, le procedure, nonché i princìpi e i criteri direttivi generali della delega, l'articolo 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, evidenzia che l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poiché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1 è scaduto il 4 febbraio 2021 (prima quindi dell'entrata in vigore - l'8 maggio 2021 - della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere - dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello « scorrimento dei termini » necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.

In aggiunta ai principi e criteri direttivi generali della delega, l'articolo 6 della legge di delegazione reca, al comma 1, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione del contenuto della citata direttiva, fa presente che essa è volta a riconoscere alle Autorità della concorrenza degli Stati membri maggiori garanzie di indipendenza e poteri istruttori e sanzionatori più efficaci nei casi di violazione della disciplina antitrust. L'obiettivo è quello di raggiungere un livello di armonizzazione più elevato delle normative nazionali in materia, sfruttando così il potenziale del sistema decentrato di controllo delle regole concorrenziali tra Autorità nazionali e Commissione europea sancito dal regolamento (CE) n. 1/2003. Tale regolamento ha infatti fortemente innovato il sistema di controllo e accertamento delle violazioni alle regole della concorrenza, attribuito in precedenza interamente in capo alla Commissione europea, conferendo anche alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) il potere di applicare integralmente le regole dell'UE in materia di concorrenza. Il regolamento ha inoltre introdotto nuove forme di stretta cooperazione tra la Commissione e le ANC, nell'ambito della Rete europea della concorrenza (European Competition Network, « ECN »). In tal modo, è stato permesso alla Commissione di concentrarsi sull'accertamento delle violazioni più gravi, aventi dimensione trasfrontaliera, mentre le ANC intervengono quando la concorrenza è pregiudicata in modo sostanziale sul loro territorio. Il criterio adottato è quello del «best or well placed », per cui la competenza a trattare singoli casi spetta all'autorità che meglio può esercitare i poteri ispettivi ed intervenire per rimuovere la violazione.

Sottolinea che il funzionamento del regolamento è stato sottoposto, tra il 2013 ed il 2014, a una valutazione da parte della Commissione europea che ha evidenziato il permanere di divergenze in gran parte dovute a talune disparità nella posizione istituzionale delle ANC, nonché nelle procedure e nelle sanzioni nazionali, con la mancanza di poteri effettivi tali da permettere di infliggere ammende dissuasive e di realizzare il sistema di competenze « parallele » delle Autorità nell'ambito dell'ENC. È stato dunque considerato necessario intervenire ulteriormente per migliorare l'applicazione delle norme in materia, consolidare la posizione istituzionale, di indipendenza e imparzialità, delle ANC e al tempo stesso garantire un'ulteriore convergenza delle procedure e delle sanzioni nazionali applicabili alle violazioni delle norme europee antitrust. Su queste basi, è stata pertanto adottata la direttiva 2019/1/UE.

Con riguardo all'ordinamento nazionale, fa presente che il principale riferimento in materia è rappresentato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto una disciplina organica a tutela della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli articoli 101 (cartelli/intese orizzontali restrittive della concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'articolo 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti poteri sanzionatori in ordine alle fattispecie anticoncorrenziali individuate. L'Autorità applica, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, gli articoli 101 e 102 del TFUE, nel caso di portata transfrontaliera dell'infrazione e di alterazione della concorrenza del mercato dell'UE, e gli articoli 2 e 3 della legge, relativi, rispettivamente, alle intese restrittive e all'abuso di posizione dominante. Ai fini del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale il citato articolo 6 della legge di delegazione ha dunque dettato i seguenti principi e criteri direttivi specifici: stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990; apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni (ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino; disporre che il termine prescrizionale per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2; prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti; prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

Martina NARDI, *presidente*, in sostituzione della relatrice per la X Commissione, Francesca Bonomo, impossibilitata a presenziare, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza, preliminarmente rinviando alla

documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzitutto presente che il testo si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 287 del 1990 (articolo che rappresenta la parte più consistente dello schema), l'articolo 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 e l'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 10, commi 3 e 7, della legge n. 287 e vi introduce anche i commi 3-bis e 3-ter. Evidenzia che tali disposizioni sono volte a consolidare le garanzie di indipendenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) con riferimento allo svolgimento dei propri compiti, al fine di garantire l'efficace applicazione della normativa antitrust. In particolare, si prescrive il divieto di rimozione o destituzione dei membri dell'Autorità per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri, facendo salva la possibilità di sollevare dall'incarico i membri dell'Autorità quando sia applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del codice penale. Il citato comma 3-bis riguarda l'indipendenza dei membri e del personale dell'Autorità, mentre il comma 3-ter prescrive l'opportunità per l'AGCM di adottare e pubblicare un codice di condotta che includa disposizioni in materia di conflitto di interessi. Inoltre, lo stesso comma dispone che i membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e degli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990 di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. Infine, la modifica proposta all'articolo 10, comma 7, sancisce l'indipendenza dell'AGCM anche con riferimento all'utilizzo della propria dotazione finanziaria.

Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 2, integra l'articolo 12 della legge n. 287 del 1990, inserendovi i commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater, al fine di: stabilire i tipi di prove

ammissibili nell'ambito di un procedimento antitrust, nell'ottica di un ampliamento delle tipologie di prova ammissibili, tenuto conto delle nuove tecnologie digitali; attribuire all'AGCM il potere di definire le proprie priorità per lo svolgimento dei compiti ai fini dell'applicazione della normativa antitrust; sancire che i procedimenti relativi alle infrazioni dell'articolo 101 o 102 del TFUE, nonché agli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990, rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Segnala poi che l'articolo 1, comma 3, modifica e integra l'articolo 14 della legge n. 287 del 1990. Con la lettera a) viene sostituito il comma 1 del predetto articolo 14 e recepito il principio di ragionevole durata dell'istruttoria, prevedendo che l'Autorità ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati, i cui titolari o legali rappresentanti hanno diritto di essere sentiti, e facoltà di presentare deduzioni e pareri, in ogni stadio dell'istruttoria. Con la lettera b) si sostituisce il comma 2 e si inseriscono i commi da 2-bis a 2-octies concernenti, tra l'altro i diritti di convocare in audizione, di ispezione, di disposizione di perizie dell'Autorità. In tal senso si introduce la possibilità per l'AGCM, in ogni momento dell'istruttoria, di: richiedere alle imprese, enti, o persone fisiche e giuridiche, di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della normativa antitrust entro un termine ragionevole e determinato nella richiesta; convocare in audizione ogni impresa, persona o ente che possa essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine ad elementi rilevanti ai fini dell'istruttoria; disporre presso le imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione della legge n. 287. Si prevede inoltre che, qualora vi siano motivi ragionevoli di sospettare che taluni elementi di prova utili ai fini dell'accertamento dell'infrazione della normativa antitrust siano conservati in altri locali, terreni e mezzi di trasporto, l'AGCM può disporre ispezioni in detti luoghi, ivi compresa l'abitazione dei dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese coinvolte nell'istruttoria.

Ricorda che l'articolo 1, comma 3, lettera c), modifica e integra l'articolo 14, comma 5, inserendo anche i nuovi commi (numerati) 6, 7 e 8, che dovrebbero però, più correttamente, essere rinumerati 5-bis, 5-ter, 5-quater, della legge n. 287, al fine di incoraggiare una leale e completa collaborazione delle imprese coinvolte nelle istruttorie, garantendo all'Autorità pregnanti poteri sanzionatori. A tal fine, si introduce la possibilità per l'AGCM di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente nel caso in cui, dolosamente o per colpa: le imprese e le associazioni di imprese ostacolino l'ispezione; siano stati infranti i sigilli apposti ai locali, libri e documenti aziendali; in risposta ad una domanda rivolta nel corso di un'ispezione, le imprese e le associazioni di imprese non forniscano una risposta completa o forniscano informazioni inesatte o fuorvianti; in risposta ad una richiesta di informazioni, le imprese e le associazioni di imprese forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscano informazioni entro il termine stabilito; le imprese e le associazioni di imprese non si presentino all'audizione. Il nuovo comma (numerato) 6 dell'articolo 14 sancisce il potere dell'AGCM di irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo. Il nuovo comma (numerato) 7 del medesimo articolo sancisce il potere dell'AGCM di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 25.823 euro alle persone fisiche che, dolosamente o per colpa: non si conformano all'accertamento ispettivo; in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato; non si presentano all'audizione convocata. Il nuovo comma (numerato) 8 del medesimo articolo sancisce il potere dell'AGCM di infliggere penalità di mora, di importo compreso tra 150 e 500 euro, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta formulata dall'Autorità al fine di costringerle a fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una richiesta di informazioni, salvo rifiuto motivato, a presentarsi all'audizione o a sottoporsi all'ispezione.

L'articolo 1, comma 4, modifica l'articolo 14-bis della legge n. 287, al fine di consolidare i poteri dell'Autorità con riguardo all'applicazione delle misure cautelari nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza. In particolare, l'AGCM può applicare una misura cautelare proporzionata fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato, informando la rete europea della concorrenza. In caso di inadempimento a una decisione che dispone misure cautelari, l'AGCM può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.

L'articolo 1, comma 5, modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14-ter della legge n. 287 disponendo che l'AGCM valuta l'idoneità degli impegni presentati dalle imprese coinvolte nell'istruttoria e, previa consultazione degli operatori del mercato, può renderli obbligatori. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori, l'AGCM può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino 10 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.

L'articolo 1, comma 6, apporta modificazioni all'articolo 15 della legge n. 287, nella prospettiva di affinare la disciplina in materia di diffide e sanzioni e garantire un'elevata portata dissuasiva e la solvibilità delle imprese sanzionate. In particolare, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 15 e si aggiungono i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (articolo 1, comma 6, lettera a) dello schema). Una volta ravvisate le infrazioni

della normativa *antitrust*, l'AGCM fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse ovvero, laddove le infrazioni siano già cessate, ne vieta la reiterazione. L'articolo 1, comma 6, lettera *b*) dello schema, inoltre, sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 15 della legge n. 287 in materia di irrogazione di penalità di mora.

Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 7, aggiunge gli articoli da 15-bis a 15-septies dopo l'articolo 15 della legge n. 287. Ricorda in breve il loro contenuto. L'articolo 15-bis dispone che l'Autorità adotta, con proprio provvedimento generale, un programma di trattamento favorevole che definisce i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta per le imprese che rivelino di aver partecipato a cartelli segreti. Al riguardo precisa che per « cartello segreto » si intende un accordo o pratica concordata volta a coordinare la condotta concorrenziale a livello di prezzi, di vendita o di altre condizioni di transazione. Vengono altresì descritti i presupposti affinché l'Autorità possa concedere l'immunità dalle sanzioni, che non può essere concessa alle imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi. L'articolo 15-ter reca le ipotesi in cui l'AGCM può concedere la riduzione delle sanzioni. L'articolo 15-quater descrive le condizioni necessarie da soddisfare per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti. L'articolo 15-quinquies dispone poi che le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere presentate per iscritto o in forma orale. L'articolo 15-sexies prevede la possibilità per le imprese che intendono beneficiare della non applicazione delle sanzioni di richiedere all'Autorità di essere inserite in un elenco relativo al trattamento favorevole per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorità stessa. L'articolo 15septies, in ultimo, dispone che l'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto, può presentare all'Autorità una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi più di tre Paesi membri come territori interessati. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorità riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorità considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finché non sia precisato se la Commissione perseguirà, integralmente o parzialmente, il caso.

Segnala inoltre che l'articolo 1, comma 8, inserisce, dopo l'articolo 15-septies della legge n. 287, come modificata dallo schema in esame, il Capo II-bis, composto degli articoli da 15-octies a 15-duodecies, sull'assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza, al fine di definire la disciplina in materia di assistenza reciproca. In particolare, fa presente che: il nuovo articolo 15-octies prevede la possibilità in capo all'Autorità di esercitare i poteri di indagine in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea; il nuovo articolo 15-nonies, elenca gli atti che l'AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza, notifica ai destinatari sul territorio nazionale e gli atti che l'AGCM può richiedere alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza di notificare ai destinatari sul territorio nazionale dell'autorità adita: il nuovo articolo 15-decies dispone, fra l'altro, che l'AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure per l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalità di mora; il nuovo articolo 15undecies prescrive che l'AGCM dà seguito alle richieste di notifica e alle richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora utilizzando uno « strumento uniforme » corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione; il nuovo articolo 15-duodecies individua due casi in cui le controversie rientrano nella competenza degli organi dello Stato membro dell'autorità richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato.

Osserva poi che l'articolo 1, comma 9, aggiunge il comma 1-bis all'articolo 23 della legge n. 287, per precisare il contenuto della relazione annuale che l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di bilanciare l'ampia sfera di indipendenza dell'Autorità con un onere di « rendicontazione » rispetto all'attività dei membri e l'utilizzo delle risorse finanziarie.

Infine, relativamente, all'articolo 1, segnala che il comma 10 inserisce gli articoli da 31-bis a 31-quater dopo l'articolo 31 della legge n. 287 per adeguare anzitutto il vigente regime giuridico in materia di prescrizione, al fine di garantire l'efficace applicazione decentrata delle norme antitrust del Trattato nell'ambito della rete europea della concorrenza. Pertanto, il nuovo articolo 31-bis opera una scelta nel senso dell'interruzione del termine prescrizionale per l'irrogazione delle sanzioni per l'intera durata del procedimento istruttorio pendente dinanzi a un'altra autorità nazionale garante della concorrenza o alla Commissione europea. Si prevede l'applicazione di un termine assoluto di durata decennale. Infine, si associa un effetto sospensivo alla pendenza di un ricorso giurisdizionale. Il nuovo articolo 31-ter prospetta un'estensione del regime di tutela di talune categorie di documenti contenuti nel fascicolo istruttorio dell'autorità procedente, stabilendo che l'accesso alle dichiarazioni connesse ad un programma di trattamento favorevole ovvero alle proposte di transazione è concesso soltanto alle parti oggetto del procedimento ed unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. L'articolo 31-quater individua una nuova causa di non punibilità degli illeciti di cui agli articoli 353, 353-bis, 354 e 501 del codice penale, in particolari circostanze in cui si trovino le imprese, i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale.

Fa poi presente che l'articolo 2 dello schema, interviene sull'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, abrogandone i commi 5 e 8 ed evidenzia che la relazione di accompagnamento segnala che tale abrogazione risulta necessaria al fine di allineare la disciplina in materia di poteri ispettivi dell'Autorità.

Infine ricorda che l'articolo 3 dello schema reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo che, in ragione delle nuove competenze attribuite all'AGCM, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 25 unità di ruolo e disponendo la copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite II e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 16 settembre prossimo.

Avverte, peraltro, che nella seduta dell'8 settembre scorso, la Commissione giustizia ha già acquisito l'assenso del Governo affinché le Commissioni riunite possano esprimere il predetto parere entro il prossimo 30 settembre.

Luca CARABETTA (M5S), relatore per la X Commissione, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza. Fa, innanzitutto, presente che lo schema di decreto legislativo all'esame recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132. Ri-

corda brevemente che la direttiva 2017/ 1132, come modificata, prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire lo svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, lasciando tuttavia impregiudicate le normative e le procedure nazionali, purché siano resi possibili almeno la costituzione online della società, la registrazione online di una succursale e la presentazione online di documento e informazioni. Osserva che la direttiva pone dunque le basi per la creazione di un diritto europeo uniforme in grado di realizzare la libertà d'impresa, come previsto dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è volta a contribuire alla creazione di un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

Evidenzia che gli Stati membri, nel recepire la direttiva, come anche ricordato nella relazione che accompagna lo schema, devono garantire la costituzione *online* solo delle società indicate nell'allegato Il bis della direttiva. Per quanto riguarda l'Italia, l'obbligo in questione riguarda le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, mentre l'estensione ad ulteriori tipi di società di capitali costituisce una facoltà.

Fa altresì presente che l'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, che detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva, ha stabilito che nell'esercizio della delega il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche determinati criteri direttivi specifici. In tal senso ha previsto al comma 1 che la possibilità di costituzione online riguardi solo le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in

denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta. Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 29 della legge di delegazione ha inoltre disposto che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea, inoltre, che la direttiva contiene anche disposizioni in materia di interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri, volte a garantire lo scambio di informazioni sulle succursali e sulle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori delle società.

Infine, prima lasciare, la parola al relatore della II Commissione Giustizia per l'illustrazione dell'articolato dello schema di decreto, osserva che nello schema - che comunque considera cogliere lo spirito contenuto nelle norme recate dalla legge di delegazione europea -, a suo avviso, sembrano essere presenti alcuni profili, che definisce critici, su cui auspica le Commissioni possano fornire un contributo di chiarezza. Si tratta, in particolare, dell'attribuzione ex lege del ruolo di titolare delle procedure di trattare gli aspetti concernenti la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della presentazione online di documenti al notariato italiano nonché della previsione che vi sia un'unica piattaforma telematica utilizzabile. Sottolinea che tali aspetti sono stati rilevati come problematici anche da diversi operatori del mondo produttivo e associazioni del settore che li hanno altresì resi noti al Ministero dello sviluppo economico attraverso comunicazioni scritte.

Roberto CASSINELLI (FI), relatore per la II Commissione, nel soffermarsi sul contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina più approfondita dello stesso, evidenzia che il provvedimento si compone di 12 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nello schema di

decreto, in attuazione dell'articolo 13-bis della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151. In particolare, il contenuto della direttiva è riprodotto con riguardo alla definizione di « mezzi di identificazione elettronica », « costituzione di società », « registrazione di una sede secondaria », « modello » per l'atto costitutivo di una società. L'articolo fornisce inoltre le ulteriori definizioni relative a: « BRIS », quale sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 direttiva (UE) 2017/1132; « EUID », quale codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.

Ricorda che l'articolo 2, relativo all'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza, recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-octies della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1151, concernente la costituzione online delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio – mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Il comma prevede inoltre l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge n. 89 del 1913 (legge notarile), relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche e alla sua sottoscrizione. Il medesimo comma 1 dell'articolo in esame prevede infine l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato. Il comma 2 prevede specifiche disposizioni relative alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

In proposito, nel sottolineare la delicatezza ed importanza delle funzioni svolte dal notaio attraverso la piattaforma telematica, rileva come sia necessario assicurare che lo strumento utilizzato sia idoneo a garantirne la massima sicurezza.

Rammenta che per le predette finalità, il comma 2 dell'articolo 2 dello schema in esame prevede che la piattaforma utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014) e assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge notarile nonché il tracciamento di ogni attività. In proposito ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza dei dati conservati attraverso il ricorso ad uno strumento idoneo. La piattaforma consente inoltre ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Il comma 3 dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi possano essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile, determinandolo in misura non superiore a quella prevista dalla Tabella C)-Notai di cui al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e riducendolo alla metà.

Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, osserva che il comma 4 prevede che si applichi l'articolo 26, secondo comma, della legge notarile, tenuto conto - nel caso di cittadini residenti in Italia - che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale e prevedendo - nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero che qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la scelta di richiamare l'applicazione dell'articolo 26, secondo comma, della legge notarile, sul principio di territorialità, è stata determinata in considerazione del fatto che «il servizio notarile svolge al meglio la sua funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica antiricidaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio circondario ». I successivi commi 5 e 6, infine, prevedono che il notaio: interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica. Rammenta che l'articolo 3 disciplina la pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo nella sostanza il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1151. Nella relazione tecnica dello schema in esame si sottolinea come la tematica sia compatibile con l'ordinamento interno vista la disciplina già vigente. In effetti, il comma 1 dell'articolo 3 rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,

n. 581, in materia di istituzione del registro delle imprese. In particolare sono richiamati l'articolo 8 (che richiede di archiviare informaticamente gli atti e i documenti soggetti a deposito, iscrizione o annotazione nel registro, con la facoltà di distruggere gli originali dopo l'archiviazione dell'immagine), l'articolo 11, comma 8 (che fissa i termini per l'iscrizione nel registro dopo l'istanza del richiedente) e l'articolo 14, comma 7 (sull'accettazione e archiviazione degli atti soggetti a deposito). Il comma 2 dispone che gli atti e i dati concernenti società di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata e il comma 3 prevede che i documenti e le informazioni presentati al registro delle imprese siano conservati in formato aperto, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera I-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, che contiene la definizione della copia informatica di documento analogico, oppure come dati strutturati. Il comma 4 dell'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.

Rileva che l'articolo 4, relativo alla registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali, interviene in materia di Business Registers Interconnection System (BRIS), ossia, come già ricordato, il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, con particolare riferimento alle sedi secondarie o succursali. Sottolineo che l'interconnessione dei registri degli Stati membri costituisce uno dei cardini della nuova disciplina e ricordo che il considerando n. 16 della direttiva n. 2017/1132/UE sottolinea la necessità di misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata, dato che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale. Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 4 dispone che la registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede

secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS. In sostanza, nel caso di registrazione o cancellazione delle succursali, le relative informazioni sono riportate automaticamente anche sul registro in cui è registrata la società madre. Il comma 2 dispone che in caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una società di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione debba rilasciare idonea prova di ricezione della comunicazione provvedere senza ritardo alla iscrizione. Il comma 3 dispone che, a seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di richiedere l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. Fa presente che l'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico (DM 18 ottobre 2013 - « Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico») in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. L'articolo precisa le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito che richiedono un livello di sicurezza « significativo ». In questo senso viene richiamato il regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Evidenzia che l'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società.

In particolare il comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2017/ 1132, modifica l'articolo 2475 del codice civile, estendendo agli amministratori di società a responsabilità limitata le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del medesimo codice, per gli amministratori di società per azioni. In proposito rammento che l'articolo 13 decies, paragrafo I, della direttiva (UE) 2017/ 1132, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/ 1132, impone agli Stati membri di predisporre norme sull'interdizione degli amministratori, che comprendono la previsione della facoltà di tenere conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone che hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente. Ricorda, altresì, che l'articolo 2382 del codice civile prevede le cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori di società per azioni disponendo che non può essere nominato amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il comma 2 dell'articolo avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 13-decies, paragrafo 2, della direttiva, modificando l'articolo 2383 del codice civile, dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea. L'articolo 13-decies, par. II della Direttiva prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candi-

dano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione. Il comma 3 dell'articolo 6 introduce nel codice civile l'articolo 2508-bis, concernente la registrazione in Italia di sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge di un altro Stato membro. Il nuovo articolo 2508-bis prevede, al primo comma, che l'atto istitutivo delle suddette sedi secondarie e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dalle disposizioni della legge notarile relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (articolo 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (articolo 52-bis), anche con le modalità in videoconferenza di cui al decreto legislativo in esame. Il medesimo primo comma dispone inoltre che gli atti da depositare ai fini della procedura di iscrizione siano contenuti in copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile dispongono l'elenco dei dati e delle informazioni richiesti per la registrazione delle sedi secondarie, mentre il quarto comma prevede che la verifica della capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società siano effettuate mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/ 1132, in relazione a quanto contenuto nel registro delle imprese in cui è iscritta la società. Il nuovo articolo 2508-bis, inoltre, prevede: l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di comunicare ai richiedenti i motivi del ritardo, se la regi-

strazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di 10 giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni richieste (sesto comma); l'obbligo per gli uffici del registro nazionale di comunicare tramite il sistema di interconnessione ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche concernenti specifici elementi (denominazione della sede legale; numero di iscrizione della società etc) (ottavo comma); la sottoscrizione elettronica dell'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di un notaio esercente nel territorio dello Stato (decimo comma); la possibilità di assolvere gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione mediante firma elettronica qualificata o firma digitale di un amministratore della società (decimo comma).

Ricorda che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, relativo allo scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o di decadenza, prevede, al comma 1, l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Il comma 2 prevede che i dati personali relativi alle persone di cui al comma precedente siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di consentire all'autorità competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Le autorità, le persone o gli organismi incaricati di trattare lo svolgimento delle procedure telematiche previste dallo schema di decreto in esame conservano i dati personali trasmessi ai fini dell'articolo, per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni. Sottolineo che, secondo quanto specificato dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1º agosto 2023. L'articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. In particolare, il comma 1, elenca gli atti e i dati concernenti le società di capitali da rendere disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS. Il comma 2 specifica che lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito, mentre il comma 3 prevede che diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

Fa presente, in fine, che l'articolo 9 prevede che le copie e gli estratti di docu-

menti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese siano rilasciati in formato elettronico e siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al codice dell'amministrazione digitale, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

23

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 10.30 alle 11.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporto	
aereo sulla situazione di Alitalia e di Italia Trasporto Aereo (ITA)	24
Audizione informale di rappresentanti di AirCrew Committee, ANPAC, ANPAV, ANP, Assovolo,	
Confsal-FAST, CUB Trasporti, Navaid, USB Lavoro privato	24

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 settembre 2021.

Audizione informale di rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporto aereo sulla situazione di Alitalia e di Italia Trasporto Aereo (ITA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.40.

Audizione informale di rappresentanti di AirCrew Committee, ANPAC, ANPAV, ANP, Assovolo, Confsal-FAST, CUB Trasporti, Navaid, USB Lavoro privato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 280, recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

25

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 settembre 2021.

Nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 280, recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché

dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE	DEL	CD	ENT	TE.
SEDE	KEI	CK	C/N	I C.

locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (Seguito esame e rinvio)	26
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato da adottare come testo base elaborata dai relatori) .	36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	28
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	50
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	33
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	52
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	53
ALLEGATO 5 (Relazione approvata)	56
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare (Esame e rinvio)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3.5

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, avevano fatto presente la necessità di disporre di un ulteriore margine temporale in vista dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame il più possibile condiviso.

Chiede quindi se sia stata conclusa l'elaborazione della proposta di testo unificato.

Maurizio CATTOI (M5S), relatore, anche a nome della relatrice Bordonali, formula una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 1).

Sottolinea come tale proposta tenga conto del contenuto delle proposte di legge in esame, nonché di quanto rappresentato nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione e, in particolare, dei contributi delle associazioni di categoria.

Rileva quindi come nella predisposizione della proposta di testo unificato si sia tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di valorizzazione della polizia locale e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche con riferimento alla tutela degli operatori, da un lato, e di pieno inserimento della polizia locale nell'ambito della pubblica sicurezza, dall'altro, andando oltre i tradizionali compiti di polizia amministrativa. Ricorda al riguardo come la polizia locale sia sempre più chiamata a svolgere compiti di pubblica sicurezza e richiama il ruolo prezioso svolto in tale ambito, in particolare nel contesto della situazione di emergenza derivante dal Covid-19.

Fa presente come l'inserimento della polizia locale nell'ambito della pubblica sicurezza, ferma restando la centralità dell'autorità nazionale e delle autorità locali di pubblica sicurezza, costituisca l'elemento qualificante della proposta in esame, la quale va a modificare la disciplina vigente recata dalla legge n. 65 del 1986, al

fine di superare le criticità esistenti e di garantire, nel rispetto dei principi costituzionali, l'omogeneità del servizio in tutto il territorio nazionale.

Auspica pertanto che la Commissione proceda a un esame proficuo del testo proposto, assicurando al riguardo la disponibilità dei relatori a un confronto costruttivo.

Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, fa presente che, d'intesa con il relatore Cattoi, è stato svolto un lavoro di sintesi tra le diverse proposte di legge in esame, teso ad innovare la normativa vigente in materia, che appare ormai molto risalente e superata. Ritiene che il testo unificato in oggetto, che propone di adottare come testo base, pur essendo aperto ad eventuali interventi migliorativi, rappresenti un punto di partenza ragionevole, dal momento che raccoglie gli spunti proposti, oltre che dai gruppi, anche dalle associazioni di categoria e dai sindacati.

Osserva quindi come la finalità dell'intervento normativo sia quella di adeguare la disciplina alle funzioni realmente svolte attualmente dalla polizia locale, che non si limita, dunque, ad attività amministrative connesse al controllo sul rispetto dei regolamenti di polizia urbana, ma va intesa come inserita in un sistema di politiche integrate della sicurezza, nell'ambito di accordi di programma che è possibile concludere tra i diversi livelli di governo.

Illustrando il contenuto del testo in questione, fa notare come esso disciplini diversi aspetti legati sia alle funzioni della polizia locale, sia gli aspetti connessi al personale, in relazione agli strumenti di autotutela, all'armamento, alle qualifiche, alle questioni previdenziali e assicurative. Rileva altresì come la proposta di testo unificato testo affronti il tema dell'accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale, nonché l'annosa questione della contrattazione del personale, prevedendosi, al riguardo, strumenti ad hoc, ritenuti più adeguati ad un personale che, a suo avviso, per la diversità delle funzioni svolte, non può essere fatto rientrare nella categoria dei dipendenti comunali. Manifesta, infine, la piena disponibilità dei relatori a valutare qualsiasi proposta dei gruppi volta al miglioramento del testo.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI ringrazia i relatori per l'approfondito e complesso lavoro di sintesi, che ha condotto alla predisposizione della proposta di testo unificato e conferma l'impegno e la disponibilità del Governo sul tema della riforma della polizia locale.

Evidenzia come l'esigenza di una riforma che risponda alle sfide dei tempi odierni sia avvertita nel Paese, anche in considerazione del fatto che la vigente disciplina di cui alla legge n. 65 del 1986 risulta per molti aspetti superata, e richiama il ruolo che la polizia locale è chiamata a svolgere in un'ottica di sicurezza urbana, locale e partecipata, che veda anche il coinvolgimento dei cittadini.

Ricorda come il I Governo Conte abbia a suo tempo predisposto una proposta di delega per il riordino della polizia locale e ritiene che i contenuti di tale proposta, frutto del confronto anche con le forze dell'allora opposizione, possano rappresentare un utile contributo, sottolineando come la risposta all'esigenza di sicurezza dei cittadini debba costituire una priorità per il Governo e per il Paese.

Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, auspica si possa proseguire positivamente l'iter di esame, attraverso un confronto costruttivo tra i gruppi.

Ritine quindi opportuno consentire a tutti i gruppi di approfondire il contenuto della proposta di testo unificato e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 settembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 3264, di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Nell'illustrare il contenuto del decretolegge, che si compone di 10 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022.

In particolare, si dispone che:

le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza; sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali; le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle regioni e delle province autonome; i commi 2 e 6 dell'articolo 1 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione »:

le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza; fino al 31 dicembre 2021, nel sistema nazionale di istruzione e universitario, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla: il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Al riguardo, sotto il profilo della formulazione e della chiarezza normativa e del rispetto delle fonti dell'articolo 1, segnala come:

i commi 2 e 6 dell'articolo individuino quale ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le « istituzioni del sistema nazionale di istruzione »; tuttavia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali ultime realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso;

il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo preveda che protocolli e

linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; al riguardo, rileva l'opportunità di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; ricorda però che le certificazioni verdi COVID-19 allo stato sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che « la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione »: sul punto occorre anche considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni (richiama in proposito l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge).

L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. A tal fine, la disposizione novella il decretolegge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo (aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione dei collegamenti nello Stretto di Messina; treni Intercity, Intercity notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).

L'articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, a rendere facoltativa la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come « 'bianca », « gialla », « arancione » o « rossa »).

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.

In particolare, il comma 1 consente alle linee guida attuative di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2 incrementa dal 25 al 35 per cento in zona bianca la capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a competizioni e eventi sportivi al chiuso.

Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L'articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in particolare, la norma specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto – elenco recato dall'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 – deve intendersi integrato con le novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame.

Il comma 2 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo la norma prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è stabilita nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per tali soggetti, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

L'articolo 7, in relazione all'attacco *hacker* subìto dalla Regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione:

dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021;

degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (il quale reca disposizioni in materia di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché, obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; l'uso delle risorse pubbliche; le prestazioni offerte e i servizi erogati), per il medesimo periodo.

L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128 del 2003) – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Segnala l'opportunità di approfondire la riconducibilità dell'articolo 9 alla ratio unitaria del provvedimento, che si richiama, sulla base di quanto indicato nel suo preambolo, all'esigenza di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da CO-VID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali; a ciò si aggiunge l'esigenza, richiamata nel preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quel che riguarda il collegamento con lavori legislativi in corso, segnala come i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decretolegge introducano modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decretolegge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021, ancora in corso di conversione (S. 2382, approvato dalla Camera); analogamente l'articolo 5, comma 1, integra con finalità di coordinamento, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021. In proposito ricorda che in diverse sedi parlamentari è stato raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere (richiama ad esempio i lavori parlamentari sul disegno di legge C. 2828, nel dicembre 2020, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2020, cosiddetto « DL ristori »).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione.

Rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « grandi reti di trasporto e di navigazione » attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Ricorda inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, con cui ha respinto il ricorso riguardante le previsioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2017, ha richiamato il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), che deve essere garantita in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Nella specie, poi, la Corte nell'evidenziare come la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richieda necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale, ha affermato che «Secondo i documenti delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, l'obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta "immunità di gregge", la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo ».

In merito al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività`. In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, « nessuno può` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ».

In proposito la Corte costituzionale ha evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Relativamente alla riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).

A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può con-

correre a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.

Inoltre, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite « in via generale » dalla legge, in base al predetto articolo 16, la Corte costituzionale (nelle sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso « in via generale » deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.

Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che « le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie »: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula « stabilisce in via generale "altro non è che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione" ».

In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali.

Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche - di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Infine, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018 con cui ha respinto il ricorso riguardante le previsioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2017, ha ricordato, in materia di vaccinazioni, come i valori costituzionali coinvolti sono molteplici e il contemperamento dei diversi principi che vengono in rilievo lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante a partire dalla sentenza n. 282 del 2002).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, atteso che sia tale proposta sia il provvedimento in titolo, a suo avviso, non affrontano le questioni essenziali che riguardano il mondo della scuola e dei trasporti.

Fa quindi notare come il suo gruppo abbia sempre avanzato proposte di buon senso su tali argomenti, di cui non vi è alcuna traccia nel testo in esame e nella proposta di parere del relatore. Fa riferimento, ad esempio, alla necessità di predisporre – oltre alle misure specifiche tese a garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza, ad esempio ricorrendo ai test salivali - interventi che trascendano l'emergenza epidemiologica, come, ad esempio, quelli sugli edifici scolastici riguardanti i sistemi di aerazione e di sanificazione peraltro già installati in alcune regioni, come le Marche - o il potenziamento del sistema del trasporto pubblico locale.

Segnala pertanto come, in assenza di tali misure, qualsiasi intervento emergenziale coercitivo, come quello connesso all'obbligo della certificazione verde, rischi di risultare inutile ai fini della prevenzione del contagio.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione)

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti e ha formulato due proposte di relazione favorevoli, che saranno poste in votazione nella seduta odierna.

Rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3259 è scaduto alle ore 18 di ieri e che sono state presentate tre proposte emendative (vedi allegato 3).

Avverte quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 », quindi alla votazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », e infine alla votazione della proposta di relazione formulata dal relatore su tale ultimo disegno di legge.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione al disegno di legge C. 3258.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3258 (vedi allegato 4) e nomina il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3259.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Prisco Tab. 8.1, Tab. 8.2 e Tab. 8.3.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come le proposte emendative presentate dal proprio suo abbiano l'obiettivo, astrattamente condiviso da tutte le forze politiche, di incrementare le risorse a disposizione delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco, con particolare riferimento alle risorse per il personale, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della pubblica sicurezza.

Con particolare riferimento all'emendamento Prisco Tab. 8.1, rileva come esso sia volto a trasferire risorse dalla missione 5 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » alla missione 3 3 « Ordine pubblico e sicurezza », anche al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto dell'immigrazione irregolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco Tab. 8.1, Tab. 8.2 e Tab. 8.3.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3259 (vedi allegato 5) e nomina il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2020.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 14 cost. di iniziativa popolare, recante norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2020.

Ricorda che, al termine della precedente fase di esame in sede referente, la Commissione non aveva conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Da quindi la parola al relatore, Magi, per valutare come procedere nell'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), *relatore*, dopo aver ringraziato il Presidente per avergli conferito l'incarico di relatore, ricorda che il provvedimento ha seguito un *iter* peculiare, essendo stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, alla quale era giunto pur in assenza di una votazione sul mandato al precedente relatore.

Ritiene, pertanto, che, considerata la delicatezza del tema in discussione, sia necessario che i gruppi avviino un confronto, anche informale, al fine di giungere a definire modalità di prosecuzione dell'*iter* il più possibile condivise.

Stefano CECCANTI (PD), nel rilevare come il provvedimento in esame, ad eccezione dell'intervento specifico sul CSM, rechi disposizioni che potrebbero costituire l'oggetto di proposte normative ordinarie, si chiede se non sia il caso di valutare l'inserimento di tali previsioni nell'ambito di altri veicoli normativi di carattere non costituzionale, anche considerato che si è una fase finale della legislatura, nella quale le riforme costituzionali, peraltro, richiederebbero, per la loro approvazione, larghissime maggioranze.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che un confronto tra i gruppi possa essere utile per verificare la sussistenza di una eventuale larga maggioranza su un provvedimento che, peraltro, è di iniziativa popolare, segnalando altresì la necessità che la maggioranza indichi quale sia la sua posizione sull'intervento legislativo.

Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno che i gruppi si confrontino costruttivamente per giungere a definire modalità di prosecuzione dell'iter condivise.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA ADOTTARE COME TESTO BASE ELABORATA DAI RELATORI

CAPO I PRINCÌPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

- 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
- 2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
- 3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
- 4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicu- | dell'articolo 7 del testo unico di cui al

rezza, nell'ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intendono:

- a) funzione di polizia locale: l'insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all'attuazione della sicurezza urbana:
- b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
- c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo;
- d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICU-**REZZA**

Art. 3

(Regolamenti di Polizia urbana)

1. I consigli comunali adottano, ai sensi

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di Polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di Polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti: per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico; la piena fruizione dello spazio pubblico; il decoro urbano; la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone e per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

ART. 4

(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana)

- 1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.
- 2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali

indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell'interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.

Art. 5

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

- 1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
- 2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:
- *a)* scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
- b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;
- c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
- d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

- e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.
- 3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
- *a)* cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
- b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
- c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
- d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.
- 4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

- 1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
- 2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
- 3. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.

- 4. Il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della giunta regionale, convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato ed è composta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il Ministro dell'Interno sentito il Presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.
- 5. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti delle prefetture uffici territoriali del Governo della regione e da membri designati dalla regione dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 7

(Funzioni di polizia locale)

- 1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:
- *a)* funzioni di polizia amministrativa locale;
- b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
 - c) funzioni di tutela del consumatore;

- d) funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico venatoria:
- *e)* funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d*-bis*) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) funzioni di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia.
- h) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- *i)* funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;
- *l)* funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
- *m)* funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- *o)* compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
- q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni.

- 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), m), p) e q), sono esercitate sull'intero territorio provinciale o metropolitano del Comune di appartenenza.
- 3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
- 4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.
- 5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni secondo le competenze stabilite per legge.

Art. 8

(Qualifiche del personale della polizia locale)

- 1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:
 - a) agenti;
- b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori;
- *c)* ufficiali addetti al coordinamento e controllo;
- *d)* ufficiali responsabili di organizzazioni complesse;
- *e)* comandanti dei corpi di polizia locale.
- 2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.

- 3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
- a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 57 del medesimo codice, introdotta dall'articolo 23, comma 9, della presente legge;
- b) agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o degli enti associati, nonché, quando necessario, per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;
- c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.
- 4. Al fine del conferimento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza, l'operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni.
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di procedimenti penali in corso;
- d) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;
- *e)* non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- f) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
- h) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- i) requisiti psicofisici e di età analoghi a quelli previsti per l'accesso alla Polizia di Stato.

- 5. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che sussistano le condizioni indicate al comma 4.
- 6. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4 e conseguentemente decadono le qualifiche di cui al comma 2.
- 7. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
- 8. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
- 9. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la foggia delle uniformi, i distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio nazionale.

Art. 9

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
- 2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana, il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale.
- 3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
- 4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
- 5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza,

- nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
- 7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
- 8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
- *a)* per finalità di collegamento o di rappresentanza;
- b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
- c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10

(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. Fermi restando i compiti e le funzioni gestionali del Comandante di polizia locale, i comuni, le province, le città definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente, in cui è istituito un servizio di polizia locale, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo, costituendo struttura apicale dell'Ente.

2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

CAPO IV

PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11

(Funzioni e compiti delle regioni)

- 1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei principi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione.
- 2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, disciplinano:
- *a)* le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;
- b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui al precedente articolo 6, comma 3. I corpi di polizia locale, oltre a garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento di tutte le funzioni di cui al precedente articolo 7, nella fascia oraria diurna, dovranno garantire nelle ore serali/notturne, e in particolare nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortuni-

stica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;

- c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale:
- d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali e con le forze di polizia dello Stato;
- e) l'istituzione dell'elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, di cui al successivo articolo 14 della presente legge, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.

ART. 12

(Formazione per la polizia locale)

- 1. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.
- 2. Le regioni assicurano l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione. Il Dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato garantisce ad ufficiali e comandanti alta formazione professionale attraverso percorsi che assicurino omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. L'Accademia regionale e gli istituti

della Polizia di Stato assicurano i corsi di aggiornamento.

3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Art. 13

(Funzioni associate di polizia locale)

- 1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:
- *a)* ponderazione delle specificità territoriali;
- *b)* rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;
- c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge;
 - d) adeguato bacino demografico.
- 2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.
- 3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
- 4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di opera-

- tori stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ad un numero di abitanti stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. in fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di enti locali, potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di minimi standard quantitativi e qualitativi, previsti dal precedente comma 4 del presente articolo e dall'articolo 11, comma 2, lettera *b*), della presente legge.

Art. 14

(Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale).

- 1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
- 2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo, tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1, e che abbiano i seguenti requisiti minimi:
- a) titolo di studio laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;
- b) anzianità nell'area vigilanza di almeno cinque anni.

- 3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:
- a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
 - b) i dirigenti di polizia locale.
- 5. L'inserimento in un elenco pubblico regionale dei Comandanti dei Corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo anche nelle altre regioni, aventi gli stessi requisiti di iscrizione nell'elenco.
- 6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 15

(Armamento del personale della polizia locale)

- 1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
- 2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

- 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:
- *a)* i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
- *b)* i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;
- c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;
- *d)* le modalità di tenuta e di custodia delle armi:
- *e)* i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

Art. 16

(Strumenti di autotutela)

- 1. L'elenco degli strumenti di autotutela e le modalità di utilizzo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.
- 3. Gli operatori della polizia locale nello svolgimento di servizi esterni possono essere dotati di strumentazioni di geolocalizzazione e videoregistrazione delle attività.

Art. 17

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.

- 2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
- 3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:
- *a)* presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;
- *b)* abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- *c)* abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.
- 4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.
- 5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'ar-

ticolo 93, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. Essi sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Art. 18

(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).

- 1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.
- 2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
- 3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.
- 4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i tra-

sporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono altresì esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

Art. 19

(Numero unico di emergenza 112)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d'emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.

Art. 20

(Disposizioni in materia di contrattazione)

- 1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
- « 1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali ».
- 2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
- 3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del per-

- sonale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
- 5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.

ART. 21

(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

- 1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
- 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di

infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

- 3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
- 4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
- 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti

per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto. anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE DI NORME

ART. 22

(Disposizioni transitorie e finali).

- 1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.
- 3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
- 4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio

alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4.

- 5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.
- 6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall'ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.
- 7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.
- 8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 9. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

ART. 23

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

- 2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « ed ai Corpi armati dello Stato » sono inserite le seguenti: « nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto ».
- 3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale »;
- b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: « e del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo ».
- 4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: « e) ai corpi di polizia locale; »;
- b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l'adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale ».
- 5. All'articolo 16-quater del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico re-

gistro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

- *b*) al comma 1-*bis*, le parole: « ivi indicato » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, »
- c) alla rubrica, la parola: « municipale » è sostituita dalla seguente: « locale ».
- 6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nei corpi di polizia locale »;
- *b)* all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: « Corpo forestale dello Stato, » sono inserite le seguenti: « per l'assunzione in un corpo di polizia locale ».

- 7. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale ».
- 8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e soccorso pubblico » sono inserite le seguenti: « , nonché agli appartenenti alla polizia locale ».
- 9. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: « b-*bis*) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale »;
- b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori della polizia locale ».
- 10. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e della polizia municipale » sono soppresse.

ALLEGATO 2

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3264, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione;

osservato che rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « grandi reti di trasporto e di navigazione » attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

richiamato inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, ha richiamato il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), che deve essere garantita in condizione di eguaglianza in tutto il Paese,

evidenziando come la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richieda necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale;

segnalato altresì come la Corte costituzionale abbia evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;

rilevato, sotto il profilo della formulazione e della chiarezza normativa dell'articolo 1, come:

i commi 2 e 6 dell'articolo individuino quale ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le « istituzioni del sistema nazionale di istruzione », ma come tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non siano ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, alle quali fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 1, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso:

il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo preveda che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità e il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università, senza tuttavia di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19;

evidenziato come i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge introducano modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021, ancora in corso di conversione (S. 2382, approvato dalla Camera) e come, analogamente, l'articolo 5, comma 1, integri con finalità di coordinamento, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021;

segnalato come il provvedimento sia riconducibile, anche sulla base di quanto indicato nel suo preambolo, alla *ratio* unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali, a ciò aggiungendosi l'esigenza, richiamata nel predetto preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

rilevato come l'articolo 9, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, preveda che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento ai commi 2 e 6 dell'articolo 1, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche si estende anche alle scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- b) con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19, tenendo presente che queste ultime, allo stato, sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che « la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione », e considerando altresì che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni:
- c) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, si segnala come in diverse occasioni sia stato raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere;
- *d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità delle disposizioni recate dall'articolo 9 alla *ratio* unitaria del provvedimento richiamata nel preambolo del decreto-legge.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.

PROPOSTE EMENDATIVE

TAB.8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 –Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -100.000.000:

CS: - 100.000.000.

Tab.8.1. Prisco, Montaruli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Spese di personale per il programma (Polizia di Stato), apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP:+60.000.000;

CS: +60.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP:-60.000.000;

CS: - 60.000.000.

Tab.8.2. Prisco, Montaruli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2- Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico. Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP:+60.000.000:

CS: + 60.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -60.000.000;

CS: - 60.000.000.

Tab.8.3. Prisco, Montaruli.

ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;

evidenziato come, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al Ministero dell'interno ammontino a complessivi 36.651,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di 10,7 miliardi, pari al 41,5 per cento circa, rispetto alle previsioni iniziali;

segnalato come l'incremento della spesa rispetto agli stanziamenti iniziali sia ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio per fare fronte all'emergenza sanitaria, che ha sostanzialmente modificato tutte le priorità strategiche individuate nella nota integrativa alla legge di bilancio 2020, mettendo al centro le politiche di contrasto alla pandemia da Covid-19;

rilevato come l'incremento di risorse assegnate, in termini percentuali, abbia riguardato in via principale la Missione 3 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (passata da 12,2 a 22,1 miliardi di euro) e le due missioni strumentali « Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio » (passata da 661 a circa 807 milioni di euro) e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (passata da 212 a 295 milioni), mentre la sola Missione 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » ha registrato una diminuzione del 13,4 per cento (passando da 1,93 a 1,67 miliardi di euro);

rilevato come nel 2020 si registri un consistente aumento degli stanziamenti de-

finitivi finali di competenza (con un incremento di 8,5 miliardi di euro, circa il 30 per cento in più rispetto al 2019), nonché un analogo aumento degli impegni e come, con riferimento alla gestione, nel 2020 il 98 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 35.900,6 milioni di euro) risulti impegnato al termine dell'esercizio finanziario;

evidenziato come i pagamenti eseguiti in totale nel 2020 – in base agli stanziamenti di competenza e per lo smaltimento dei residui – siano stati pari a circa 33.958,4 milioni di euro e come la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, abbia rilevato che, in termini generali, i risultati della gestione di competenza 2020 risultino in linea con il 2019;

evidenziato come i residui risultino in aumento rispetto all'esercizio 2019 e come, invece, i debiti fuori bilancio siano in diminuzione:

segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), come, per la Missione 3, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, con riferimento al programma 10, relativo ai trasferimenti erariali agli enti locali, si registri un incremento di circa 9,2 miliardi di euro complessivi e come la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, abbia sottolineato come la missione mostri ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza, soprattutto in ragione della presenza quasi esclusiva di spese correnti per trasferimenti, nonché un aumento dello stock di residui:

rilevato, con riferimento alla Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza, come la Corte dei conti sottolinei le buone percentuali nei rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti, mentre rileva minore efficienza nella gestione dei residui, il cui ammontare complessivo risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente, sottolineando altresì come l'emergenza epidemiologica abbia profondamente inciso sull'attività di contrasto al crimine, modificandone le modalità (aumento del *cybercrime* e intensificazione del *welfare* criminale di prossimità);

rilevato, quanto alla Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, un decremento di circa il 25 per cento delle risorse – che scendono percentualmente dall'8,5 (2019) al 4,6 per cento del totale del Ministero – con stanziamenti definitivi per circa 1,7 miliardi di euro (2,4 miliardi nel 2019), derivante, secondo quanto indicato dalla Corte dei conti, anche dalla diffusione del Covid-19, che ha inciso sulla gestione dell'accoglienza obbligando alla riduzione del numero di posti disponibili negli appositi centri;

evidenziato, con riferimento alla Missione 8, Soccorso civile, la cui gestione è condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, un incremento dell'11 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali delle risorse complessive della Missione, nonché un leggero miglioramento della gestione dei residui, rispetto al 2019, che sono in sensibile decremento, e come, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti, la gestione dei due programmi in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco mostri ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza;

segnalato a tale ultimo riguardo come la nota integrativa al rendiconto sottolinei che la diffusione della pandemia ha comportato un consistente impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile e come, nel corso dell'emergenza, il Corpo abbia fornito supporto agli enti locali per un totale di 9.705 interventi;

rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali, esponga un ammontare di pagamenti in conto competenza e di impegni presi nel 2020 in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi;

evidenziato, ancora nell'ambito della Missione 1, in relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 1.3, come gli stanziamenti definitivi risultino pari a 614,3 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a circa 607,3 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno e come, rispetto all'anno 2019, le entrate di tale programma trasferite alla Presidenza del Consiglio dai capitoli iscritti nello stato di previsione del MEF presentino invece una lieve riduzione di 6,4 milioni;

segnalato altresì, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come nella Missione 8, Soccorso civile, programma 8.5 Protezione civile, come le risorse definitive assegnate nel 2020 per le spese obbligatorie e per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile (capitolo 2179) siano pari a 78,6 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2019 (77,3 milioni di euro);

rilevato, nell'ambito della Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma 24.5, Protezione sociale per particolari categorie, per quanto riguarda l'azione di Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), un aumento in corso di esercizio di circa 12 milioni (rispetto ai dati del 2019, si rileva un aumento delle risorse per complessivi 9,8 milioni), nonché un aumento di 3,06

milioni di euro per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche;

evidenziata, nell'ambito della Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza, programma 7.4, Sicurezza democratica, una variazione in corso di esercizio di 26 milioni del capitolo 1670 relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza

della Repubblica, dotato, a consuntivo 2020, di 817 milioni di euro (760,3 nel 2019);

evidenziato, nell'ambito del capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a consuntivo 323,1 milioni di euro, un aumento rispetto all'esercizio 2019 (311,2 milioni di euro), con una variazione in corso di esercizio di 3 milioni,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021:

considerate, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato come il disegno di legge proponga, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), un incremento di 30,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 199,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, in ragione delle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;

rilevato altresì come il disegno di legge proponga un aumento dei residui pari complessivamente a 4.934,2 milioni di euro;

evidenziato come l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge riguardi principalmente la Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che registra un aumento pari a circa 16 milioni di euro, e la Missione strumentale Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio, per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 15 milioni di euro;

segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), come nell'ambito della Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, non registri variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2021 (pari a 1.745 milioni di euro);

rilevato, nell'ambito della medesima Missione 1, come le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 1.3, registrino unicamente variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 2,8 milioni e come la variazione proposta con l'assestamento sia pari a circa 16 milioni di euro, al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contri-

buenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (redditi 2017);

evidenziato come, con riferimento agli altri stanziamenti di interesse della I Commissione allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il capitolo 1670, Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, subisca variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (aumento di 20 milioni di euro), attestando, dunque, a 892 milioni di euro le previsioni assestate per il 2021,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	58
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	59
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	62
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 (Parere alla X Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	60
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	60
1	00

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto

generale dello Stato per l'anno finanziario 2020.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2020.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

Mario PERANTONI, presidente, ricorda che è scaduto alle 10 di questa mattina il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge in esame. Avverte quindi che sono state presentate quattro proposte emendative (vedi allegato).

Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Ferro Tab.5.1., Tab.5.2.e Tab.5.3., nonché Varchi Tab.5.4. Tiene tuttavia a precisare che, analogamente a tutti i colleghi della Commissione, il suo impegno è rivolto all'incremento delle risorse da destinare al settore della giustizia. Fa presente a tale proposito come si sia già ottenuto un importante risultato, considerato che gli stanziamenti per la missione Giustizia, che da sola assorbe il 98 per cento delle risorse assegnate al Ministero, regi-

strano un aumento del 3,7 per cento rispetto al rendiconto 2019. Aggiunge inoltre che la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, ha quantificato in oltre 108 milioni di euro l'incremento degli stanziamenti definitivi di competenza per il 2020 del Ministero della giustizia legati all'esigenza di fronteggiare il Covid-19. In conclusione, nell'apprezzare l'intento delle proposte emendative presentate, volte ad incrementare la dotazione finanziaria per alcuni specifici programmi nel settore della giustizia, rileva d'altro canto l'esigenza di rispettare i vincoli di bilancio.

Il sottosegretario Francesco Paolo SI-STO, con riguardo alle proposte emendative Ferro Tab.5.1., Tab.5.2. e Tab.5.3., si rimette alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto alla proposta emendativa Varchi Tab.5.4. che sottrae risorse al Ministero della Giustizia, esprime un parere contrario.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il parere sulle proposte emendative Ferro Tab.5.1., Tab.5.2. e Tab.5.3., invitandolo a chiarire se si tratti di un parere contrario

Il sottosegretario Francesco Paolo SI-STO precisa la natura contraria del parere sulle proposte emendative Ferro Tab.5.1., Tab.5.2. e Tab.5.3.

Ciro MASCHIO (FDI) esprime il dispiacere di Fratelli d'Italia per il fatto che sia stato espresso parere contrario su proposte emendative di assoluto buon senso, prive di qualsiasi intento ostruzionistico e corredate di adeguata copertura finanziaria. Ritiene infatti che l'approvazione di tali proposte emendative rappresenterebbe, in una cornice generale caratterizzata esclusivamente da dichiarazioni di intenti, un segnale concreto della volontà di destinare risorse in modo più efficace ed effettivo ad ambiti delicati e strategici del settore giustizia. Anticipa pertanto che, qualora la Commissione Giustizia dovesse esprimersi in senso contrario sulle proposte emendative del suo gruppo, non vi potrà essere un voto favorevole da parte di Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Ferro Tab.5.1., Tab.5.2., Tab.5.3. e Varchi Tab.5.4.

Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, con riferimento: allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero della Giustizia (Tabella n. 5), allo stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tabella n. 8) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) (limitatamente alle parti di competenza) e nomina il deputato Di Sarno, quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Cosimo Maria FERRI (IV), relatore, nel rinviare ai contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Carla GIULIANO (M5S), relatrice, nel rinviare ai contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Roberto TURRI (LEGA) rileva l'anomalia rappresentata dal contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, che interviene in materia di impiego del green pass nei mezzi di trasporto. Fa presente come, in conseguenza di tale disposizione, agli studenti che utilizzano il trasporto pubblico o i servizi di scuola bus messi a disposizione dai comuni verrebbe richiesto il green pass mentre tale obbligo non è previsto per l'accesso ai locali scolastici. Evidenzia pertanto le difficoltà di applicazione della norma nei confronti dei ragazzi che, pur non esclusi per età dalla campagna vaccinale, non sono vaccinati e che sarebbero costretti ad eseguire quotidianamente il tampone o, in alternativa, a rinunciare ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Non comprende la logica della richiamata disposizione, tanto più che non si è ritenuto di imporre il green pass a fronte di una prolungata permanenza nelle aule scolastiche, rilevando che sarebbe stato più opportuno intervenire invece sui limiti di capienza dei mezzi di trasporto. Pertanto, nell'esprimere la convinzione che la disposizione dell'articolo 2 del provvedimento

debba essere rivista, preannuncia che la Lega si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che le misure contenute nel provvedimento in esame appaiono tardive, nonostante la dichiarata urgenza dell'intervento, analogamente a quanto verificatosi già nel 2020 nell'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, oltre che inadeguate e contraddittorie. Rileva come in tal modo si scarichino sul mondo della scuola e sui trasporti le conseguenze di una gestione intempestiva, inefficiente, non lungimirante e poco consapevole delle esigenze di potenziamento dei servizi interessati. Nel rammentare come lo stesso Governo si sia limitato a rilasciare dichiarazioni del tutto generiche con riguardo agli interventi nel settore della scuola, comprende la decisione dei colleghi della Lega di astenersi dalla votazione, essendo in questa fase il massimo atteggiamento di dissenso per loro possibile. Dichiarandosi convinto che molti degli esponenti della Lega, se potessero, si esprimerebbero in senso contrario, considerate le molte contraddizioni presenti nel provvedimento in esame, stigmatizza l'atteggiamento del Governo che si dimostra inflessibile nei confronti dei cittadini virtuosi. evitando al contrario di assumere iniziative nei confronti di coloro che non rispettano la legge, come avvenuto in occasione del rave party di recente organizzato sul territorio italiano. Ribadisce pertanto che mancano le condizioni perché Fratelli d'Italia possa esprimersi in senso favorevole sulla proposta di parere della relatrice così come sulle altre iniziative del Governo all'esame della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TAB. 5.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione Penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

Tab.5.1. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Vinci.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria. Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria), apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +60.000.000;

CS: +60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -60.000.000;

CS: -60.000.000.

Tab.5.2. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Vinci.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, pro-

gramma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +73.000.000;

CS: +73.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -73.000.000;

CS: -73.000.000.

Tab.5.3. Maschio, Varchi, Vinci.

Allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, missione 1. Giustizia (6), programma 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6), apportare le seguenti variazioni:

2021: CP: -350.000.000;

2021: CS: -350.000.000;

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1. Giustizia (6), programma 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6), apportare le seguenti variazioni:

2021: CP: +350.000.000;

2021: CS: +350.000.000;

Tab.5.4. Varchi, Maschio, Ferro, Vinci.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROFEA.	
Variazione nella composizione della Commissione	64
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	65
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	79
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 e relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3259)	67
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	81
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione presentata dal relatore)	83
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	85
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Atto n. 300 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
ERRATA CORRIGE	78

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega-Salvini Premier, a far data dal 6 agosto 2021, è rientrato a far parte della Commissione l'onorevole Simone Billi.

Dà il benvenuto al collega, formulando gli auspici per la ripresa di una proficua collaborazione con la Commissione, anche nella sua qualità di Presidente del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del Sistema Paese.

La Commissione prende atto.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 agosto 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 agosto il relatore, onorevole Orsini, aveva illustrato i contenuti degli atti in titolo e aveva preannunciato la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Andrea ORSINI (FI), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui evidenzia quale elemento innovativo rispetto al dibattito svoltosi nella precedente seduta la menzione della crisi afghana, scoppiata in tutta la sua gravita nel corso del mese di agosto.

Sottolinea che il Programma di lavoro della Commissione europea per la restante parte dell'anno è stato condizionato dall'irrompere di tale crisi nello scenario internazionale, con pesanti ripercussioni sull'attività dell'Alto Rappresentante e del SEAE, e con decisioni prima non prevedibili sull'avvio di nuovi filoni di cooperazione con gli Stati confinanti e sulla prospettiva di revisione dell'intero impianto dell'azione esterna dell'UE e della politica di difesa comune. In tale contesto, ravvede davvero la necessità di una riflessione per individuare forme più incisive di cooperazione

nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, con l'obiettivo - a lungo termine – di creare un esercito europeo in grado di cooperare ed integrarsi con le strutture NATO. Evidenzia, altresì, l'impegno per l'aggiornamento della politica dell'UE nella regione artica, particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e al conseguente impatto sull'economia. Con riferimento alla Relazione programmatica del Governo, sottolinea il sostegno del Governo italiano all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, decisiva per evitare il riemergere di pericolosi nazionalismi e ridimensionare la crescente influenza di attori terzi come Cina, Russia e Turchia, nonché l'impegno dell'Esecutivo a coinvolgere nelle attività della Conferenza sul futuro dell'Europa una rappresentanza il più possibile diversificata di esponenti del mondo accademico, delle istituzioni – incluso il Parlamento - e della società civile. Da ultimo, segnala l'opportunità di proseguire il monitoraggio della gestione ordinata della Brexit, cercando di contenere il più possibile gli effetti negativi sui rapporti economicocommerciali tra Italia e Regno Unito e assicurando la tutela dei diritti dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito, nonché assicurando il massimo sostegno alla candidatura di Milano ad ospitare la nuova sezione della divisione centrale del Tribunale di primo grado del costituendo Tribunale unificato dei brevetti.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA si associa alle considerazioni del relatore.

Laura BOLDRINI (PD) stigmatizza il ritardo con il quale il Parlamento si trova ad esaminare gli atti in titolo, con grave pregiudizio della capacità di stabilire una proficua interlocuzione con le Istituzioni europee e di esprimere indirizzi in grado di orientare in maniera incisiva l'attività negoziale del Governo in sede UE. Al riguardo, segnala che proprio oggi la Presidente della Commissione europea, von de Leyen, ha illustrato alla plenaria del Parlamento europeo l'annuale discorso sullo « stato dell'Unione », che delinea le prospet-

tive dell'azione europea, indicando le nuove priorità dell'azione comune, tra cui spiccano l'accoglienza dei rifugiati e l'esigenza di costruire una prospettiva di difesa europea. Sono questi i temi dell'attualità europea su cui il Parlamento dovrebbe confrontarsi invece di esaminare provvedimenti riferiti ad una situazione risalente ad un anno fa.

Chiede, dunque, che il Governo si impegni a trasmettere con tempestività la Relazione programmatica, auspicabilmente entro il primo trimestre dell'anno, in modo da assicurare che il Parlamento possa esercitare efficacemente la propria attività di indirizzo.

Simone BILLI (LEGA) evidenzia l'esigenza di assicurare pieno sostegno alla candidatura di Milano come sede per ospitare la nuova sezione della divisione centrale del Tribunale di primo grado del costituendo Tribunale unificato dei brevetti, auspicando che il Governo rafforzi il proprio impegno affiancandosi agli sforzi intrapresi dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e contrastando le azioni di disturbo messe in atti da alcuni *partner* europei, *in primis* Belgio e Paesi Bassi.

Riguardo alla tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito, ribadisce l'esigenza di rafforzare la rete-diplomatico consolare in territorio britannico – che patisce il disastroso effetto combinato del taglio di risorse, delle conseguenze della pandemia e della stessa *Brexit* –, accelerando l'apertura del nuovo consolato a Manchester, dal momento che la nomina di nuovi consoli onorari a Londra si è dimostrata una misura non sufficiente a far fronte agli enormi carichi di lavoro.

Silvana SNIDER (LEGA) richiama l'opportunità di affrontare in sede europea il problema dell'armonizzazione delle normative in materia di movimentazione della selvaggina: le attuali disparità, infatti, penalizzano gli operatori economici e minano la biodiversità e gli equilibri ambientali.

Andrea ORSINI (FI), relatore, si associa alle considerazioni della collega Boldrini

circa la necessità che il Parlamento sia messo in condizione di esaminare tempestivamente gli atti programmatici in questione, sottolineando che tale rilievo è contenuto sia nella relazione illustrativa sia nella proposta di parere. Si tratta certamente di un rilievo che non è mosso in particolare al Governo in carica ma all'intero meccanismo stratificato, preposto alla elaborazione e trasmissione di questi atti. Si associa naturalmente all'auspicio per un'azione congiunta del sistema Paese per agevolare la candidatura di Milano a sede della sezione del Tribunale di primo grado.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA, accogliendo con favore la sollecitazione al Governo a rispettare i termini per la presentazione della Relazione programmatica, evidenzia che l'intero Esecutivo, ed il MAECI in particolare, segue con grande attenzione l'evoluzione del negoziato sulla nuova sede del Tribunale dei brevetti, sebbene la fase elettorale in Germania abbia un po' rallentato il processo. Precisa che egli stesso si impegna a sostenere la candidatura di Milano in tutti i colloqui bilaterali con i propri omologhi europei.

Riguardo al potenziamento della rete diplomatico-consolare nel Regno Unito, conferma che l'apertura del nuovo consolato a Manchester è ormai imminente, essendo già stata individuata la sede, che deve tuttavia essere opportunamente ristrutturata.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli

affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 e relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3259).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Piero FASSINO, presidente, avverte che, conformemente alle intese informali raggiunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentante dei Gruppi, si ritiene rinunciato il termine per la presentazione di emendamenti con riferimento al disegno di legge di assestamento, tenuto conto che l'esame dei provvedimenti in sede consultiva deve concludersi entro la giornata di oggi.

Ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che al disegno di legge di rendiconto, come da previsione legislativa, è allegata anche la Relazione sull'utilizzo degli stanziamenti per le politiche di cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 125 del 2014.

Graziano DELRIO (PD), relatore, ricorda che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie al fondamentale obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Segnala che la disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei Conti per il giudizio di parificazione.

Rileva che per quanto riguarda il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il suo stato di previsione per l'anno finanziario trascorso, di cui alla legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, prevedeva spese in conto competenza pari a 2.978 milioni di euro. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a complessivi 4.261,7 milioni di euro, con un incremento del 43,1 per cento rispetto al 2019.

Osserva che, come puntualmente rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione annuale sul Rendiconto generale dello Stato, le priorità della politica estera del nostro Paese nel 2020 si sono poste in linea di sostanziale continuità rispetto al 2019: in ambito europeo, l'impegno del Dicastero è stato rivolto al tema delle migrazioni per superare l'approccio frammentario seguito dall'Unione europea fino ad ora.

In tal senso l'Amministrazione attribuisce grande priorità al negoziato con l'UE per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027(QFP) al fine di includere in esso la priorità rappresentata dalla gestione dei flussi migratori e il rafforzamento, in tale ottica, della collaborazione con i Paesi di origine, temi sui quali si è soffermata anche la Presidente von der Leyen in occasione dell'odierno discorso sullo « Stato dell'Unione ».

La costruzione di una difesa comune, l'integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali e la gestione ordinata della *Brexit* rappresentano anch'essi obiettivi prioritari, mentre continuano ad essere aree prioritarie il Mediterraneo, l'Africa e il Medio Oriente, la stabilizzazione della Libia, l'America Latina e l'Asia, che rappre-

sentano terreni di azione fondamentali della politica estera nazionale, attraverso le azioni di cooperazione allo sviluppo dell'UE e nazionale e le iniziative diplomatiche e umanitarie per la prevenzione e risoluzione delle crisi in atto nel vicinato meridionale, orientale e in Africa, anche in ambito multilaterale.

Evidenzia che l'azione del Ministero è stata orientata alla crescita dell'economia nazionale e dell'occupazione, favorendo esportazioni, internazionalizzazione e tutela della proprietà intellettuale e del *Made in Italy* e promuovendo le imprese italiane anche attraverso un approccio basato sulla promozione integrata istituzionale.

Rileva che promuovere la cultura e la lingua italiane nel mondo attraverso la rete diplomatico-consolare e gli Istituti di cultura si è confermata inoltre una delle missioni principali del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero è stato inoltre impegnato dal 1° dicembre 2020 nel mandato della Presidenza di turno del G20.

Osserva che gli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile hanno continuato ad ispirare la strategia nazionale di cooperazione allo sviluppo, attraverso il coordinamento con le altre Amministrazioni, con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con Cassa depositi e prestiti e con tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti in tale settore, non solo al fine di perseguire obiettivi di solidarietà, ma anche obiettivi strategici di prevenzione dei conflitti, di consolidamento delle istituzioni democratiche e di stabilizzazione delle aree di crisi.

Ricorda che l'insorgere della pandemia nel marzo 2020 ha prodotto un impatto rilevante sulla rete estera del Ministero in termini di azioni straordinarie da adottare per far fronte all'emergenza, al rimpatrio di molti connazionali, alla necessità di dare assistenza agli italiani all'estero, alla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e di materiale sanitario, alla riconversione in modalità digitale di molte attività di servizio delle strutture diplomatiche.

Segnala, inoltre, che il MAECI è stato impegnato per la costruzione della risposta europea alla pandemia, attraverso il contributo alla definizione del *Next Generation EU*, al coordinamento in ambito europeo sul tema dei vaccini, e al sostegno alle imprese.

Con riferimento ai nuovi assetti organizzativi e funzionali dell'Amministrazione, sottolinea che nel corso del 2020 le dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia e delle aree funzionali sono state oggetto di rimodulazioni conseguenti al trasferimento di competenze in materia di commercio internazionale al MAECI.

Rileva che le risorse finanziarie assegnate al MAECI in termini di stanziamenti iniziali ammontano nel 2020 a circa 3 miliardi, che sono divenuti in corso di gestione 4,3 miliardi di stanziamento definitivo (con un incremento di 1,3 miliardi, pari al 43 per cento dello stanziamento iniziale).

Di tale aumento, circa 881 milioni (il 20,7 per cento dello stanziamento definitivo) sono stati destinati all'emergenza CO-VID-19.

Osserva che il MAECI gestisce attualmente tre missioni: la numero 4 « Italia in Europa e nel mondo », la numero 16 « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » e la numero 32 « Servizi istituzionali e generali », trasversale a tutte le amministrazioni.

Segnala che la funzione istituzionale del Ministero si realizza prevalentemente attraverso i 12 programmi della missione « Italia in Europa e nel mondo ». A tale missione, nel 2020, sono state attribuite risorse per stanziamenti iniziali pari a 2,6 miliardi, incrementate a 3 miliardi in sede di stanziamenti definitivi.

Alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » e al relativo programma «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy », sono state attribuite, nel 2020, risorse in termini di stanziamenti iniziali pari a 286 milioni, incrementate in sede di stanziamenti definitivi a 1,1 miliardi. Osserva che per la missione 32 « *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* » il MAECI riceve uno stanziamento iniziale di 82 milioni che è diventato di circa 109 milioni a fine esercizio.

Si conferma, anche nel 2020, la prevalenza delle voci di trasferimento (67 per cento sugli stanziamenti iniziali, 73 per cento sui definitivi). La percentuale è in lieve aumento rispetto al 2019 (in cui era del 65,4 per cento sui definitivi).

Evidenziando il dato numerico, rileva che gli stanziamenti definitivi del 2020 ammontano a poco più di 3,1 miliardi (2 miliardi di stanziamento iniziale). L'aumento si registra prevalentemente nella categoria dei trasferimenti correnti a imprese e in quella dei contributi agli investimenti ad imprese, a causa dell'incremento degli stanziamenti per l'emergenza COVID-19.

Segnala che il programma 2 – Cooperazione allo sviluppo – ha registrato un incremento del 10 per cento delle risorse ad esso dedicate. Dagli 1,2 miliardi stanziati nel 2019 si è infatti passati agli 1,3 miliardi del 2020, il 31 per cento circa degli stanziamenti dell'intero Ministero.

Precisa che la variazione in aumento si registra esclusivamente nelle spese correnti, in quanto quelle in conto capitale restano pressoché invariate e più precisamente nella categoria dei « Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche ». Sul totale trasferito di 650,7 milioni a chiusura esercizio – erano 530 milioni nel 2019 –, la quasi totalità delle risorse è stanziata sui tre capitoli che attribuiscono risorse all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), per un totale di 641,4 milioni.

Se a tale cifra si aggiungono anche i 2,5 milioni stanziati per la ristrutturazione della sede istituzionale, l'Agenzia ha ricevuto nel 2020 dal Ministero 643,9 milioni.

Sottolinea che l'incremento rispetto all'esercizio precedente si registra prevalentemente sul capitolo dedicato all'attuazione da parte dell'Agenzia delle iniziative di cooperazione internazionale. Lo stanziamento di tale capitolo passa, infatti, in corso di gestione, dai 525,9 milioni ai 596 milioni di stanziamento definitivo. Nel 2019 tale ultimo valore si attestava sui 513,6 milioni.

Evidenzia che un'altra parte consistente di risorse del programma 2 è dedicata ai « *Trasferimenti correnti all'estero* », che si sostanziano nel conferimento ad organismi internazionali di contributi obbligatori e volontari. Nel 2020 su tale categoria sono stati stanziati a questo scopo 654,8 milioni, in leggero aumento rispetto ai 652,8 milioni del 2019.

Rileva che il programma «Promozione della pace e sicurezza internazionale » rappresenta il quarto programma in termini di entità delle risorse stanziate (circa il 12,4 per cento delle risorse di tutto il Ministero). Con i fondi assegnati sono state finanziate le iniziative a sostegno del processo di soluzione di crisi in atto all'estero, in particolare nel Nord Africa e nel Medio Oriente, soprattutto in Libia. Lo stanziamento definitivo per il 2020 di tale programma è di 529 milioni, in leggero calo rispetto al 2019 in cui era di circa 533,5 milioni. Lo stanziamento è quasi interamente destinato alla categoria dei « Trasferimenti correnti all'estero » per circa 516 milioni (erano 517 milioni nel 2019).

Segnala che il programma 8 «Italiani nel mondo e politiche migratorie » ha visto un decremento delle sue risorse che passano da poco più di 87,5 milioni del 2019 a 68,2 milioni nel 2020. Lo stanziamento sul c.d. Fondo Africa, « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani e con altri paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori », si è infatti ridotto passando dai 50 milioni stanziati nel 2019 ai circa 31,85 milioni del 2020. Ricorda che non sono più stati iscritti in bilancio i 2 milioni che nel 2019 erano stati stanziati sul Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio (capitolo 3110).

Osserva che il programma 9 « Promozione del sistema Paese », ora denominato « Promozione della lingua e della cultura italiana all'estero », presenta uno stanziamento definitivo di 182 milioni. Il calo delle risorse dedicate a tale programma (erano infatti 220,9 milioni nel 2019) è legato al trasferimento di una parte delle sue com-

petenze al « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy », nuova competenza acquisita dal MAECI.

Precisa che leggendo il dato di bilancio del 2019 in base ad una riclassificazione che consenta di purificarlo dalle competenze poi trasferite alla nuova missione, lo stanziamento del programma subisce in realtà un certo incremento, passando dai 161 milioni del 2019 ai 182 milioni del 2020.

Sottolinea che la nuova missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » riceve nel 2020, come già accennato, risorse in termini di stanziamenti definitivi pari a 1,1 miliardi. Per quanto riguarda il programma « Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese » lo stanziamento è pari a 611 milioni (erano 596,6 milioni nel 2019), mentre quello del programma « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari » ammonta a 210,8 milioni (erano 128,3 milioni nel 2019).

Evidenzia che l'incremento che si registra su tale programma riguarda le risorse, sia in conto corrente sia in conto capitale, stanziate per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, che aumentano dai 94,6 milioni del 2019 ai 173,3 del 2020.

Di tale incremento 24 milioni sono le risorse destinate alle rappresentanze estere per gestire l'emergenza COVID-19 (capitolo 1613) ed in particolare: 6 milioni sono per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità e 18 milioni per il « Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese all'estero – riparto Fondo promozione integrata ».

Rileva che rispetto al dato dei residui finali, che nel 2019 ammontavano a 158,86 milioni, si registra un notevole incremento che li porta a 708,6 milioni nel 2020. Anche in questo caso l'incremento è avvenuto sul programma 5 della missione 16 dedicata al Commercio internazionale ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo. Su tale programma si registravano a inizio esercizio residui iniziali per 235,9 milioni e si sono creati residui di nuova formazione

per 366,9 milioni (di cui 318 milioni formatisi sulle risorse stanziate per far fronte all'emergenza COVID-19).

Segnala che i pagamenti totali, comprensivi dei pagamenti sui residui, ammontano a circa 3,8 miliardi (erano 3 miliardi nel 2019). Nel complesso la gestione evidenzia, sulla base del dato dell'impegno di competenza che ammonta a 3,8 miliardi, una capacità di impegno del 90,06 per cento, in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente (in cui era del 91,36 per cento), e una capacità di pagamento del 94,33 per cento, anch'essa in diminuzione rispetto al dato del 2019, anno nel quale l'indicatore segnava il 99,23 per cento.

Osserva che il Ministero, nel 2021, riceve stanziamenti iniziali per 3,587 miliardi, in aumento rispetto ai 2,978 miliardi stanziati nel 2020. Di questi, 955,6 milioni sono assegnati per far fronte all'emergenza COVID-19 tuttora in atto. Ricorda che anche nel 2021 la maggior parte delle risorse stanziate per far fronte alle conseguenze della pandemia confluisce nel programma « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy » che riceve a tale scopo 681,8 milioni su un totale di stanziamento iniziale di 871,8 milioni. Ulteriori risorse COVID-19 sono assegnate ai programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione 32 (15 milioni), al « Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale » (1,9 milioni) e alla «Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese » (920 mila euro).

Segnala che particolare rilievo assume, ai fini dell'attività di controllo e di indirizzo svolta dalla nostra Commissione, la relazione sull'utilizzo degli stanziamenti per le politiche di cooperazione allo sviluppo, prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 125 del 2014, allegata al Rendiconto generale dello Stato, che consente una lettura complessiva delle politiche di cooperazione allo sviluppo adottate dal nostro Paese nel corso dell'esercizio finanziario trascorso.

Ricorda che la Parte illustrativa della Relazione dà conto sinteticamente delle spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Evidenzia che l'Italia è tradizionalmente un Paese convinto sostenitore del sistema multilaterale, a cui fornisce oltre la metà del suo aiuto pubblico allo sviluppo, destinando alle spese generali degli organismi internazionale, quelle che gli operatori chiamano « contributi core », una percentuale particolarmente elevata rispetto agli altri donatori del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

Osserva che il valore preliminare (stimato da OCSE/DAC) dell'APS italiano 2020 è stato determinato sulla base delle erogazioni notificate da cinquanta enti, di cui nove Amministrazioni centrali, compreso il MAECI, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), cinque Regioni, la Provincia Autonoma di Bolzano, nove Enti Locali, ventitré Università statali e Istituti di ricerca e due soggetti beneficiari di quota parte del gettito fiscale.

Precisa che l'APS comunicato finora dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2020 è pari a 3.673,31 milioni di Euro, corrispondente allo 0,22% del Reddito nazionale lordo (RNL). Evidenzia che tale dato è ancora parziale, continuando a pervenire dati di competenza di alcuni soggetti pubblici. Nel documento si sottolinea che tale cifra – trasmessa dall'OCES/DAC nel mese di marzo 2021 – è frutto di una trasmissione dei dati parziale ed incompleta, mancando dei dati di competenza di alcuni importanti soggetti pubblici, non ancora pervenuti per via dell'emergenza causata dalla pandemia COVID-19.

Segnala che il maggiore contribuente dell'APS italiano si conferma, anche per il 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze. Con erogazioni pari a 1,94 miliardi di euro, il MEF determina al momento il 52,83 per cento dell'APS complessivo, dato che comprende gli importi di competenza di Cassa Depositi e Prestiti e di SACE. In particolare, le erogazioni del MEF includono la quota parte del contributo al Bilancio dell'Unione Europea destinato a interventi di cooperazione allo sviluppo e i contributi a Banche e Fondi di Sviluppo notificabili come APS.

Segnala che il MAECI si colloca in seconda posizione destinando, insieme all'AICS, 1,29 miliardi di euro alla cooperazione allo sviluppo, pari al momento 35,14 per cento dell'APS.

Menziona come significativa, anche se in forte calo rispetto agli anni precedenti, la quota del Ministero dell'Interno, pari al 5,62 per cento dell'APS totale. Ricorda che i 206,4 milioni di euro notificati dal Ministero dell'Interno sono destinati, in misura prevalente, all'assistenza temporanea in Italia dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Il restante 6,41 per cento dell'APS italiano, equivalente 442 milioni di euro circa, è diviso tra le altre Amministrazioni, centrali e locali, nonché tra i soggetti beneficiari di quota parte del gettito fiscale (destinatari dell'8 per mille) ove lo destinino a interventi di cooperazione allo sviluppo.

Con riferimento ai canali di intervento, osserva che il multilaterale rappresenta al momento il 73 per cento dell'APS complessivo. In particolare, i contributi multilaterali sono pari a circa 2,695 miliardi di euro, ivi inclusi i contributi al bilancio dell'Unione europea (la quota notificabile come APS) e al Fondo Europeo di Sviluppo (FES). L'aiuto bilaterale è pari a circa 978,6 milioni di euro, di cui oltre 835,4 milioni di euro a dono e 143,2 milioni di euro in crediti di aiuto.

Quanto alla distribuzione geografica dell'aiuto bilaterale, evidenzia che le erogazioni lorde effettuate nel 2020, al momento pari a 724,4 milioni di euro, confermano la priorità che la cooperazione italiana attribuisce all'Africa, area che assorbe il 55 per cento delle erogazioni bilaterali lorde ripartibili geograficamente, seguita dalla regione dei Balcani e del Medio Oriente (24 per cento), dall'Asia e Oceania (14 per cento) e dalle Americhe (7 per cento).

Ulteriori 481,4 milioni di euro sono stati destinati a progetti e iniziative non allocabili geograficamente o realizzate su più aree geografiche, compresi i costi per i rifugiati che ammontano a 200,89 milioni di euro.

Quanto al posizionamento dell'Italia sul piano internazionale, segnala che secondo i dati pubblicati dall'OCSE/DAC sul proprio sito *internet*, l'Italia si colloca al decimo posto nella classifica dei donatori del DAC per ammontare di APS ed al ventesimo posto con riferimento al rapporto APS/RNL.

Limitatamente ai Paesi G7, l'Italia si posiziona sesta, in termini percentuali, dietro alla Germania (0,73 per cento), al Regno Unito (0,7 per cento), alla Francia (0,53 per cento), al Giappone (0,31 per cento) e al Canada (0,31 per cento). Gli Stati Uniti si confermano all'ultimo posto con lo 0,17 per cento del RNL. Al riguardo, segnala, dunque, che l'Italia non ha conseguito l'obiettivo intermedio che si era prefissata per il 2020, ovvero di raggiungere una quota di APS pari allo 0,30 per cento del RNL.

Rileva che nel corso del 2020, nel settore della cooperazione allo sviluppo europea, il Governo ha dedicato particolare attenzione al proseguimento del negoziato per i nuovi strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione Europea per il settennato finanziario 2021–2027. Fra questi, il principale è lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI – Global Europe) con una dotazione finanziaria complessiva di 79.462.000.000 euro a prezzi correnti.

Per quanto riguarda la cd. cooperazione delegata, osserva che il MAECI ha continuato a svolgere il proprio ruolo di coordinamento, ai sensi della legge n. 125 del 2014, assistendo e coordinando i diversi enti certificati per la gestione dei fondi della Commissione europea per attività di cooperazione allo sviluppo, ossia l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Interno, Cassa Depositi e Prestiti e l'Istituto Italo—Latino Americano.

In relazione alla cooperazione bilaterale (DGCS-AICS), osserva che la Relazione dà diffusamente conto delle diverse aree geografiche di intervento e dei relativi settori di priorità in cui si è concentrata l'azione della cooperazione italiana.

Nel corso del 2020, sono stati deliberati interventi umanitari per un ammontare complessivo pari a 128.281.735 euro. Con riferimento alla Programmazione del 2020 sono stati deliberati interventi per un importo complessivo pari a 82.281.735 euro, che corrisponde al 62 per cento dello stanziamento totale previsto per l'aiuto umanitario; di questi il 55 per cento (pari a 45.091.002 euro) è stato erogato nel corso dello stesso anno.

Segnala che nel 2020 sono stati lanciati diciannove bandi rivolti alle organizzazioni della società civile relativi ad interventi di aiuto umanitario a valere su iniziative bilaterali, deliberate nel corso di annualità precedenti, per un valore complessivo di circa 36 milioni di euro. I suddetti bandi hanno aggiudicato progetti ad OSC per un importo complessivo di circa 14 milioni di euro, mentre i restanti fondi fanno riferimento a *call for proposal* lanciate, ma non ancora aggiudicate.

Quanto alla ripartizione geografica degli interventi, rileva che particolare attenzione è stata dedicata all'Africa ed al Medio Oriente a cui sono stati destinati rispettivamente il 42 ed il 31 per cento degli stanziamenti deliberati. Le due aree hanno assorbito collettivamente il 73 per cento dei fondi, mentre il restante importo è stato ripartito tra Asia (6 per cento), America Latina e Centrale (2 per cento) ed Europa (1 per cento).

In aggiunta, una quota non trascurabile di fondi, pari al 18 per cento, è stata utilizzata per il finanziamento di iniziative « non geograficamente ripartibili », quali ad esempio il sostegno finanziario al funzionamento della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, al Fondo delle Nazioni Unite per le emergenze (CERF) ed alle attività di advocacy del Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra.

Sottolinea che nel 2020 l'Italia ha inoltre aumentato il suo sostegno diretto ai cosiddetti « First Responders », ossia gli operatori locali dei Paesi beneficiari degli interventi, capaci di rispondere alle crisi in maniera più tempestiva ed in linea con i bisogni locali.

Venendo sinteticamente ai contenuti del disegno di legge di assestamento, ricorda che tale istituto è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Segnala che la disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della citata legge di contabilità e finanza pubblica del 2009, che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Rileva che lo stato di previsione del MAECI per il 2021, approvato con la legge n. 178 del 2020, reca spese in competenza per un totale di 3.587,18 milioni di euro, di cui 3.398,35 milioni di parte corrente e 188,82 milioni in conto capitale.

Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, queste, identiche alla competenza, ammontano pertanto a 3.587,18 milioni di euro, dei quali 3.398,35 milioni di parte corrente e 188,82 milioni in conto capitale.

Segnala che la consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1° gennaio 2021, in 57,8 milioni, dei quali 4,24 milioni di parte corrente, e 53,56 milioni ascrivibili al conto capitale. La massa spendibile – competenza più residui – ammonta quindi a 3.644,98 milioni, con un coefficiente di realizzazione – rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – che si attesta intorno al 98,41 per cento.

Ricorda che il coefficiente di realizzazione esprime la capacità di spesa di un dato Ministero: quanto più la percentuale si avvicina al 100 per cento, tanto maggiore è la quota di fondi impegnati effettivamente spendibile.

Osserva in proposito che le autorizzazioni di cassa, anziché costituire una percentuale più o meno elevata della massa spendibile, potrebbero anche superarla quantitativamente. Ciò tuttavia, ancorché non frequente, non costituirebbe violazione del limite posto alle autorizzazioni di cassa: va infatti osservato che, nelle previsioni iniziali della legge di bilancio di ogni anno, i residui – ovvero una delle due componenti della massa spendibile – sono soltanto presunti. A riprova di ciò precisa che il coefficiente di realizzazione nelle previsioni assestate rientra comunque nel limite massimo del 100 per cento.

Osserva che, rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2021 reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2021, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Sottolinea che le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 294,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di 594,6 milioni delle autorizzazioni di cassa, dovuti ad atti intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2021, in relazione a provvedimenti legislativi e a norme di carattere generale nel frattempo adottate. In particolare, segnala che 300 milioni di euro di sola cassa derivano da prelevamento dall'apposito Fondo.

Evidenzia che, pertanto le previsioni per il 2021 risultano assestate a 3.881,79 milioni per la competenza, dei quali 3.622,86 milioni di parte corrente e 258,92 milioni di conto capitale. Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 4.193,69 milioni (3.936,55 di parte corrente e 257,13 di conto capitale).

Osserva che, infine, i residui si assestano a 716,81 milioni di euro: di tale importo 381,53 milioni ricadono nella parte corrente e 335,27 milioni nel conto capitale.

Precisa che per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile risulta pari a 4.598,6 milioni, e il coefficiente di realizzazione si attesta al 91,19 per cento circa.

Conclusivamente, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 2) ed una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (vedi allegato 3).

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA si associa alle considerazioni del relatore, proponendo di sostituire nella terza osservazione, la parola « riducendo » con le parole « anche al fine di ridurre ».

Alberto RIBOLLA (LEGA) esprime apprezzamento per il consistente incremento delle risorse in materia di internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, che il Gruppo Lega considera essenziali per rilanciare l'economia del Paese e che determinano la convinta determinazione ad approvare la proposta di parere. Esprime, invece, riserve, circa la riduzione degli stanziamenti destinati al «Fondo Africa» – passato dai 50 milioni stanziati nel 2019 ai circa 31,85 milioni del 2020 –, uno strumento essenziale per promuovere lo sviluppo del continente africano e prevenire, in tal modo, i flussi di migranti economici, che l'Italia non è più in grado di assorbire.

Laura BOLDRINI (PD), sia pure da un punto di vista opposto rispetto a quello del collega Ribolla, condivide le critiche sulla riduzione del «Fondo Africa», necessario per rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e porre le basi per la loro crescita economica: solo la creazione di nuova occupazione, infatti, può offrire ai giovani africani una valida alternativa alla migrazione ed evitare che siano irretiti nei processi di radicalizzazione.

Esprime, altresì, rammarico per il mancato obiettivo dello 0,30 per cento di risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo, risultato che pone l'Italia in grave ritardo rispetto ad altri *partner* europei, *in primis* la Germania e il Regno Unito, che hanno già raggiunto il *target* dello 0,7 per cento stabilito dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Graziano DELRIO (PD), relatore, ringraziando i colleghi per i puntuali rilievi, propone di integrare il testo del parere con una osservazione sul « Fondo Africa ». Tra l'altro, ricorda che tale Fondo fu istituito nel 2017, quando ricopriva un incarico di Governo, e dunque ne condivide pienamente le finalità.

Piero FASSINO, *presidente*, dispone una breve sospensione dei lavori per procedere all'integrazione del testo della proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole con riferimento al disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e la proposta di relazione favorevole con osservazioni relativa al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, come da ultimo riformulata (vedi allegato 4).

Nomina, altresì, il deputato Graziano Delrio quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54.

Atto n. 300.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, segnala che il Regolamento in esame, che si compone di cinque articoli, aggiorna alcune disposizioni sull'organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, alla luce dell'evolu-

zione normativa e delle esigenze emerse dalla prassi.

In particolare, l'articolo 1 modifica il regolamento relativo all'organizzazione dell'amministrazione centrale del MAECI – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 – al fine di renderla più adatta ad affrontare le nuove sfide per la diplomazia italiana, tenendo conto dell'accresciuto ruolo nelle relazioni internazionali della diplomazia pubblica e culturale, nonché delle competenze in materia di commercio internazionale attribuite al MAECI con il decreto-legge n. 104 del 2019, convertito dalla legge 132 del 2019.

Sottolinea che la principale innovazione consiste nella soppressione di un ufficio dirigenziale generale – il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale – e nell'istituzione di un diverso ufficio del medesimo livello – la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale – cui vengono conferite competenze da parte di altre strutture: la Segreteria Generale, la Direzione generale per la promozione del sistema Paese, la Direzione generale per le risorse e rinnovazione e il Servizio Stampa.

Rileva che la nuova Direzione Generale nasce con l'obiettivo di raggiungere con maggiore efficacia la società civile nazionale e internazionale, coinvolgendola nella riflessione sulla politica estera e valorizzando le sinergie con uno dei fattori chiave del *soft power* italiano nel mondo, cioè la diplomazia culturale.

La costituzione della nuova Direzione risponde quindi all'esigenza di fornire una regia unica, che permetta un armonico potenziamento dei diversi strumenti di diplomazia pubblica e culturale.

Osserva che gli assi portanti nei quali si articolerà l'attività della nuova Direzione saranno pertanto la comunicazione – mezzi di comunicazione tradizionali e reti sociali –, la promozione culturale in senso stretto – rete degli Istituti italiani di cultura, scuole italiane all'estero, programmi di scambio accademico –, la programmazione strategica – mondo accademico, *think tank*, riviste specializzate – e la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali.

Segnala che nel parere approvato il 20 luglio scorso il Consiglio di Stato rileva che risulta ampiamente invalso nella prassi, almeno amministrativa, un diverso e più ristretto uso della locuzione «diplomazia culturale », riferita più specificamente all'intensa attività, condotta soprattutto nell'ultimo trentennio, volta al recupero dei beni culturali nazionali trafugati all'estero, attività che ha visto spesso la regia del Ministero della Cultura, con la partecipazione attiva delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi esteri di illecita esportazione (oltre che del Nucleo tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri e dell'Avvocatura dello Stato). Al fine di prevenire talune ambiguità che potrebbero ingenerarsi in relazione ai citati aspetti semantici, il Consiglio di Stato suggerisce di valutare l'opportunità di inserire, alla lettera n) dell'articolo 1, la seguente precisazione: «ferme restando le competenze di tutela del Ministero della Cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero.»

Evidenzia che le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 costituiscono adeguamenti formali del regolamento di organizzazione del Ministero a modifiche normative già intervenute, ovvero apportano modifiche ordinamentali resesi opportune alla luce dell'esperienza.

Tra le altre cose, il numero 1) della lettera c) modifica la denominazione dell'attuale Direzione Generale per l'Unione europea in Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale, per dare l'opportuna evidenza all'attribuzione delle competenze in materia di politica commerciale internazionale. Al riguardo, ricorda che la Direzione Generale per l'UE esercita fin dal 2010 le competenze del MAECI per la definizione della posizione italiana nei temi di politica commerciale internazionale, che è competenza esclusiva dell'UE. La modifica, oltre ad esplicitare la competenza, contribuisce a valorizzare una responsabilità che ha acquisito crescente rilevanza per l'Amministrazione degli Affari esteri e per il Paese in generale.

Segnala, inoltre, la lettera e), che prevede che all'interno della nuova Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale sia istituita una posizione di Vicedirettore generale, con il titolo di « Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale », incaricato di gestire la comunicazione del Ministro e del Ministero, nella sua accezione più ampia: rapporti con i giornalisti, rapporti con il pubblico, reti sociali, eventi. Tale funzione, anche in linea con la prassi dei servizi diplomatici degli altri Paesi, assicura la disponibilità di una unica figura investita di rappresentare al mondo mediatico le posizioni del MAECI sui vari temi. Segnala che, in base al DPR n. 18 del 1967, l'incarico sarà attribuibile con decreto del Ministro ad un ministro plenipotenziario.

Rileva che la lettera *l)* ribadisce la competenza primaria e un conseguente ruolo di coordinamento in capo al Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese relativamente alle attività di promozione economica condotte dal Ministero e dalle amministrazioni vigilate, come l'Agenzia ICE. Tale disposizione risponde all'esigenza di mantenere un forte coordinamento delle iniziative di promozione all'estero, che negli ultimi anni si sono svolte, con successo, in forma integrata con la piena valorizzazione delle varie componenti del Sistema Paese.

Osserva che il provvedimento, nel rimodulare le competenze della Direzione Generale, mantiene la competenza sulla promozione della diffusione della scienza (termine visibilmente da ripristinare nel testo del provvedimento), della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competente in ambito scientifico e tecnologico. Sottolinea la menzione della figura di addetti spaziali, a testimonianza di una competenza su cui la Farnesina è assiduamente impegnata anche grazie ad un ufficio già operante presso la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese.

Segnala che nel sopra citato parere, il Consiglio di Stato raccomanda all'Amministrazione del MAECI di monitorare nella pratica il funzionamento coerente del nuovo modello organizzativo, valutando la possibilità di introdurre, se del caso, forme di raccordo in via di prassi, allo scopo di evitare anche in concreto, e non solo nella norma generale, la frammentazione e la dispersione dell'azione della rappresentanza del Sistema Paese all'estero, anche considerando le importanti competenze facenti capo al neocostituito Ministero del Turismo e all'ENIT, ma anche l'importantissima filiera economico-culturale del food italiano.

Precisa che la lettera *m*) conferisce maggiore evidenza alle attribuzioni in materia di visti di ingresso e di politiche migratorie alla Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, e in particolare del Ministero dell'Interno.

Segnala, altresì, la lettera q), che incrementa il grado di rappresentatività del Consiglio di Amministrazione del Ministero.

Sottolinea, infine, che le lettere t) ed u) inseriscono nel Regolamento di organizzazione del MAECI un'unica tabella, che riunisce le dotazioni organiche delle varie categorie di personale del Ministero, contenute in diversi provvedimenti, al netto degli impiegati locali a contratto degli uffici all'estero, disciplinati da una normativa speciale e il cui specifico contingente è stabilito da una disposizione di rango primario (l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). Resta in ogni caso fermo che la tabella potrà essere rimodulata nelle forme e con i vincoli di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, garantendo, in particolare, la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Evidenzia che, quanto alla carriera diplomatica, la dotazione attuale è di 1.149 unità, su un totale di 4.512 dipendenti, per una rete diplomatica comprensiva – al 1° gennaio 2021 – di 303 uffici all'estero articolati in 129 ambasciate, 8 rappresentanze permanenti presso gli Organismi In-

ternazionali, 1 delegazione diplomatica speciale, 81 uffici consolari, 511 consolati onorari, 84 istituti italiani di cultura. Sottolinea che nel valutare l'adeguatezza di questa dotazione occorre considerare che nel 2020 risultavano oltre 6 milioni gli italiani iscritti in anagrafe consolare, oltre 2 milioni i visti di ingresso rilasciati, oltre 47 mila gli interventi a favore di connazionali all'estero, oltre 405 mila i passaporti emessi e oltre 60 mila gli iscritti a corsi di lingua italiana presso gli istituti italiani di cultura.

Rileva che tali dati, comparati con quelli dei maggiori Paesi europei, attestano in ogni caso un sottodimensionamento della dotazione organica del nostro Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale rispetto alle esigenze di rappresentanza del nostro Paese all'estero, tanto più a fronte di un quadro internazionale aggravato da nuove crisi e sfide che evidenziano la nuova centralità dello strumento diplomatico.

Rileva che l'articolo 2 contiene alcune disposizioni in materia di organizzazione degli uffici all'estero - le missioni diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria, le scuole statali all'estero e le delegazioni diplomatiche speciali -, modificando l'attribuzione delle funzioni in materia di gestione amministrativa e contabile degli stessi: in particolare, si promuove la partecipazione dei dirigenti scolastici delle scuole statali all'estero nella gestione del bilancio. Precisa che, trattandosi di materia di organizzazione degli uffici e di conferimento di funzioni all'estero, la materia è sottratta alla contrattazione collettiva anche in relazione al personale contrattualizzato, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La gestione amministrativa e contabile degli Istituti italiani di cultura resta invece disciplinata dal regolamento di cui al Decreto ministeriale n. 392 del 1995, il cui aggiornamento è stato peraltro effettuato di recente con il Decreto ministeriale n. 211 del 2015 e non richiede, al momento, ulteriori interventi.

Segnala, inoltre, che la lettera *d*) sopprime i riferimenti alla competenza per la gestione dei fondi della cooperazione allo

sviluppo, ora disciplinati dalla legge n. 125 del 2014, mentre la lettera e) definisce le responsabilità amministrativo-contabili del titolare dell'ufficio all'estero, del coordinatore del settore amministrativo-contabile, del dirigente preposto a un centro interservizi, dell'agente contabile e del consegnatario. La disposizione definisce anche le modalità di attribuzione dei citati incarichi e regola in maniera puntuale l'individuazione di sostituti in caso di assenza o impedimento, ipotesi che sovente si presentano a causa della mancanza di qualifiche appropriate dovuta sia alla generale carenza di personale, sia alle ridotte dimensioni delle piante organiche di alcuni uffici.

Osserva che l'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie e finali, allo scopo di assicurare la necessaria continuità delle funzioni nella fase di definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale, successiva all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Rileva che l'articolo 4 contiene le abrogazioni. In particolare, la lettera *a)* abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 1824 del 1960, che disciplina la procedura di apposizione della formula esecutiva « sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee ». Tale abrogazione è correlata all'articolo l, comma l, lettera *p)*, numero 3) del provvedimento in esame, che attribuisce al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati la competenza ad apporre tale formula esecutiva.

Evidenzia che la lettera *b)* abroga il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 45 del 2019, che ha rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica: il contenuto di tale provvedimento, infatti, come integrato dall'articolo l, comma 922, della legge di bilancio 2021, è stato trasfuso nella tabella introdotta dal regolamento in esame.

Sottolinea che l'articolo 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del regolamento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul piano finanziario rilevare, peraltro, che, come evidenziato nella relazione tecnica, conseguentemente alle modifiche introdotte nell'organizzazione del MAECI, si rendono necessarie modifiche alla struttura del relativo stato di previsione. Pertanto, la nuova Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale sarà dotata di un nuovo programma all'interno della missione «L'Italia in Europa e nel mondo », in cui confluiranno i programmi «Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero » e « Comunicazione in ambito internazionale ». In un'azione di nuova istituzione denominata « Attività di pianificazione delle politiche » saranno invece trasferiti i capitoli di bilancio attualmente gestiti dall'Unità analisi, programmazione e documentazione storica della Segreteria Generale. Gli stanziamenti relativi alle spese di personale saranno quantificati in sede di previsioni per la legge di bilancio 2022-2024, sulla base delle unità di personale che si prevede transiteranno nella Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole che potrà essere presentata nel prosieguo, in vista di prossima seduta di esame del provvedimento e anche alla luce del parere che potrà essere nel frattempo formulato dalla Commissione bilancio.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Iolanda DI STASIO (M5S) sottolinea l'importanza della novità normativa che attribuisce alla Farnesina competenze in materia di spazio, di fatto già esercitate dalla competente Direzione Generale, a conferma dell'importanza che tale tema riveste negli equilibri geopolitici presenti e futuri e dunque nella politica estera; pertanto, auspica che la Commissione possa dedicare la giusta attenzione alla materia.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 640 del 4 agosto 2021:

a pagina 58, prima colonna, ottava riga, dopo la parola « di » sostituire la parola « occupazione » con le seguenti: « presenza militare internazionale »;

a pagina 60, seconda colonna:

alla ventottesima e ventinovesima riga, dopo la parola « a » sostituire le parole « impegnarsi, con massimo sforzo, a proseguire » con le seguenti « a proseguire nell'impegno, con massimo sforzo, »;

alla trentatreesima riga, dopo la parola « coalizione » aggiungere le seguenti: « , accelerando le pratiche relative alle domande di asilo; ».

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

PARERE APPROVATO

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 « Un'Unione vitale in un mondo fragile » (COM(2020)690 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

premesso che il ritardo con i quali i due documenti programmatici vengono esaminati incide negativamente sulla capacità del Parlamento di esercitare la propria attività di indirizzo, con particolare riguardo ai *dossier* che sono già entrati in una fase negoziale avanzata;

tenuto conto che l'irrompere della crisi afghana nello scenario internazionale ha inciso in profondo sul Programma di lavoro della Commissione per la restante parte dell'anno in corso e per i mesi a venire, come confermano l'intensa attività che ha impegnato l'Alto Rappresentante, le decisioni assunte sul ruolo del SEAE nel Paese e sull'avvio di una fase nella cooperazione con gli Stati confinanti e l'impatto che la crisi sta avendo sull'azione esterna dell'UE e anche per la politica di difesa comune. La strategia dell'Unione europea sull'Afghanistan, in coordinamento con le Nazioni Unite, il G7, il G20 e altri partner e attori regionali, dovrà soprattutto gestire le conseguenze di breve e medio periodo della crisi in termini di flussi migratori, di rischio terroristico, di contrasto a fenomeni criminali incluso il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani. La crisi afghana rende improcrastinabile la elaborazione di uno strumento rafforzato di politica estera comune ed un conseguente ripensamento dei meccanismi di difesa comune, a partire dalla progettazione di un autentico esercito europeo, anche in un'ottica di rilancio del rapporto UE-NATO;

ritenendo assai rilevante per l'Italia il carattere prioritario riconosciuto dalla Commissione europea al Vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all'Africa, nonché al rafforzamento del multilateralismo, anche promuovendo la riforma delle principali Organizzazioni internazionali e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione in vari settori, dalla fiscalità al digitale, dall'ambiente alla sicurezza negli approvvigionamenti di materie prime;

valutata favorevolmente la Comunicazione sugli aiuti umanitari presentata a febbraio scorso, focalizzata, in particolare, sulle nuove modalità di collaborazione con i Paesi *partner* e altri donatori, per migliorare la capacità di risposta umanitaria europea;

apprezzato inoltre l'impegno per l'aggiornamento della politica dell'UE nella regione artica, particolarmente esposta ai cambiamenti climatici, alle pressioni ambientali e al conseguente impatto sull'economia;

valutato favorevolmente l'annuncio di una proposta di revisione della Direttiva sulla tutela consolare, volta ad agevolarne la fruizione per i cittadini dell'Unione, in particolare durante le crisi, sfruttando al meglio la rete di Delegazioni dell'UE;

accolto con favore l'annuncio che la Commissione europea, nella realizzazione del suo programma di lavoro, cercherà di prendere in considerazione gli orientamenti dei cittadini che emergeranno dai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa;

con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021, apprezzato il sostegno perdurante e coerente del Governo italiano – anche sfruttando i *fora* di cooperazione regionale attivi nell'area – all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, decisiva per evitare il riemergere di pericolosi nazionalismi e ridimensionare la crescente influenza di attori terzi come Cina, Russia e Turchia;

apprezzato, in particolare, il rilievo prioritario riconosciuto dall'Esecutivo al processo di formazione di una strategia comune coerente con gli interessi del sistema economico produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco per l'export italiano, diversificare le possibilità di approvvigionamento del sistema economico-produttivo nazionale e sostenerne l'internazionalizzazione, nonché modernizzare gli strumenti di difesa commerciale per contrastare misure unilaterali che violino le regole internazionali e compromettano gli interessi dell'Unione;

valutato positivamente l'impegno del Governo a coinvolgere nelle attività della Conferenza sul futuro dell'Europa una rappresentanza il più possibile diversificata di esponenti del mondo accademico, delle istituzioni – incluso il Parlamento – della società civile e della cittadinanza, con un'attenzione particolare ai più giovani, anche organizzando un'apposita conferenza con la partecipazione di giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali, nonché un evento a carattere parlamentare;

condiviso l'obiettivo del Governo di rafforzare la posizione unitaria dell'UE sulle principali questioni internazionali, valorizzando, in particolare, la prospettiva italiana per la stabilizzazione della Libia e cooperando, con i *partner* UE e NATO, per assicurare la sicurezza e stabilità del Mediterraneo orientale:

apprezzato l'impegno dell'Esecutivo a monitorare la gestione ordinata della *Brexit*, cercando di contenere il più possibile gli effetti negativi sui rapporti economico-commerciali tra Italia e Regno Unito e assicurando la tutela degli interessi prioritari del Paese, con particolare riferimento ai diritti dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito, nonché assicurando il massimo sostegno alla candidatura di Milano ad ospitare la nuova sezione della divisione centrale del Tribunale di primo grado del costituendo Tribunale unificato dei brevetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La III Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3258, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2020;

premesso che:

le risorse finanziarie assegnate al MAECI in termini di stanziamenti iniziali ammontano nel 2020 a circa 3 miliardi, divenuti in corso di gestione 4,3 miliardi di stanziamento definitivo, con un incremento di 1,3 miliardi, pari al 43 per cento dello stanziamento iniziale. Di tale aumento, circa 881 milioni, pari al 20,7 per cento dello stanziamento definitivo, sono stati destinati all'emergenza Covid;

appare significativo l'incremento in termini di spese correnti del programma 2, Cooperazione allo sviluppo, pari allo 0 per cento: dagli 1,2 miliardi stanziati nel 2019 si è, infatti, passati agli 1,3 miliardi del 2020, il 31 per cento circa degli stanziamenti dell'intero Ministero. Sul totale trasferito di 650,7 milioni a chiusura esercizio (erano 530 milioni nel 2019), la quasi totalità delle risorse è stanziata sui tre capitoli che attribuiscono risorse all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), per un totale di 641,4 milioni. Se a tale importo si aggiungono anche i 2,5 milioni stanziati per la ristrutturazione della sede istituzionale, l'Agenzia ha ricevuto nel 2020 dal Ministero 643,9 milioni di euro;

hanno subito decrementi i fondi stanziati per il programma 8 Italiani nel mondo e politiche migratorie, passato da poco più di 87,5 milioni del 2019 a 68,2 milioni nel 2020, e sul Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani e con altri paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori, passato dai 50 milioni stanziati nel 2019 ai circa 31,85 milioni del 2020;

con riferimento alla allegata Relazione sull'utilizzo degli stanziamenti per le politiche di cooperazione allo sviluppo, prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 125 del 2014, l'aiuto pubblico allo sviluppo comunicato finora dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2020 è pari a 3.673,31 milioni di euro, corrispondente allo 0,22 per cento del Reddito nazionale lordo;

l'Italia si colloca, pertanto, al decimo posto nella classifica dei donatori del DAC per ammontare di APS ed al ventesimo posto con riferimento al rapporto APS/RNL;

con riferimento ai canali di intervento, il multilaterale rappresenta al momento il 73 per cento dell'APS complessivo, mentre sul piano geografico le erogazioni lorde effettuate nel 2020 confermano la priorità all'Africa (55 per cento); ai Balcani e al Medio Oriente (24 per cento), all'Asia e Oceania (14 per cento) e alle Americhe (7 per cento);

una quota di fondi, pari al 18 per cento, è stata utilizzata per il finanziamento di iniziative « non geograficamente ripartibili », quali ad esempio il sostegno finanziario al funzionamento della Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, al Fondo delle Nazioni Unite per le Emergenze (CERF) ed alle attività di *advocacy* del Centro Internazionale per lo Sminamento Umanitario di Ginevra e anche per il sostegno

diretto ai cosiddetti « First Responders », ossia gli operatori locali dei Paesi beneficiari degli interventi, capaci di rispondere alle crisi in maniera più tempestiva ed in linea con i bisogni locali;

il MEF è Amministrazione capofila nelle erogazioni (52,83 per cento) che includono la quota parte del contributo al bilancio dell'Unione europea e i contributi a Banche e Fondi di Sviluppo. Il MAECI si colloca in seconda posizione destinando, insieme all'AICS, 1,29 miliardi di euro alla cooperazione allo sviluppo, pari al momento al 35,14 per cento dell'APS,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La III Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021, con riferimento alla Tabella n. 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021;

premesso che:

lo stato di previsione del MAECI per il 2021, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, reca spese in competenza per un totale di 3.587,18 milioni di euro, di cui 3.398,35 milioni di parte corrente e 188,82 milioni in conto capitale;

le autorizzazioni di cassa, identiche alla competenza, ammontano a 3.587,18 milioni di euro, dei quali 3.398,35 milioni di parte corrente e 188,82 milioni in conto capitale;

la consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1° gennaio 2021, in 57,8 milioni, dei quali 4,24 milioni di parte corrente, e 53,56 milioni ascrivibili al conto capitale. La massa spendibile ammonta, quindi, a 3.644,98 milioni, con un coefficiente di realizzazione che si attesta intorno al 98,41 per cento;

tali previsioni hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio finanziario sia per l'incidenza di atti amministrativi inter-

venuti nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame;

le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 294,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di 594,6 milioni delle autorizzazioni di cassa, dovuti ad atti intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2021, in relazione a provvedimenti legislativi e a norme di carattere generale nel frattempo adottate. In particolare, si segnala che 300 milioni di euro di sola cassa derivano da prelevamento dall'apposito fondo;

con il provvedimento in esame, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le previsioni per il 2021 risultano assestate a 3.881,79 milioni per la competenza, dei quali 3.622,86 milioni di parte corrente e 258,92 milioni di conto capitale. Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 4.193,69 milioni, di cui 3.936,55 di parte corrente e 257,13 di conto capitale;

i residui si assestano a 716,81 milioni di euro, di cui 381,53 milioni ricadono nella parte corrente e 335,27 milioni nel conto capitale;

la massa spendibile risulta pari a 4.598,6 milioni e il coefficiente di realizzazione si attesta al 91,19 per cento circa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'esigenza di adottare senza ritardo misure necessarie ad invertire il *trend* concernente l'investimento in Aiuto pubblico allo sviluppo al fine di realizzare l'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL, al quale l'Italia si è impegnata in sede OCSE per la realizzazione dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile;

si valuti l'urgenza di rifinanziare e coordinare adeguatamente fra i diversi attori le misure di promozione della lingua e cultura italiana, nel contesto dello sforzo per la promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese provvedendo fin da ora ad impostare in tale direzione la legge di bilancio per il 2022;

si valuti, infine, l'esigenza di assicurare un efficace supporto alla internazionalizzazione delle imprese garantendo il sostegno finanziario nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, riducendo i tempi di erogazione degli stanziamenti.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021.

RELAZIONE APPROVATA

La III Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021, con riferimento alla Tabella n. 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021;

premesso che:

lo stato di previsione del MAECI per il 2021, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, reca spese in competenza per un totale di 3.587,18 milioni di euro, di cui 3.398,35 milioni di parte corrente e 188,82 milioni in conto capitale;

le autorizzazioni di cassa, identiche alla competenza, ammontano a 3.587,18 milioni di euro, dei quali 3.398,35 milioni di parte corrente e 188,82 milioni in conto capitale;

la consistenza dei residui presunti risulta valutata, al 1° gennaio 2021, in 57,8 milioni, dei quali 4,24 milioni di parte corrente, e 53,56 milioni ascrivibili al conto capitale. La massa spendibile ammonta, quindi, a 3.644,98 milioni, con un coefficiente di realizzazione che si attesta intorno al 98,41 per cento;

tali previsioni hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio finanziario sia per l'incidenza di atti amministrativi inter-

venuti nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame;

le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 294,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di 594,6 milioni delle autorizzazioni di cassa, dovuti ad atti intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2021, in relazione a provvedimenti legislativi e a norme di carattere generale nel frattempo adottate. In particolare, si segnala che 300 milioni di euro di sola cassa derivano da prelevamento dall'apposito fondo;

con il provvedimento in esame, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le previsioni per il 2021 risultano assestate a 3.881,79 milioni per la competenza, dei quali 3.622,86 milioni di parte corrente e 258,92 milioni di conto capitale. Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa le previsioni si assestano a 4.193,69 milioni, di cui 3.936,55 di parte corrente e 257,13 di conto capitale;

i residui si assestano a 716,81 milioni di euro, di cui 381,53 milioni ricadono nella parte corrente e 335,27 milioni nel conto capitale;

la massa spendibile risulta pari a 4.598,6 milioni e il coefficiente di realizzazione si attesta al 91,19 per cento circa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'esigenza di adottare senza ritardo misure necessarie ad invertire il *trend* concernente l'investimento in Aiuto pubblico allo sviluppo al fine di realizzare l'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL, al quale l'Italia si è impegnata in sede OCSE per la realizzazione dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile;

si valuti, altresì, l'esigenza di ripristinare gli stanziamenti a favore del cosiddetto « Fondo Africa », in quanto strumento cruciale per incrementare dialogo e cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per la prevenzione dei flussi migratori;

si valuti l'urgenza di rifinanziare e coordinare adeguatamente fra i diversi attori le misure di promozione della lingua e cultura italiana, nel contesto dello sforzo per la promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese, provvedendo fin da ora ad impostare in tale direzione la legge di bilancio per il 2022;

si valuti, infine, l'esigenza di assicurare un efficace supporto alla internazionalizzazione delle imprese garantendo il sostegno finanziario nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, anche al fine di ridurre i tempi di erogazione degli stanziamenti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	88
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .	88
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	103
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	104
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	105
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	90
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla Commissione XII) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	90
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	106
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	91
Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023. Doc. CCXXXIV, n. 4 (Esame e rinvio)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (<i>Light Utility Helicopter</i> , LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 298 (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un <i>Remotely Piloted Aircraft System</i> (RPAS) classe <i>Medium Altitude Long Endurance</i> (MALE) europeo con capacità <i>Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance</i> (ISTAR). Atto n. 299 (Esame e rinvio)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 10 e che sono state presentate due proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3259 Governo, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (vedi allegato 1).

Maria TRIPODI (FI), replicando alla richiesta di ulteriori elementi di informazione avanzata dall'onorevole Ferrari nella precedente seduta, fa presente che la Corte dei conti, nella Relazione al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato per il 2020, analizza la ripartizione delle disponibilità finanziarie riferite alla funzione difesa – suddivisa nelle componenti personale, investimento ed esercizio – considerando, nell'ambito del personale e dell'esercizio, anche i valori del finanziamento per le missioni internazionali e, nell'ambito dell'investimento, il contributo dato dagli stanziamenti del Ministero dello Sviluppo economico (cosiddetto bilancio integrato).

Aggiunge che la Corte osserva come nel 2020 le percentuali di ripartizione degli impegni lordi dichiarate dall'amministrazione della Difesa per le tre componenti continuino ad essere sbilanciate verso la componente del personale, anche se in misura minore, attestandosi a una quota pari al 65,7 per cento della spesa (nel 2019 incideva per il 74,4 per cento), mentre aumenta il peso della componente esercizio che si attesta al 17,6 per cento (nel 2019 era al 13,9 per cento) e degli investimenti, che raggiungono il 16,7 per cento (nel 2019 erano pari all'11,7 per cento).

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ringrazia la relatrice per i puntuali elementi di informazione forniti e sottolinea come da questi risulti rafforzata la percezione che il bilancio della Difesa si stia muovendo nella giusta direzione.

Maria TRIPODI (FI), relatrice, presenta ed illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 Governo, recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 2).

Roberto Paolo FERRARI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega apprezzando i segnali positivi che provengono sia dalla crescita delle risorse stanziate per la spesa della difesa, sia dal *trend* di allocazione delle stesse, indirizzato più robustamente verso le componenti dell'esercizio e dell'investimento.

Sottolinea, tuttavia, che nonostante gli sforzi per rendere più qualificata la spesa per la difesa, l'Italia rimane ancora lontana dal raggiungere l'obiettivo del 2 per cento rispetto al PIL, fissato in ambito NATO.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) preannuncia, anche con riguardo al successivo disegno di legge di assestamento 2021, il voto favorevole del gruppo del M5S, evidenziando l'incremento delle risorse stanziate per il bilancio della Difesa nonostante la contrazione delle principali grandezze macroeconomiche provocata dalla pandemia del COVID-19. Auspica, infine, che nella prossima legge di bilancio possa proseguire il *trend* di crescita evidenziato dai disegni di legge in esame.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia a conferma dell'atteggiamento propositivo dell'opposizione quando dal Governo e dalla maggioranza provengono segnali che vanno nella direzione di accrescere le risorse finanziarie a disposizione della Difesa. Sottolinea, quindi, l'urgenza di portare avanti le importanti riforme che sono all'attenzione della Commissione e rimarca come, per dare adeguate risposte al mondo militare, occorra che nei prossimi bilanci siano stanziate ancora maggiori risorse finanziarie.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, ringrazia tutti i gruppi, anche quelli di opposizione, per avere dimostrato un atteggiamento responsabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 3258 Governo, recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di assestamento 2021.

Maria TRIPODI (FI), relatrice, osserva come le due proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, pur essendo nel merito condivisibili, potrebbero, qualora approvate, rallentare l'iter di approvazione definitiva del provvedimento.

Formula, quindi, un invito al ritiro sugli emendamenti Giovanni Russo Tab. 12.1 e Tab. 12.2, esprimendo altrimenti un parere contrario ed invita a non strumentalizzare tale scelta poiché tutta la Commissione è sempre stata concorde nel richiedere maggiori risorse finanziarie per la sicurezza dei cittadini. Al riguardo, ricorda che su iniziativa del suo gruppo, nella precedente legge di bilancio, è stato approvato un emendamento volto a incrementare le risorse destinate all'Arma dei carabinieri.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI si rimette alla Commissione.

Salvatore DEIDDA (FdI), in qualità di cofirmatario, non ritiene sufficiente la motivazione con cui la relatrice ha formulato l'invito a ritirare gli emendamenti Giovanni Russo Tab. 12.1 e Tab. 12.2. Rileva, quindi, che le proposte emendative non intendono operare una distinzione all'interno della Commissione tra i gruppi che vogliono stanziare più fondi per l'Arma dei carabinieri e quelli che, invece, si oppongono, ma sono volte, piuttosto, a creare un fronte comune nei riguardi del Ministero dell'economia affinché le esigenze dell'Arma possano essere soddisfatte con beneficio dei territori.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) comprende lo spirito che ha animato la presentazione dei due emendamenti da parte del gruppo di Fratelli d'Italia ed invita tutti a lavorare insieme affinché, nella prossima legge di bilancio, possano essere messe in campo le opportune iniziative per soddisfare le esigenze dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze armate. Manifesta, infine, perplessità sulla copertura finanziaria e domanda se questa comporterebbe un maggiore indebitamento.

Salvatore DEIDDA (FdI) osserva che altri interventi più onerosi e meno utili hanno finito per incrementare eccessivamente il debito pubblico dell'Italia e ricorda come sulle proposte emendative dell'opposizione, nella precedente legge di bilancio, ci sia stata una chiusura totale da parte dell'allora maggioranza di Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giovanni Russo Tab. 12.1 e Tab. 12.2.

Maria TRIPODI (FI), relatrice, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12), e nomina la deputata Maria Tripodi quale relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferivi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato n.* 4).

Salvatore DEIDDA (FdI) ribadisce la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia alle misure recate, in generale, dal provvedimento d'urgenza e chiede, con specifico riguardo alle 753 unità del contingente aggiuntivo impiegate nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure, chiarimenti riguardo alla durata della proroga.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, precisa che la proroga di 92 giorni di riferisce al periodo dal 1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) osserva che le 753 unità di contingente per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del CO-VID-19 devono intendersi come aggiuntive rispetto alle 7.050 unità che, per lo svolgimento delle attività di sicurezza e controllo del territorio, sono state prorogate fino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 e, saranno, poi, ridotte a 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, fino ad arrivare a 5.000 unità nel 31 dicembre 2022.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore e auspica che le ore di straordinario pagate al personale impiegato nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure possano essere aumentate fino a 70.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023.

Doc. CCXXXIV, n. 4.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), relatore, introduce l'esame del provvedimento osservando che la legge n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare ha previsto la presentazione annuale, entro la data del 30 aprile, di un « piano di impiego pluriennale » meglio noto come Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa (DPP) finalizzato a riassumere: il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; infine, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate ad altri Ministeri.

Osserva, quindi, che – come precisato dal Ministro della Difesa nella lettera di trasmissione del Documento – il posticipo con cui questo è stato portato all'attenzione del Parlamento è dovuto, da un lato, alle inevitabili ripercussioni connesse all'emergenza COVID-19, dall'altro, all'esigenza di

attendere la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020, al fine di assicurare il necessario bilanciamento al processo di adeguamento dello strumento militare, contribuendo contestualmente a dare impulso all'azione di rilancio economico del sistema-paese. Auspica, tuttavia, che in futuro la trasmissione possa avvenire nei tempi previsti dalla legge.

Sottolinea, poi, che oltre a rappresentare lo strumento con cui il Ministro della Difesa illustra al Parlamento le previsioni di spesa per l'anno in corso e per il biennio a venire, il DPP assolve anche alla fondamentale funzione di condividere con i cittadini le attività e le esigenze intrinseche dello strumento militare, contribuendo ad aumentare nella collettività nazionale sia la consapevolezza del ruolo svolto dalle Forze armate, sia il livello di partecipazione democratica alle scelte governative in materia di sicurezza e difesa nazionale e internazionale.

Entrando nel merito dei contenuti del documento, segnala che anche il DPP 2021-2023, come i precedenti, è suddiviso in tre parti: la prima riferita all'impegno nazionale nel contesto di riferimento; la seconda, relativa allo sviluppo dello strumento militare; la terza, infine, incentrata sul bilancio della Difesa. Inoltre, esso è corredato da 7 allegati, tra cui particolare rilievo assumono l'allegato C, che reca le schede descrittive delle missioni internazionali oggetto della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 e l'allegato G, che indica le condizioni contrattuali e le eventuali clausole penali relative ai singoli programmi d'armamento e di ricerca in corso di svolgimento.

Richiama, poi, quanto evidenziato dal Ministro Guerini nell'introduzione con riguardo alla crisi che ha investito tutte le economie del mondo in seguito all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Infatti, « fin dall'inizio di questa pandemia, la Difesa ha fornito un insostituibile supporto al sistema-paese... pertanto, non devono esserci dubbi in merito alla necessità di continuare a investire nei settori della Si-

curezza e della Difesa, per rafforzare la capacità dell'apparato statale di resistere e reagire alle crisi... ». Al riguardo segnala che un apposito focus sulla Difesa nell'emergenza Covid-19 conclude la Parte I, relativa al contesto di riferimento in cui la Difesa stessa è inserita. In particolare, l'approfondimento evidenzia come la Difesa e le Forze armate, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da CO-VID-19, siano intervenute in maniera strutturata e continua a supporto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle Autorità civili (Prefetture, Forze dell'ordine, Dipartimento della Protezione Civile), fornendo - durante la prima ondata - contributi in termini di assetti di personale, mezzi e materiali per il contrasto alla pandemia, e durante la seconda ondata – disponendo l'avvio dell'Operazione « IGEA » per la costituzione di 200 Drive Through della Difesa (DTD), alimentati da 200 medici e 400 infermieri, con la capacità di erogare fino a 30.000 test diagnostici al giorno. Inoltre, con l'Operazione « EOS », a supporto della struttura commissariale ora affidata alla responsabilità del Generale Francesco Paolo Figliuolo, la Difesa è impegnata nella ricezione, distribuzione e somministrazione del vaccino alla popolazione italiana.

Rileva, inoltre, che nel passare a delineare l'impegno nazionale nel contesto di riferimento, rappresentato nella Parte I, il DPP 2021-2023 conferma la complessità dell'attuale quadro geopolitico e il contesto internazionale di forte cambiamento, con l'emergere costante di minacce nuove, soprattutto di natura asimmetrica o ibrida e l'intensificarsi della forte competizione tra le potenze. Più in generale, in questa prima parte, la Difesa dà conto di una rinnovata competizione militare fra gli Stati che, oltre ai domini e alle modalità tradizionali, si esprime con caratteristiche tecnologicamente sempre più evolute anche in dimensioni emergenti, quali il dominio spaziale e quello cibernetico. Tali fenomeni si riflettono sulla spesa militare mondiale, che nel 2020 ha continuato a salire, nonostante la pandemia da COVID-19, sfiorando i 2.000 miliardi di dollari, a fronte di una diminuzione importante del PIL mondiale. Da un punto di vista geopolitico, continua a destare preoccupazione l'area del Mediterraneo allargato, un'ampia zona geopolitica segnata da crisi di natura politica e sociale caratterizzata anche dalla crescente presenza di attori regionali e grandi potenze che mirano a rafforzare il proprio posizionamento geo-politico. La presenza di milizie straniere in Libia, la fragilità istituzionale in Libano, la tensione nella regione del Golfo, il progressivo riarmo degli stati costieri, dettato da crescenti rivalità e conflitti di interessi, i contenziosi marittimi, le contese per l'accesso alle rotte commerciali e per il controllo delle risorse energetiche, rappresentano, ad avviso del DPP, circostanze in grado di elevare tale area a terreno di scontro, quale conseguenza di un decennio di crisi, conflitti e radicali trasformazioni dei rapporti internazionali, che l'emergenza sanitaria ha accelerato e accentuato nelle conseguenze.

In tale contesto, la presenza italiana nei principali teatri di crisi rimane indispensabile per tutelare gli interessi strategici nazionali. Viene sottolineato, infatti, che le Forze armate impegnano 16.400 militari in 43 operazioni, di cui circa la metà nell'ambito di iniziative per la sicurezza e stabilità internazionale, a testimonianza del ruolo di primo piano che l'Italia riveste, risultando tra i principali contributori alle missioni NATO/UE, nonché primo contributore, tra i Paesi occidentali, alle missioni dell'ONU.

Sul territorio nazionale, invece, lo strumento militare continuerà a concorrere in supporto alle istituzioni preposte e alle autorità locali - alla prevenzione del terrorismo e al rafforzamento della sicurezza interna, partecipando a operazioni e interventi anche di notevole impatto sociale e di natura emergenziale. In primo luogo viene menzionata l'Operazione « Strade Sicure » che, con il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, è stata oggetto di rimodulazioni su scala nazionale, incrementi nelle aree focolaio, riconfigurazioni dei servizi su scala locale e adeguamento dei servizi in atto, al fine di implementare le misure di contrasto al virus adottate dal Governo. Nello specifico, il contingente è stato incrementato andando a schierare le 753 unità aggiuntive nelle aree più colpite, portando il livello complessivo di forza impiegato a 7.803 unità. Vi è poi l'Operazione « Mare Sicuro », con compiti di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello Stretto di Sicilia e, infine, l'impegno dell'Aeronautica militare nella sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale.

La parte II è dedicata allo sviluppo dello strumento militare. In quest'ambito, il DPP 2021-2023 conferma come il principale obiettivo della Difesa sia quello di dotarsi di uno strumento militare integrato, bilanciato in termini quantitativi, qualitativi e capacitivi, sostenibile e in grado di generare effetti in relazione alla salvaguardia delle aree di sovranità nazionale, alla tutela degli interessi vitali e strategici del Paese e al rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale. Lo sviluppo capacitivo dello strumento militare sarà, dunque, necessariamente in senso interforze, integrando tutti i 5 domini operativi, a cominciare da quelli spaziale e cibernetico, al fine di disporre di strumenti credibili e sostenibili, uniformemente rilevanti e capaci di evolvere a tutela degli interessi nazionali e alleati.

Vengono poi definite le esigenze operative delle varie componenti della Difesa affinché queste possano contribuire in maniera armonica e bilanciata ad assicurare elevati livelli di prontezza e a soddisfare le esigenze di sicurezza, precisando altresì che il processo di rinnovamento, ammodernamento e sostegno dello strumento militare sarà implementato mediante il soddisfacimento di specifiche esigenze operative mirate a colmare i gap capacitivi di ciascuna componente nell'ambito delle rispettive capacità operative fondamentali. Secondo quanto affermato anche nel Concetto Strategico del Capo di stato maggiore della Difesa, le nuove acquisizione, dovranno fare emergere nettamente l'obbiettivo di un modello di Forze armate ben integrate, al passo con i tempi e in grado di gestire crisi dai tratti sempre più asimmetrici. In tale prospettiva, un ruolo centrale è conferito ai cardini dell'innovazione e della digitalizzazione, investimenti che assurgono a posizione di preminenza anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volto a definire le più proficue direttrici di impiego delle ingenti risorse attese dal *Recovery & Resilience Facility* (RRF).

Viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa, attraverso i quali si esprime la piena operatività dello strumento militare. In particolare sono riportati i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale: da avviare nel triennio 2021-2023; in attesa della necessaria disponibilità di finanziamento; i programmi in corso di esecuzione, attraverso l'utilizzo di un unico quadro sinottico riportante, per ogni programma operante, le informazioni essenziali e i relativi profili finanziari assicurati; infine, i programmi di ricerca scientifica e tecnologica.

Il DPP 2021-2023 sottolinea, poi, che nell'intento di portare a massima espressione il potenziale di sostegno all'industria ad alta tecnologia e ampliare l'incidenza della spesa pubblica assolta dal Dicastero all'intero panorama di sistemi richiesti dalle Forze armate, la legge di bilancio 2021 ha rifinanziato lo storico « Fondo relativo all'attuazione dei Programmi di Investimento Pluriennale per le esigenze di Difesa Nazionale », capitolo dello stato di previsione della spesa fondamentale per il processo di pianificazione delle Forze armate. Il Fondo, la cui dotazione è pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035, potrà essere impiegato previa ripartizione verso i tradizionali capitoli di spesa del bilancio del dicastero.

Gli ultimi due sottoparagrafi della Parte II sono dedicati all'approntamento e all'impiego dell'Arma dei carabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio e alla programmazione infrastrutturale della Difesa. In particolare, viene rilevato che il concetto logistico su cui è basata la pianificazione delle esigenze di ammodernamento e rinnovamento di tale funzione si fonda sulla « duplice natura » dell'Arma dei carabinieri, contemporaneamente Istitu-

zione di rango di Forza armata e forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Per questo motivo, lo sviluppo di ogni programma di investimento è stato condotto pensando alla possibilità di provvedere alle esigenze delle due anime, peraltro inscindibili, che dal 1° gennaio 2017 sono state arricchite anche dalla funzione di « tutela ambientale, agroalimentare e forestale ». In particolare, il documento si sofferma sul progetto «Carabiniere Futuro » basato sulla sinergia uomo-dotazione, idoneo ad assolvere i complessi e articolati compiti che derivano dalla costante evoluzione del contesto sociale e delle minacce emergenti.

Quanto, invece, alla programmazione infrastrutturale, il DPP 2021-2023 evidenzia come l'emergenza sanitaria, coinvolgendo globalmente il Paese, abbia nuovamente rimarcato l'esigenza di infrastrutture efficienti e funzionali. La necessità di un rinnovamento dello stato di conservazione è resa ancora più evidente dalla considerazione che oltre il 50 per cento delle infrastrutture e delle aree addestrative attivamente in uso alla Difesa sono state realizzate prima del 1915 e soltanto il 10 per cento sono state costruite dopo il 1945. Il vasto patrimonio immobiliare nella disponibilità delle Forze armate costituisce un insieme di valore non solo economico che deve essere tutelato e, al tempo stesso, rivalutato in funzione degli aspetti operativi. Pertanto, i fini istituzionali della Difesa e le numerose tipologie di siti e infrastrutture presenti su tutto il territorio nazionale devono essere salvaguardati e, insieme, elevati a standard moderni, poiché costituiscono l'ulteriore mezzo con cui il personale militare opera e interagisce per perseguire gli obiettivi prefissati. La Difesa - si legge nel DPP 2021-2023 - attraverso le somme rese disponibili al comparto infrastrutturale dai Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, nonché le ulteriori disponibilità complessive in bilancio, intende dare seguito ai grandi progetti infrastrutturali avviati dalle Forze armate nell'ottica di ammodernamento del parco degli immobili in uso (Caserme Verdi

per l'Esercito, Prisma e Iride per l'Aeronautica, Basi Blu e Piano Brin per la Marina), iniziando nei prossimi anni ad aggredire il divario che si è generato nel settore infrastrutturale. Inoltre, un ulteriore fattore che rende improcrastinabile lo sviluppo infrastrutturale è legato all'evoluzione legislativa nel campo della sicurezza del personale e dell'efficienza energetica. Il complesso mondo dell'efficienza energetica diventerà un paradigma da declinare non solo quale esigenza di contenimento dei consumi a scopo di economicità della macchina militare, ma soprattutto quale necessità di ridurre la dipendenza dai vettori energetici per incrementare resilienza e sicurezza dello strumento militare di cui le infrastrutture possono essere ritenute l'ossatura. A tali finalità guarda la specifica Strategia Energetica della Difesa (SED), piano che si pone in linea sia con le azioni già avviate in consessi internazionali, sia con gli indirizzi dettati dalla Strategia Energetica Nazionale ed in armonia con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per il 2030.

La parte III espone – anche attraverso l'ausilio di grafici e tabelle – l'andamento delle principali voci relative al bilancio della Difesa, precisando tuttavia che, per sviluppare un'analisi completa delle risorse finanziarie a disposizione, è necessario esaminare anche le risorse dedicate a programmi del Dicastero ma attestate nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico (per il sostegno del settore investimento) e del Ministero dell'Economia e delle finanze (per finanziare la partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali).

Il DPP 2021-2023, richiamando la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), sottolinea che la dotazione complessiva per il 2021 ammonta a 24.583,2 milioni di euro, pari all'1,41 per cento del PIL previsionale e rappresentano, in termini di competenza, circa il 3 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato.

Con riferimento, invece, al *trend* del bilancio integrato delle risorse destinate alla Difesa si registra come nell'ultimo de-

cennio vi sia stato un andamento altalenante ma comunque in crescita, passando dal valore di 23.655,6 milioni di euro del 2008 all'importo di circa 28.287,3 milioni del 2021. Lo stesso andamento altalenante si registra, anche per il trend del bilancio ordinario della difesa dove si è passati da un valore pari a 21.132,4 milioni di euro nel 2008 a 20.965 milioni nel 2019, a 22.472 milioni nel 2020 e 24.583,2 milioni nel 2021. Anche con riferimento ai finanziamenti allocati presso il Ministero dello Sviluppo economico ma destinati ad investimenti nel settore della difesa si registra un andamento tendenzialmente crescente, con risorse pari 1.515,2 milioni nel 2008, 2.446,2 milioni nel 2019, 2.641,5 milioni nel 2020 e 2.719,5 milioni nel 2021.

Quanto al bilancio ordinario della Difesa, delle tre Missioni in cui esso è articolato la principale è la Missione 5: « Difesa e sicurezza del territorio», a cui sono ricondotte tutte le attività correlate all'approntamento e all'impiego di ciascuna delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché agli approvvigionamenti militari e presenta, nel 2021, stanziamenti per 22.853,2 milioni di euro, paria a circa il 93 per cento delle spese finali del Ministero. Nella Missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », sono ricomprese, invece, le risorse occorrenti per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato, dal 2017 assorbito nell'Arma dei carabinieri. Infine, la Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », comprende i programmi sostanzialmente coincidenti con il funzionamento della « macchina » amministrativa del Ministero della Difesa, nonché tutte quelle attività non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento militare inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità e presenta stanziamenti per 1.237,6 milioni, pari al 5 per cento delle spese finali del Ministero.

Il DPP analizza poi il bilancio del Dicastero della Difesa nella sua tradizionale articolazione per funzioni. In particolare, la «funzione difesa» comprende tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero. La « funzione sicurezza del territorio » comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei carabinieri, ivi compresi quelli derivanti dall'assorbimento dell'ex Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di natura specificamente militare. Le «funzioni esterne » attengono alle esigenze correlate ad attività affidate al dicastero, ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali. Infine, la quarta funzione attiene alle « pensioni provvisorie del personale in ausiliaria », che sono relative ai trattamenti economici corrisposti al personale militare in ausiliaria e a talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività.

A sua volta, le previsioni di spesa della funzione difesa sono suddivise nei settori personale, esercizio e investimento. Il settore del personale raggruppa tutte le spese destinate alla retribuzione del personale (militare e civile); il settore esercizio include, invece, tutte le voci di spesa correlate alle attività di addestramento e formazione, mantenimento delle scorte e altre voci destinate a garantire la funzionalità e l'efficienza dello Strumento militare; il settore investimento, infine, raggruppa le spese destinate all'ammodernamento e rinnovamento dello Strumento militare, al suo sostegno, nonché alla ricerca.

In sintesi, nel 2021 la spesa totale è pari a 24.583,2 milioni di euro così ripartita: funzione difesa (16.809 milioni), funzione sicurezza del territorio (7.209,4 milioni), funzioni esterne (156,1 milioni di euro) e pensioni provvisorie del personale in ausiliaria (408,7 milioni di euro). In termini percentuali rispetto alla spesa totale la funzione difesa è pari al 68,4 per cento, la funzione sicurezza del territorio è il 29,3 per cento, le funzioni esterne meno dell'1 per cento e, infine, le pensioni provvisorie arrivano quasi al 2 per cento. In termini di autorizzazione di spesa la funzione difesa ha risorse complessive pari a 16.809 mi-

lioni di euro, di cui 10.488,4 milioni per il personale, 4.036,6 milioni per l'investimento e 2.284 milioni per l'esercizio. La distribuzione delle risorse è in massima parte assorbita dalle spese per il personale pari al 62,4 per cento (il 67,6 per cento nel 2020), mentre all'investimento e all'esercizio e vengono destinate, rispettivamente, il 24 per cento (il 18,3 per cento nel 2020) e il 13,6 per cento (il 14 per cento nel 2020) del totale delle risorse.

Con riguardo al personale il DPP segnala che la progressiva riduzione degli organici, tesa al raggiungimento del traguardo previsto per il 2024 con il personale militare a quota 150.000 unità, si realizza di fatto con provvedimenti di contenimento della spesa pubblica nel settore del personale che incidono in maniera significativa sulle capacità di assunzione della componente militare, ovvero, con notevole riduzione dei reclutamenti nell'intero comparto. Nell'Allegato E sono riportati, per ciascun comparto, appositi prospetti finalizzati ad indicare l'evoluzione numerica del personale militare nel triennio 2021-2023 ed il raffronto con l'anno 2020. In particolare, nel 2021, il documento rileva una riduzione complessiva rispetto all'anno precedente più evidente per il personale in servizio permanente parzialmente compensata dall'incremento del personale in ferma prefissata. Relativamente al ruolo degli ufficiali, la riduzione, apparentemente esigua, è il risultato delle fuoriuscite del personale in servizio permanente, compensate dall'incremento del personale a tempo determinato (incrementato anche a seguito dei reclutamenti di personale sanitario a ferma annuale avvenute a seguito dell'emergenza COVID-19). Il ruolo Marescialli evidenzia, invece, una significativa riduzione, mentre si rileva un incremento per il ruolo Sergenti, che risulta in espansione per le immissioni di personale proveniente dal ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) e l'assenza di significative fuoriuscite per limiti di età. La riduzione dei VSP è dunque determinata dal mancato transito in servizio permanente di volontari in ferma prefissata (VFP). Risultano in incremento anche i volontari in ferma prefissata e gli allievi. L'incremento di quest'ultimi è determinato dalle maggiori immissioni degli allievi marescialli ed è teso a mitigare il repentino calo delle consistenze dovuto alle fuoriuscite per limiti di età previsto dal 2024. Con riferimento alle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, il DPP segnala, invece, l'esigenza di raggiungere l'obiettivo delle complessive 20.000 unità alla data del 1° gennaio 2025, da realizzare mediante l'adozione di piani graduali.

Quanto all'esercizio, il DPP 2021-2023 evidenzia che, nonostante gli incrementi registratesi negli ultimissimi anni, la contrazione di risorse per il settore esercizio è stata particolarmente rilevante: dal 2008 al 2021 si è arrivati ad un taglio degli stanziamenti di circa il 15 per cento, con contrazioni nel periodo intermedio anche superiori al 20 per cento, passando da 2,7 miliardi di euro nel 2008 ai circa 1,7 miliardi del 2019 a 2,1 miliardi nel 2020 e a 2,3 miliardi nel 2021. Tale contrazione ha accelerato riorganizzazioni e accorpamenti (tra le manovre più rilevanti si segnalano: la riduzione del personale; il sempre maggiore impiego di centrali di committenza centralizzate e, ove presenti/possibile, uniche a livello PA (es. CONSIP); la forte spinta all'integrazione di funzioni in ottica interforze nel campo della logistica).

Infine, con riguardo al settore degli Investimenti, permane la necessità di stabilizzare ed incrementare il trend d'investimento nelle spese militari, contemplando nelle opportune sedi la formalizzazione di provvedimenti specifici che possano garantire un adeguato livello di certezza finanziaria per la Difesa. La legge di bilancio 2021-2023 segna un importante passo in avanti in tale direzione grazie alla garanzia offerta al Dicastero di un congruo volume di risorse caratterizzato da un profilo e un'agibilità tecnica senza precedenti e ripartito con consistenti disponibilità iniziali già nel primo triennio di riferimento. Le risorse disponibili saranno impiegate prioritariamente per: la prosecuzione di programmi a sviluppo pluriennale discendenti da impegni già assunti in passato, per lo più in cooperazione internazionale; il so-

stegno dei programmi per l'approntamento e l'impiego dei reparti operativi; l'avvio di specifici programmi definiti all'interno delle disponibilità individuate dai decreti di riparto delle risorse attestate al « Fondo per gli investimenti », « Fondo per le Amministrazioni centrali » e al nuovo Fondo 2021-2035, tesi a mitigare le varie criticità riconducibili ai settori funzionali principali quali le bonifiche, la cyber defence e lo sviluppo delle reti, le infrastrutture con il loro adeguamento sismico e gli interventi di alta tecnologia; l'avvio di programmi urgenti a favore delle unità impiegate nei vari teatri operativi resi necessari dall'emergere di imprevisti gap capacitivi che necessitano di urgente risoluzione ai fini della prosecuzione della Missione. In linea con quanto già assentito per il triennio 2020-2022, il DPP preannuncia che il dicastero proporrà, nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2022-2024 un nuovo ciclo di riprogrammazioni degli stanziamenti volto a garantire commisurata rispondenza degli stessi alle necessità dei cronoprogrammi dei progetti in corso. Per accompagnare la competitività dell'industria nazionale il DPP 2021-2023 sottolinea come sia urgente anche ipotizzare una nuova stagione di stretto connubio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Difesa in ottica di attivazione di una *Next Generation* di programmi ad altissima tecnologia in grado di costituire la dote dell'industria italiana per l'ingresso in posizione di adeguato rilievo nei futuri consorzi europei che produrranno i sistemi di più larga diffusione nel continente. Si tratta di un traguardo che può sancire un'opportunità unica per il comparto industriale italiano ovvero, in caso di mancata valorizzazione, preludio di definitiva marginalizzazione. Sarà pertanto essenziale, conclude il DPP, cogliere i trend più rilevanti e essere presenti come nazione nell'ambito dei progetti più avveniristici e ambiziosi, taluni già in avanzato stato di discussione.

Un apposito paragrafo è dedicato al finanziamento delle missioni internazionali, con particolare riferimento all'impianto normativo previsto dalla legge n. 145 del 2016. In particolare, il DPP segnala che

gli stanziamenti per le missioni internazionali destinati alla Difesa hanno avuto un andamento crescente, dal 2008 al 2011 in ragione dell'aumentato impegno del Paese, passando da un importo di 1.008 milioni di euro ad un ammontare di 1.497 milioni, per poi diminuire gradualmente fino ai 1.035 milioni del 2016. Dal 2017, a seguito dell'entrata in vigore della legge 145/2016, le esigenze del «Fuori Area» sono finanziate da un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del MEF la cui dotazione per tutti i Dicasteri interessati, per il 2021, è pari a 1.482,9 milioni. Per l'anno 2021, per effetto di una ri-articolazione del dispositivo sui teatri operativi in ragione del mutato scenario politico-strategico, l'impianto programmatico finanziario della Difesa si attesta a circa 1.254,6 milioni di euro, per un importo esigibile ripartito in: circa 906,6 milioni nel 2020 e circa 222,8 milioni per il 2021.

Infine, analogamente ai precedenti Documenti programmatici, il DPP 2021-2023 riporta dati in merito al bilancio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall'Alleanza. Nell'auspicabile circostanza che si riproponesse, almeno per le prossime tre leggi di bilancio, un intervento analogo a quello recato con la legge di bilancio 2021 o comunque di proporzioni comparabili, il DPP evidenzia che si instaurerebbe un trend di crescita funzionale ad avvicinare l'impegno nazionale a quello dei più rilevanti partner europei. Al riguardo, il DPP 2021-2023 ricorda che, nell'ambito degli impegni formale a tendere, entro il 2024, al 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL nazionale e al 20 per cento delle spese per l'investimento rispetto a quelle della difesa assunti in sede internazionale dagli Stati membri della NATO, l'Italia ha presentato un rapporto che prevede un tendenziale andamento crescente, sia in valore assoluto sia in termini percentuali, del rapporto spese per la Difesa/PIL. In particolare, queste, a fronte di un valore pari all'1,18 per cento nel 2019, registrano un incremento all'1,39 per cento nel 2020, e sono stimate all'1,41 per cento nel 2021, all'1,39 per cento nel 2022 e all'1,34 per cento nel 2023.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per la dettagliata relazione e si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia, a sua volta, il relatore per l'approfondito lavoro e formula una richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano assunzioni del personale civile della Difesa, con particolare riferimento alle unità tecniche da impiegare presso l'Arsenale militare di Taranto.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) sottolinea come, oltre a uno stretto connubio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Difesa, sia importante sviluppare una proficua interlocuzione anche con il Ministero degli affari esteri e per la cooperazione internazionale affinché gli investimenti possano essere sostenuti anche attraverso la leva delle esportazioni.

Considera, inoltre, positivo l'incremento fino all'1,41 per cento del rapporto tra la spesa per la Difesa e il PIL, ma ricorda che alcuni Paesi occidentali, come il Regno Unito, hanno incrementato di oltre 40 miliardi il *budget* della difesa e auspica, pertanto, che gli sforzi possano essere ulteriormente aumentati.

Infine, segnala alcuni programmi d'armamento che ritiene particolarmente urgenti, come quello relativo all'acquisizione di 16 elicotteri da trasporto medio CH-47F allo scopo di sostituire i vetusti CH-47C in dotazione all'Esercito, nonché l'esigenza di sostituire il vecchio carro armato Ariete e il veicolo da combattimento della fanteria Dardo.

Salvatore DEIDDA (FdI) evidenzia come la riforma della legge n. 244 del 2012 sia fondamentale per costruire il futuro delle nostre Forze armate e che occorra urgentemente portare a termine questa riforma, assegnando alla Difesa le risorse finanziarie necessarie per attuarla. Crede che se ciò non avverrà, il nostro Paese si troverà in

evidenti difficoltà nei contesti internazionali cui è chiamato a partecipare; auspica, pertanto, uno sforzo collettivo per dotare la Difesa di finanziamenti adeguati per far sì che le Forze armate possano essere all'altezza delle importanti sfide cui l'Italia è chiamata nell'ambito del quadro geostrategico di riferimento. Conclude comunicando che il gruppo di Fratelli d'Italia contribuirà in maniera costruttiva ad ogni provvedimento volto a realizzare tali riforme.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter*, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri.

Atto n. 298.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 2021 e che

lo schema di decreto è stato, altresì, assegnato alla Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 settembre 2021.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), relatore, riferisce che lo schema di decreto in esame riguarda l'acquisto di una tranche di 11 piattaforme dell'elicottero multi ruolo Light Utility Helicopter (LUH) a favore dell'Arma dei carabinieri.

Ricorda, quindi, che la Commissione Difesa della Camera dei deputati si è già espressa favorevolmente, nella seduta del 20 novembre 2019, sul programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD n. 38/2019 (Atto del Governo n. 124), relativo alla progettazione e allo sviluppo di un prototipo di un nuovo elicottero denominato *Light Utility Helicopter* (LUH). Tale programma prevedeva, in esito alla progettazione e al collaudo, l'acquisto di 22 velivoli a favore dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri.

Come precisato nella documentazione allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma risponde alla necessità di individuare una soluzione capacitiva che permetta di rinnovare la componente elicotteristica cosiddetta multiruolo, assicurando la progressiva sostituzione delle linee legacy con piattaforme idonee a soddisfare le esigenze addestrative ed operative sia in campo nazionale, sia all'estero. L'attuale componente di elicotteri multiruolo è, infatti, costituita essenzialmente da piattaforme introdotte in servizio tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90 e caratterizzate da crescente obsolescenza e vetustà, logorio imposto dal continuo impiego operativo e da equipaggiamenti di bordo che ormai non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione.

In particolare, viene rappresentata la necessità di disporre di un mezzo in grado di assicurare 10.000 ore volo ovvero una « vita tecnica » non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. Si reputa, altresì, fondamentale, sia la capacità di garantire co-

municazioni radio bilaterali e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo che ne consenta l'impiego in diversi scenari.

Rileva, poi, che la scheda illustrativa dello stato maggiore della Difesa precisa che l'introduzione in servizio della nuova piattaforma sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione basica e dalla contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego.

Segnala, peraltro, che i nuovi elicotteri LUH presentano una forte connotazione « dual use » essendo idonei anche all'impiego per finalità prettamente civili. In particolare, tale linea elicotteri potrà essere impiegata nel trasporto aereo per il soccorso malati e traumatizzati gravi, nel trasporto logistico, in attività di sorveglianza, ricerca e ricognizione, in attività antincendio boschivo, nonché nel soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2034, mentre i costi stimati ammontano a 246 milioni di euro, dei quali 25 già autorizzati con il precedente decreto ministeriale relativo al programma SMD n. 38/2019 in relazione all'esigenza di anticipare l'acquisizione di 2 velivoli, da destinare all'Arma dei carabinieri. La spesa relativa alla tranche oggetto del presente decreto, per complessivi 221 milioni di euro, sarà finanziata per un importo pari a 5 milioni, nell'ambito delle risorse recate dal Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1072, della legge di Bilancio 2018, per un importo pari a 94 milioni nell'ambito delle risorse recate dal Fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge di Bilancio 2020, e per un importo pari a 122 milioni sui capitoli del bilancio ordinario del ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che la scheda illustrativa reca anche un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Il programma è inserito nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2021-2023 tra i programmi operanti dove, peraltro, viene precisato che il programma ha ricevuto un'integrazione attraverso risorse a « fabbisogno » recate dalla legge di bilancio 2021 e anche dal fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, che consentono la conclusione del programma per quanto attiene la Funzione Difesa.

Quanto ai profili industriali e alle ricadute economiche ed occupazionali, i settori industriali interessati, secondo quanto riportato nella scheda, sono prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia, con consistenti ritorni in termini di acquisizione di *know-how*, sviluppo tecnologico, crescita e investimenti in ricerca e sviluppo. Infatti, oltre al *Prime Contractor*, si prevede il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari).

Infine, segnala che il programma presenta interessanti prospettive di esportazione con conseguenti positive ricadute per il Sistema Paese in termini sia industriali sia occupazionali.

Salvatore DEIDDA (FdI) domanda quali siano gli impatti occupazionali previsti dal programma e le industrie interessate.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ precisa che, con riferimento agli impatti occupazionali, la scheda illustrativa già riporta un elenco degli enti accademici di cui l'industria nazionale si è sempre avvalsa per programmi similari. In particolare, saranno interessati il Politecnico di Milano, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Napoli, l'Università di Pisa, l'Università del Salento, il Politecnico di Torino e l'Università di Chieti-Pescara.

Quanto alle imprese coinvolte, si riserva di fornire ulteriori elementi nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR).

Atto n. 299.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione deve esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 2021 e che lo schema di decreto è stato, altresì, assegnato alla V Commissione bilancio, che dovrà trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 settembre 2021.

Luca FRUSONE (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto relativo allo sviluppo e l'acquisizione di 5 sistemi RPSA (Remoted Piloted Aircraft System) relativi a velivoli a pilotaggio remoto di classe MALE (Medium Altitude Long Endurance) con capacità ISTAR (Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), sottolineando che ciascuno dei quali è composto da 3 velivoli e 2 Ground Control Station, che saranno operati dall'Aeronautica militare a partire dal 2028.

Ricorda, quindi, che, in relazione a tale sistema, nel 2015, è stata avviata una cooperazione tri-nazionale da parte dell'Italia, della Francia e della Germania (alle quali si è successivamente aggiunta la Spagna), suddivisa in due fasi: la prima relativa allo studio di fattibilità, conclusosi nel novembre 2018; la seconda, di cui il programma proposto rappresenta la prosecuzione, relativa allo sviluppo, produzione e supporto logistico per i primi 5 anni di utilizzo del sistema. Questa fase sarà avviata nel corso del 2021 e la conclusione è prevista nel 2035.

Passando alle finalità del programma, evidenzia che la scheda tecnica dello stato

maggiore della Difesa fa presente che le capacità sviluppate in ambito Difesa possono senza dubbio contribuire significativamente a contrastare anche le minacce alla sicurezza nazionale. Infatti, nell'attuale contesto geopolitico, il confine tra « difesa » e « sicurezza » può oramai considerarsi pressoché inesistente. Più nel dettaglio, il sistema oggetto del programma in esame potrà consentire lo sviluppo di un portafoglio missioni Difesa e Homeland Security in grado di soddisfare le esigenze di: difesa; supporto all'intelligence; prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali; monitoraggio e contrasto dei fenomeni migratori; contrasto dei traffici illeciti via terra e via mare; studio del territorio nazionale per la sua valorizzazione o la prevenzione dei fenomeni naturali; infine, prevenzione e supporto in caso di calamità naturali.

Pertanto, il sistema *European* MALE RPAS è stato concepito in modo da garantire una completa integrazione con il contesto degli spazi aerei utilizzati anche dal traffico civile, recependo e rispettando i requisiti e le prescrizioni previste per operarvi, rimuovendo di fatto le attuali limitazioni operative esistenti per gli assetti a pilotaggio remoto (APR). Inoltre, il programma ha le caratteristiche per garantire ottime prospettive di esportazione, in particolare nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea.

Per quanto concerne i settori industriali prevalentemente interessati, la scheda illustrativa indica tra questi i settori delle costruzioni aeronautiche, della realizzazione di apparati elettronici e per le telecomunicazioni a elevato contenuto tecnologico, nonché il settore della ricerca. Le presumibili aree interessate sono le regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia e Lazio. Infine, per quanto riguarda l'indotto generato dal programma, si può ipotizzare il coinvolgimento di aziende che realizzano apparati avionici, per le telecomunicazioni (trasmettitori, ricevitori, antenne), elettronica (circuiteria, processori) nonché apparati di Information Technology. Sarà inoltre necessaria l'acquisizione di sensoristica a elevato contenuto tecnologico ed armamento.

Segnala, poi, che il costo previsionale complessivo del programma è stimato in circa 1.902,82 milioni di euro, dal 2021 al 2035, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa (missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari ») nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02) e di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2017 (capitolo 7120-27) e all'articolo 1, comma 1072 della legge di Bilancio 2018 (capitolo 7120-32). La scheda tecnica precisa, inoltre, che l'atto contrattuale è predisposto e negoziato da OCCAR. La stessa dà conto delle condizioni contrattuali e delle disposizioni per il recesso e ricorda come la tempistica necessaria alla sottoscrizione degli accordi internazionali relativi alla sua finalizzazione determina la necessità di assicurare sin dall'inizio la copertura della quota di contributo della Nazione partecipante, in vista della possibile firma (prima data utile già il prossimo settembre 2021).

L'onere verrà ripartito, in maniera indicativa, secondo un cronoprogramma riportato in una tabella allegata alla scheda illustrativa che sottolinea come tale configurazione iniziale di finanziamento potrà, successivamente, trovare evoluzione/perfezionamento attraverso efficaci sinergie realizzabili con il Ministero dello Sviluppo economico; in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la Difesa garantirà la copertura finanziaria – fino al valore della Call for Funds annualmente presentata dall'Agenzia OCCAR sulla base dell'effettiva esigenza di pagamento – a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari ». Al riguardo, il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 riporta come l'onere complessivo del programma, pari a 1903 milioni di euro, tenga conto anche dell'integrazione a mezzo della disponibilità di 30,1 milioni di euro provenienti dall'esercizio finanziario 2020 (residui).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato dal Senato).

Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TAB. 12.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 5.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +3.500.000;

CS: + 3.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 34 – Debito pubblico, programma 34.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -3.500.000;

CS: - 3.500.000.

Tab.12.1. Giovanni Russo, Deidda, Galantino

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 5.6 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +22.000.000;

CS: + 22.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 34 – Debito pubblico, programma 34.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -22.000.000;

CS: - 22.000.000.

Tab.12.2. Giovanni Russo, Deidda, Galantino

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2020 (C. 3258 Governo, approvato dal Senato);

evidenziato che, a seguito della legge di assestamento e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2020 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi di 25.989,6 milioni di euro, con una variazione in aumento di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio;

evidenziato, altresì, che la spesa definitiva del Ministero della difesa è prevalentemente di parte corrente (22.640,5 milioni di euro), incidendo sugli stanziamenti complessivi per circa l'87 per cento, mentre quella in conto capitale (3.349 milioni di euro) incide per il restante 13 per cento;

segnalato che le spese finali definitive del Ministero della difesa ammontano al 3 per cento della spesa finale definitiva del rendiconto dello Stato per il 2020;

sottolineato che le spese della missione « Difesa e sicurezza del territorio », pari a 24.479,3 milioni di euro, assorbono quasi totalmente il complesso delle spese totali del Ministero stesso (pari a circa il 94,2 per cento) e hanno registrato un incremento di circa 3.200 milioni di euro;

rilevato che tutti i programmi della missione n. 5 subiscono, comunque, una variazione di segno positivo;

rilevato, infine, che i residui totali della Difesa, alla data del 31 dicembre 2020 risultano diminuiti di 320 milioni di euro rispetto a quelli presenti al 1° gennaio 2020;

preso atto delle valutazioni formulate dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2020, per la parte di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato dal Senato).

Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021.

RELAZIONE APPROVATA

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021 (C. 3259 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

il disegno di legge di assestamento del bilancio 2021 interviene sulle previsioni iniziali, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaiomaggio 2021 (+1.161,1 milioni di euro), che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame (+15,7 milioni di euro);

la variazione proposta con il disegno di legge di assestamento 2021, pari a +15,7 milioni di euro, è dovuta alla variazione della missione « Difesa e sicurezza del territorio », pari a + 12,8 milioni di euro, e della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » +2,9 milioni di euro, mentre nessuna variazione subisce la missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente »:

per effetto delle suddette variazioni, le previsioni assestate per il 2021 ammontano a 25.760,0 milioni di euro, per la competenza, a 25.815,6 milioni di euro per la cassa, mentre per i residui si assestano in 1.283,3 milioni,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il decreto-legge n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

premesso che:

il provvedimento reca norme che contengono, principalmente, misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali, nonché in materia di trasporti, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, hanno posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19;

rilevato che:

l'articolo 1 dispone che, nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021-2022, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgano in presenza, prevedendo possibili deroghe solo per le cosiddette zone rosse o arancioni e in circostanze eccezionali;

il medesimo articolo prevede, altresì, che il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, dovranno essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass);

preso atto che l'articolo 2 prescrive, invece, a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19;

valutate favorevolmente le disposizioni di diretto interesse della Commissione recate dall'articolo 8, che prorogano – per ulteriori 92 giorni, dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 – l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » impiegate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizzando una spesa di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario, pari a euro 1.875.015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA.	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	108
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	110
Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	113
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	113
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	118
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 (Rilievi alla Commissione VI) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	120
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 (Rilievi alla Commissione VI) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)	121
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268 (Rilievi alla Commissione VIII) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Pagalamento, a rimpio)	121

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 (Rilievi alle Commissioni X e XIII) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame congiunto e conclusione)	128
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 2361 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 4 agosto, fa presente che le modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 previste dal provvedimento, nel rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affi-

dati all'agente della riscossione, introducono un limite a tale facoltà, costituito dalla data di affidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, del debito da riscuotere. Precisa, infatti, che con le modifiche proposte, i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati, in ciascun anno, con i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione non oltre il 31 dicembre del secondo anno antecedente all'istanza di compensazione, evitando così che l'istituto di cui al citato articolo 28-quater possa essere impiegato per il pagamento di somme affidate poco tempo prima della richiesta di compensazione, per le quali, quindi, le aspettative di incasso sono più elevate. Rileva, in particolare, che l'introduzione di tale intervallo temporale, peraltro più ampio rispetto a quello previsto dalle disposizioni periodicamente emanate negli ultimi anni per rinnovare l'utilizzabilità dell'istituto in parola - disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari - unitamente alla circostanza che le compensazioni garantirebbero comunque l'accertamento e il versamento delle entrate che ne sono oggetto, consentono di poter considerare privo di effetti finanziari l'intervento normativo

Osserva, inoltre, che l'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non appare suscettibile di determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie già oggetto delle due precedenti discipline,

di cui, rispettivamente, all'articolo 28quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013.

Chiarisce che l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione non appare suscettibile di indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, posto che l'affidamento del carico all'agente della riscossione avviene ad una distanza di tempo mediamente non inferiore a tre anni dall'inadempimento in fase di assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria. Segnala, infine, che la facoltà di fruire della «compensazione straordinaria» per il pagamento dei debiti derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2020 verrebbe comunque meno al 31 dicembre 2021, per espressa previsione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decretolegge n. 145 del 2013, cosicché la non necessaria coincidenza con il termine del 1° gennaio 2022 – previsto per l'abrogazione del citato comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 – della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non sembra suscettibile di determinare effetti problematici.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2361 e abb., recante Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche all'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973 previste dal prov-

vedimento, nel rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione, introducono un limite a tale facoltà, costituito dalla data di affidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, del debito da riscuotere;

infatti, con le modifiche proposte, i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati, in ciascun anno, con i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione non oltre il 31 dicembre del secondo anno antecedente all'istanza di compensazione, evitando così che l'istituto di cui al citato articolo 28-quater possa essere impiegato per il pagamento di somme affidate poco tempo prima della richiesta di compensazione, per le quali, quindi, le aspettative di incasso sono più elevate;

l'introduzione di tale intervallo temporale, peraltro più ampio rispetto a quello previsto dalle disposizioni periodicamente emanate negli ultimi anni per rinnovare l'utilizzabilità dell'istituto in parola – alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari – unitamente alla circostanza che le compensazioni garantirebbero comunque l'accertamento e il versamento delle entrate che ne sono oggetto, consentono di poter considerare privo di effetti finanziari l'intervento normativo in esame;

l'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non appare suscettibile di determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie già oggetto delle due precedenti discipline di cui, rispettivamente, all'articolo 28-*quater* del DPR n. 602 del 1973 e all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013;

l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione non appare suscettibile di indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, posto che l'affidamento del carico all'agente della riscossione avviene ad una distanza di tempo mediamente non inferiore a tre anni dall'inadempimento in fase di assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria;

la facoltà di fruire della compensazione straordinaria per il pagamento dei debiti derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2020 verrà comunque meno al 31 dicembre 2021, per espressa previsione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, cosicché la non necessaria coincidenza della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni con il termine del 1º gennaio 2022, previsto per l'abrogazione del citato comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, non sembra determinare profili problematici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per censurare una situazione ormai ricorrente per cui i colleghi di Commissione di volta in volta incaricati dalla presidenza di assolvere le funzioni di relatore sui provvedimenti all'esame della stessa troppo spesso risultano assenti nelle sedute di rispettiva trattazione, con ciò, da un lato, svilendo il delicato ruolo attribuito a tale figura dall'ordinamento parlamentare, dall'altro, pregiudicando di fatto un reale ed aperto contraddittorio tra le diverse forze politiche sul merito delle singole questioni. Nell'evidenziare come tale incresciosa pratica possa essere in parte considerata anche il riflesso di una maggioranza estremamente ampia sul piano numerico, invita il presidente Melilli ad adottare ogni utile iniziativa affinché in futuro tale situazione non abbia comunque più a ripetersi.

Fabio MELILLI, presidente, nel condividere il ragionamento svolto dall'onorevole Trancassini, assicura che sarà sua premura adoperarsi in ogni modo affinché i colleghi di volta in volta incaricati dalla presidenza di svolgere le funzioni di relatore sui diversi provvedimenti garantiscano la propria presenza nel corso delle sedute in cui gli stessi risultano iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nuovo testo C. 1494.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 4 agosto, rappresenta quanto segue.

Relativamente all'applicazione della disciplina del numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità per il gruppo di imprese, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla procedura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si rappresenta che la prima soglia è comunque più alta rispetto a quella stabilita dall'attuale previsione normativa (200 unità) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, e pertanto la predetta disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Per ciò che concerne la possibilità per i tribunali di svolgere gli adempimenti previsti entro i termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettere *e*) ed *l*), si evidenzia che l'individuazione tra i tribunali già esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali che vedono la presenza di giudici già specializzati in tale materia, garantisce il rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni in esame. Conferma pertanto che si potrà far fronte ai citati adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Ministero della giustizia e attuabili attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.

Con riferimento invece ai criteri di remunerazione del commissario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non ricadono sulla finanza pubblica.

Per ciò che concerne l'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *f-bis*), conferma la possibilità di fronteggiare gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con periodicità triennale, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, trattandosi di attività istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico, svolta attraverso la competente Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali.

Il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), prevede che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979. Osserva, in proposito, che il predetto articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979 prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fermo restando che l'ammontare complessivo delle garanzie prestate non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i 150 milioni di euro. Tale norma, in fase applicativa, deve essere interpretata alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli Orientamenti sugli aiuti di Stato e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Rileva che il principio e criterio direttivo di cui alla predetta lettera s), pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, riconoscendo la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del citato articolo 2-bis « entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea », prescrive sostanzialmente di integrare la vigente normativa nazionale in materia di garanzia dello Stato sui debiti delle imprese in amministrazione straordinaria dando evidenza, tra l'altro, delle condizioni cui ancorare la garanzia dello Stato ai fini della sua concessione all'impresa in difficoltà.

Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, oggi impossibilitato per giustificati motivi a partecipare ai lavori della Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata altresì la necessità, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che lo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 1, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione.

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1494, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'applicazione della disciplina del numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità per il gruppo di imprese, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, giacché la prima soglia è comunque più alta rispetto a quella stabilita dall'attuale previsione normativa (200 unità) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999;

per ciò che concerne la possibilità per i tribunali di svolgere gli adempimenti previsti entro i termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettere *e*) ed *l*), si evidenzia che l'individuazione tra i tribunali già esistenti, di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali che vedono la presenza di giudici già specializzati in tale materia, garantisce il rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni in esame;

ai citati adempimenti pertanto si potrà far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte dal Ministero della giustizia e attuabili attraverso una più razionale ridistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati;

con riferimento ai criteri di remunerazione del commissario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), si evidenzia che i relativi compensi sono, in ogni caso, a carico delle imprese assoggettate alla procedura e non ricadono sulla finanza pubblica;

per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *f*-bis), gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza,

da aggiornare con periodicità triennale saranno fronteggiati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, trattandosi di attività istituzionale del Dicastero dello sviluppo economico, svolta attraverso la competente direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali:

il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *s)*, prevede che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979;

il predetto articolo 2-bis del decretolegge 26 del 1979 prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fermo restando che l'ammontare complessivo delle garanzie prestate non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, l'ammontare di 150 milioni di euro;

tale norma, in fase applicativa, deve essere interpretata alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli Orientamenti sugli aiuti di Stato e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

il principio e criterio direttivo di cui alla predetta lettera *s*), pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, riconoscendo la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del citato articolo 2-*bis* "entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea", prescrive sostanzialmente di integrare la vigente normativa nazionale

in materia di garanzia dello Stato sui debiti delle imprese in amministrazione straordinaria dando evidenza, tra l'altro, delle condizioni cui ancorare la garanzia dello Stato ai fini della sua concessione all'impresa in difficoltà:

rilevata infine la necessità, all'articolo 1, comma 2, di prevedere che lo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 1.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

C. 2927, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto riportato nella documentazione che il Governo ha

posto a disposizione della 5^a Commissione bilancio del Senato e considerato che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente ritenute prive di effetti diretti sulla finanza pubblica. Per quanto concerne, invece, i profili di copertura in merito ai profili di copertura, ricorda che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni interessate vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Tutto ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, non ha osservazioni da formulare circa i commi da 1 a 4, che non comportano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda il comma 5, sull'applicazione al personale scolastico e universitario dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di sicurezza sul lavoro, rammenta che alla norma richiamata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, posto che la relativa relazione tecnica la qualificava come norma di natura ordinamentale: non formula dunque osservazioni nel presupposto della sua neutralità finanziaria, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma, tenuto conto che la relazione tecnica riferita al provvedimento ora in esame nulla indica in proposito.

Per quanto concerne il comma 9, recante il piano di screening della popolazione scolastica, prende atto che l'onere è configurato come tetto di spesa. Al fine di assicurare l'osservanza del rispetto di tale limite, segnala che andrebbe comunque acquisita conferma che la prestazione risulti effettivamente comprimibile nel quadro delle risorse disponibili. Rileva come il chiarimento appare necessario anche perché, riguardo ai calcoli che la relazione tecnica riporta al fine di corroborare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura, risultano da approfondire alcuni elementi, di seguito indicati: dai dati forniti si deduce che l'onere per ciascun tampone sia pari a 5 euro: tale elemento, dal quale dipende la correttezza del risultato finale, andrebbe esplicitamente confermato; la relazione tecnica assume che il piano di screening sia riferito all'intero anno scolastico, e non al solo periodo attualmente previsto per la cessazione dell'emergenza (31 dicembre 2021): la durata del piano però non è desumibile né dal testo della disposizione né dalla relazione illustrativa né – trattandosi di una finalizzazione di risorse disponibili sulla contabilità speciale, dunque non esposta nel prospetto riepilogativo riferito alla disposizione ora in esame – dallo sviluppo temporale della spesa; non è riportata l'indicazione della « aliquota statisticamente significativa » di soggetti da campionare, il che a sua volta non consente di ricostruire matematicamente i calcoli effettuati.

In merito ai commi da 6 a 8 e da 10 a 11, evidenzia che le norme, in sintesi e per quanto rileva sul piano finanziario, pongono in capo al personale scolastico, universitario e dell'alta formazione l'obbligo di certificazione verde, valevole dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, ed equiparano l'inosservanza dell'obbligo ad un'assenza ingiustificata cui, dal quinto giorno, consegue la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (commi 6 e 7); dispongono che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8); autorizzano, per la tempestiva retribuzione del personale supplente chiamato in sostituzione degli assenti ingiustificati la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 10); dispongono un meccanismo di monitoraggio delle assenze ingiustificate volto a consentire variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri di sostituzione del personale assente o per il reintegro delle disponibilità poste a copertura (comma 11).

Fa presente che la relazione tecnica fornisce molti dei dati sottostanti la quantificazione dell'onere, senza tuttavia consentire una ricostruzione integrale del procedimento di stima o delle ipotesi utilizzate. In proposito, ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in ordine a diversi profili. Segnala che la relazione tecnica fornisce dati sulla platea del personale potenzialmente inadempiente all'obbligo di certificazione verde e sulla sua ipotizzata evoluzione: detti dati risultano riscontrabili e comparabili con dati di altre fonti. Successivamente, tuttavia, rileva che la relazione tecnica fa cenno al diverso costo del lavoro (lordo Stato) per le varie figure professionali e alla loro distribuzione e poi indica direttamente gli oneri attesi senza consentire una compiuta ricostruzione del procedimento di calcolo adottato: sarebbe dunque necessario esplicitare gli elementi, quali, ad esempio, il costo delle figure sostituite e di quelle supplenti o la durata ipotizzata della sostituzione, necessari al fine di poter riscontrare in modo esaustivo i fattori sottostanti la stima dell'onere. Evidenzia, inoltre, che lo stanziamento è configurato come limite di spesa, mentre l'onere - essendo relativo alla retribuzione di personale a fronte di prestazioni a loro volta non comprimibili, quali le supplenze - ha carattere di onere inderogabile. Pertanto, pur prendendo atto del meccanismo di monitoraggio e di reintegro delle risorse poste a copertura, previsto dal comma 11, appare opportuna, a suo avviso, una valutazione del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare l'onere in questione come spesa soggetta ad un limite massimo piuttosto che come « spesa valutata ». Ciò anche con riferimento al carattere non certo dell'entità delle risorse derivanti dal predetto meccanismo di cui al comma 11. In particolare, ritiene opportuno che sia esplicitato il periodo medio di sostituzione ipotizzato ai fini del calcolo degli oneri per supplenze e se, nell'ambito di tale procedura di stima, sia stata anche considerata la parziale compensazione con risorse – peraltro eventuali – derivanti da sospensioni stipendiali, stante il meccanismo configurato dal comma 11 di monitoraggio delle assenze ingiustificate e dei relativi risparmi ai fini di variazioni compensative di bilancio. Più in generale, segnala che andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l'esatta delimitazione delle platee di soggetti destinatari delle norme, prese a riferimento ai fini della stima. Ciò in quanto l'ampiezza delle platee interessate è uno dei principali fattori sottostanti la stima medesima e anche alla luce dei rilievi formulati sia dal Comitato per la legislazione sia dalla Commissione Cultura, nei rispettivi pareri resi l'8 settembre 2021. Infine, con riferimento agli adempimenti di controllo e gestionali attribuiti ai dirigenti scolastici, fa presente che andrebbero acquisiti elementi, non forniti dalla relazione tecnica, idonei a suffragare l'assunzione che gli stessi possano essere fronteggiati senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla clausola di neutralità di cui al comma 8.

Per quanto concerne la copertura, evidenzia, sul piano testuale, l'esigenza di un chiarimento riguardo alla fonte normativa dello stanziamento utilizzato a copertura –

atteso che la norma richiama l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che indica espressamente un importo diverso utilizzato a copertura –, confermando altresì la disponibilità delle relative risorse senza incidere su interventi già previsti o programmati a valere sulle stesse. In ordine a tali aspetti rinvia comunque a quanto dirà in merito ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 9 dell'articolo 1, prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica, autorizzando a tal fine la spesa di 100 milioni per l'anno 2021 e provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Al riguardo ritiene necessario che il Governo assicuri che la citata contabilità speciale rechi le occorrenti risorse finanziarie e che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Evidenzia, inoltre, che il comma 10 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato a sostituire il personale assente ingiustificato. Segnala che al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, ossia le risorse destinate ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) necessari al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/ 2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali risorse sono state reperite dal citato decreto-legge n. 34 attingendo al Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dall'articolo 235 del medesimo decreto-legge nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (cap. 3385) con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni nel 2021 da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito adottato con decreto n. 95 del 10 agosto 2020.

Rileva che, successivamente, l'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha stabilito che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provveda al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì che quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. A questo riguardo, la relazione tecnica allegata al presente decretolegge segnala che, all'esito del citato monitoraggio il Ministero dell'istruzione, con nota n. 870 del 3 agosto 2021, ha quantificato le risorse di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non ancora spese in 798 milioni. Evidenzia che quota parte di tali risorse, per un ammontare pari a 422 milioni di euro, sulla base di quanto previsto dal menzionato articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati quindi destinati all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali.

Tutto ciò considerato, segnala che le risorse disponibili da destinare alla copertura degli oneri di cui alla disposizione in esame dovrebbero pertanto essere pari a 376 milioni di euro, risultanti dalla differenza tra i 798 milioni di euro quantificati all'esito del monitoraggio e l'impiego di parte di esse per l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei pari a 422 milioni di euro. Nel rilevare quindi che le risorse da

utilizzare a copertura risultano capienti, appare preliminarmente opportuna, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di siffatta ricostruzione, nonché un chiarimento circa la ragione per quale la relazione tecnica affermi che le risorse sono utilizzate « in via di anticipazione » a copertura degli oneri di cui trattasi.

Ai fini di una maggiore univocità del testo fa presente che potrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di riformulare la clausola di copertura facendo più puntualmente riferimento alle risorse « destinate alle misure » di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), risultanti disponibili all'esito dell'apposito monitoraggio effettuato ai sensi della normativa vigente, posto che tale ultima disposizione – ad eccezione della spesa nel limite di 10 milioni di euro di cui al terzo periodo della medesima lettera b), volta all'incremento ad opera delle istituzioni scolastiche della strumentazione a supporto dell'erogazione di prestazioni in modalità di lavoro agile da parte del personale docente e ATA, che risulterebbe comunque di importo largamente inferiore rispetto all'onere previsto dalla norma in esame - non contiene di per sé altra indicazione espressa di « risorse », ma si limita piuttosto a esplicitare una specifica finalizzazione del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al successivo articolo 235.

Alla luce di ciò, rileva che il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del presente provvedimento potrebbe quindi essere riformulato nei seguenti termini: « Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse destinate alle misure di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultanti disponibili all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ».

Sul punto, ritiene tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo. Infine, segnala che il comma 11 del medesimo articolo 1 introduce una disposizione volta all'allocazione dei risparmi di spesa derivanti dalle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico, prevedendo che gli stessi siano destinati alla copertura di eventuali oneri derivanti dalla sostituzione del personale medesimo ovvero al reintegro delle disponibilità di cui al citato articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 2, in materia di impiego delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto, fa presente che andrebbe chiarito se, per effetto della necessità di effettuare controlli relativi al possesso della certificazione richiesta, possano derivare, anche indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a disciplinare obblighi e divieti che hanno per lo più come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione; in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica. Non formula pertanto osservazioni, in coerenza con quanto riscontrato in sede di esame della previgente disciplina delle medesime fattispecie (articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica).

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante disposizioni di coordinamento, rileva che le norme consentono nuovi utilizzi delle certificazioni verdi,
di cui al comma 1, e prevedono l'assegnazione alla contabilità speciale del commissario straordinario di risorse già stanziate
previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, di
cui al comma 2. In proposito, trattandosi di
risorse già stanziate a legislazione vigente e

gestite nell'ambito di contabilità speciali, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene utile una conferma – che non risulti alterato il profilo di spesa già scontato ai fini dei tendenziali.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 6.

Con riferimento all'articolo 7, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio, evidenzia che il comma 1 ha, nei fatti, l'effetto di rinviare, in via derogatoria ed eccezionale, una generalità di scadenze e termini posti, a legislazione vigente, in capo alla Regione Lazio, relativamente ai quali il recente blocco dei sistemi informatici potrebbe comportare o aver comportato un'impossibilità obiettiva di osservanza dell'adempimento. In proposito, ritiene necessaria una conferma, nel silenzio della relazione tecnica, che la norma abbia solamente l'effetto di prevenire l'ipotesi che alla Regione Lazio siano addebitati inadempimenti e che, allo stesso tempo, essa non comporti oneri, quali ad esempio quelli che deriverebbero dal posticipo di entrate di spettanza regionale, con effetti di cassa dovuti ad esempio a slittamenti ultrannuali di scadenze, in ragione della sospensione della decorrenza degli stessi disposta dalla norma in esame. La conferma in parola risulta necessaria anche perché la disposizione, facendo riferimento ai procedimenti « gestiti tramite le strutture informatiche », non consente l'identificazione esatta di quali siano i procedimenti oggetto della disposizione bensì solo una individuazione di carattere intuitivo la cui verifica resta rimessa al medesimo ente interessato a far valere la sospensione del procedimento. Rileva che il comma 2 richiede alla Regione e ai suoi enti strumentali l'adozione di « ogni misura organizzativa idonea » ad assicurare la conclusione dei procedimenti, dando priorità a « quelli da considerare urgenti ». In proposito, rileva preliminarmente che la norma appare riproduttiva dei principi generali, già esistenti a legislazione vigente, di efficacia e celerità del procedimento amministrativo nonché di buon andamento dell'amministrazione: in tal senso la disposizione parrebbe priva di effetti diretti per la finanza pubblica nella misura in cui la stessa non comporti innovazioni rispetto alla legislazione previgente. Ove tale interpretazione venisse confermata, non avrebbe osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In caso contrario, ossia qualora la disposizione dovesse comunque comportare nuovi adempimenti di carattere straordinario, tale circostanza andrebbe esplicitata e andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la possibilità di svolgere siffatti nuovi adempimenti senza disporre di nuove risorse. Ritiene quindi necessario acquisire dal Governo i relativi elementi di valutazione.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 8, recante proroga del contingente « strade sicure », non formula osservazioni considerato che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione « Strade sicure ». In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, che proroga fino al 31 ottobre 2021 l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza COVID, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7.626.780 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione bilancio sarà chiamata a pro-

nunciarsi direttamente sul testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, quale risultante a seguito della conclusione della discussione in sede referente presso la competente XII Commissione.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 285.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 3, finalizzato ad integrare il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione, mediante comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa, nel presupposto che a tali attività si provveda in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 6 e confermato dalla relazione tecnica. Anche in riferimento all'articolo 5, disciplinante la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma. Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni del provvedimento, stante il contenuto ordinamentale delle stesse, ribadito dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare. Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della

delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), articoli 1 e 26 – reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e di quanto precisato dalla relazione tecnica. Rammenta, infatti, che il provvedimento in esame adegua al nuovo quadro normativo dell'Unione europea una disciplina cui non sono comunque stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e in parte riproduce, per coordinamento, disposizioni già previste a legislazione vigente, in fonti primarie o regolamentari, e ha ad oggetto principalmente determinati vincoli ed obblighi cui devono sottostare soggetti privati. Le attività di vigilanza che in questo quadro sono poste in capo alla Banca d'Italia appaiono non suscettibili di cagionare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto, da un lato, la banca centrale è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cosiddetto elenco ISTAT), dall'altro, in quanto in ogni caso si tratta dell'adeguamento al nuovo quadro normativo di attività già affidate all'ente relativamente alla medesima materia. Infine, rammenta che il provvedimento risulta comunque corredato di una generale clausola di

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole. La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).

Atto n. 276.

(Rilievi alla Commissione VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.

Con riferimento, in particolare, all'articolo 3 del provvedimento, condivide la valutazione della relazione tecnica nella parte in cui ritiene che la maggior parte delle nuove disposizioni attuative della direttiva in argomento abbiano natura ordinamentale e procedurale e che pertanto non determinino effetti sul gettito erariale. In ogni caso, richiama l'attenzione su alcuni profili recati dallo schema di decreto. Pur nella consapevolezza della difficoltà di una analisi, appare necessario, a suo avviso, un approfondimento riferito alle ricadute finanziarie che potrebbero derivare dalla norma che fa rinvio alle soglie comuni di calo da individuarsi ad opera della Commissione europea ai fini della concessione di abbuoni di imposta. Rileva come la relazione tecnica escluda effetti di gettito tenuto conto che, nelle more dell'individuazione delle soglie comuni, continuerebbero ad applicarsi i cali ammissibili per la circolazione di prodotti sottoposti al regime dell'accisa attualmente previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55. Segnala che tale circostanza però non rassicura in quanto la vigente disciplina di cui al citato decreto ministeriale è applicabile temporaneamente ed è destinata ad essere sostituita dalla nuova a seguito dell'individuazione delle soglie comuni; non si possono escludere quindi per il futuro riflessi finanziari in termini di diminuzione di gettito associabili alla nuova disciplina, effetti che la relazione tecnica non esamina. Rammenta, inoltre, che le accise sono considerate quali componenti della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che pertanto, una loro eventuale diminuzione, per effetto di una metodologia di calcolo degli abbuoni basata su differenti parametri, potrebbe avere riflessi anche sul gettito IVA. In considerazione di quanto rappresentato, richiama pertanto l'attenzione sul punto in relazione al quale andrebbe valutata l'introduzione di un monitoraggio ad hoc e di una norma per la copertura di eventuali oneri.

Segnalata altresì la mancanza di un termine entro il quale dovrà essere adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente ai tabacchi lavorati, di cui alla lettera *i*, dell'articolo 1 del presente schema, ritiene che andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sul fatto che le specifiche modalità attuative della disciplina relativa alla nuova figura dello speditore certificato non implicheranno un aggravio dei costi amministrativi.

In tema di modifiche circa il riconoscimento della qualifica di piccoli produttori di vino, fa presente che andrebbero escluse eventuali ricadute della novella in termini di gettito; in particolare, anche se il beneficio fiscale è rappresentato esclusivamente da semplificazioni amministrative, sarebbe importante verificare se un eventuale ampliamento della platea dei soggetti « piccoli produttori di vino » possa comportare un depotenziamento dei controlli incrociati sui grandi produttori. Circa l'obbligatorietà dell'e-DAS sarebbe opportuno, a suo avviso, verificare se tale innovazione possa comportare un aggravio di oneri di natura gestionale-amministrativa per gli uffici finanziari e se tali nuove attività possano essere svolte efficacemente avvalendosi delle dotazioni strumentali, organiche e finanziarie esistenti. In via generale fa presente che andrebbe valutata l'introduzione nell'articolato di recepimento della direttiva in esame di una norma che ne preveda la sua applicazione senza nuovi e/o maggiori oneri per l'erario.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Atto n. 283.

(Rilievi alla Commissione VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia, in via prioritaria, che il provvedimento introduce norme di semplificazione in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni, con particolare riferimento al regime IVA da applicare alle operazioni di trasporto e deposito che intervengono fino al momento della consegna del bene al soggetto passivo acquirente.

In linea generale, in presenza di specifici requisiti ed obblighi a carico dei soggetti passivi interessati, le modifiche introdotte sono dirette a differire il momento dell'imposizione IVA (regime *call-off stock*) o a qualificare come non imponibili IVA le operazioni intermedie (cessioni a catena).

Viene altresì disposta la clausola neutralità finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione delle disposizioni utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerata l'ampia valenza applicativa del regime IVA *call-off stock* introdotto, andrebbe chiarito se siano comunque configurabili, almeno nel primo periodo di applicazione, effetti negativi di cassa, tenuto conto che, rispetto alla disciplina vigente, le norme consentono, di fatto, un differimento del momento impositivo.

Inoltre, per quanto concerne le disposizioni riferite alle « cessioni a catena » – che in presenza di specifici requisiti considerano non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi – e le ulteriori semplificazioni introdotte, andrebbe forniti elementi idonei a confermare che le predette misure non riducano l'efficacia delle attività di contrasto all'evasione fiscale. Ciò anche in considerazione della clausola di neutralità riportata all'articolo 2 e del fatto che, nell'ambito delle attività di accertamento fiscale, il mancato gettito IVA per operazioni con l'estero rappresenta una quota rilevante della stima del totale evaso. In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, rappresenta l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo in commento come: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni

sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.

Atto n. 268.

(Rilievi alla Commissione VIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, recante l'attuazione della direttiva UE 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, è stato predisposto in base alla delega contenuta all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), Allegato A, n. 8, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Non avendo osservazioni da formulare sui primi due articoli del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 3, in materia di soluzioni tecnologiche, che andrebbe chiarito in quale misura risulti necessario adeguare i sistemi esistenti; l'entità degli oneri conseguenti e se gli oneri di adeguamento possano ricadere sull'utenza finale mediante il sistema tariffario, atteso che la norma prevede l'adeguamento delle tecnologie non conformi. Ritiene che andrebbe poi individuata la titolarità degli oneri e andrebbe confermato che essi non siano attribuibili alla finanza pubblica, in presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, quali l'ANAS o una concessionaria a partecipazione pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, rinvia alle osservazioni formulate ai successivi articoli 18 e 19. Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 5. Per quanto concerne l'articolo 6, circa gli oneri connessi alla tenuta dei registri rinvia alle osservazioni formulate ai successivi articoli 18 e 19. Relativamente agli adempimenti in capo agli esattori di pedaggi e atteso che il pedaggio applicato agli utenti del Servizio europeo di telepedaggio (SET) non deve

superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, andrebbe chiarito, qualora gli esattori di pedaggi siano soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, se gli oneri connessi agli adempimenti recati dalla norma siano a carico dei relativi bilanci, specificandone la relativa sostenibilità.

In merito all'articolo 7, in materia di remunerazione, fa presente che andrebbe assicurato, ai fini della copertura dell'onere da remunerazione da parte degli esattori di pedaggio, l'integrale copertura mediante tariffa anche nei casi in cui la remunerazione dei fornitori del SET possa differire rispetto a quella del fornitore di servizi principale.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 12. In merito all'articolo 11, ritiene che andrebbe assicurato che anche i nuovi compiti previsti dalla presente norma in capo all'organismo di conciliazione siano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di elementi aggiuntivi riguardanti il SET, relativamente alla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di utilizzare i dati del traffico relativi ai clienti dei diversi fornitori di servizi di pedaggio per finalità inerenti la circolazione e la gestione del traffico, fa presente che andrebbe assicurato che a tali attività si possa farvi fronte mediante le risorse presenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di componenti di interoperabilità, segnala che andrebbero fornite maggiori informazioni circa la metodologia da adottare al fine di ricomprendere la spesa per le verifiche di idoneità e relative certificazioni nella determinazione delle tariffe, considerato che si tratta di attività da fornire su richiesta e quindi non è possibile predeterminare con certezza la sua ampiezza.

In merito all'articolo 15, in materia di procedure di salvaguardia, segnala che andrebbe assicurato che alle attività previste dalla norma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa farvi fronte mediante le risorse presenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 16.

Con riferimento all'articolo 17, stante la mancanza di una qualsiasi previsione in norma, andrebbe assicurato che anche il nuovo protocollo d'intesa preveda l'assenza di costi a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ritiene inoltre che andrebbe confermato che alle attività cui saranno chiamate a svolgere le istituzioni coinvolte si provvederà con le risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 18 e 19, in materia di ufficio di contatto unico, stante i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, prende atto che attualmente le competenze della futura Direzione generale che opera quale ufficio di contatto unico per i fornitori del SET sono svolte a legislazione vigente dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. Tuttavia osserva che l'invarianza della disposizione è comunque rimessa ad un decreto ministeriale di individuazione della Direzione in esame, la cui emanazione è successiva a quella del presente provvedimento, per cui una possibile verifica di invarianza degli effetti sarà riscontrabile solo successivamente a tale adozione. Inoltre, osserva che la dotazione di personale è particolarmente esigua, trattandosi di un dirigente e altre 2,5 unità di personale una è infatti al 50 per cento -, per cui fa presente che andrebbero forniti elementi più puntuali idonei a dimostrare l'adeguatezza del personale disponibile.

Con riferimento all'articolo 20, in materia di sistemi pilota, osserva che la norma non reca alcuna previsione circa l'attribuzione dell'onere dei sistemi pilota a carico degli esattori del pedaggio, per cui andrebbe valutata l'opportunità di inserire tale previsione in norma. Inoltre, pur condividendo che la promozione di un sistema

pilota da parte del Ministero è facoltativa e dunque non vincolante, osserva che l'avvio di un sistema pilota non può essere subordinato alla valutazione della presenza eventuale delle necessarie risorse sui pertinenti capitoli di bilancio ma è connessa all'individuazione in norma degli oneri e della relativa copertura finanziaria essendo le ordinarie disponibilità di bilancio già finalizzate a legislazione vigente. Peraltro, il capitolo indicato dalla relazione tecnica reca uno stanziamento di 1 milione e 156 mila euro per ciascun anno del triennio 2021/2023.

In merito all'articolo 21, recante procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri, fa presente che andrebbe assicurato che la procedura in esame per lo scambio di informazioni possa essere garantita con le risorse attualmente utilizzate e senza pregiudizio delle altre funzioni svolte a valere sul medesimo personale. In particolare, andrebbe evidenziato se la facoltà di effettuare ricerche automatizzate da parte dei punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea determinerà un incremento delle connesse attività di immissione dati (l'allegato III al presente decreto prevede 25 tipologie di dati da inserire) e di gestione del programma. Con riferimento all'utilizzo dell'applicativo software EUCARIS, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 22, in materia di lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale, pur in presenza di una generale clausola di invarianza finanziaria, andrebbe assicurato, a suo avviso, che il punto di contatto nazionale svolga i compiti previsti dalla norma nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 23, recante procedimenti di *follow-up* da parte delle entità responsabili della riscossione e 24, recante relazione degli Stati membri alla Commissione, pur in presenza di una generale clausola di invarianza finanziaria, segnala che andrebbe assicurato che il punto di contatto nazionale svolga i compiti previsti

dalla norma nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 25, 26 e 28.

Con riferimento, in fine, all'articolo 27, recante clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni contenute nei precedenti articoli.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Atto n. 280.

(Rilievi alle Commissioni X e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali quali quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. Osserva, in sintesi, che il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali.

Rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva UE 633/2019, ed assicura che dall'articolato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, rinvia all'analisi svolta in relazione ad ogni singolo articolo, nella quale verrà omessa la ripetizione di quanto appena asserito dalla relazione tecnica in linea generale, laddove presente anche nel singolo articolo, nonché alla descrizione della norma riportata dalla predetta relazione.

Non ha alcunché da osservare in merito agli articoli 1, 2 e 3, rispettivamente recanti oggetto e ambito di applicazione, definizioni e principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione.

Circa l'articolo 4, in materia di pratiche commerciali sleali vietate, non ha osservazioni da formulare, atteso che restano invariati rispetto alla legislazione vigente i profili della disciplina che potrebbero determinare riflessi finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni.

Con riguardo all'articolo 5, in materia di altre pratiche commerciali sleali, premesso che i riferimenti normativi indicati dalla relazione tecnica non sembrano appropriati, non si hanno comunque osservazioni da formulare, atteso che risulta chiaramente che l'ISMEA già attualmente svolge la funzione di rilevare i costi medi di produzione.

In ordine all'articolo 6, in materia di buone pratiche commerciali, non ha alcunché da osservare, nel presupposto che l'attività di verifica da parte dell'Ispettorato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) prevista dall'ultimo periodo del comma 3 sia effettivamente eseguibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

In relazione all'articolo 7, recante disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, non formula osservazioni, atteso che la rilevazione dei costi medi di produzione è già eseguita dall'I-SMEA, come sopra evidenziato.

In merito all'articolo 8, in materia di Autorità di contrasto, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, dell'ampiezza dei compiti già svolti dall'ICQRF e del fatto che l'attività complessivamente svolta presenta margini di modulabilità in sede di programmazione in modo da assicurare il rispetto delle disponibilità finanziarie ed umane, ritiene plausibile la sostenibilità delle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICQRF, anche se andrebbero forniti dati, perlomeno di massima, circa il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già adempiuti a legislazione vigente, in modo da valutare compiutamente l'effettiva plausibilità della loro asserita sostenibilità ad invarianza d'oneri. Uno specifico, analogo approfondimento andrebbe altresì fornito, a suo parere, in relazione ai nuovi adempimenti posti a carico del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e della Guardia di finanza, dei cui servizi l'ICQRF potrà avvalersi nell'espletamento delle sue nuove funzioni.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di denunce all'Autorità di contrasto, rinvia all'analisi relativa al precedente articolo.

Per quanto attiene all'articolo 10, in materia di sanzioni, osserva preliminarmente, con riferimento al comma 7, che appare opportuno verificare l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato il tetto del 10 per cento, il che appare conseguentemente pleonastico.

Oltre a non formulare rilievi in ordine alla disponibilità di entrate aggiuntive a titolo di sanzione rispetto a quelle attese a legislazione vigente, osserva che la destinazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni nel settore in esame è già prevista dall'articolo 62, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, per cui si possono escludere riflessi finanziari negativi per effetto dell'articolo in esame.

In merito all'articolo 11, in materia di cooperazione tra autorità di contrasto, osserva che l'attuale svolgimento di attività di cooperazione con autorità di altri stati membri dell'UE o con la Commissione non consente di per sé di escludere l'insorgere di maggiori oneri in rapporto a tale attività, conseguente all'ampliamento dell'ambito oggettivo del loro esercizio, non più limitato alla tutela delle DOP e delle IGP, nonché ai controlli in ambito vitivinicolo, ma appunto comprensivo della vigilanza, del controllo e della punizione in materia di pratiche commerciali sleali. Rileva che la possibilità che tale ampliamento sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente dipende sostanzialmente dalla sua entità rispetto alle attività finora svolte. Sul punto sarebbe necessario, a suo parere, un chiarimento che contenga elementi quantitativi in relazione al profilo critico appena cennato.

Con riguardo all'articolo 12, recante abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

Circa l'articolo 13, recante clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate in relazione agli articoli 6, 8, 9 e 11.

In ordine all'articolo 14, recante disposizioni transitorie e finali, non formula osservazioni.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta quanto segue.

Riguardo all'articolo 8, che designa il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, trattandosi di una attività che discende da una normativa europea del tutto innovativa, la stima del volume di attività di controllo da esperire in materia di pratiche sleali può essere effettuata sulla base della esperienza dell'ICQRF (quale organo di controllo nel comparto agroalimentare) nonché in considerazione del contributo apportato dal medesimo Dipartimento alle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della normativa nazionale ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge n.1 del 2012. A tale riguardo, rappresenta che il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già svolti a legislazione vigente possa essere quantificato in un intervallo tra il 10 e il 15 per cento del totale dell'attività dell'ICORF dedicata ai controlli. In tale quadro, poiché allo stato attuale la dotazione organica del Dipartimento è pari a 816 unità, a fronte di personale effettivamente in servizio pari a 677 unità, appare auspicabile che si concludano quanto prima le procedure di reclutamento coordinate dal Dipartimento della funzione pubblica, al fine di ottimizzare ed efficientare ulteriormente le attività di controllo. Nelle more della conclusione delle predette procedure di reclutamento le attività di cui al citato articolo 8 appaiono sostenibili attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICORF.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di cooperazione tra autorità di contrasto, premesso che il Dipartimento ICQRF opera da diversi anni in cooperazione con le altre Autorità di controllo dei Paesi UE in quanto è Autorità ex officio per le DOP e IGP (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012) nonché Organismo di contatto in materia di controlli nel settore vitivinicolo (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/273), si rileva che il medesimo articolo presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria in quanto la stessa direttiva (UE) 2019/633 prevede l'istituzione e la gestione da parte della Commissione europea di un sito web specifico che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione stessa. Segnala, inoltre, che è già attivo il «Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali» (IMSOC), ovverosia un sistema informatico gestito dalla Commissione europea ed utilizzato dalle autorità competenti per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Pertanto, anche nelle more della creazione dello specifico sito web per le pratiche commerciali sleali, l'attuale sistema informatico consente il trattamento e lo scambio delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, in modalità informatica tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (Atto n. 280);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 8, che designa il dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, trattandosi di una attività che discende da una normativa europea del tutto innovativa, la stima del volume di attività di controllo da esperire in materia di pratiche sleali può

essere effettuata sulla base della esperienza dell'ICQRF – quale organo di controllo nel comparto agroalimentare – nonché in considerazione del contributo apportato dal medesimo dipartimento alle attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della normativa nazionale ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge n.1 del 2012;

in questo contesto, il prevedibile peso in percentuale dei nuovi compiti rispetto a quelli già svolti a legislazione vigente può essere quantificato in un intervallo tra il 10 e il 15 per cento del totale dell'attività dell'ICORF dedicata ai controlli;

pertanto, poiché allo stato attuale la dotazione organica del dipartimento è pari a 816 unità, a fronte di personale effettivamente in servizio pari a 677 unità, è auspicabile che si concludano quanto prima le procedure di reclutamento coordinate dal dipartimento della funzione pubblica, al fine di ottimizzare ed efficientare ulteriormente le attività di controllo, fermo restando che, nelle more della conclusione delle predette procedure, le attività di cui al citato articolo 8 appaiono sostenibili attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente a disposizione dell'ICQRF;

con riferimento all'articolo 11, in materia di cooperazione tra autorità di contrasto, premesso che il dipartimento ICQRF opera da diversi anni in cooperazione con le altre Autorità di controllo dei Paesi UE in quanto è Autorità ex officio per le DOP e IGP (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012) nonché Organismo di contatto in materia di controlli nel settore vitivinicolo (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/273), il medesimo articolo appare presentare elementi di sostanziale neutralità finanziaria in quanto la stessa direttiva (UE) 2019/633 prevede l'istituzione e la gestione da parte della Commissione europea di un sito web specifico che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione stessa;

inoltre è già attivo il "Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali" (IMSOC), ovverosia un sistema informatico gestito dalla Commissione europea e utilizzato dalle autorità competenti per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali;

pertanto, anche nelle more della creazione dello specifico sito web per le pratiche commerciali sleali, l'attuale sistema informatico consente il trattamento e lo scambio delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, in modalità informatica tra le autorità competenti, tra queste ultime e la Commissione e, se del caso, tra le stesse e altre autorità e operatori,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Guido Germano PETTARIN (CI), traendo spunto dalla tematica relativa al contrasto delle pratiche commerciali sleali oggetto del presente schema di decreto, sottopone all'attenzione del relatore e del Governo il concreto rischio che il nostro Paese sta correndo, in termini di rilevante danno economico e di immagine, a seguito dell'avvio da parte dell'Unione europea delle procedure per la protezione della denominazione geografica del vino croato Prosek, suscettibile con ogni evidenza di generare una concorrenza sleale nei confronti della omologa produzione italiana di vino prosecco, con ciò ripetendosi la incresciosa vicenda passata concernente la mancata tutela della denominazione del vino friulano Tocai.

Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, nel prendere atto delle considerazioni svolte

dal deputato Pettarin, che pure non attengono direttamente ai contenuti dello schema in esame, ne condivide appieno le ragioni, al pari dell'esigenza di approntare una tutela effettiva delle nostre migliori produzioni autoctone.

Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi alle preoccupazioni manifestate dal deputato Pettarin, ritiene che su tali delicate tematiche il Parlamento debba essere chiamato a compiere una riflessione quanto mai attenta e rigorosa, adoperandosi per l'adozione di iniziative forti ed incisive. Evidenzia, in particolare, come la vicenda richiamata dal collega di Coraggio Italia sia tuttavia l'emblema di una ben precisa e inaccettabile scelta di politica economica perseguita dalle istituzioni europee, volta a normalizzare e livellare le nostre migliori eccellenze e i prodotti italiani di alta qualità, nel contesto di un mercato sempre più globalizzato nel quale i fenomeni di contraffazione presentano ormai un volume di affari di ammontare pari a diversi miliardi di euro.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'associarsi alla ratio degli interventi che l'hanno preceduta, rileva come l'obiettivo essenziale per il nostro Paese debba essere quello di assicurare una tutela piena ed effettiva alle nostre produzioni di qualità maggiormente peculiari ed originali, che nello specifico del settore vinicolo rappresentano una componente pari a circa l'1 per cento del PIL totale, considerando anche l'indotto, con una varietà di oltre 600 vitigni, rimarcando come detta tutela si renda tanto più indispensabile nel quadro di mercati europei ed internazionali altamente competitivi. Nel caso in esame, ritiene che si tratta peraltro non solo di apprestare una tutela effettiva dei marchi del made in Italy, ma anche di rilanciare un intero comparto, quello della produzione e della distribuzione vinicola, che anche durante la difficile congiuntura della pandemia da COVID-19 ha comunque fatto registrare, a differenza di altri settori economici, una sostanziale tenuta. Invita pertanto ciascuna forza politica presente in Parlamento, a prescindere dagli schieramenti di appartenenza, a farsi promotrice di un'iniziativa comune a livello europeo per sensibilizzare i diversi attori coinvolti circa la necessità di tutelare nella maniera appropriata i nostri prodotti di maggiore eccellenza, fattori di traino economico e commerciale per l'intero Paese.

Fabio MELILLI, presidente, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, evidenziando tuttavia come lo schema di decreto in esame costituisca già un primo, significativo passo in avanti nel contrasto alle pratiche commerciali sleali, sia pure riferito alle sole imprese della filiera agricola e alimentare, che rappresentano comunque una componente molto rilevante del sistema economico italiano.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTI-GIACOMO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 19.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame, che sono in distribuzione.

Fa presente che, con riferimento al disegno di legge recante Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3258, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, fa presente che con riferimento al disegno di legge di assestamento per l'anno 2021 sono state invece presentate 20 proposte emendative (vedi allegato), di cui è da considerarsi inammissibile l'emendamento Varchi 5.4, che reca variazioni compensative all'interno di un medesimo programma di spesa.

Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, anche a nome del relatore Pettarin, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate al disegno di legge di assestamento.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con il parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che l'anno in corso ha avuto un carattere particolare dal punto di vista della contabilità pubblica e che dal disegno di legge di assestamento deriva un peggioramento del saldo netto da finanziare passato da 270 miliardi previsti dalla legge di bilancio ad oltre 300 miliardi, riconosce la necessità degli interventi straordinari ma, nello stesso tempo, sottolinea l'opportunità di proposte emendative che tendono a migliorare le tipologie di spesa.

Passando ad illustrare l'emendamento Rampelli Tab.2.3, evidenzia che esso mira a destinare la somma 10 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione 7-Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, allo scopo di rivitalizzare i piccoli borghi spopolati e disabitati a causa della difficoltà strutturale dovuta alla distanza dai grandi centri, per evitare che vengano svenduti agli stranieri.

Conclude evidenziando che la proposta emendativa compensa l'aumento di tale programma con la corrispondente riduzione di altro programma all'interno dello stesso stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che i temi proposta dal gruppo di Fratelli d'Italia sono largamente condivisi, evidenzia l'importanza di accompagnare gli stanziamenti di risorse a favore dei piccoli centri con un sistema di fiscalità di vantaggio che induca a investire anche in quelle zone, accrescendo in esse le possibilità di occupazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli Tab.2.3.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Caretta Tab.2.2, ricorda che il reddito di cittadinanza si è dimostrato una misura fallimentare come politica attiva del lavoro e che ormai è condivisa la necessità di riformarlo soprattutto nella direzione di provvedere alla formazione della manodopera di medio-basso livello che si rivolge ai centri per l'impiego. Sottolinea quindi che, per tale ragione, la proposta emendativa in esame è volta a definanziare il Fondo per il reddito di

cittadinanza per destinare tali risorse a finalità differenti.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ribadire che lo Stato non deve avallare con i suoi interventi misure di assistenzialismo ma piuttosto aiutare le collettività in difficoltà a riprendersi, sottolinea l'importanza della proposta emendativa in esame che pone la questione della necessità di reindirizzare le risorse che sono state destinate al reddito di cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta Tab.2.2.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Tab.3.2 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a dare un segnale di ripresa alle imprese italiane, che sono state colpite pesantemente dalla pandemia. Sottolinea che il tema è fortemente collegato a quello dell'occupazione, perché se le imprese godono di buona salute saranno maggiormente portate a investire in formazione e assunzioni. In proposito, segnala il rischio che, se non si interviene con decisione, interi settori della nostra economia potrebbero scomparire, con grave danno per la produzione interna. Ritiene che ciò sia ancor più vero alla luce della difficoltà di approvvigionamento di materie prime, recentemente verificatasi.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ritiene che il tema dell'occupazione sia centrale per consentire una reale ripartenza dell'economia italiana, anche alla luce della prossima conclusione del blocco dei licenziamenti. Nel ritenere non utili interventi meramente assistenziali, crede sia necessario dare alle imprese un motivo per sopportare i maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro e dall'incremento dei prezzi delle materie prime. Al riguardo, a suo avviso, è fondamentale prevedere forme di premialità per le imprese che non riducono la propria forza lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli Tab.3.2.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sugli emendamenti Ferro Tab.5.2 e Tab.5.1, evidenzia che essi hanno lo scopo di sostenere il Corpo della Polizia penitenziaria, rispetto al quale, a suo avviso, recentemente si è creato un pregiudizio incomprensibile. Nel ricordare che l'organico della Polizia penitenziaria è rimasto lo stesso negli ultimi dieci anni, a fronte di un notevole incremento della popolazione carceraria, ritiene necessario provvedere al più presto al suo ampliamento, risolvendo, in questo modo, anche la questione dello scorrimento delle graduatorie.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, evidenzia che il tema dell'Amministrazione penitenziaria è divisivo all'interno della maggioranza e si chiede se il « Governo dei migliori » abbia intenzione di schierarsi con quella parte della maggioranza che sostiene provvedimenti volti allo svuotamento delle carceri o con quella che vuole sostenere il personale della Polizia penitenziaria affinché possa svolgere il proprio lavoro con le giuste dotazioni e in strutture adeguate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro Tab.5.2 e Tab.5.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Maschio Tab.5.3, evidenzia che esso ha lo scopo di destinare 73 milioni di euro alla magistratura onoraria, che negli ultimi anni ha visto sempre più aumentare le proprie competenze senza però che vi sia stato un adeguamento dell'organico. A suo avviso la magistratura onoraria merita un'attenzione particolare perché ha un ruolo di contatto diretto con le necessità dei cittadini.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ritiene che la valorizzazione della magistratura onoraria comporterebbe un miglioramento complessivo del sistema della giustizia italiana. Al riguardo, crede che, nonostante la sua importanza, tale tema non sia stato ancora affrontato dal Governo poiché costituisce

un argomento divisivo all'interno della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio Tab.5.3.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Tab.6.1 a sua prima firma, segnala che esso è volto a valorizzare il Made in Italy, sostenendo i processi di internazionalizzazione delle imprese che fanno conoscere i prodotti italiani nel mondo e che con la loro attività creano un importante indotto. Sottolinea che, a tale scopo, l'emendamento in esame destina 50 milioni di euro al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del Made in Italy, riducendo, conseguentemente, le risorse destinate a immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, poiché, ad avviso del suo gruppo, è necessario procedere a un migliore bilanciamento delle risorse a disposizione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli Tab.6.1, di cui è cofirmatario, volto a promuovere e tutelare il *made in Italy*. Evidenzia, in proposito, come le risorse all'uopo stanziate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, come nei successivi provvedimenti normativi adottati dal Governo, risultino del tutto inadeguate e insufficienti, laddove si sarebbe piuttosto dovuto utilizzare il margine finanziario derivante dai ripetuti ricorsi all'indebitamento per investire maggiormente nella protezione delle eccellenze nazionali e delle peculiarità tipiche del nostro Paese. Rileva come tale esigenza sia ancor più avvertita alla luce della recentissima vicenda relativa al riconoscimento del vino croato Prosek, a suo avviso frutto di una politica debole se non del tutto assente su tale fronte, incapace di contrastare le discutibili scelte compiute al riguardo in sede europea.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli Tab.6.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Prisco Tab.8.1, di cui è cofirmataria, che affronta il tema centrale della sicurezza e dell'ordine pubblico, inteso nelle sue diverse declinazioni. Pur apprezzando la proroga della misura meglio nota come « Strade sicure », contenuta nel decretolegge n. 111 del 2021, ora all'esame del Parlamento per la sua conversione, fortemente caldeggiata dal gruppo di Fratelli d'Italia, nonché per gli stanziamenti aggiuntivi a tal fine recati dal presente disegno di legge di assestamento, precisa che la citata proposta emendativa prevede la destinazione di ulteriori 100 milioni di euro per le finalità del contrasto al crimine e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvedendo alla relativa compensazione tramite riduzione delle risorse destinate alle misure per l'accoglienza e l'asilo dei migranti, che a suo giudizio riflettono una politica, spesso inconcludente, perseguita dall'attuale maggioranza di Governo.

Ritiene che debba piuttosto essere ripensata la complessiva impostazione delle politiche per la sicurezza e l'ordine pubblico del nostro Paese, con particolare riferimento al controllo del territorio, alla implementazione delle dotazioni, anche tecnologiche, in uso alle Forze dell'ordine e all'interconnessione delle banche dati informative, evidenziando come il perseguimento di tale obiettivo costituisce anche il presupposto per l'adozione di efficaci politiche sul piano sociale.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Prisco Tab.8.1, di cui è cofirmatario, che affronta un tema fondamentale e oramai ineludibile, rispetto al quale bisogna certamente agire con maggiore incisività, e che richiede di conseguenza scelte politiche nette e coerenti. In particolare, considera prioritario investire maggiori risorse finanziarie, strumentali e umane a sostegno della sicurezza e dell'ordine pubblico, attingendole innanzitutto, sulla base di una precisa scelta di carattere politico, dagli stanziamenti destinati all'accoglienza dei migranti.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco Tab.8.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricollegarsi alle considerazioni dianzi svolte, illustra l'emendamento Prisco Tab.8.2, volto a destinare stanziamenti aggiuntivi per le Forze di polizia, preposte al fondamentale compito di preservare la sicurezza dei nostri cittadini, sotto il profilo tanto della implementazione delle dotazioni materiali quanto della valorizzazione professionale, dell'adeguamento delle retribuzioni nonché dell'ampliamento degli organici, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti sia tramite l'avvio di procedure per nuove assunzioni. Osserva che analoghe considerazioni valgono anche per il successivo emendamento Prisco Tab.8.3, di cui è cofirmataria, concernente il personale e le strutture dei Vigili del fuoco, preposte alla sicurezza dei nostri territori, la necessità del cui potenziamento è stata drammaticamente evidenziata dai recenti incendi boschivi di questa estate.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare gli emendamenti Prisco Tab.8.2 e Tab.8.3, ricorda le numerose manifestazioni tenutesi fuori dal Palazzo di Montecitorio per chiedere il rafforzamento degli organici delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Nel sottolineare che tali temi sono stati sempre più trascurati dopo l'insediamento del secondo Governo Conte, ringrazia il collega Prisco per averli posti all'attenzione della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco Tab.8.2 e Tab.8.3.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Rampelli Tab.10.1, evidenzia che esso è volto a destinare 50 milioni di euro per lo sviluppo della metropolitana nella Capitale. Ricorda che, sin dall'inizio della legislatura – in particolare anche di recente, nel corso dell'esame parlamentare del PNRR – il gruppo di Fratelli d'Italia ha evidenziato l'importanza di stanziamenti mirati per la città di Roma in quanto Capitale e indipendentemente da eventi particolare, come il Giubileo, che in essa avessero avuto sede. Sottolinea l'ipocrisia dei partiti politici che, mentre nell'esame del disegno di legge di bilancio per

il 2021 hanno approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a stanziare un miliardo di euro a vantaggio di Roma Capitale, concretamente non hanno assunto alcun provvedimento nonostante le risorse disponibili con il PNRR, mentre, invece, ora, in periodo di campagna elettorale, ripetono che tali stanziamenti sono necessari. Nel ricordare che avere un'importante Capitale aiuta un Paese a farsi rispettare nel mondo, sottolinea che Roma presenta un pessimo sistema di viabilità e di collegamenti che rendono difficile la fruizione dell'immenso patrimonio storico-artistico che la caratterizza.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel condividere quanto affermato dal collega Trancassini, afferma che la Capitale di uno Stato è l'immagine che tale Stato dà di se stesso nel mondo. Nel ricordare la complessità dell'amministrazione del territorio di Roma, afferma che oggi la città sembra abbandonata e che necessita di un processo di modernizzazione che consenta di inserirla a pieno titolo nel novero delle capitali europee. Conclude affermando che è necessario colmare le differenze nei tempi di realizzazione delle infrastrutture a Roma rispetto agli altri Paesi, per giungere alla realizzazione delle opere attese nella Capitale da anni.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli Tab.10.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare gli emendamenti Giovanni Russo Tab.12.1 e Tab.12.2, evidenzia che essi sono volti ad aumentare le risorse destinate all'Arma dei Carabinieri e alle Forze armate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giovanni Russo Tab.12.1 e Tab.12.2.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Ciaburro Tab.13.1, evidenzia che esso è volto a destinare risorse a favore dei territori rurali, montani e forestali sui quali il Governo non ha stanziato adeguate risorse.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che l'emendamento Ciaburro Tab.13.1 destina risorse alle aree interne, che sono state trascurate nella programmazione del PNRR, evidenzia in particolare l'importanza di realizzare collegamenti nella provincia di Rieti, che, invece, non sono stati presi in considerazione dal Governo. Nel ricordare che, grazie all'intervento del suo gruppo, nell'ultima legge di bilancio e nel PNRR sono state stanziate risorse in favore delle aree terremotate, fa presente tuttavia che mancano ancora provvedimenti di defiscalizzazione e di incentivo per chi investe in quelle zone.

La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro Tab.13.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Mollicone Tab.14.1, evidenzia che esso è volto a sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, che è stato fortemente colpito dalla pandemia e che ancora subisce restrizioni a causa dei recenti provvedimenti del Governo in materia di green pass. Sottolinea che l'emendamento in esame destina, quindi, maggiori risorse a tale settore, riducendo, conseguentemente, quelle destinate al Reddito di cittadinanza, al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo dal vivo, che spesso sono titolari di partite IVA e che, quindi, non ricevono adeguati sostegni da parte dello Stato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) aggiunge all'intervento dell'onorevole Lucaselli che, se non si interviene tempestivamente e con decisione per sostenere lo spettacolo dal vivo, c'è il rischio di perdere un importante patrimonio culturale del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone Tab.14.2, evidenzia che esso è volto a sostenere la vigilanza, la prevenzione e la repressione in materia di patrimonio culturale. In proposito, ricorda che il patrimonio culturale italiano è invidiato in tutto il mondo e va, quindi, salvaguardato tutelandolo da eventuali danni.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.2.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Mollicone Tab.14.4, evidenzia che esso ha lo scopo di sostenere il settore dell'editoria, che è stato marginalizzato e dimenticato dal Governo a causa di rigide prese di posizione e pregiudizi da parte del partito di maggioranza relativa. In proposito, ritiene necessario avere il coraggio di investire nell'editoria per evitare di perdere un prezioso patrimonio culturale del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.4.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone Tab.14.3, evidenzia che esso è volto a sostenere la ricerca, l'educazione e la formazione in materia di beni e attività culturali, anche al fine di consentire lo sviluppo di un senso di identità rispetto alle comunità del nostro Paese. Segnala che l'emendamento in esame destina a tale finalità risorse già assegnate al Reddito di cittadinanza, poiché, ad avviso del suo gruppo, è meglio investire in formazione piuttosto che in misure di tipo assistenzialistico.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone Tab.14.3.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Tab.14.5 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del settore del turismo, che contribuisce in modo importante al prodotto interno lordo del nostro Paese. Esprimendo apprezzamento per l'istituzione del Ministero del turismo da parte dell'attuale Governo, ritiene che, però, quest'ultimo non abbia fatto abbastanza per sostenere un settore profondamente colpito dalla pandemia. A suo avviso, infatti, occorre stanziare maggiori risorse a favore del settore affinché possa

dimostrarsi maggiormente competitivo rispetto al turismo estero.

Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ritiene che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non abbia stanziato sufficienti risorse per sostenere il settore del turismo. Stigmatizza, altresì, la misura del cosiddetto « bonus vacanze », che, a suo avviso, non ha prodotto risultati significativi in termini di rilancio del turismo. In proposito, ritiene che tale settore non può ripartire senza che il Governo intervenga con seri ed efficaci investimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli Tab.14.5.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3259, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Tab.2.3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP:+ 1.010.000.000;

CS:+ 1.010.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa so-

ciale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.010.000.000;

CS: - 1.010.000.000.

Tab.2.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

TAB. 3.

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Tab.3.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

TAB. 5.

- Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sodella giustizia, missione 1 - Giustizia, productione del Ministero della giustizia, missione 1 - Giustizia, productione del Ministero della giustizia, missione 1 - Giustizia, productione del Ministero della giustizia, missione 1 - Giustizia, productione del Ministero della giustizia, missione del Ministero della giustizia, missione del Ministero della giustizia della giustizia, missione del Ministero della giustizia della

gramma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 60.000.000;

CS: - 60.000.000.

Tab.5.2. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Vinci, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

Tab.5.1. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Vinci, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 73.000.000;

CS: + 73.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 73.000.000;

CS: - 73.000.000.

Tab.5.3. Maschio, Varchi, Vinci, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma – 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:

2021: CP: -350.000.000; 2021: CS: -350.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 1 – Giustizia, programma – 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:

2021: CP: +350.000.000; 2021: CS: +350.000.000.

Tab.5.4. Varchi, Maschio, Ferro, Vinci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile)

TAB. 6.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 4.1 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 50.000.000; CS: - 50.000.000.

Tab.6.1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Zucconi, Caiata, Rampelli.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 100.000.000; CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 100.000.000; CS: - 100.000.000.

Tab.8.1. Prisco, Montaruli, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, *missione 3* – Ordine pubblico e sicurezza, *programma 3.1* – Contrasto al

crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 60.000.000; CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 60.000.000; CS: - 60.000.000.

Tab.8.2. Prisco, Montaruli, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 60.000.000; CS: + 60.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 60.000.000; CS: - 60.000.000.

Tab.8.3. Prisco, Montaruli, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

TAB. 10.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della

mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 50.000.000; CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 50.000.000; CS: - 50.000.000.

Tab.10.1. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

TAB. 12.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 3.500.000; CS: + 3.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 3.500.000; CS: - 3.500.000.

Tab.12.1. Giovanni Russo, Deidda, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e ap-

provvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 22.000.000; CS: + 22.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: - 22.000.000; CS: - 22.000.000.

Tab.12.2. Giovanni Russo, Deidda, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

TAB. 13.

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 4 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 4.1 – Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.010.000.000;

CS: +1.010.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.010.000.000;

CS: -1.010.000.000.

Tab.13.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

TAB. 14.

Allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.010.000.000;

CS: +1.010.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.010.000.000;

CS: -1.010.000.000.

Tab.14.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.2 – Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.010.000.000;

CS: +1.010.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali, *missione 3* – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma 3.2* – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: -1.010.000.000;

CS: -1.010.000.000.

Tab.14.2. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.5 – Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.010.000.000;

CS: +1.010.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.010.000.000:

CS: -1.010.000.000.

Tab.14.4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 2 – Ricerca e innovazione, programma 2.1 – Ricerca educazione e formazione in materia di beni e

attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.010.000.000;

CS: +1.010.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.010.000.000;

CS: -1.010.000.000.

Tab.14.3. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 3 – Turismo, programma 3.1 – Sviluppo e competitività del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

Tab.14.5. Lucaselli, Lollobrigida, Trancassini, Zucconi, Caiata, Rampelli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazione favorevole con osservazione su C. 3259)
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
RELAZIONI AL PARLAMENTO:
Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INTERROGAZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori

5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata	152
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	156
5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali	152
privati in società in house	152
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	158
5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni	
interventi di ristrutturazione	152
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	160

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazione favorevole con osservazione su C. 3259).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che non sono state presentate proposte emendative ai provvedimenti in esame.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2020 (vedi allegato 1)

e una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di assestamento per il 2021 (vedi allegato 2).

Evidenzia quindi che l'osservazione relativa al disegno di legge di assestamento origina dalla constatazione che la spesa corrente, al netto della spesa per interessi, registra un aumento di 18 miliardi di euro tra il 2020 e il 2021, arrivando, nel disegno di legge di assestamento in esame, a 622 miliardi di euro. Si rileva come un così elevato livello di spesa corrente non possa essere sostenuto per un periodo di tempo troppo superiore alla fine della fase acuta dell'emergenza pandemica.

Si chiede pertanto alla Commissione Bilancio, competente in sede referente sui provvedimenti in oggetto, di valutare l'opportunità di acquisire maggiori elementi in ordine alle prospettive di evoluzione nel breve-medio termine della spesa corrente, al fine di assicurare la sostenibilità strutturale della stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto per l'anno 2020 e la proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di assestamento per il 2021, formulate dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Luigi Marattin quale relatore presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD), relatore, osserva che lo schema in esame – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/879 e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

La direttiva oggetto di recepimento integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), definisce il sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

L'articolo 1 dello Schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 180 del 2015 (che ha recepito la direttiva BRRD), volte, in primo luogo ad attuare compitamente il nuovo assetto istituzionale disciplinato dal Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (MRU) esplicitando, in particolare, che nell'ambito del Meccanismo il decreto si applica in quanto compatibile con le disposizioni europee che lo regolano, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD. Di conseguenza, anche i poteri attribuiti alla Banca d'Italia sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano le procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie, prevedendo differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board - SRB) e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.

Viene inoltre inserito nel Titolo III del decreto legislativo il nuovo Capo II-bis che recepisce nell'ordinamento nazionale la riforma della disciplina relativa al requisito minimo di fondi propri e passività computabili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL) per assicurarne la piena coerenza con lo standard sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss Absorbing Capacity – TLAC).

Lo schema introduce poi:

il potere dell'autorità di risoluzione di vietare il pagamento dei dividendi e altre « distribuzioni » di risorse patrimoniali in grado di ridurre la capacità della banca di assorbire le perdite, nel caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale stabiliti dalla CRD e dal CRR (nuovo articolo 13-bis del decreto);

il potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, ove necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria della banca in dissesto o a rischio di dissesto, stabilendo, tuttavia, per la Banca d'Italia la possibilità di disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di depositi disponibili sino a un massimo di 250 euro;

il potere della Banca d'Italia di costituire per via amministrativa un ente-ponte e una società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l'atto costituivo e lo statuto, senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per azioni, nonché la possibilità di procedere con trattative individuali per la cessione dell'ente-ponte ove la procedura aperta, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla normativa non consenta di pervenire alla cessione.

Vengono abrogate le disposizioni relative al Fondo di risoluzione unico (Titolo V del decreto) e la disciplina viene riformata mediante l'inserimento del nuovo articolo 78-bis che adegua le disposizioni nazionali al SRMR, disciplinandone gli aspetti attuativi. I Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria, essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal SRB e le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già superate dalle disposizioni del SRMR.

Lo schema provvede anche ad adeguare il quadro sanzionatorio e a sopprimere diversi rinvii alla normativa secondaria della Banca d'Italia quando non più necessari, stante il fatto che la disciplina si presenta nel decreto, come risultante dalle modifiche in esame, interamente ricondotta al rango primario.

L'articolo 2 apporta al TUB le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. Oltre ad adeguare il testo unico al rinnovato assetto istituzionale del MRU e alle procedure, gli strumenti e l'esercizio di compiti di risoluzione delle crisi bancarie previsti dal SRMR, viene introdotto nel TUB il nuovo articolo 12-ter in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della distribuzione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. In particolare, viene previsto un taglio minimo differenziato applicabile rispettivamente alle obbligazioni (emesse dopo l'entrata in vigore della norma) subordinate («junior»), pari a 200.000 euro, e alle obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello (« senior non-preferred »), le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività che regola l'assorbimento delle perdite in caso di fallimento, pari a 150.000 euro. La definizione di un taglio minimo elevato deriva dalla volontà di limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio.

Vengono inoltre aggiornati i rinvii al decreto legislativo n. 180 del 2015 alla luce delle modifiche apportate dallo schema.

L'articolo 3 apporta al TUF le modifiche necessarie per il recepimento della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. La principale riguarda l'inserimento nel testo unico del nuovo articolo 25-quater che estende alle imprese di investimento la disciplina in tema di tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD, prevedendo il rinvio al neo articolo 12-ter TUB.

L'articolo 4 apporta modifiche al decreto di attuazione della disciplina europea sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. In particolare, vengono aggiornate le definizioni di « controparte centrale » e di « partecipante » (al sistema di compensazione) previste all'articolo 1 del decreto legislativo n. 201 del 2001, in funzione delle modifiche proposte dallo schema ai testi legislativi precedentemente citati.

L'articolo 5 abroga il comma 1105 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede un taglio minimo per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di 250.000 euro. Tale valore viene ridotto a 150.000 euro dalle modifiche proposte all'articolo 12-ter del TUB dallo schema in esame.

L'articolo 6 interviene sul novello codice della crisi di impresa, in particolare sull'articolo 369 che ha modificato l'articolo 82 del TUB. Le modifiche proposte sono volte a correggere dei rinvii erronei contenuti in tale articolo 369. La Relazione illustrativa del Governo chiarisce che le modifiche sono apportate al codice della crisi di impresa e non al TUB in quanto le disposizioni del codice, comprese le modifiche che esso arreca al testo unico, non sono ancora in vigore.

L'articolo 7 stabilisce che, in linea con quanto previsto dalla BRRD, il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è previsto che entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio fissato dall'autorità di risoluzione in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una progressione lineare. La Relazione illustrativa specifica che la finalità di tale regime transitorio è quella di permettere al settore bancario un adeguamento graduale ai più stringenti requisiti di capitale.

L'articolo 8 dispone che sono applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nello schema in esame:

l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna (articolo 68-bis del decreto legislativo n. 180 del 2015, come modificato dallo schema in esame);

la nuova disciplina relativa al taglio minimo degli strumenti finanziari (articolo 12-ter TUB, come modificato dallo schema in esame);

le nuove ipotesi sanzionatorie introdotte nei testi legislativi citati. Viene inoltre chiarito che le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015 che disciplinano il Fondo di risoluzione, di cui lo schema propone l'abrogazione, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti.

L'articolo 9 dispone che dall'attuazione delle norme sinora descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021): in particolare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono dettati dall'articolo 11 della legge citata.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 53 del 2021 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea - ABE.

La lettera *b*) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti.

La lettera *c)* prevede il ricorso, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità bancaria europea.

La lettera *d*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva (UE) 2019/879, volta alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.

La lettera *e*) delega il Governo ad avvalersi delle facoltà, previste dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD, allo scopo di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (bail-in), in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.

La lettera *f*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario, l'obbligo di richiedere alle proprie controllate, con sede legale in Stati terzi, l'inserimento, nei contratti finanziari da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi, previsti dalla direttiva BRRD.

La lettera *g*) delega il Governo ad apportare alla normativa di cui alla precedente lettera *a*) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

La lettera *h*) delega il Governo ad apportare al citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le inte-

grazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

La lettera *i)* specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.

Conclude manifestando l'opportunità di svolgere un approfondito esame dell'atto in oggetto in relazione alla rilevanza delle questioni da questo disciplinate. Cita in particolare la previsione, recata dall'articolo 2 dello Schema, che introduce il nuovo articolo 12-ter del TUB, relativa al valore del taglio minimo delle obbligazioni subordinate e di quelle rappresentative di debito chirografario di secondo livello, fissato per limitare l'accesso a tali tipologie di investimenti da parte dei piccoli investitori, in ragione del loro grado di rischio. A tale proposito segnala come altri Paesi dell'Unione europea abbiano fissato soglie di differente importo. Inoltre chiede un chiarimento su quanto emerso dalla consultazione pubblica svolta nel mese di maggio 2021.

In ragione di quanto testé evidenziato, chiede alla rappresentante del Governo di concedere alla Commissione un maggior lasso di tempo per l'espressione del parere di propria competenza.

Luigi MARATTIN, presidente, ricorda come questa richiesta fosse già stata formulata alla sottosegretaria Guerra, la quale aveva confermato la disponibilità del Governo ad attendere i pareri della Commissione anche oltre i termini originariamente fissati.

La sottosegretaria Alessandra SAR-TORE conferma che la collega Guerra aveva acconsentito a una proroga del termine per l'espressione dei pareri sugli Schemi di decreto legislativo fino al prossimo 26 settembre. Assicura quindi la propria disponibilità a fornire nel più breve tempo possibile la documentazione che dovesse essere necessaria per l'approfondimento di questo atto e degli altri atti

trasmessi al Parlamento nel mese di agosto.

Umberto BURATTI (PD), relatore, ritiene che sarebbe opportuno posticipare alla settimana che va dal 4 all'8 ottobre il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di valutare la richiesta di posticipo dell'onorevole Buratti. Conferma quindi la disponibilità a fornire qualsiasi elemento utile alla valutazione del provvedimento.

Luigi MARATTIN, presidente, invita quindi il collega Buratti a indicare quanto prima nel dettaglio la documentazione che ritiene opportuno acquisire dal Governo per approfondire l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede se il breve tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere sia dovuto a motivi tecnici o di natura politica.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE evidenzia come siano in scadenza i termini per l'esercizio della delega. Si riserva comunque di verificare ulteriormente, anche consultando sul punto la Sottosegretaria Guerra, che ha sinora seguito l'esame dell'Atto, la possibilità di uno spostamento del termine a una data successiva al 26 settembre 2021.

Umberto BURATTI (PD), relatore, ribadisce l'importanza del provvedimento e la necessità di avere informazioni precise sulle scelte operate dagli Stati membri in merito alla fissazione delle soglie di cui al nuovo articolo 12-ter del TUB, onde evitare che i risparmiatori italiani siano svantaggiati rispetto a quelli degli altri Paesi.

Sottolinea quindi la necessità di conoscere approfonditamente la materia per deliberare correttamente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, auspica che l'esame del provvedimento possa avvenire in maniera approfondita e in tempi rapidi

e, a tal fine, invita il collega Buratti a richiedere la documentazione che ritiene utile acquisire.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Ungaro, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare ai fini del parere da rendere al Governo. Il provvedimento è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/ 2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. A tal fine sono apportate modifiche alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

Ricorda innanzitutto che le obbligazioni bancarie garantite (OBG) sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di *default* dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti del-

l'aggregato di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa dello Schema di decreto, fino ad ora, la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito

La precedente direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Le fonti di cui si prevede il recepimento con lo schema in esame mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di OBG, che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione europea corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati Membri, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e l'Unione dei mercati dei capitali e di sostenere gli investimenti transfrontalieri.

In particolare, la direttiva (UE) 2019/2162 è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea. Tali requisiti sono intesi a garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria.

Il recepimento della normativa europea mira ad assicurare, tra l'altro, 1'adeguamento alle previsioni di cui al titolo II della direttiva (UE) 2019/2162, relativo alle caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite, tra cui:

il meccanismo di doppia rivalsa e la segregazione delle attività di copertura;

i diritti delle controparti ai contratti derivati specificamente stipulati a protezione del programma di emissione;

la non aggredibilità delle obbligazioni garantite, tale per cui in caso di insolvenza o risoluzione della banca emittente gli obblighi di pagamento connessi alle obbligazioni garantite rispettano le scadenze del programma senza subire l'accelerazione automatica dei pagamenti;

le caratteristiche delle attività di copertura ammissibili e i requisiti di copertura;

gli obblighi in materia di trasparenza e informativa agli investitori;

l'introduzione del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, al fine di coprire i deflussi netti di liquidità a 180 giorni dei programmi di obbligazioni garantite con una riserva di attività altamente liquide.

In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati Membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità, tra cui, a titolo esemplificativo:

la possibilità di disapplicare il requisito di liquidità dell'aggregato di copertura limitatamente al periodo coperto dal requisito di liquidità per gli enti creditizi previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tale opzione consente di evitare la sovrapposizione tra i due requisiti, riducendo di fatto l'orizzonte di applicazione del requisito di liquidità per i programmi di obbligazioni garantite per un periodo pari a 30 giorni (ossia l'orizzonte temporale del requisito di liquidità per gli enti creditizi). L'opzione è stata esercitata

all'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto;

la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, ossia obbligazioni garantite la cui scadenza prevista può essere posticipata per un periodo di tempo predefinito nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione (cfr. criterio LDE articolo 26 comma 1, lettera g)). L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-terdecies dello schema di decreto;

la possibilità di consentire che il calcolo del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, nel caso di programmi a scadenza estensibile (cfr. articolo 7-terdecies dello schema di decreto), sia effettuato prendendo a riferimento la data di scadenza finale per il pagamento del capitale, ossia quella prevista nel caso in cui si verifichi l'elemento di attivazione. L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-duodecies, comma 4, dello schema di decreto.

Altre opzioni previste dalla direttiva (es. la possibilità di includere nel *cover pool* attivi garantiti da *collateral assets* localizzati al di fuori dell'UE o la presenza di un controllore dell'aggregato di copertura) erano norme già previste dall'ordinamento italiano e quindi confermate (cfr., rispettivamente, articolo 7-quinquies, comma 1, lettera i) e articolo 7-sexiesdecies dello schema di decreto).

L'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/ 2162 delega agli Stati Membri la designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, deputate allo svolgimento, tra gli altri, dei seguenti compiti:

l'autorizzazione all'avvio di ciascun programma di emissione, previa verifica di determinati requisiti delle banche emittenti, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva medesima;

il potere di rivedere regolarmente il programma di emissione per valutare la conformità alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva.

In coerenza con il ruolo che la Banca d'Italia già svolge nella regolamentazione e nella vigilanza delle obbligazioni garantite, lo Schema di decreto designa la Banca d'Italia quale autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendole i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione, come indicato all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162.

Quanto al regolamento (UE) 2019/2160, questo modifica e integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR), e in particolare l'articolo 129, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.

In particolare, l'articolo 129 CRR disciplina le condizioni per attribuire un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio di credito derivante da esposizioni in obbligazioni garantite, rispetto a quanto previsto per i titoli di debito non garantiti.

Le modifiche intervenute mirano a rafforzare i requisiti per la concessione del trattamento, preferenziale, alle obbligazioni garantite.

Tra questi, viene introdotto un livello minimo di eccesso di garanzia pari al 5 per cento, definito come livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2162.

Gli Stati Membri possono diminuire la soglia fino al 2 per cento, o autorizzare le rispettive Autorità competenti a fissare tale livello (articolo 129, par. 3-bis). La disposizione di delega prevede che questa opzione sia esercitata dalla Banca d'Italia, quale soggetto tecnicamente più adeguato a svolgere scelte coerenti con la vigilanza sulle banche. L'opzione sarà esercitata nelle disposizioni di attuazione di cui al nuovo articolo 7-undecies, comma 3, della legge n. 130 del 1999.

Da ultimo, l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 costituisce l'occasione utile per apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare con il quadro normativo armo-

nizzato per le obbligazioni garantite europee anche le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese.

Nell'ambito del riassetto complessivo nella normativa, le disposizioni relative alle c.d. obbligazioni bancarie collateralizzate (OBC), già oggetto di disciplina nell'ambito della legge novellata, sono inserite nel nuovo Titolo e ad esse viene conseguentemente estesa, nei limiti della compatibilità, la disciplina delle OBG.

Rammenta poi che la delega per l'adozione del presente provvedimento è recata dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

L'articolo 26, comma 1, della legge di delegazione europea per il 2019-2020, alla lettera *a)* specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, e alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste.

Le lettere *b)* e *c)* impongono di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e attribuendo alla stessa i relativi poteri.

La lettera *d*) prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *e)* reca criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite.

La lettera *f*) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura. Per « aggregato di copertura » la direttiva intende l'insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite, che sono segregate dalle altre

attività possedute dall'ente creditizio emittente.

La lettera *g*) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili.

La lettera *h*) prevede che il Governo attribuisca all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dall'articolo 1 della direttiva.

La lettera *i)* prevede infine che il Governo apporti alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

Quanto infine alla struttura dello Schema di decreto, ricorda che l'articolato si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche alla legge n. 130 del 1999 necessarie al recepimento della normativa europea.

L'articolo 2 reca l'abrogazione degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del 1999, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

ghi di pagamento collegati alle obbligazioni | Mercoledì 15 settembre 2021. — Presigarantite, che sono segregate dalle altre | denza del presidente Luigi MARATTIN. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.15.

Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), premettendo che l'esame della relazione in oggetto non è svolto congiuntamente da parte delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, manifesta comunque l'opportunità di procedere politicamente in maniera uniforme e chiede pertanto di acquisire gli elementi già richiesti dal senatore Fenu, relatore del documento presso la Commissione Finanze del Senato assieme al senatore Bagnai.

In particolare evidenzia che, per avere una visione più chiara della composizione del magazzino fiscale, sarebbe opportuno acquisire informazioni relative:

alla distinzione, all'interno dei ruoli inclusi nel magazzino e dei ruoli iscritti o presi in carico annualmente dall'agente per la riscossione, tra crediti derivanti da avvisi di accertamento e attività di controllo e crediti da riscossione « fisiologica » da liquidazione ordinaria;

alla specificazione, nell'ambito dei crediti iscritti a ruolo annualmente (80 miliardi di euro), della percentuale di crediti

riconducibili a soggetti con crediti già iscritti a ruolo (magazzino), in particolare soggetti titolari di crediti difficilmente recuperabili;

alla specificazione per fascia di importo dei contribuenti debitori e non solo dei singoli crediti iscritti a ruolo.

Luigi MARATTIN, presidente, invita la rappresentante del Governo a fornire i dati richiesti dall'onorevole Martinciglio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, evidenzia che, pur essendo l'esame del documento svolto separatamente dai due rami del Parlamento, è in corso una collaborazione tra i relatori presso la Commissione Finanze della Camera e i relatori presso la Commissione Finanze del Senato, senatori Fenu e Bagnai, al fine di predisporre una bozza di risoluzione condivisa, che potrà tenere conto anche delle informazioni richieste dalla collega Martinciglio.

Auspica di poter presentare già la prossima settimana una proposta di risoluzione, snella e sintetica nelle premesse e che rechi una parte dispositiva precisa e dettagliata, al fine di affrontare in termini puntuali le tematiche dell'organizzazione delle Agenzie, del magazzino fiscale e della riforma della riscossione a regime per far fronte al flusso di cartelle che si genera annualmente. La proposta verrà quindi sottoposta al giudizio dei gruppi parlamentari e in qualità di relatore si dichiara sin d'ora disponibile al più ampio confronto, anche in via informale, con i colleghi.

Luigi MARATTIN, presidente, esprime apprezzamento per la disponibilità dei relatori al più ampio confronto tra gruppi su tematiche che rivestono particolare rilievo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) chiede informazioni in ordine alla trasmissione dei contributi scritti richiesti dalla Commissione sui contenuti della Relazione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, segnala che è stato richiesto ai soggetti interpellati di

trasmettere i propri contributi entro la serata di domani, giovedì 16 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte altresì che l'interrogazione Cancelleri n. 5-06580 è stata sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) segnala che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di facilitare il rapporto tra cittadini e intermediari nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in relazione a dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria, poiché si tratta di pagamenti effettuati con mezzi tracciabili. Auspica che il Governo si ravveda su questo punto, in modo tale che il fisco diventi davvero « amico » del contribuente e siano ridotte le incombenze a carico di quest'ultimo.

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società in house.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando per la complessa risposta, che si riserva di esaminare nel dettaglio, rileva una chiusura all'ipotesi di quotazione in borsa anche di una partecipazione minoritaria dei privati alle società *in house*. Ritiene che questa chiusura costituisca un paradosso a fronte della maggiore collaborazione tra pubblico e privato che sarà necessaria per l'attuazione del PNRR.

Esprime comunque soddisfazione per quanto evidenziato in ordine alla volontà del Governo di farsi parte attiva al fine di verificare la possibilità di implementare l'ingresso di capitali privati nelle società *in house*.

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto dei chiarimenti ricevuti, che consentono di fugare dubbi su possibili difformità di trattamento nell'applicazione dell'agevolazione. È quindi importante il chiarimento relativo alla possibilità di accedere al *bonus* anche se uno dei comproprietari ne ha già goduto per altri immobili. Importante anche che la questione dei condomini sia stata chiarita ufficialmente mediante la risposta all'interrogazione in titolo.

Sottolinea infine il grande successo che sta riscuotendo il *Superbonus* e per tale motivo è importante che tutti i suoi aspetti applicativi siano ben chiari. Auspica in-

fine che anche la questione dell'assimilazione del servoscala ai montacarichi e agli ascensori possa presto trovare una soluzione positiva da parte dell'Agenzia delle entrate.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021.

evidenziato innanzitutto che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento per l'anno 2021 determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio pari a circa 39,4 miliardi di euro, imputabile per 40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge in esame;

osservato come il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discenda essenzialmente dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento;

rilevato inoltre come il disegno di legge di assestamento rechi, dal lato della spesa, una previsione assestata per il 2021 di 815 miliardi di euro rispetto agli 840 miliardi di euro di spese finali a consuntivo per l'anno 2020; tale apparente riduzione corrisponde tuttavia a un aumento della spesa corrente, al netto della spesa per interessi, dai 604 miliardi di euro del 2020 ai 622 miliardi dell'assestamento 2021, a fronte di un'effettiva riduzione della sola spesa in conto capitale da 169 miliardi per il 2020 a 114 miliardi per il 2021;

considerato che l'elevato livello della spesa corrente raggiunto nell'anno 2020 è stato la risposta alla straordinaria situazione derivante dalla pandemia in atto e che certamente l'esercizio 2021 sconta un giustificato effetto di trascinamento;

rilevato come, in ogni caso, non appaia sostenibile mantenere un così elevato livello di spesa corrente per un periodo di tempo troppo superiore alla fine della fase acuta dell'emergenza pandemica, risulta opportuno comprendere meglio, nell'imminenza della sessione di bilancio 2021-2023, le dinamiche di possibile inerzialità per quanto concerne il livello di spesa corrente previsto per l'anno 2021 anche al fine di assicurare un ordinato *tapering* dello stimolo di spesa corrente effettuato durante il 2020,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di acquisire maggiori elementi in ordine alle prospettive di evoluzione nel breve-medio termine della spesa corrente, al fine di assicurare la sostenibilità strutturale della stessa.

5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nell'evidenziare come con il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 sia stata data attuazione alla delega in materia di semplificazioni fiscali, contenuta nella legge n. 23 del 2014, rappresenta che tra le semplificazioni introdotte è ricompresa la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (modello 730) sul cassetto fiscale di ogni contribuente, potendo quest'ultimo accettare i dati trasmessi con la precompilata oppure modificarli, rettificandoli o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, il contribuente può delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

L'Onorevole interrogante osserva, poi, come, nel caso in cui la dichiarazione (modello 730) venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi siano tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata, richiedendo per tale ragione la documentazione contabile ai propri assistiti.

Tanto premesso, l'Onorevole segnala che l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto a decorrere dal periodo di imposta 2020, la possibilità di effettuare detrazioni dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR solo a condizione che l'onere sia tracciabile, e, pertanto, chiede di sapere se non ritenga « opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, al fine di evitare il rinnovo della richiesta, in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, della

documentazione relativa alle spese sanitarie, considerata l'obbligatorietà della tracciabilità e dell'uso della tessera sanitaria, i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 689, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha reso obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti sostenuti per le spese indicate dall'articolo 15 del TUIR e suscettibili di detrazione fiscale, pur se con qualche distinguo relativo alle spese mediche.

Il legislatore, con la disposizione citata, ha inteso identificare l'autore del pagamento mediante il monitoraggio del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario della detrazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 7/E del 25 giugno 2021, ha chiarito che possono ritenersi tracciabili tutti quegli strumenti che garantiscono l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Il requisito richiesto dalla norma circa l'obbligatorietà della tracciabilità del pagamento per accedere alle agevolazioni non ha modificato i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri e del successivo controllo.

Nello specifico, si evidenzia come l'articolo 4, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata tramite CAF o professionista abilitato, deve essere prodotta da parte del contribuente anche la relativa documentazione così che si possa verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni

con quanto contenuto nella documentazione contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Lo stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che « Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata ».

Alla luce di quanto rappresentato, per effetto del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, anche a seguito dell'introduzione del nuovo

obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti, resta confermato in capo al CAF e al professionista abilitato che appone il visto di conformità, l'onere di richiedere la documentazione contabile in fase di trasmissione della dichiarazione precompilata al fine di verificare la corrispondenza con quanto riportato in dichiarazione.

Ciò posto, si rappresenta che eventuali modifiche normative volte ad evitare la presentazione della documentazione relativa alle spese sanitarie in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, dovranno essere valutate anche in considerazione delle necessarie esigenze di controllo sulla spettanza della detrazione indicata nel Modello 730.

5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società *in house*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto l'affidamento in house rappresenta una modalità, alternativa all'applicazione della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti e servizi pubblici, in forza della quale una pubblica amministrazione si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblica utilità, di soggetti sottoposti al suo controllo. Si tratta, in pratica, di un modello organizzativo per mezzo del quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, da essa distinto sul piano formale, ma non anche alla stregua di una valutazione sostanziale.

L'assenza di effettiva terzietà del soggetto affidatario rispetto al soggetto affidante, unitamente alla possibilità di ricondurre il primo alla veste di promanazione organizzativa del secondo, valgono ad escludere in radice l'applicazione della normativa unionale in tema di procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il « Codice dei contratti pubblici », mutuato dall'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/Ue del 26 febbraio 2014, stabilisce che l'affidamento in house è ammesso ove sussistano le tre seguenti condizioni: i) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto in house); ii) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche da questa controllate (elemento funzionale del rapporto in house); iii) nella persona giuridica controllata non è presente alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale. in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sul soggetto controllato. Pertanto, la normativa italiana già prevede forme di partecipazione da parte di capitali privati alle società in house, in conformità alle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli obiettivi dei Trattati, che non comporti l'esercizio, da parte del privato, di un'influenza dominante sulla società controllata e che sia prescritta dalla legge (articoli 5 del Codice dei Contratti pubblici e 16 del TUSP). A ciò si aggiunga che l'assenza, sul piano sostanziale, di una distinzione tra amministrazione affidante, in cui sono incardinati i poteri di controllo analogo e soggetto affidatario determina una delegazione interorganica tra articolazioni interne di uno stesso plesso amministrativo. Riguardo a tale ultimo profilo, relativo all'esigenza di una giuridica preordinazione, posta da una fonte di normazione primaria interna, ad una eventuale partecipazione di capitali privati a società riconducibili alla qualificazione di soggetti in house, non sembra potersi rinvenire alcun difetto di coordinamento tra le disposizioni poste all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »), nell'ambito delle quali le locuzioni ricorse dal legislatore per conferire adeguata connotazione a tale tratto, pur apparentemente distinte sul piano letterale, sono tali da dover necessariamente essere ricondotte alla medesima portata interpretativa ed applicativa. E ciò non solo per le ragioni già esposte ma anche in forza della prevalenza della specifica disposizione posta dal TUSP rispetto a quella collocata nel decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto posta da una fonte (il TUSP per l'appunto) equiordinata al Codice dei contratti pubblici e ad esso, tuttavia, temporalmente posteriore.

Ciò posto, pur prendendo atto dei distinti orientamenti talvolta emersi in seno alle diverse Sezioni del Consiglio di Stato sull'ammissibilità o meno di affidamenti diretti a beneficio di organismi poi partecipati – seppur in forza di norme di legge - da soggetti privati (Consiglio di Stato, Sezione II, Sentenza 30 gennaio 2015, n. 298; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 26 maggio 2015, n. 2660) e con riserva di ulteriori possibili approfondimenti in ordine alla definizione dei contorni, più o meno ampi, entro cui dovrebbe essere ricondotto l'intervento pubblico nell'economia per non contravvenire ai paradigmi concorrenziali sanciti dai Trattati europei, si ritiene tuttavia che ogni valutazione funzionale ad una eventuale introduzione di misure tese a mitigare i limiti e i vincoli all'apertura del capitale di società in house ai privati debba essere oggetto di adeguata trattazione nei competenti consessi interni e dell'UE, al fine di evitare l'insorgere di fonti di palese contrasto: i) con le disposizioni legislative interne sopra richiamate, di recepimento di Direttive dell'Ue; ii) con una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (si ricorda Corte di Giustizia europea, Sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03; Sentenza 10 novembre 2005, causa C-29/04), secondo cui, in particolare, per la sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente pubblico partecipante/affidante, l'impresa non deve poter acquisire una vocazione commerciale, profilo questo che emergerebbe in tutta la sua interferenza ove l'apertura del capitale della società avvenisse sotto forma di una quotazione in borsa dei titoli azionari; iii) con un autorevole punto di arresto giurisprudenziale interno (in particolare: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 marzo 2008, n. 1), secondo il quale la partecipazione, pur se minoritaria, di una impresa privata al capitale di una società cui partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice vale da sé ad escludere, in ogni caso, che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi.

Non può non considerarsi, inoltre, che appare difficile consentire con norma di legge la partecipazione di privati a società in house, destinate per loro natura ad operare nell'interesse e sotto l'egida dell'amministrazione pubblica, senza pregiudicare l'interesse delle altre imprese a non vedersi discriminate nelle procedure di scelta del contraente privato. A sostegno di tali perplessità, infatti, sembrano militare le argomentazioni sostenute dal Consiglio di Stato nel parere n. 1389/2019, secondo cui, facendo leva su quanto espressamente previsto nel « Considerando » n. 32 della Direttiva appalti e n. 46 della Direttiva concessioni, muovendo dalla distinzione semantica tra « partecipazione prescritta » e « partecipazione semplicemente prevista », ogni valutazione concernente la conformità ai Trattati di un affidamento diretto a società in house partecipate anche da soci privati non può, in alcun modo, prescindere da una valutazione, ad opera del legislatore nazionale, da cui emerga l'obbligatorietà della presenza di capitali privati nell'assetto proprietario (in relazione alla stretta connessione tra un assetto così conformato ed il perseguimento delle finalità affidate alle cure della società medesima) e non la mera facoltatività.

Conclusivamente ed alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale dinanzi ricostruito, il Governo si riserva di approfondire ulteriormente la problematica evidenziata dagli onorevoli interroganti al fine di verificare la possibilità di implementare l'ingresso di capitali privati nelle società *in house*.

5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Superbonus), segnalando come alcuni aspetti di detta normativa necessitino di chiarimenti al fine di rendere più agevole l'applicazione della disposizione in oggetto con particolare riferimento a specifiche fattispecie. Ciò al fine di evitare possibili richieste di restituzione dell'indebita fruizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Gli Onorevoli interroganti chiedono *in primis* di sapere « se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio ».

In proposito, il comma 10 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera, invece, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Si precisa che la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.

L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

In ordine al quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 119 del decretolegge n. 34 del 2020, anche alle spese sostenute per l'installazione di montascale, si osserva che le predette norme richiamano, ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili, l'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Si tratta, tra gli altri, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Per effetto di tale richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Uno specifico chiarimento in tal senso sarà contenuto in una circolare dell'Agenzia delle entrate in corso di predisposizione con la quale saranno forniti ulteriori criteri interpretativi per l'applicazione del Superbonus.

Gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).

A tale riguardo, si evidenzia che il comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli inter-

venti oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.

In merito al chiarimento se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche, si fa presente che tra gli interventi cosiddetti « trainanti » oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 122/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. C. 3279 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	162
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	168
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258, Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259, Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	160
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)	169
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 10.05.

DL n. 122/2021: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

C. 3279 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, avverte preliminarmente che – formalmente parlando – il decreto-legge n. 122 che la Commissione sta esaminando è un decreto «a perdere », nel senso che il Governo ha deciso di trasferirne il contenuto nel decreto-legge n. 111 e di disporne contestualmente l'abrogazione. A tal fine il Governo ha già presentato in XII Commissione l'emendamento 1.500 al decreto-legge n. 111 (C. 3264), sul quale decreto la Commissione ha già espresso il parere l'8 settembre 2021.

Considerato tuttavia che alcune disposizioni del decreto-legge n. 122 riguardano la scuola, l'università e le istituzioni AFAM, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha ritenuto opportuno che la Commissione si esprimesse anche su di esse.

Le disposizioni che interessano la Commissione – contenute nel decreto-legge n. 122 e nell'emendamento 1.550 del Governo al decreto-legge n. 111 – introducono due articoli aggiuntivi (9-ter.1 e 9-ter.2) nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. I due articoli aggiuntivi fanno corpo con quelli già introdottivi con il decreto-legge n. 111, che – come i colleghi ricordano – ha stabilito per il personale scolastico e universitario l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.

Quanto alle nuove disposizioni, l'articolo 9-ter.1 stabilisce che, sino al 31 dicembre 2021 – che è al momento il termine
dell'emergenza – chiunque accede a strutture nelle quali siano erogati servizi di
istruzione, formazione ed educazione deve
possedere ed esibire la certificazione verde
COVID-19, fatta eccezione per i bambini,
gli alunni e gli studenti che frequentano le
classi e i corsi nonché per coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione.

L'eccezione – spiega la relazione del Governo – non è prevista per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, in quanto questi sono parte dell'offerta formativa terziaria, al pari di quella universitaria. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative spetta la verifica del rispetto dell'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sia per la violazione del divieto di accesso senza certificazione verde CO-VID-19 sia per la mancata verifica del rispetto dell'obbligo.

L'articolo 9-ter.2 a sua volta prevede l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, anche per chiunque acceda a qualsiasi titolo alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate all'università.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all'obbligo di possedere ed esibire la predetta certificazione da parte del personale del sistema universitario, nonché degli studenti universitari. Anche in questo caso l'obbligo di certificazione non vale nei confronti di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I responsabili delle istituzioni universitarie e di quelle dell'AFAM sono tenuti a verificare a campione, con modalità individuate dalle rispettive istituzioni, il rispetto degli obblighi. Qualora l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica, oltre che dai responsabili delle istituzioni universitarie o AFAM, spetta anche ai datori di lavoro di coloro che accedono. La violazione degli obblighi di munirsi di certificazione verde COVID-19 e di eseguire le verifiche è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il decreto in esame e l'emendamento 1.500 del Governo – il quale ultimo formalmente non è oggetto dell'esame della Commissione – novellano il decreto-legge n. 111 anche per chiarire che l'obbligo di possedere la certificazione verde vale anche per il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per

l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS).

Valentina APREA (FI) prende atto con soddisfazione del fatto che il Governo, nel decreto in esame, ha recepito sia buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla VII Commissione sul decreto-legge n. 111, sia il contenuto di molti emendamenti presentati a quel decreto dal suo gruppo in Commissione affari sociali. Constatato che con il provvedimento in esame sono state sanate le carenze del decreto-legge n. 111, preannuncia il voto favorevole.

Con l'occasione, esprime soddisfazione per il raggiungimento dell'immunità di gregge in Lombardia. Sottolinea, in proposito, la prova di civiltà e il senso di responsabilità dei cittadini lombardi – che si augura possano essere da esempio per quelli delle altre regioni – nonché l'efficienza della Regione Lombardia, guidata da Letizia Moratti cui esprime il suo plauso per aver saputo trasformare la regione più colpita dal virus in quella che per prima ha rialzato la testa.

Cristina PATELLI (LEGA) richiama, in premessa, la discussione sul tema della certificazione verde o Green pass avvenuta la scorsa settimana in Aula, dove il gruppo della Lega, nonostante la posizione parzialmente contraria, ha lealmente votato con la maggioranza, ottenendo però dal Governo l'impegno a non adottare - com'era preannunciato da fonti di stampa – un nuovo decreto-legge per l'estensione indiscriminata dell'obbligo di Green pass per l'accesso ai posti di lavoro e la garanzia che l'obbligo sarebbe stato eventualmente valutato per specifiche categorie di lavoratori e tipologie di lavoro. Continua ricordando che l'obbligo per una categoria di lavoratori, il personale delle RSA, è una scelta su cui il gruppo della Lega è favorevole, sulla base della considerazione che il possesso del Green pass è necessario per chi lavora in una RSA.

Sottolinea che al momento non esiste un obbligo vaccinale generale imposto per legge e sussiste invece, almeno in teoria, libertà di scelta. Ritiene, infatti, che l'imposizione dell'obbligo del Green pass come condizione per entrare nei ristoranti, allo stadio o al cinema, pur essendo molto limitativa per la vita delle persone, comunque non distrugge quella libertà di scelta, in quanto chi non vuole vaccinarsi resta libero di non farlo, sia pure al prezzo di non recarsi nei luoghi predetti. Invece, l'obbligo di Green pass per recarsi a lavorare è di fatto un modo surrettizio per introdurre un obbligo di vaccinazione generale, dal momento che chi non si vaccina non può andare a lavorare: riferisce che, in merito a questo, la posizione della Lega è uguale a quella dei sindacati. A suo avviso il Governo dovrebbe a questo punto assumersi la responsabilità di introdurre l'obbligo vaccinale per tutti, piuttosto che lasciare una libertà di scelta del tutto formale e apparente. Ribadisce la convinzione del suo gruppo che – piuttosto che imporre un'estensione indiscriminata dell'obbligo vaccinale – si debba ragionare per singoli settori della vita sociale e lavorativa. Il suo gruppo ritiene che la strada da seguire sia quella dell'incentivazione alla vaccinazione, dello sforzo di convincere le persone, anche tramite i media, senza però costringerle; anche perché non è necessario, per la salute pubblica, considerato che la campagna vaccinale in Italia sta progredendo bene, con il 90 per cento della popolazione o vaccinata o esentata o guarita. Si chiede se valga la pena introdurre un obbligo di vaccinazione per chi lavora per costringere il restante 10 per cento di popolazione che non si vuole vaccinare o se in questo modo non si finisca con il favorire una radicalizzazione delle posizioni contrarie al vaccino.

Dopo aver infine ricordato che la Lega è entrata nella maggioranza di Governo anche per contribuire a un'accelerazione della campagna vaccinale, dopo la fallimentare gestione del Governo precedente, conclude dichiarando che un *Green pass* che discrimina rispetto a diritti fondamentali, come quello al lavoro, non costituisce una soluzione e che, per tali ragioni, il voto della

Lega in VII Commissione, per il parere sul decreto-legge in esame, sarà contrario.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, per le ragioni più volte esplicitate, quali l'alta percentuale di vaccinati già raggiunta e la preferenza per gli *screening* a tappeto, che si possono effettuare mediante i tamponi salivari, che hanno dimostrato di essere efficaci e meno invasivi di quelli finora impiegati. Conclude sottolineando che le misure previste dal decreto in esame per la scuola non costituiscono, a suo avviso, la giusta via d'uscita.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver espresso la posizione favorevole del gruppo del Partito democratico sul decreto-legge in esame, evidenzia quanto sia importante che tutti si assumano nei confronti del Paese la responsabilità di mandare un messaggio che spinga le persone verso l'unica direzione - quella della vaccinazione - che protegge tutti e restituisce la libertà. Sottolinea la necessità impellente di dare al Paese l'opportunità di ripartire in modo protetto, come fa il decreto in esame con l'estensione dell'obbligo del Green pass. Considerando come anche negli altri Paesi si stia intensificando l'impegno sulle vaccinazioni, si domanda come sia ancora possibile, in Italia, esprimere posizioni convintamente contrarie. Tenuto conto dell'imminenza delle elezioni amministrative, teme che le motivazioni di questa battaglia siano soprattutto di natura politica e che l'unico intento sia quello di prendere più voti, « sulla pelle » dei cittadini. Esprime l'avviso che gli interventi che si ascoltano da parte di chi è contrario al vaccino stiano diventando sempre più ripetitivi e noiosi, anche se legittimi, come parte della vita democratica.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene di dover rispondere alla deputata Di Giorgi, il cui intervento gli appare offensivo e oltraggioso per la dialettica parlamentare. Rimarca che in democrazia, e finché c'è un Parlamento, è doveroso non solo permettere a tutti di esprimersi, ma accettare di ascoltare e di discutere tutte le posizioni. Quanto al fatto che altri Paesi starebbero intensificando le vaccinazioni, osserva che è vero piuttosto il contrario: mentre il Governo italiano si appresta ad estendere l'obbligo del Green pass, il resto dell'Europa si sta muovendo in direzione opposta, e non perché prevalga la corrente « no vax », ma perché si tratta di incidere su diritti individuali fondamentali. Fa presente che in Paesi come Danimarca, Svezia, Belgio e Spagna non solo non esiste obbligo di Green pass, ma, addirittura, le restrizioni più generali sono in corso di cancellazione. In Germania, le decisioni in materia vengono lasciate alla scelta dei singoli Länder. Aggiunge che gli annunci sulla necessità della terza dose di vaccino fanno presumere che la protezione immunitaria garantita dal vaccino decada rapidamente. Ciò premesso, esprime l'avviso che l'obbligo di Green pass si configuri come un obbligo vaccinale indiretto, che tra l'altro esclude la responsabilità dello Stato per i danni causati dai vaccini, che potrebbero avere effetti collaterali ancora sconosciuti. Insiste, quindi, sul fatto che la via giusta è la promozione dei tamponi, i quali, a differenza del vaccino, sono in grado di escludere con certezza un'eventuale contagiosità. Dopo aver stigmatizzato le risorse sprecate per l'acquisto di inutili banchi a rotelle e per un ingente quantitativo di mascherine inidonee, conclude apprezzando la posizione contraria del gruppo della Lega e confermando il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Gianluca VACCA (M5S) prende atto della posizione, che giudica ambigua, della Lega, che è parte della maggioranza e che ha votato a favore del provvedimento in sede di Consiglio dei ministri, per poi pronunciarsi in senso contrario nelle sedi parlamentari. Nel merito delle precauzioni nelle scuole, ritiene che si debba ragionare per evitare il più possibile l'uso della mascherina nelle aule scolastiche, specialmente per i più piccoli, ricorrendo ad altre misure di sicurezza, quali il distanziamento.

Emilio CARELLI (CI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Coraggio Italia, ritenendo che il *Green pass* sia l'unico strumento in grado di arginare la pandemia e che, per questo, andrebbe ulteriormente esteso. Aggiunge di non condividere la tesi, sostenuta in alcuni interventi, che si tratterebbe di un obbligo vaccinale surrettizio.

Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, a Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258, Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259, Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro emendamenti

(vedi allegato 2), a firma Mollicone e Frassinetti.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, premette che si tratta di emendamenti di bandiera per rimarcare la scarsa attenzione del Governo, e in particolare del Ministero della cultura, per lo spettacolo e per i lavoratori dello spettacolo, che diventa ancor più evidente a fronte dell'inaccettabile rifinanziamento del reddito di cittadinanza (contenuto nel programma della tabella n. 4 su cui incidono i suoi emendamenti), che è una misura assistenzialistica che si è prestata a molti abusi, che è applicata con poca trasparenza e che ha disincentivato la propensione al lavoro. Meglio sarebbe stato, a suo avviso, utilizzare quelle somme per favorire politiche attive in favore dei lavoratori o per introdurre misure di sostegno alle imprese, quali la riduzione del cuneo fiscale, che avrebbe permesso alle aziende di assumere più lavoratori di quanti se ne sussidiano con il reddito di cittadinanza.

Valentina APREA (FI), pur condividendo in linea di principio quanto affermato dal deputato Mollicone in merito alle politiche attive in favore dei lavoratori e al reddito di cittadinanza, preannuncia che voterà contro gli emendamenti presentati perché ritiene che, a fronte dell'emergenza pandemica, un aumento delle spese, comprese quelle di natura assistenzialistica, sia necessario. Aggiunge che con l'assestamento si tratta solo di rivedere le previsioni di spesa per le politiche già decise, in questo caso per politiche di assistenza decise prima che la sua parte politica fosse nella maggioranza. Auspica, tuttavia, che in sede di manovra finanziaria si possa tornare a ragionare sul reddito di cittadinanza e dare maggior spazio alle politiche attive per favorire la ripartenza dell'economia.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti e favorevole sui provvedimenti. Sottolinea che gli effetti drammatici della pandemia su alcuni settori economici – ricorda, in particolare, il settore dello spettacolo – sono stati, peraltro solo in parte, attenuati grazie agli strumenti di assistenza, tra cui il reddito di cittadinanza, che ha dato sostegno alle persone rimaste senza lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone Tab.14.1, Tab.14.2, Tab.14.3 e Tab.14.4.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, propone di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, delibera di riferire favorevolmente tanto sul disegno di legge di rendiconto quanto sul disegno di legge di assestamento; nomina inoltre la deputata Di Giorgi relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 10.55.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021

Vittoria CASA, presidente e relatrice, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è scaduto lunedì 13 settembre. Comunica che non ne sono stati presentati. Avverte che la presidenza procederà quindi a chiedere l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo trasmesso dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

DL n. 122/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da CO-VID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (C. 3279 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 3279 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;

preso atto che l'emendamento 1.500 Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, in corso di esame presso la XII Commissione (C. 3264 Governo), trasferisce il contenuto

del decreto-legge n. 122 nel decreto-legge n. 111, sul quale questa Commissione ha già espresso il proprio parere, nel contempo disponendo l'abrogazione del decretolegge n. 122;

ritenuto di dover esprimere il proprio parere anche sulle disposizioni di proprio interesse del decreto-legge n. 122 (il cui contenuto è destinato a essere trasfuso in altro provvedimento),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. (C. 3259, Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021.

EMENDAMENTI PRESENTATI

TAB. 14.

Alla tabella 14 - Stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1, Programma 1.1 (Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo), apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: + 1.010.000.000

CS: + 1.010.000.000

Conseguentemente, alla tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Programma 3.2, apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: - 1.010.000.000

CS: - 1.010.000.000

Alla tabella 14 - Stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1, Programma 1.2, apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: + 1.010.000.000

CS: + 1.010.000.000

Conseguentemente, alla tabella 4 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Programma 3.2., apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: - 1.010.000.000

CS: - 1.010.000.000

3259/VII/Tab.14.2. Mollicone, Frassinetti.

Alla tabella 14 - Stato di previsione del **3259/VII/Tab.14.1.** Mollicone, Frassinetti. | Ministero della cultura, Missione 1, Programma 2.1, apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: + 1.010.000.000

CS: + 1.010.000.000

Conseguentemente, alla tabella 4 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Programma 3.2., apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: - 1.010.000.000

CS: - 1.010.000.000

Alla tabella 14 - Stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1, Programma 2.2, apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: + 1.010.000.000

CS: + 1.010.000.000

Conseguentemente, alla tabella 4 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Programma 3.2, apportare le seguenti variazioni:

2021

CP: - 1.010.000.000

CS: - 1.010.000.000

3259/VII/Tab.14.3. Mollicone, Frassinetti. 3259/VII/Tab.14.4. Mollicone, Frassinetti.

2021.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06654 Fregolent: Realizzazione di un impianto di dissalazione in località Piana di Mola, a Capoliveri (LI)	72
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-06655 Gagliardi: Proroga del termine di emanazione del decreto interministeriale recante le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici 1'	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
5-06656 Rotta: Attuazione dell'accordo di programma quadro per il disinquinamento del fiume Fratta Gorzone, anche alla luce della realizzazione del secondo stralcio per il prolunga- mento del collettore nel territorio di Cologna Veneta (VE)	73
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
5-06657 Mazzetti: Iniziative e risorse per la tutela dei parchi e delle aree protette regionali . 1	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	94
5-06658 Maraia: Misure per il rilevamento e la riparazione delle perdite nelle infrastrutture del gas metano	74
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95
5-06659 Foti: Realizzazione di invasi per la captazione dell'acqua ad uso agricolo	75
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	96
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268 (Esame e rinvio)	75
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293 (Esame e rinvio) 1'	79
Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (Esame e rinvio)	83
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno finanziario	

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	
l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commis-	
sione) (Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli)	187
ALLEGATO 7 (Relazione approvata dalla Commissione)	197
ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 13.35.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-06654 Fregolent: Realizzazione di un impianto di dissalazione in località Piana di Mola, a Capoliveri (LI).

Cosimo Maria FERRI (IV), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, rappresentando la propria amarezza rispetto al contrasto tra i proclami del Governo riguardo all'ecologia e all'ambiente e la presa d'atto che in un'isola straordinaria come l'isola d'Elba si voglia risolvere il problema dell'assenza indica con un dissalatore, alla

cui realizzazione conseguiranno problemi di inquinamento e criticità ambientali non solo per gli abitanti di Capoliveri ma per tutti gli abitanti dell'isola. Fa presente che il Senato ha da poco licenziato in Commissione la cosiddetta « legge salvamare », che all'articolo 11 prevede l'utilizzo di dissalatori solo come ultima *ratio* rispetto al problema dell'approvvigionamento idrico. Rappresenta inoltre la ferma contrarietà del comune di Capoliveri per un'opera costosa e estremamente critica e per questo chiede un intervento incisivo del Governo.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Cosimo Maria FERRI (IV), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che lo lascia senza parole. Quattordici milioni di euro, che a lui risultano essere addirittura venti, non sono noccioline, ma risorse utilizzabili per vari scopi, tra i quali prevenire l'aumento delle bollette elettriche, tema di grande attualità. Il progetto iniziale del 2011 è stato modificato per le criticità che presentava, e per questo è stata riconvocata la Conferenza dei servizi nella quale il comune di Capoliveri ha manifestato la forte contrarietà sotto il profilo ambientale oltre che la carenza del requisito di pubblica utilità rispetto all'opera in oggetto.

Nell'isola ci sono circa settecento pozzi, si potrebbero realizzare degli invasi, si potrebbe ricorrere alle navi dissalatrici o attivare soluzioni alternative senza dover ricorrere ad una soluzione, quella del dissalatore, che preleva un metro cubo di acqua dal mare e lo rigetta in acqua dopo aver

utilizzato acidi anticorrosivi che danneggiano l'ambiente. La regione, che dalla risposta sembra non recedere dai suoi intenti, si assume a suo giudizio una seria responsabilità nell'attuazione di questo progetto, che personalmente continuerà a monitorare al fine di prevenirne la realizzazione anche, se dovesse servire, attraverso azioni giudiziarie.

5-06655 Gagliardi: Proroga del termine di emanazione del decreto interministeriale recante le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici.

Manuela GAGLIARDI (CI), illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo la disponibilità a confrontarsi con associazioni e soggetti interessati sul tema oggetto dell'atto.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che ha evidenziato chiaramente che la necessità della proroga è condivisa. Chiede al Governo di poter fornire aggiornamenti con riguardo ai tempi di emanazione del decreto, per rassicurare il comparto, dal momento che i suoi contenuti incidono sul lavoro delle aziende e sulle procedure che queste sono tenute ad adottare. Auspica che si pervenga ad un testo condiviso con le associazioni di categoria. Sottolineando favorevolmente la concessione della proroga, tiene a evidenziare l'opportunità di un regime transitorio che consenta alle imprese siderurgiche e metallurgiche di continuare a lavorare, stante anche il disagio rappresentato dall'aumento delle materie prime.

5-06656 Rotta: Attuazione dell'accordo di programma quadro per il disinquinamento del fiume Fratta Gorzone, anche alla luce della realizzazione del secondo stralcio per il prolungamento del collettore nel territorio di Cologna Veneta (VE).

Alessia ROTTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che tratta un tema più volte posto all'attenzione del Governo in passato, rispetto al quale è infatti stato stipulato un accordo integrativo Stato regione per la tutela delle risorse idriche del territorio.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Alessia ROTTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea positivamente la notizia della convocazione del Comitato tecnico regionale VIA. Alla luce del grande investimento messo in campo dal Governo, tiene a precisare che la situazione non appare così sotto controllo come la rappresentante del Governo afferma nella risposta e richiama al riguardo le numerosissime notizie allarmanti e segnalazioni da parte dei cittadini. La riunione del Comitato, dopo la quale sarà opportuno tornare sull'argomento, sarà pertanto fondamentale per assumere le corrette decisioni istruttorie che dichiara fin d'ora di voler attentamente monitorare.

5-06657 Mazzetti: Iniziative e risorse per la tutela dei parchi e delle aree protette regionali.

Erica MAZZETTI (FI). illustra l'interrogazione in titolo. Tiene a sottolineare che il territorio nazionale è ricco di aree protette di cui il 50 per cento circa di carattere nazionale e il 50 per cento a carattere regionale. I parchi rappresentano una risorsa economica e turistica, nonché luoghi di attrazione, ma anche siti a presidio del territorio rispetto ai danni naturali o dolosi che su questo si verificano. È pertanto opportuno e condivisibile destinare risorse ai parchi nazionali, a suo giudizio non solo per la loro digitalizzazione, ma è fondamentale assegnare a quelli nazionali, ma soprattutto a quelli regionali, risorse finanziarie e umane adeguate alle loro funzioni.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. A suo giudizio il problema dei parchi, sia nazionali che regionali, non è lo scarso livello di digitalizzazione - che tuttavia è opportuno implementare ed estendere anche ai parchi regionali - bensì l'assenza di risorse finanziarie e umane adeguate. Chiede pertanto al Governo di prendere in seria considerazione il tema oggetto dell'interrogazione, anche valutando l'ipotesi di attribuire alle regioni stanziamenti specifici che possano servire alla gestione dei parchi che negli ultimi anni si è complicata anche in ragione dell'ampliamento di molti di essi e del potenziamento dei servizi al loro interno.

Condividendo positivamente la sperimentazione cui faceva riferimento la rappresentante del Governo, ritiene che non sia l'unico elemento in grado di risolvere le problematiche che affliggono i parchi ed esprime preoccupazione per le affermazioni secondo le quali al momento mancherebbero i requisiti per poterla estendere anche alle aree protette regionali.

Preannuncia che continuerà a sollecitare il Governo sulla necessità di una equiparazione vera dei parchi regionali a quelli nazionali.

5-06658 Maraia: Misure per il rilevamento e la riparazione delle perdite nelle infrastrutture del gas metano.

Generoso MARAIA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, che ha ad oggetto un tema di attualità come quello del gas. A differenza del Ministro Cingolani che ha messo l'accento sugli aumenti in bolletta, il proprio gruppo vorrebbe invece porre l'accento sullo spreco di gas generato dalle perdite e dagli sfiati degli impianti di idrocarburi in Italia e in Europa, denunciato da una recente inchiesta giornalistica che ha

messo in evidenza l'impatto negativo sull'effetto serra determinato da tali perdite.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta, che contiene alcuni elementi che fanno ben sperare. In particolare, il proprio gruppo monitorerà le strategie di contenimento, e in particolare la tecnica LDAR (Leak detection and repair) citata nella risposta, che auspica possa dare i risultati attesi. Già nel 2013 alcune pubblicazioni scientifiche riportavano il dato delle perdite di gas metano in alcuni siti italiani e del 2015 sono alcune lettere inviate all'allora Ministro dell'ambiente che riportavano dati peggiori di quelli precedentemente dichiarati. Lo studio citato nell'interrogazione rileva che nel 90 per cento dei siti sono state registrate perdite e reca proposte volte a ridurre le emissioni fuggitive di una grande percentuale già a partire dal 2025. Il problema esiste, per quanto le aziende lo minimizzino, ma in aiuto possono venire i satelliti che mostrano dati più precisi. Invita il Governo a valutare la compresenza su alcuni territori di numerosi problemi di carattere ambientale, e cita al riguardo la Pianura padana che si sta desertificando, e i raddoppi delle centrali termonucleari che sta progettando Terna non fanno ben sperare. Alcuni territori devono quindi contemporaneamente farsi carico del problema delle perdite di gas e dell'eventuale raddoppio delle centrali termonucleari, nonché, in alcuni casi, anche della presenza di trivelle.

Comprende che la transizione ecologica è un tema difficile da affrontare e deve tener conto di molti elementi. La notizia delle perdite di gas non è tranquillizzante e pertanto preannuncia che stimolerà al riguardo il Ministero con fermezza ad occuparsene.

5-06659 Foti: Realizzazione di invasi per la captazione dell'acqua ad uso agricolo.

Tommaso FOTI (FDI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo. Osserva che le alte temperature della scorsa estate, percepite da tutti, hanno influito in modo fortemente negativo sulla possibilità di captazione delle acque in canali di irrigazione, con danni consistenti all'agricoltura. Fa presente che alcune regioni non concedono deroghe al deflusso minimo vitale, o le concedono in tempi non compatibili con le necessità delle aziende agricole. Rileva l'opportunità che anche i piccoli invasi rientrino nel piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto in quei casi in cui la programmazione locale li prevede.

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Tommaso FOTI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che giudica addirittura sconcertante. I microinvasi rientrano nella pianificazione territoriale in numerose regioni italiane e nessuno ha sollevato mai profili di incompatibilità con la normativa europea, che hanno ragione di esistere solo se il microinvaso compromette il deflusso minimo delle acque. Gli efficientamenti delle strutture idriche, che si riferiscono quindi a strutture già esistenti, a cui si faceva riferimento nella risposta, comportano a volte addirittura una riduzione dello stoccaggio di acqua negli invasi, per gli elementi di natura strutturale che fanno oggi ritenere incompatibili le quantità precedentemente previste. Sul deflusso minimo vitale ha già fatto presente alla rappresentante del Governo la possibilità delle deroghe da parte delle regioni, che tuttavia non vengono concesse o, come già rappresentato, vengono concesse con ritardo compromettendo le colture.

Prende atto, quindi, della chiusura manifestata dal Governo, che confligge tuttavia con quanto si legge sui siti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della agricoltura, che invita la rappresentante del Governo a leggere.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.

Atto n. 268.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Alessia ROTTA, presidente, fa presente che, la presidenza nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana ha acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere.

Ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 5 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, sono scaduti il 14 settembre 2021.

Avverte altresì che sullo schema di decreto legislativo in oggetto – originariamente assegnato con riserva – è pervenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata. Pertanto, la Commissione sarebbe

adesso comunque nelle condizioni di pronunciarsi.

Si riserva di chiedere al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere su questo atto nonché sull'atto 282, in materia di sicurezza delle infrastrutture oltre il termine fissato, verosimilmente entro la prima metà del mese di ottobre, termine che appare compatibile con l'esigenza che l'Esecutivo a sua volta disponga del tempo sufficiente per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

Roberto TRAVERSI (M5S), relatore, fa presente che il termine per l'espressione del parere è venuto a scadenza il 14 settembre scorso. È invece fissato al 19 ottobre 2021 il termine per il recepimento della direttiva.

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre, come anticipato dalla presidente.

Per quanto riguarda la direttiva che si intende recepire, la finalità consiste essenzialmente nel realizzare una diffusione capillare dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi ed adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione, nonché alla futura evoluzione tecnologica, consentendo ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio (SET) di accedere al mercato in maniera più semplice e non discriminatoria.

La direttiva provvede al riassetto complessivo della disciplina vigente in materia di interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, costituita da atti di natura normativa ed amministrativa. Essa tiene infatti conto delle altre disposizioni europee in materia e, segnatamente, della Decisione della Commissione 2009/750/CE sulla

definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici nonché dei due regolamenti integrativi ed attuativi della direttiva 2019/520, ossia il regolamento delegato 2020/203 della Commissione ed il regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione.

Passando ad una breve descrizione del contenuto dello schema, esso si compone di 28 articoli e 4 allegati di cui i sintetizzano di seguito i contenuti.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione dello schema di decreto che, come evidenziato in precedenza, è volto a recepire quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/520.

Per quanto attiene l'ambito di applicazione si evidenzia che la disciplina di cui allo schema di decreto, contenuta negli articoli da 3 a 20, in merito al servizio europeo di telepedaggio (di seguito S.E.T.) non è applicabile ai sistemi di pedaggio stradale che non sono considerati dei telepedaggi nonché ai sistemi di pedaggio di piccole dimensioni e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento alle prescrizioni dello schema di decreto sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

In questi casi si prevede che l'applicazione della relativa disciplina riveste un carattere facoltativo.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni riprese dalla direttiva.

L'articolo 3 individua le soluzioni tecnologiche di cui debbono essere dotati i nuovi sistemi di telepedaggio stradale per le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi stessi a partire dal 19 ottobre 2021.

Le tecnologie previste sono: il posizionamento satellitare (compatibile con i sistemi Galileo ed EGNOS); le comunicazioni radiomobili; la tecnologia a microonde a 5,8 Ghz.

Lo stesso articolo 3, inoltre, prevede che tutti i dispositivi di telepedaggio esistenti, che utilizzano altre tecnologie, devono conformarsi ad una delle tecnologie sopradescritte.

Viene introdotta, infine, una deroga, fino al 31 dicembre 2027 per le apparecchiature da fornire agli utenti dei veicoli leggeri che possono utilizzare la solo tecnologia microonde a 5,8 GHz in quei settori del S.E.T. che non richiedono la presenza delle altre due tecnologie previste.

L'articolo 4 definisce la procedura per la registrazione nel registro elettronico nazionale dei fornitori del SET, definendo i requisiti di cui devono essere in possesso ai fini della registrazione (certificazione EN ISO 9001, apparecchiature tecniche, comprovata competenza, adeguata capacità finanziaria, piano per la gestione globale dei rischi, requisiti di onorabilità).

L'articolo 5 concerne i diritti e gli obblighi dei fornitori del S.E.T.

In particolare, tra gli obblighi si segnala che i fornitori del S.E.T. debbono concludere contratti, con riguardo al settore in questione, sul territorio di almeno quattro Stati membri dell'Unione Europea entro 36 mesi dalla registrazione e, in un dato Stato membro, entro 24 mesi dalla conclusione del primo contratto dello Stato membro in questione.

L'articolo 6 disciplina i diritti e gli obblighi degli esattori di pedaggio.

Si stabilisce, in particolare, che qualora venga individuato un nuovo sistema di telepedaggio stradale, l'esattore dei pedaggi è tenuto a trasmettere all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici la dichiarazione relativa al proprio dominio di competenza del S.E.T. in modo che i potenziali fornitori possano provvedere alle relative procedure di accreditamento.

Vi è poi un principio di non discriminazione in base al quale gli esattori di pedaggi debbono accettare qualsiasi fornitore del S.E.T., che presenti i relativi requisiti, e che richiede di fornire il servizio.

Al contempo gli esattori dei pedaggi non possono imporre ai fornitori del S.E.T. di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità.

Per quanto riguarda la remunerazione, l'articolo 7 stabilisce che i fornitori del S.E.T. hanno diritto ad una remunerazione da parte dell'esattore dei pedaggi e che la metodologia per la definizione della remunerazione dei relativi fornitori del servizio deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori che si siano accreditati.

L'articolo 8, per quanto concerne i pedaggi, prevede che ai fini della determinazione del regime tariffario da applicare ad un determinato veicolo, qualora vi sia una discrepanza della classificazione dei veicoli fornita dall'esattore di pedaggi rispetto a quella utilizzata dal fornitore del S.E.T. prevalga la classificazione dei veicoli fornita dall'esattore di pedaggi.

L'articolo 9 stabilisce che i documenti contabili dei soggetti che forniscono servizi di pedaggio debbono riportare in maniera chiara e distinta i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi resi.

L'articolo 10, nel contemplare i diritti e gli obblighi degli utenti del S.E.T. prevede, in particolare, che sia consentito agli utenti abbonarsi al servizio per il tramite di qualsiasi fornitore a prescindere dalla nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo.

L'articolo 11 richiama l'organismo di conciliazione che era stato previsto dall'articolo 31 della legge n. 97 del 2013 e che è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Tra i compiti che lo schema di decreto legislativo attribuisce all'organismo di conciliazione vi è quello di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore del S.E.T. situato nel territorio nazionale e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali esattori. L'organismo di conciliazione, inoltre, deve verificare che le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie e che la remunerazione dei fornitori stessi sia conforme ai principi di cui all'articolo 7.

L'articolo 12 stabilisce che il S.E.T. debba essere fornito agli utenti come servizio continuo ed unico, mentre l'articolo 13 prevede, con riguardo all'utilizzo dei dati sul traffico relativi ai clienti dei diversi fornitori di servizio di pedaggio, la possibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la richiesta del Ministero stesso di accedere a tali dati per le politiche in materia di circolazione stra-

dale e per il miglioramento della gestione del traffico.

L'articolo 14 disciplina i componenti di interoperabilità.

In particolare l'articolo stabilisce che qualora venga istituito un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi debba individuare e pubblicare una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformità alle specifiche tecniche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità che consenta l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al lancio operativo del nuovo sistema.

Tale programmazione deve essere in grado di consentire l'accreditamento o la richiesta di riaccreditamento dei fornitori del S.E.T. che siano interessati, almeno un mese prima dell'entrata in operatività del nuovo sistema o del sistema modificato.

L'articolo 15 disciplina i casi in cui si verifichino eventuali problematiche dovute al mancato soddisfacimento delle prescrizioni previste per i componenti di interoperabilità, che rechino una marcatura CE.

Si prevede, infatti, che al verificarsi di tali problematiche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa adottare le misure necessarie per limitarne l'ambito di applicazione o per vietarne l'uso o, in casi estremi, il ritiro dal commercio dei componenti stessi.

L'articolo 16 stabilisce che le eventuali decisioni adottate dal Ministero e le relative valutazioni sulla conformità e sull'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità debbono essere motivate e notificate al produttore interessato, al fornitore del S.E.T. o ai loro mandatari con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente ed i termini entro i quali possano essere esperiti i relativi ricorsi.

L'articolo 17 disciplina i principi generali che devono essere garantiti dagli organismi notificati incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche tecniche o all'idoneità dell'utilizzo. In particolare i soggetti interessati ad accreditarsi quali organismi notificati per il controllo debbono presentare domanda ad ACCREDIA che,

come noto, è l'organismo nazionale italiano di accreditamento. Lo stesso articolo 17 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa revocare l'autorizzazione all'organismo notificato che non risulti più conforme ai criteri minimi stabiliti per l'accreditamento stesso.

L'articolo 18 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione della direzione generale che dovrà operare quale ufficio di contatto unico per i fornitori del S.E.T., mentre l'articolo 19 disciplina la tenuta dei registri elettronici nazionali del S.E.T. presso l'ufficio unico di contatto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

L'articolo 20 disciplina la procedura per avviare dei sistemi pilota di telepedaggio che utilizzino nuove tecnologie che non siano conformi a quelle contenute nel presente decreto. A tale riguardo si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa utilizzare il sistema pilota per un periodo iniziale di tre anni previa autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 21 disciplina la procedura per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri con obiettivo di consentire l'identificazione dei veicoli e dei relativi proprietari o intestatari rispetto ai quali è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale. A tale proposito lo stesso articolo precisa che i dati ottenuti interrogando il sistema siano utilizzati esclusivamente al fine di stabilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio.

L'articolo 22 individua le modalità con le quali l'esattore dei pedaggi informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata come sospetta del mancato pagamento del pedaggio stradale.

Le informazioni che debbono essere fornite comprendono anche le conseguenze giuridiche del mancato pagamento di un pedaggio stradale nel territorio nel quale esso sia verificato. L'articolo 23 disciplina i procedimenti relativi alla richiesta di dati da parte dell'esattore dei pedaggi.

In particolare si prevede che il punto di contatto nazionale fornisca all'esattore di pedaggi che lo richieda i dati ottenuti mediante lo scambio di informazioni così come disciplinato dall'articolo 21 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 24 stabilisce l'obbligo, da parte del punto di contatto nazionale, di trasmettere alla Commissione europea una relazione entro il 19 aprile 2023 e, successivamente, ogni tre anni, in merito allo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi.

L'articolo 25 stabilisce l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati anche alle informazioni che vengono scambiate attraverso le procedure individuate dallo schema di decreto legislativo.

Si stabilisce inoltre che i soggetti interessati godono dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei dati personali, al risarcimento e al ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'articolo 26 disciplina le modalità di aggiornamento degli allegati, mentre l'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 28, infine, stabilisce al 19 ottobre del 2021 l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Segnala, infine, che lo schema di decreto legislativo contiene quattro allegati recanti il modello tipo di dichiarazione settore del SET che deve essere compilata da parte degli esattori di pedaggio (Allegato I), il modello tipo per la comunicazione dei dati da parte dei fornitori del S.E.T. ai fini dell'inserimento nel registro elettronico di cui agli articoli 4 e 19 (Allegato II), i dati necessari ad effettuare una ricerca automatizzata allo scopo di identificare un veicolo in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di pedaggio stradale (Allegato III) il modello per la lettera di informazione da inviare alla persona so-

spettata di mancato pagamento del pedaggio stradale (Allegato IV).

Anticipa ai colleghi una questione a suo giudizio meritevole di attenzione ovvero la formulazione dell'articolo 6 che, a suo giudizio, non dovrebbe in alcun caso porre ostacoli all'ingresso di nuovi operatori nel sistema. Sarebbe opportuno a tal fine valutare se il sistema sia esageratamente chiuso rispetto ai nuovi ingressi e, al riguardo, si mette a disposizione per un eventuale confronto con i colleghi che lo desiderassero.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Atto n. 293.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Alessia ROTTA, presidente, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato lo scorso 7 agosto, in quanto era imminente la scadenza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come noto, prevede uno « scorrimento » di tre mesi del termine finale di esercizio delle deleghe ove necessario per consentire alle Commissioni parlamentari di esprimersi. Queste ultime hanno 40 giorni di tempo che, nel caso di specie, scadono il prossimo 16 settembre 2021.

Al riguardo, la presidenza nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana ha acquisito l'assenso dei gruppi a richiedere al Governo di poter disporre di tempi congrui per espressione del parere, al fine di consentire che la Commissione si pronunci entro la prima metà del mese di ottobre su questo atto e sugli altri schemi di decreto pendenti.

Avverte altresì che lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato assegnato con

riserva, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata. Pertanto, la Commissione non è nelle condizioni di pronunciarsi.

Con riguardo al termine per l'espressione del parere oltre il termine fissato, il rappresentante del Governo ha già anticipato informalmente l'invito alla Commissione a concluderne l'esame non oltre il 7 ottobre prossimo.

Roberto TRAVERSI (M5S), relatore, fa presente che il termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 16 settembre 2021, anche se l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato dal parere della Conferenza Unificata.

Tuttavia, il termine per il recepimento della direttiva è già scaduto il 28 giugno 2021 e risulta altresì avviata una procedura di infrazione (2021_0272), attualmente allo stato di messa in mora.

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.

La direttiva oggetto di attuazione è compresa nell'Allegato A della citata legge n. 53, senza che per essa siano quindi dettato specifici criteri e principi direttivi e si propone la finalità di allineare la legislazione unionale alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (« convenzione MARPOL »), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino.

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 19 articoli e sei allegati, Sostituisce integralmente la normativa vigente contenuta nel decreto legislativo n. 182 del 2003.

L'articolo 1 individua il duplice obiettivo dell'atto in esame. Da un lato, la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato e, dall'altro lato, la salvaguardia del buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso di « adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti ».

L'articolo 2 reca le definizioni. Merita in questa sede segnalare che il comma 2 specifica la natura dei rifiuti delle navi sulla base della classificazione introdotta dal Codice dell'ambiente. Pertanto i rifiuti delle navi sono considerati « rifiuti speciali » - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Codice - mentre sono « rifiuti urbani » quelli prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio, nonché i rifiuti accidentalmente pescati. Si ricorda che questi ultimi sono presi in considerazione anche dal progetto di legge cosiddetto « Salvamare » approvato dalla Camera e attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato che li definisce includendovi anche ciò che è raccolto nei laghi, nei fiumi e nelle lagune durante le operazioni di pesca e sono equiparati ai rifiuti delle navi.

L'articolo 3 indica l'ambito di applicazione del provvedimento, che comprende in sostanza le navi che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato e tutti i porti dello Stato. Le autorità competenti sono però autorizzate ad escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle norme relative alla notifica anticipata dei rifiuti (articolo 6), al conferimento dei rifiuti delle navi (articolo 7) ed ai sistemi di recupero dei costi (articolo 8), al fine di evitare « ingiustificati ritardi per le navi ». I commi 3 e 4 affidano a decreti interministeriali, da adottare entro centoventi giorni, il compito di conformare alla disciplina posta in materia di conferimento di rifiuti le regole riguardanti le navi militari e le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che sono quindi escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di impianti portuali di raccolta. In primo luogo si prevede che ogni porto sia dotato, con oneri a carico del gestore del servizio,

di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti adeguati alle caratteristiche del porto e del suo volume di traffico e conformi alla normativa di sicurezza e prevenzione incendi (commi 1, 2 e 5). Si specifica che il Piano di raccolta di cui all'articolo 5 deve regolamentare adempimenti e modalità operative per il loro utilizzo tali da non determinare alle navi ingiustificati ritardi, con tariffe il cui ammontare non ne disincentivi l'uso (comma 3). A tal fine deve essere previsto anche un meccanismo di indennizzo da corrispondere qualora invece si verifichino ritardi ingiustificati, nella forma di riduzione della tariffa dovuta (comma 10), rimanendo salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre il comma 9 demanda a un decreto del MITE, da adottare entro novanta giorni, il compito di stabilire modalità di segnalazione di eventuali inadeguatezze degli impianti all'Organizzazione marittima internazionale e allo Stato di approdo. Il comma 7 specifica che l'affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti portuali di raccolta e la stessa raccolta dei rifiuti, ha luogo in conformità della legislazione nazionale e unionale, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il gestore degli impianti portuali così individuato ha l'obbligo, ai sensi del comma 4, di provvedere a una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, raccogliendo separatamente i rifiuti in modo da «facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio ». A questo fine - puntualizza il comma 6 - gli impianti fissi devono essere titolari di autorizzazione per la gestione dei rifiuti prevista dal Codice dell'ambiente.

L'articolo 5 disciplina le procedure di predisposizione, approvazione e l'operatività del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, da adottare entro dodici mesi, individuando i soggetti pubblici coinvolti e disponendone la comunicazione agli operatori delle navi, con particolare riferimento a disponibilità di impianti e tariffe applicate.

Se ne prevede l'aggiornamento con cadenza almeno quinquennale anche se il comma 7 autorizza la mera convalida dei piani esistenti ma, rispetto al testo della direttiva, aggiunge in questo caso l'onere di « previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione ». Il comma 8 specifica poi che i piccoli porti non commerciali possono essere esentati dalle norme sopra descritte, qualora siano integrati nel sistema di raccolta di rifiuti comunale. Sul punto andrebbe peraltro verificato se il riferimento normativo interno - che si riferisce ai soli commi da 1 a 4 - sia corretto o debba essere inteso con riguardo all'intero articolo 5.

L'articolo 6 disciplina la notifica anticipata dei rifiuti. In particolare, gli operatori hanno l'obbligo di compilare «in modo veritiero e preciso » il modulo (Allegato 2), recante i dati concernenti i rifiuti e la loro natura, da trasmettere anticipatamente ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima, agli uffici veterinari e al chimico del porto (comma 4). Le informazioni relative alla notifica anticipata devono essere condivise per via elettronica all'interno del sistema «SafeSeaNet» (comma 2). Il comma 5 esenta da tale obbligo dall'obbligo i pescherecci di stazza inferiore a 300 tonnellate, esenzione che andrebbe verificata in relazione alla circostanza che la direttiva trova applicazione per tutte le « navi », e nella definizione di nave comprende i pescherecci (n. 1 dell'art. 2, par. 1). Altre esenzioni riguardano le navi in servizio di linea e i mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto rifiuti. L'articolo 7 disciplina il conferimento dei rifiuti delle navi, da effettuare all'atto dell'approdo e prima di lasciare il porto, certificata da una ricevuta rilasciata « senza ingiustificati ritardi », e registrata sul sistema SafeSeaNet. La norma in commento prevede talune eccezioni, rimettendole al controllo dell'Autorità competente. Il comma 8 specifica che il conferimento di rifiuti prodotti dalle navi è considerato « immissione in libera pratica », quindi soggiace al regime della merce non proveniente dall'Unione europea che acquisisce la posizione doganale di merce UE. Viene quindi richiamata la normativa speciale vigente per i rifiuti sanitari ed alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

Si segnala infine – sempre per la sua possibile sovrapposizione con la proposta di legge « salvamare » – che per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, o di quelli raccolti nell'ambito di specifiche campagne, il comma 9 prevede la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma tra le autorità competenti – o i soggetti deputati alla gestione dei rifiuti – e le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore.

L'articolo 8 disciplina il Sistema di recupero dei costi per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi mediante l'imposizione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto (comma 1) determinate dall'Autorità competente. Con riferimento all'entità delle tariffe, il comma 2 specifica che esse devono essere proporzionate ed adeguate, in modo da non costituire un incentivo per le navi a scaricare i rifiuti in mare e il comma 5 precisa che devono essere « eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie », rispecchiando i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o utilizzati.

L'Allegato 4 dell'atto in esame (« Categorie di costi e di entrate nette connesse al funzionamento e all'amministrazione degli impianti di raccolta ») elenca gli elementi di cui si compone la tariffa: costi diretti (derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi), indiretti (derivanti dalla gestione del sistema nel porto) e entrate nette (proventi legati al sistema di gestione dei rifiuti ma anche dai finanziamenti regionali e nazionali disponibili).

Un regime particolare è applicabile ad alcuni tipi di rifiuti, tra cui i rifiuti accidentalmente pescati, per i quali non vi è obbligo di corresponsione della tariffa. I relativi costi possono essere coperti anche attraverso sistemi di finanziamenti alternativi.

Sono poi consentite riduzioni delle tariffe in base al tipo di attività a cui è adibita la nave, con particolare riferimento al trasporto marittimo a corto raggio, ovvero alla sua capacità di produrre minori quantità di rifiuti, nonché per i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologati per un massimo di dodici passeggeri e navi addette ai servizi portuali o impegnate, per periodi di almeno un mese, ad attività di lavori (comma 9), riduzione che non risulta peraltro trovare corrispondenza nell'articolo 8 della direttiva, così come si prevede (al comma 8) un sistema di garanzia di riscossione delle tariffe che non risulta prevista dalla direttiva.

L'articolo 9 consente alcune esenzioni dagli obblighi in materia di notifica anticipata dei rifiuti (articolo 6), conferimento dei rifiuti dalle navi (articolo 7, comma 1) e sistemi di recupero dei costi (articolo 8) per alcune fattispecie, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano le ispezioni da parte delle Autorità marittime – con oneri a carico del soggetto controllato – che possono essere anche casuali ma in numero fissato in percentuale (15 per cento) al numero totale di navi che facciano scalo nei propri porti ogni anno. L'Autorità marittima seleziona le navi da ispezionare ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, che rimette la definizione dei criteri ad un atto esecutivo della Commissione.

Gli articoli 12, 13 e 14 dispongono in merito al sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni fra gli Stati membri.

In particolare, l'articolo 13 disciplina le modalità per la comunicazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati, basandosi sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi «SafeSeaNet», sotto la responsabilità delle Autorità competenti che devono assicurare che i dati rilevanti siano inseriti entro 15 giorni. L'articolo 14 disciplina invece la condivisione di informazioni relative alle ispezioni nella banca dati sulle ispezioni THETIS.

L'articolo 15 prevede che le Autorità competenti e i gestori degli impianti portuali provvedano affinché vi sia una adeguata formazione del personale per lo svol-

gimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti.

L'articolo 16 reca le sanzioni, che riproducono sostanzialmente quelle vigenti, attualmente previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 182 del 2003, ad eccezione della fattispecie riguardante l'inadempimento dell'obbligo di notifica preventiva (articolo 6, comma l) la cui sanzione pecuniaria è di minor rigore (da duemila a diecimila euro, mentre attualmente è da tremila a trentamila euro). Il comma 6 specifica che le sanzioni di minor rigore si applicano anche alle violazioni già commesse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza o ingiun-

Le disposizioni finali – articoli 17, 18 e 19 – contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria (articolo 17), la clausola di cedevolezza rispetto alle competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 18) nonché l'abrogazione espressa del decreto legislativo n. 182 del 2003, sostituito integralmente dal provvedimento in esame.

Quanto ai sei allegati, l'allegato 1 indica i contenuti dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti; gli allegati 2 e 3 recano i moduli di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali e la ricevuta; l'allegato 4 reca le categorie di costi e di entrate nette connesse al funzionamento e all'amministrazione degli impianti portuali di raccolta. L'allegato 5 reca il certificato di esenzione. L'allegato A reca le informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da fornire agli operatori e dagli utenti del porto.

Sottolinea quella che a suo giudizio è una debolezza dell'impianto normativo ovvero la mancata previsione della possibilità – per i porti minori che non sono ricompresi nell'ambito di competenza di un'Autorità di Sistema portuale – di rimettere la raccolta dei rifiuti al comune titolare della gestione dei rifiuti sul territorio in cui insiste il porto medesimo.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta in titolo.

Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 7 ottobre 2021.

Ricorda che l'atto in esame risulta previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, che ne affida la redazione all'apposito Comitato interministeriale (CITE), al fine di coordinare le politiche in materia di: *a*) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; *b*) mobilità sostenibile; *c*) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; *c-bis*) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; *d*) risorse idriche e relative infrastrutture; *e*) qualità dell'aria; *f*) economia circolare; *f-bis*) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

La norma in commento specifica altresì che il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.

Il documento in esame si articola in quattro parti – di cui il paragrafo 3 è denominato « proposta per il piano per la transizione ecologica » – e un'appendice con gli allegati.

La premessa evidenzia che tale piano « intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e promuovere una riflessione su questi temi ».

Nel primo paragrafo – in funzione di sommario – si richiama il contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Green Deal lanciato dall'UE e i suoi 5 macro-obiettivi (neutralità climatica, azzeramento dell'inquinamento, adattamento ai cambiamenti climatici, ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia).

Tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento, a ciascuna delle quali è dedicata una specifica analisi nel dossier predisposto dagli Uffici, a cui si rinvia. Si tratta dei seguenti obiettivi: 1) Decarbonizzazione; 2) Mobilità sostenibile; 3) Miglioramento della qualità dell'aria; 4) Contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) Risorse idriche e relative infrastrutture; 6) Biodiversità; 7) Tutela del mare; 8) Promozione dell'economia circolare.

Dal punto di vista degli investimenti necessari, nel PTE si evidenzia che « ai fondi del PNRR dovranno affiancarsi, per le misure di competenza, i fondi della coesione europea e nazionale e i fondi di bilancio ordinario gestiti dalla pubblica amministrazione centrale e dagli enti territoriali e contemporaneamente, dovrà essere promossa l'attivazione di ulteriori investimenti da parte degli operatori privati e pubblico-privati ».

Il PTE ricorda che il piano è frutto del lavoro collettivo del Comitato interministeriale della transizione ecologica (CITE) e che si sviluppa a partire dalle linee già delineate dal PNRR proiettandole al completo raggiungimento degli obiettivi al 2050. Viene inoltre sottolineato che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica avrà la responsabilità della programmazione e del monitoraggio del processo fino al raggiungimento del suo fine.

Nel documento sono quindi evidenziati alcuni profili rilevanti per la governance e il monitoraggio del Piano, riguardanti la legalità e la fiscalità. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, viene ricordato che l'applicazione dell'accisa sui prodotti energetici, opportunamente modulata anche in relazione alle emissioni di CO2 e delle altre

emissioni di gas serra, può essere utilizzata per correggere le esternalità negative sociali, legate ad effetti ambientali e sulla salute umana.

Oltre ai contenuti illustrati, che sono approfonditi nell'allegato 1 al piano, il PTE fornisce (nell'allegato 2) una sintesi delle principali politiche internazionali, europee e nazionali nelle materie della transizione ecologica e (nell'allegato 3) il cronoprogramma di implementazione del PTE nel quadro delle misure previste dal PNRR. Infine nell'allegato 4 sono proposti alcuni indicatori da utilizzare per il monitoraggio.

Il secondo paragrafo – « Il futuro che vogliamo » – intende tracciare le tappe per la trasformazione ambientale, economica e socio-politica ritenuta necessaria per avviare mutamenti di lungo periodo. Questi hanno la finalità di determinare la radicale trasformazione degli assetti economici, industriali e sociali necessari a scongiurare il pericolo che i cambiamenti climatici in corso e la riduzione della biodiversità compromettano i progressi e i benefici raggiunti dal genere umano.

Tale paragrafo si articola in una prima sezione dedicata ai documenti internazionali. Oltre che sul *Green Deal*, il piano è basato sui seguenti documenti internazionali sui cui contenuti si rinvia al dossier degli Uffici: 1) l'Accordo di Parigi, sottoscritto nel dicembre 2015 sui cambiamenti climatici e il contenimento del riscaldamento globale; 2) l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

Principalmente il Piano si inserisce comunque all'interno del Green deal, il programma europeo per una nuova crescita sostenibile dell'Unione europea, finalizzato a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Per il finanziamento del *Green deal* sono state messe a disposizione specifiche risorse all'interno di « *Next Generation EU* » (NGEU). In particolare, il 37 per cento delle risorse complessivamente richieste dagli Stati membri nei rispettivi PNRR è dedicato a interventi di contrasto al cambiamento climatico. Specifiche risorse sono poi disponibili all'interno del Fondo spe-

ciale per una transizione giusta, focalizzato al sostegno delle attività che più di altre risentiranno negativamente dell'impatto di tale transizione, con una dotazione di 17,5 miliardi di euro.

Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti, la Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2021 una serie di proposte, in cui si rivede e si aggiorna la normativa dell'UE. Tali dodici strumenti legislativi assieme costituiscono il cd. pacchetto « pronti per il 55 per cento » (Fit for 55).

In estrema sintesi, tra le proposte che il Governo individua come particolarmente importanti si ricordano quelle relative alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) e nei settori non compresi nell'EU ETS, alla revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, ad un insieme di misure atte a ridurre le emissioni nel settore dei trasporti stradali nonché all'istituzione di un Fondo sociale per il clima.

Il documento richiama quindi uno scenario globale in cui si individuano le sfide legate:

- 1) al cambiamento climatico e inquinamento, determinati in primis dalla diffusione delle fonti fossili in virtù della loro densità energetica e versatilità;
- 2) alla trasformazione dei processi energetici;
- 3) alla sovrappopolazione, malnutrizione e spreco di cibo;
 - 4) alle minacce alla biodiversità.

Nell'ambito del paragrafo in commento, nella sezione denominata « non lasciare indietro nessuno » il piano sottolinea quindi il principio fondamentale secondo il quale « nessuno deve essere lasciato indietro ». La transizione verso la neutralità climatica e digitale intende essere un processo condiviso e sostenuto dai cittadini italiani ed europei con la loro partecipazione attiva. Affinché abbia successo, nel suo orizzonte deve includere target economico-sociali ambiziosi e indicare la strada per raggiungerli:

maggiore solidarietà tra generazioni; parità di genere; valorizzazione dei giovani; superamento dei divari territoriali; posti di lavoro e migliori condizioni di vita; educazione, formazione e innovazione di qualità; protezione sociale e sanitaria adeguata.

Nell'ambito del paragrafo in commento, nella sezione denominata la difesa del lavoro, Pilastro sociale della transizione, il Governo puntualizza come la transizione energetica ed il *phase-out* dai combustibili fossili avranno come prevedibile conseguenza anche la trasformazione radicale di intere filiere produttive.

Proprio questo determinerà la necessità di politiche di sostegno al lavoro e di integrare la dimensione sociale, anche in virtù della rilevanza del Piano per le prossime generazioni e in omaggio al principio fondamentale per cui « nessuno deve essere lasciato indietro ». Si prevede in particolare la necessità di attivare specifici interventi di politiche attive per il lavoro, ricorrendo a ammortizzatori sociali ma anche a percorsi di formazione specifica e riqualificazione.

In questo ambito, si evidenzia in particolare l'importanza di dedicare più risorse alla ricerca scientifica, rafforzando le sinergie fra attori e finanziamenti pubblici già disponibili e creando interconnessioni stabili tra il mondo di ricerca, università, start-up e imprese. Si intende così favorire il trasferimento tecnologico in grado di ridurre gli impatti ambientali del sistema produttivo.

Altrettanto importante è ritenuta nel documento l'attività di prospezione delle tendenze future (*foresight*) atta a pianificare azioni di breve termine partendo da visioni e prospettive di lungo-termine.

Il documento evidenzia che il *foresight* 'non intende prevedere il futuro, ma lo esplora tracciando i percorsi di transizione' necessari a delineare soluzioni alle problematiche delle nostre società.

Per i profili di interesse mi limito quindi a sottolineare i principali contenuti delle 8 aree di intervento in cui si sostanzia la proposta di piano.

Quanto alla decarbonizzazione, il PTE ricorda che le tappe della decarbonizza-

zione italiana sono scandite dagli impegni europei (« net zero » al 2050 e riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni di CO2 rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50 per cento. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72 per cento al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100 per cento del mix energetico primario complessivo.

Con riferimento alla Mobilità sostenibile, il PTE ricorda l'obiettivo « net zero » per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.

Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico. Un peso analogo dovranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero. In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di estendere il sistema ETS.

In relazione all'obiettivo del Miglioramento della qualità dell'aria, il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Misure

verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento indoor.

Venendo all'obiettivo del contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, il piano indica l'obiettivo di arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la governance e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto.

Per quanto concerne l'area di intervento relativa alle risorse idriche e relative infrastrutture, il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.

Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale.

In riferimento al tema della biodiversità, in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di «soluzioni basate sulla natura» per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a rischio.

I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli *habitat* degradati. Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici.

L'obiettivo della Tutela del mare è declinato nel PTE partendo da quanto previsto, in termini di investimenti, nel PNRR nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati.

Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030. Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile.

Infine per la Promozione dell'economia circolare, il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo.

A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova « Strategia nazionale per l'economia circolare » con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040. La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare.

Parallelamente verrà portata a termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-

2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della Presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 15.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Alessia ROTTA (PD), presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE), relatrice, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 7).

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA dichiara di condividere i contenuti della proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 7).

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, per le parti di competenza (vedi allegato 8).

La Sottosegretaria di Stato Ilaria FON-TANA dichiara di condividere i contenuti della proposta della relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, per le parti di competenza (vedi allegato 8).

La Commissione nomina quindi, la deputata Rossella Muroni quale relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

5-06654 Fregolent: Realizzazione di un impianto di dissalazione in località Piana di Mola, a Capoliveri (LI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti la Regione Toscana, richiesta di elementi di risposta, ha rappresentato che la costruzione di un dissalatore in località Piano di Mola, nel comune di Capoliveri (isola dell'Elba) si è resa indispensabile a causa della vetustà delle infrastrutture esistenti, il che espone il territorio a crisi idriche ed a vulnerabilità.

La Regione ha inoltre rappresentato che il progetto del dissalatore di Mola è stato previsto sin dal 2011 nell'ambito di un più ampio Accordo di Programma sottoscritto da tutti i Comuni dell'isola, dalla Autorità Idrica Toscana (Ait) e dalla Regione, che aveva come finalità il rientro dei parametri di boro e arsenico presenti negli acquedotti pubblici.

Il progettò in questione – prosegue l'Ente regionale – si è reso indispensabile a causa dell'avvicinarsi del termine della vita utile dell'acquedotto sottomarino che garantisce, per il 65 per cento, il fabbisogno complessivo dell'isola. L'opera, peraltro, risulta inserita sia negli strumenti di programmazione Regionale (PAER) e sia negli strumenti di settore, quali il Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Piano d'Ambito dell'AIT approvato nel 2016 con procedura di VAS.

Nel Piano d'Ambito l'intervento in questione è previsto dal Piano degli Interventi. Strategici in cui è prevista l'integrazione della risorsa locale dell'isola con 160 litri al secondo provenienti da dissalazione.

Pertanto la realizzazione del dissalatore, che risponde al 50 per cento del fabbisogno previsto (80 litri al secondo), non sarebbe rinviabile in quanto rappresenterebbe la soluzione, in termini di investimenti, più economica e rapida per poter far fronte a un eventuale guasto della condotta sottomarina, mantenendo allo stesso tempo la situazione dell'approvvigionamento idrico gestibile anche durante il periodo estivo.

Attualmente per il dissalatore di Mola esiste un progetto definitivo approvato dall'AIT ai sensi, dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale), e dell'articolo 22 della legge regionale Toscana n. 69 del 2012 con decreto DG 62/2017. L'approvazione è avvenuta a seguito del procedimento regionale di Verifica di Assoggettabilità alla VIA conclusosi con il decreto di esclusione n. 4515 del 2017.

Inoltre, con l'« Accordo di Programma per l'approvvigionamento idropotabile dell'Isola d'Elba al fine di garantirne l'autonomia idrica – Dissalatore di Capoliveri,
Lotto 1, Stralcio 1 », sottoscritto dalla Regione Toscana e dall'Autorità Idrica nel
2019, l'opera è stata riconosciuta come
strategica ai sensi della legge regionale 35
del 2011.

Si precisa, altresì, che il costo complessivo dell'impianto nel progetto approvato è di 14,56 milioni di euro, di cui 8 derivanti da finanziamenti pubblici e, per la restante parte, dalla tariffa del servizio idrico integrato (SII).

In seguito, con Decreto del DG di AIT n. 89/2021 è stata approvata la variante progettuale delle opere a mare, che risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e recepisce le prescrizioni degli enti competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici (Soprintendenza).

Anche la variante progettuale delle opere a mare è stata oggetto di procedimento regionale di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, conclusosi con il decreto di esclusione n. 561 del 2021. Si specifica poi che il sito interessato dalla costruzione dell'opera si trova ad oltre 1 Km dì distanza dall'area protetta SIC/SIR della Zona Umida di Mola.

Inoltre, si rappresenta che nell'area del Golfo Stella dell'isola non risultano presenti siti della Rete Natura 2000 con estensione a mare. In particolare, la ZPS menzionata dagli Onorevoli interroganti (IT5160102) ha estensione a terra e non presenta obiettivi di conservazione riconducibili ad ambienti marini.

L'opera in questione concorre, pertanto, insieme ad altri interventi, a perseguire il duplice scopo di assicurare il raggiungimento dell'autonomia idrica dell'isola d'Elba

e di ridurre il prelievo di acqua proveniente dalla Val di Cornia.

Conclusivamente, la Regione Toscana invita a considerare la realizzazione dell'impianto anche in un'ottica di lungo periodo, ovvero con finalità sia di economia circolare, per un riutilizzo di prossimità delle acque reflue depurate, e sia di sviluppo economico per il sostegno alle attività turistiche e l'indotto che queste generano, quali attività fondamentali per l'economia dell'Elba.

Per il resto, non ho da evidenziare profili di competenza del Ministero da me rappresentato.

5-06655 Gagliardi: Proroga del termine di emanazione del decreto interministeriale recante le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva che la
sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in
metallo è prevista dal decreto legislativo
n. 101 del 2020 articolo 72, comma 3, il
quale prevede l'emanazione, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore, di un decreto del
Ministero della transizione ecologica, per la
definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché
dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli
effettuati da paesi terzi.

Inoltre, il comma 4, del sopra citato articolo, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, stabilisce un regime transitorio, anch'esso di 120 giorni, nel quale si prevede l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100.

Tuttavia, Il regime transitorio, che si sarebbe dovuto concludere il 25 dicembre 2020, è stato prorogato dal decreto-legge n. 183 del 2020, al 30 aprile 2021.

Successivamente con decreto-legge n. 52 del 2021, suddetto termine è stato ulteriormente procrastinato al 30 settembre 2021.

Da un punto di vista tecnico, lo schema di decreto da emanare prevede 3 allegati, suddivisi in un documento di accompagnamento per l'importazione nel nostro paese di rottami metallici, di prodotti semilavorati metallici e prodotti completamente metallici (cosiddetto modello IRME90), un elenco di classificazione dei prodotti finiti e, infine, un elenco in cui sono contemplati i grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito.

La predisposizione dello schema di decreto ha richiesto complesse interlocuzioni fra le diverse amministrazioni coinvolte ma il testo è ormai completo ed è stato trasmesso per i previsti concerti e per il seguito dell'*iter* di adozione.

Per quanto concerne la questione proposta dall'interrogante, relativa a un eventuale proroga del termine di emanazione del decreto, sono in corso interlocuzioni anche a seguito di proposta in tal senso da parte dell'Agenzia delle Dogane.

Alla luce di quanto esposto, il Ministero che rappresento non ravvisa elementi ostativi alla proroga dei termini di emanazione del decreto al fine di evitare i pregiudizi esposti dall'Onorevole interrogante.

Posso assicurare che interverrò nei confronti delle strutture competenti per accelerare il più possibile la definizione della questione rappresentata.

5-06656 Rotta: Attuazione dell'accordo di programma quadro per il disinquinamento del fiume Fratta Gorzone, anche alla luce della realizzazione del secondo stralcio per il prolungamento del collettore nel territorio di Cologna Veneta (VE).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, concernenti la Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del prolungamento del collettore a valle della città di Cotogna Veneta, la Regione Veneto ha precisato quanto segue.

Innanzitutto, è stato evidenziato che lo scarico del collettore in argomento è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 5.1 della legge regionale veneta n. 33. del 1985, con decreto n. 1096 del 29 dicembre 2020.

Lo scarico, inoltre, è soggetto ai limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, cui dal 2016 sono stati aggiunti specifici limiti per le sostanze per fluoro alchiliche derivate (cosiddette PFAS).

Il progetto consiste nella realizzazione di parte delle opere previste dal secondo e ultimo Lotto funzionale, limitatamente al completamento del collettore e alla costruzione dello scarico definitivo sul fiume Fratta-Gorzone.

La struttura è oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviata in data 12 marzo 2021. Tale procedimento risulta attualmente in corso di istruttoria tecnica da parte del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA.

Il progetto presentato non prevede alcun aumento della portata attualmente collettata in quanto, oltre ai cinque depuratori già connessi, non sono previste ulteriori immissioni d'acqua.

L'intervento è stato cofinanziato dal Ministero dell'ambiente (oggi della transizione ecologica) nell'ambito dell'Accordo Novativo sottoscritto il 27 giugno 2017 con

la Regione Veneto, gli enti territoriali interessati, dall'ARPA, dai gestori del servizio idrico integrato e dai principali portatori di interesse.

Suddetto Accordo è finalizzato all'aggiornamento dell'« Accordo Integrativo per il risanamento del bacino del Fratta-Gorzone attraverso l'Implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento dei fanghi del distretto conciario vicentino » del 2005.

La Regione, con deliberazione in data 28 maggio 2019, ha provveduto al riparto delle risorse ministeriali disponibili nell'ambito dell'Accordo Novativo, destinando l'importo indicato dallo stesso Ministero, di 3,94 milioni di euro per l'intervento di « Prolungamento del collettore ARICA a valle della città di Cotogna Veneta ».

Con l'Accordo Novativo, inoltre, sono stati riprogrammati 23 milioni di euro di risorse ministeriali, provenienti dall'Accordo di programma del 2005 e non ancora utilizzati. Dieci (10) milioni di euro sono destinati alla problematica fanghi del settore conciario, mentre tredici (13) milioni sono stati destinati ad un programma di interventi cantierabili nel settore delle risorse idriche e finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali del Fratta-Gorzone.

Nell'ambito dell'Accordo (articolo 13) è stato istituito un « Comitato di Sorveglianza dell'Accordo » al fine di garantire il costante controllo e il coordinamento delle azioni previste, composto da un rappresentante di ognuno dei soggetti firmatari.

Il Comitato, anche su apposita istanza dei soggetti sottoscrittori, può accertare l'inosservanza degli impegni previsti dall'Accordo e valutare la sussistenza di eventuali impedimenti, proponendo alle Parti sottoscrittrici l'eventuale ulteriore revisione dell'Accordo stesso o la sua risoluzione.

Oltre al citato intervento, con le risorse disponibili nell'ambito del suindicato Accordo, si è altresì provveduto al finanziamento di tre interventi, già conclusi, presso rimpianto di depurazione di Montebello Vicentino e di un intervento presso l'impianto di Arzignano, attualmente in corso di realizzazione.

Infine, si precisa che ARPAV Verona svolge attività di verifica sia allo scarico terminale del collettore e sia sul corpo recettore con cadenza periodica, anche senza preavviso, fatte salve eventuali segnalazioni.

In conclusione comunico che, anche al fine di consentire una valutazione adeguata e complessiva della situazione, il prossimo 22 settembre verrà convocato il Comitato di sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

5-06657 Mazzetti: Iniziative e risorse per la tutela dei parchi e delle aree protette regionali

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti occorre rilevare che l'attività di gestione degli enti parco e l'efficacia delle azioni sui territori protetti è tra gli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'investimento relativo alla Digitalizzazione dei Parchi, (PNRR), può infatti considerarsi una opportunità straordinaria per migliorare le performance e allineare il sistema nazionale e le Aree Marine Protette agli standard di efficienza europei e internazionali.

La possibilità di individuare, sperimentare e applicare le ultime innovazioni tecnologiche in tema di monitoraggi di specie e *habitat*, di gestione dei flussi dei visitatori e della semplificazione amministrativa non può che rappresentare un valore aggiunto per la conoscenza delle dinamiche naturali.

L'investimento comporta l'individuazione e l'utilizzo di nuovi strumenti (satelliti, droni, sensori, reti, *cloud*, *software* di intelligenza artificiale, ecc.) che necessariamente prevederanno l'aggiornamento e l'adeguamento delle attuali metodologie e protocolli di monitoraggio.

La digitalizzazione andrà a interessare il lavoro e l'organizzazione gestionale degli enti e da questa sperimentazione scaturiranno protocolli e metodologie che potranno essere applicate per tutti i gestori dei siti Natura 2000, Regioni e aree protette regionali comprese.

Comunque, almeno inizialmente per rendere applicabile una sperimentazione e necessario poter assicurare condizioni il più possibile omogenee che possono essere assicurate solo dal sistema nazionale delle aree protette ovvero dai Parchi Nazionali e dalle Aree Marine Protette.

Attualmente, le aree protette regionali, infatti, pur concorrendo significativamente al perseguimento degli obiettivi delle strategie nazionali ed europee per la biodiversità, sono caratterizzate da modalità di gestione molto differenziate tra le diverse Regioni. Infatti, i variegati e articolati sistemi di aree protette regionali non possono assicurare per ora le condizioni minime di omogeneità.

Sembrano quindi mancare, al momento, le condizioni di contesto per estendere anche alle aree protette regionali la sperimentazione in parola e per garantirne l'efficace riuscita.

Comunque, i risultati di questa sperimentazione saranno messi a disposizione di tutti gli enti gestori interessati, così anche i parchi regionali potranno beneficiare delle soluzioni e delle tecnologie individuate la cui applicazione è attualmente oggetto di approfondimenti anche a livello internazionale come hanno dimostrato gli eventi organizzati nell'ambito del Congresso Mondiale della Unione Mondiale per la Conservazione della Natura a Marsiglia appena conclusosi.

5-06658 Vianello: Misure per il rilevamento e la riparazione delle perdite nelle infrastrutture del gas metano

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, riguardo alla problematica afferente all'effetto serra causato da perdite e sfiati degli impianti di idrocarburi, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, l'Italia condivide pienamente le indicazioni della Commissione europea indicate nella *Methane Strategy*; infatti il nostro Paese aderisce all'adozione di un sistema di *reporting* delle emissioni.

Tale sistema si basa sul framework dell'Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), un'iniziativa volontaria lanciata in ambito UNEP (United Nations Environment Programme).

L'iniziativa ha la finalità di supportare le società energetiche nella riduzione delle emissioni di metano; l'adesione alle pratiche suggerite permetterà di disporre di metodologie univoche e condivise, per una migliore contabilizzazione delle emissioni.

Al riguardo, si segnala che alcune aziende nazionali hanno già aderito al protocollo OGMP 2.0, incrementando così ulteriormente i loro target di riduzione emissiva.

Ad esempio, SNAM ha annunciato nel Piano Strategico 2020-2024 l'impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, con un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del -50 per cento al 2030, rispetto ai valori del 2018, per tutte le emissioni di CO₂ dirette ed indirette energetiche, avendo già ottenuto una riduzione di oltre il 20 per cento negli ultimi 3 anni.

Inoltre, riguardo alle strategie di riduzione delle emissioni, si esprime consenso

anche all'introduzione di specifiche iniziative di contenimento, menzionate nella *Methane Strategy*.

In particolare, ci si riferisce alla tecnica *Leak Detection and Repair – LDAR*, che consiste nel monitoraggio e nella riparazione delle emissioni fuggitive negli impianti.

Relativamente agli strumenti per il monitoraggio delle perdite minori di metano, si fa presente che in Italia le emissioni fuggitive sono considerate nell'ambito delle autorizzazioni integrate ambientali all'esercizio degli impianti, rilasciate dal Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, pertanto, sono oggetto di considerazioni nell'ambito del quadro autorizzativo dei singoli impianti, tale circostanza non impedisce di valutare l'adozione di misure organiche e criteri oggettivi per le suddette emissioni.

Infine, si fa presente che, oltre alle iniziative conformi a quanto indicato dalla *Methane Strategy*, nell'ambito delle attività di aggiornamento del Pniec in corso è previsto un utilizzo del gas naturale fossile solo come vettore energetico di accompagnamento verso la decarbonizzazione.

In un'ottica di conseguimento della neutralità climatica, l'utilizzo del gas sarà sostituito progressivamente con fonti energetiche pulite, quali le energie rinnovabili, nonché il biometano e l'idrogeno, in particolar modo nei comparti in cui l'elettrificazione incontra maggiori ostacoli tecnologici

5-06659 Foti: Realizzazione di invasi per la captazione dell'acqua ad uso agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, si precisa innanzitutto che nell'ambito del PNRR è stata posta una attenzione particolare per quanto concerne la realizzazione di invasi e per il sistema irriguo nel suo complesso.

Si precisa, allo stesso tempo, che la questione della costruzione di micro-invasi a sostegno dell'agricoltura non può essere disgiunta dalla necessità della tutela dei corpi idrici, che è un obbligo comunitario ai sensi della Direttiva quadro n. 60 del 2000.

In particolare, la proposta rappresentata appare difficilmente compatibile con tale necessità, comportando una significativa e diffusa alterazione dell'idromorfologia e del regime delle acque dei corsi d'acqua.

D'altro canto, con riferimento al recupero e all'efficientamento degli invasi già esistenti, è in atto un apposito piano nazionale degli interventi del settore idrico, la cui competenza primaria spetta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Inoltre, in merito alla questione del deflusso minimo vitale, si rappresenta che anche tale previsione discende dagli obblighi comunitari già richiamati e che, in ogni caso, un oculato regime di deroghe, inserito nei piani di gestione delle acque, può costituire un utile strumento per la salvaguardia delle attività economico-sociali, sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici conseguibili per l'ambiente.

Infine, in merito allo stanziamento di risorse nel PNRR per la realizzazione di invasi ed il sistema irriguo, si evidenzia che eventuali interventi a riguardo potrebbero trovare copertura nella Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.1 (« Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico ») del Piano, la cui competenza, come si è già detto, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3258, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;

preso atto che:

lo stanziamento di competenza definitivo per la missione 14 « *Infrastrutture pubbliche e logistica* », nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), è pari a 6.810 milioni di euro (rispetto ai 26511 iniziali) mentre, nell'ambito della medesima missione l'ammontare dei residui finali, risulta

essere pari all'esercizio precedente (circa 13 miliardi);

quanto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo stanziamento l'importo definitivo in conto competenza si attesta a 1.759,8 milioni (a fronte di iniziali stanziamenti per 1.032,2 milioni di euro) con una crescita del 75,5 per cento del dato definitivo del 2019, mentre i residui complessivi finali ammontano a 1.472,4 milioni di euro (di cui 867,3 milioni di euro derivanti dagli esercizi precedenti e 605,1 milioni dall'esercizio 2020),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno finanziario 2021.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3259, concernente l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, per le parti di competenza;

preso atto che:

con riferimento alla Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, lo stanziamento assestato di competenza è pari a di 4.078,4 milioni di euro, interamente ascrivibili al capitolo 7441 (Fondo per le emergenze nazionali), che in tal modo fa registrare uno stanziamento assestato di competenza di 2.878,6 Milioni di euro (pari al 71 per cento del totale del programma;

con riferimento alla tabella 9, lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) per l'esercizio 2021 reca spese iniziali per complessivi 1.566,8 milioni in conto competenza e 2.036,6 mi-

lioni in conto cassa e gli importi assestati risultano pari a 1.761,1 milioni in termini di competenza e a 2.250,9 milioni in termini di cassa, di cui la massima parte (90,9 per cento), in termini di stanziamenti assestati di competenza, è concentrata nella missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (1.600,7 milioni);

con riferimento alla tabella 10 per le parti di competenza, che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per l'esercizio 2021, reca spese iniziali per complessivi 14.835,8 milioni in conto competenza e 15.624,4 milioni in conto cassa, assestate rispettivamente, a 16.217,7 e 17.901,6 milioni, facendo registrare quindi una pariazione positiva rispettivamente pari al 9,3 per cento e al 14,6 per cento,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$

SEDE CONSULTIVA:

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	200
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	204
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	200
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	205
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	206
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289. (Esame e rinvio) .	200
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, sulle questioni regolatorie relative alla trasmissione del campionato di calcio sulla piattaforma DAZN	203
Audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane Spa, dott. Matteo Del Fante, sul piano industriale della società	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre.

Matilde SIRACUSANO (FI), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole con tre osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato svolto l'esame preliminare.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Paolo FICARA (M5S), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, per le parti di propria competenza (vedi allegato 2), e di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, per le parti di propria competenza (vedi allegato 3). Nomina quindi il deputato Ficara quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in esame.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la richiesta di parere parlamentare è stata assegnata alla Commissione con riserva, in quanto non è corredata del prescritto parere della Conferenza unificata.

Avverte altresì che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza, ha richiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha infatti potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).

Il Ministro D'Incà, con lettera del 9 settembre, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.

In considerazione della complessità dell'atto, d'accordo con il relatore, comunica di avere acquisito per le vie brevi la disponibilità del rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ad attendere l'espressione del parere della Commissione fino al 12 ottobre.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), *relatore*, osserva che con l'atto n. 289 – recante lo schema di decreto legislativo conseguente alla delega contenuta nell'articolo 4

della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) – il Governo italiano sottopone a parere parlamentare un testo assai corposo relativo alle comunicazioni elettroniche, la cui disciplina viene profondamente modificata.

L'atto si compone di ben 133 articoli e 14 allegati, a loro volta spesso strutturati in articoli e tabelle. Data questa mole di disposizioni e la complessità dell'argomento, rinvia al *dossier* del Servizio studi per ogni circostanziato ragguaglio, limitandosi in questa sede a notazioni sintetiche introduttive e sui caratteri principali dell'intervento normativo.

La sua necessità è stata ravvisata in ragione dell'innovazione tecnologica, tanto rapida quanto incisiva, intervenuta nel settore sull'arco di circa 20 anni. Tale evoluzione, a tratti decisamente tumultuosa, è stata avvertita anzitutto a livello europeo già con l'Agenda digitale europea del 2010 e poi con l'emanazione della direttiva 2018/ 1972/UE (il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche) che ha sostituito, rifondendone in gran parte i contenuti, ben quattro precedenti direttive (le nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002), le quali a loro volta avevano portato nel nostro ordinamento all'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Nel frattempo si erano succeduti alcuni parziali interventi di modifica normativa, a livello sia di Unione europea sia, poi, di recepimento nazionale (ci si riferisce, in particolare, alle direttive del 2009 nn. 136 e 140/CE, recepite con il decreto legislativo n. 70 del 2012).

Con l'articolo 1 del nuovo provvedimento, la materia delle comunicazioni elettroniche viene modificata, risistemata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del decreto legislativo n. 259 del 2003. Essa si presenta connotata da complessità assai elevata, sotto il profilo sia tecnico sia, per conseguenza, istituzionale e regolatorio.

L'assunto di base da cui muovono sia le autorità dell'Unione europea sia il legislatore nazionale è che l'ambito delle possibilità tecniche delle comunicazioni elettroniche si è molto sviluppato e ingrandito, collocandosi, per sua stessa natura, su un orizzonte globale. In tal modo, per un verso, si offrono maggiori opportunità di esercizio di diritti (anche economici) e veicolazione di contenuti, anche in forme innovative ed inedite; Per l'altro, tuttavia, si rendono opportuni incentivi per gli investimenti economici e necessaria una regolazione armonizzata e coordinata a livello (quantomeno) europeo, il più possibile semplificata e proporzionata, a garanzia della concorrenza e dell'accesso ma anche della sicurezza e della protezione dei dati.

Particolarmente significativo appare, a questo proposito e al fine di descrivere lo scopo dell'intervento legislativo, il testo del Considerando 23 della direttiva, in quel reca: « Il quadro normativo – in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali – dovrebbe perseguire un ulteriore obiettivo in materia di connettività, articolandolo in termini di risultati: l'accesso generalizzato alle reti ad altissima capacità e l'ampia diffusione delle stesse per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione a prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata, una concorrenza effettiva ed equa, l'innovazione aperta, un uso efficiente dello spettro radio, norme comuni e prevedibilità degli approcci normativi nel mercato interno e le necessarie norme settoriali per tutelare gli interessi dei cittadini dell'Unione. Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e le parti interessate, tale obiettivo in materia di connettività si traduce, da un lato, nel proposito di disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e, dall'altro, nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti ».

Tali concetti appaiono ribaditi nel *Considerando 26*, secondo cui «è opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da incrementare la crescita economica, l'innovazione e la scelta dei consumatori ».

Il precipitato normativo di questi Considerando è rinvenibile anzitutto nell'articolo 3 della direttiva.

Questi aspetti sono ripresi anche nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo, nella quale è scritto in apertura che la nuova disciplina europea di settore si sviluppa lungo due direttrici: da un lato, la promozione dell'obiettivo della connettività di elevata qualità, da promuovere in coerenza con gli obiettivi tradizionali di promozione della concorrenza, rafforzamento del mercato interno e di protezione degli utenti; dall'altro, l'ulteriore armonizzazione regolatoria, finalizzata a semplificare l'attività delle imprese - e favorirne, per tale via, gli investimenti - ed a promuovere il mercato unico tramite: a) il maggiore coordinamento nello svolgimento di alcuni processi; b) il potenziamento generale del ruolo del BEREC nell'individuazione di buone prassi regolatorie valide per l'intera Unione, anche mediante l'assegnazione allo stesso del compito di adottare numerose Linee Guida attuative del nuovo Codice, c) il potenziato raccordo tra Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e Commissione europea.

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono: lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G), anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori wholesale only; la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche; maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa Internet, a prezzi accessibili.

In estrema sintesi, i pilastri su cui si regge la nuova disciplina sono quindi i seguenti: una più stretta collaborazione tra le Autorità nazionali preposte dei Paesi membri (in Italia, come noto, si tratta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), garantita da un rafforzato ruolo dell'Ufficio europeo delle Autorità regolatorie nazionali (BEREC); in ossequio alla delega legislativa, un accresciuto ruolo della medesima Agcom dal punto di vista sia normativo sia d'intervento operativo, per esempio sul piano delle posizioni dominanti che determinate imprese dovessero assumere nel settore, sul piano dell'accesso e interconnessione e delle sanzioni; il reiterato riconoscimento dello spettro radio come bene pubblico limitato e dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il cui sfruttamento deve essere sollecitato in chiave di uso efficiente e aperto alla concorrenza (in tal senso, deve essere facilitato l'uso condiviso e la concessione di diritti d'uso individuale deve essere limitata a specifici e casi e motivi); la semplificazione dei procedimenti amministrativi; un'accentuata attenzione per l'utente finale nella qualità dei servizi di accesso a Internet, nelle possibilità di recesso dai contratti e nella portabilità del numero; una modifica del testo unico dell'edilizia, volta a prevedere l'obbligo di dotare gli edifici della necessaria infrastrutturazione digitale.

Raffaella PAITA (IV), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 settembre 2021.

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, sulle questioni regolatorie relative alla trasmissione del campionato di calcio sulla piattaforma DAZN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

Audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane Spa, dott. Matteo Del Fante, sul piano industriale della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

rilevato che l'articolo 2 del decretolegge prescrive di munirsi della certificazione verde COVID-19, ossia del cosiddetto green pass, a tutti i soggetti che intendano utilizzare i mezzi di trasporto specificamente indicati dalla norma:

rilevato che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2 gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

considerato che le misure adottate per gli impianti dei comprensori sciistici nella scorsa stagione a fini di contenimento della pandemia si sono basate su limitazioni al numero di biglietti e abbonamenti che potevano essere venduti al pubblico, con ricadute negative sul turismo di interi territori;

rilevato che l'emergenza pandemica ha reso evidenti gli attuali limiti della disciplina del trasporto pubblico locale, per la quale risulta ormai ineludibile una riforma complessiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) ai fini dell'esercizio in sicurezza delle attività nei comprensori sciistici, al fine di garantire l'espletamento delle medesime attività anche in caso di «zona gialla» o «arancione» e dunque scongiurare la chiusura degli impianti per il terzo anno consecutivo, valuti la Commissione di merito di introdurre la richiesta del cosiddetto green pass quale strumento per accedere agli impianti sciistici;
- b) si valuti l'opportunità di chiarire esplicitamente, per il settore dei bus turistici, l'esclusione dal limite di capienza dell'80 per cento, considerando l'obbligo del cosiddetto green pass e di prenotazione per questo servizio;
- c) si segnala la necessità ed urgenza di procedere ad una riforma organica del settore del trasporto pubblico locale che possa consentire alle aziende di divenire competitive a livello europeo ed investire al meglio le risorse anche provenienti dal piano Next Generation EU, a partire dallo studio elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge C. 3258, di iniziativa governativa, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, relativamente alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge C. 3259, di iniziativa governativa, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 », con riferimento, limitatamente alla parti di competenza, alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021, e alla Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno finanziario 2021,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazio	one dello Stato	per l'esercizio	finanziario	2020.	C.	3258
Governo, approvato dal Senato.						

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
- Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
- Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).
- Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).
- Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).
- Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	207
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	210
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	211
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.	

- Parere favorevole)	209
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	212

(Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che non sono stati presentanti emendamenti al disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Invita, quindi, la relatrice a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e, quindi, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Sara MORETTO (IV), relatrice, formula una proposta di relazione favorevole sia sul disegno di legge C. 3258 Governo, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 1) sia sul disegno di legge C. 3259 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 con riferimento alla Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 11: stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza, nonché alla Tabella n. 16: stato di previsione del Ministero del turismo (vedi allegato 2).

Massimiliano DE TOMA (FDI), annuncia il voto contrario del suo gruppo su entrambe le proposte di relazione favorevole formulate dalla relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo su entrambe le proposte di relazione favorevole formulate dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole della relatrice sul disegno di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 1) e la proposta di relazione favorevole della relatrice sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 con riferimento alla Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 6: stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 11: stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza, nonché alla Tabella n. 16: stato di previsione del Ministero del turismo (vedi allegato 2).

Delibera, altresì, di nominare la deputata Moretto quale relatrice presso la V Commissione.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.55.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 4 agosto 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 agosto 2021 la relatrice Maria Teresa Baldini ha formulato una proposta di parere favorevole e che la Commissione ha convenuto di rinviare il voto sulla proposta di parere della relatrice ad altra seduta.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, conferma la proposta di parere formulata nella seduta del 4 agosto 2021.

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 » (C. 3258 Governo, approvato dal Senato),

relativamente alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 » (C. 3259 Governo, approvato dal Senato);

preso atto delle importanti misure a sostegno delle imprese e delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 contenute nei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, che hanno determinato i necessari aggiornamenti di bilancio;

preso atto, altresì, degli effetti finanziari del decreto-legge n. 22/2021, di riordino dei Ministeri, che ha parimenti determinato i necessari aggiornamenti di bilancio,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e la Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

preso atto che la Commissione europea ha annunciato che nel 2021 si concentrerà sul duplice obiettivo di gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo e di cogliere l'opportunità offerta dal piano Next Generation EU, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'UE di domani, annunciando altresì l'impegno a lavorare intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e presentare proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE:

evidenziato che la Commissione europea per il 2021, ribadendo la centralità dell'attuazione del *Green deal*, ha presentato il 14 luglio 2021 un pacchetto di proposte, c.d. « *Fit for 55* », che include, tra l'altro, la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, nonché del regolamento sui livelli di emissione di CO2 delle autovetture nuove e

dei veicoli commerciali leggeri nuovi, e comprende anche: una proposta di regolamento per l'introduzione del citato meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni in paesi terzi e salvaguardare la competitività delle imprese europee; una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima (Social Climate Fund), volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili; due proposte per favorire la diffusione di carburanti e tecnologie sostenibili nel trasporto aereo e marittimo (ReFuelEU Aviation Initiative e FuelEU Maritime Initiative):

rilevato che tra gli interventi previsti dall'allegato al programma di lavoro figura l'aggiornamento della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per rispecchiare i più recenti sviluppi normativi, tecnologici e di mercato e accompagnare la duplice trasformazione – digitale e verde – dell'economia;

sottolineato che, per quanto concerne la digitalizzazione, la Commissione europea prefigura una tabella di marcia recante gli obiettivi per il 2030 per quanto concerne la connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali, tra i quali il raddoppio della quota dell'UE nella produzione mondiale dei seminconduttori all'avanguardia e la trasformazione digitale delle imprese, prefigurando entro il 2030 l'utilizzo da parte del 75 per cento delle imprese dell'Unione europea di *cloud*, intelligenza artificiale e *big Data* nonché che oltre il 90

per cento delle piccole e medie imprese raggiungano almeno un livello di intensità digitale di base;

rilevato che il Programma di lavoro della Commissione europea 2021 contempla l'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e che, in tale contesto, il 3 giugno 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

preso atto con favore che la Commissione europea intende proseguire la revisione in corso delle norme in materia di concorrenza per garantire che siano adeguate all'evoluzione del contesto di mercato, anche per quanto riguarda l'accelerazione della digitalizzazione dell'economia, prevedendo altresì l'aggiornamento della nuova strategia industriale per l'Europa per tenere conto dell'impatto della COVID-19, del contesto competitivo globale e dell'accelerazione della duplice transizione verde e digitale, per il quale aggiornamento è stato peraltro già presentato il 5 maggio 2021 (COM(2021)350) che intende, in particolare, rafforzare la resilienza del mercato unico, in modo da garantire la libera circolazione di beni, servizi e lavoratori anche in tempi di crisi, ridurre le dipendenze dell'Unione in settori tecnologici e industriali strategici essenziali (autonomia strategica aperta) e accelerare la duplice transizione verde e digitale;

evidenziato che il programma 2021 evidenzia l'essenzialità per l'Europa che la crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale riaffermando l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE, permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale;

preso atto che la Commissione preannuncia la presentazione di misure volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria, nonché misure legislative in materia di *governance* societaria sostenibile, per promuovere un comportamento sostenibile e responsabile a lungo termine da parte delle imprese, e misure volte a compiere progressi in materia di finanziamento sostenibile, in particolare tramite l'istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà in Italia (Svolgimento e conclusione)	215
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza	215
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	216
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	219
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	221
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	222
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	216
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	223
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06660 Amitrano: Provvedimenti finalizzati a riconoscere il trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria	217
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	225
5-06661 Menga: Iniziative per il riconoscimento del trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria nonché per l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori « fragili » che non possono rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile	217
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	226

5-06662 Viscomi: Ritardi nell'applicazione delle disposizioni di esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di età inferiore a trentasei anni e di lavoratrici donne, di cui	
all'articolo 1, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	217
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	227
5-06663 Caffaratto: Salvaguardia dei livelli occupazionali della società Caffarel Spa	218
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	228
5-06664 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori dello stabilimento di Villanova di Cepagatti del gruppo Riello	218
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà in Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Roberto ROS-SINI, portavoce dell'Alleanza contro la povertà in Italia, e Stefano SACCHI, membro del Comitato scientifico dell'Alleanza contro la povertà in Italia, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene da remoto la deputata Chiara GRIBAUDO (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Intervenendo da remoto, Roberto ROS-SINI, portavoce dell'Alleanza contro la povertà in Italia, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 settembre 2021.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALES-SANDRO.

La seduta comincia alle 15.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Camillo D'ALESSANDRO, presidente, comunica preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione delle sue proposte di relazione.

Alessandro AMITRANO (M5S), relatore, illustra le sue proposte di relazione favorevole al disegno di legge recante il rendiconto 2020 e alle parti di competenza delle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge di assestamento 2021 (vedi allegati 1, 2 e 3), sottolineando che gli aumenti delle spese evidenziati sia dal Rendiconto, in relazione all'esercizio finanziario 2020, sia dal disegno di legge di assestamento, in relazione all'anno in corso, sono strettamente connessi all'esigenza di far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dal relatore con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2020 e alle parti di competenza delle Tabelle n. 2 e n. 4, allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (vedi allegati 1, 2 e 3).

Delibera, altresì, di nominare il deputato Amitrano quale relatore presso la V Commissione.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che riguardano la possibilità che la Commissione di merito individui risorse aggiuntive da destinare alla liquidazione dell'indennità previdenziale di malattia ai lavoratori privati nei casi di quarantena, in relazione sia agli eventi già verificatisi e non indennizzati per l'esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2020, sia a quelli che si verificheranno entro il 31 dicembre 2021, per i quali allo stato non è riconosciuta tutela sul piano previdenziale, nonché l'opportunità di prevedere, con riferimento ai lavoratori «fragili», l'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio nonché della facoltà di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALES-SANDRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.30.

Camillo D'ALESSANDRO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-06660 Amitrano: Provvedimenti finalizzati a riconoscere il trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria.

Alessandro AMITRANO (M5S) illustra la sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Alessandro AMITRANO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto nell'apprendere che il Governo si sta adoperando per la soluzione del problema da lui segnalato e che, a breve, presenterà una proposta per permettere ai lavoratori di accedere ad una misura che si è dimostrata di grande utilità nel corso del 2020. Infine, assicura che la sua parte politica continuerà attivamente a seguire con attenzione l'evolversi della situazione.

5-06661 Menga: Iniziative per il riconoscimento del trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria nonché per l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti

ai lavoratori «fragili» che non possono rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

Rosa MENGA (MISTO) illustra la sua interrogazione, riguardante le problematiche connesse alla mancata conferma nel 2021 della disciplina riguardante il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori privati assenti dal lavoro perché in quarantena, nonché alla mancata conferma fino al prossimo 31 dicembre della disciplina che consente l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori « fragili ».

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Rosa MENGA (MISTO), pur ringraziando la sottosegretaria, dichiara di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta, giudicando estremamente grave che il Governo non abbia reperito per tempo le risorse necessarie all'erogazione dell'indennità per tutti i casi di quarantena verificatisi nel 2020, non indennizzati per esaurimento del finanziamento autorizzato, e nel 2021, anno nel quale non è stata prevista l'estensione della normativa in esame. Non volendo credere che tale decisione sia stata assunta con il proposito di mettere in difficoltà l'INPS, costretto a denunciare l'esaurimento delle risorse lo scorso agosto, mette in evidenza le conseguenze negative derivante da una simile politica, che spinge i lavoratori a non segnalare la possibilità di essere stati contagiati dal COVID-19 per paura di essere messi in quarantena senza stipendio né alcuna forma di indennità.

5-06662 Viscomi: Ritardi nell'applicazione delle disposizioni di esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di età inferiore a trentasei anni e di lavoratrici donne, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Antonio VISCOMI (PD) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di conoscere le ragioni dei ritardi nel riconoscimento dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021 per l'assun-

zione e la stabilizzazione di lavoratrici e di giovani con meno di trentasei anni di età.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara lieto di apprendere che il Governo abbia ricevuto rassicurazioni sull'esito positivo della procedura autorizzativa riferita agli sgravi per l'assunzione dei giovani. Confida in un analogo impegno dell'Esecutivo ad adoperarsi presso la Commissione europea per il superamento delle riserve che, ad oggi, non hanno permesso l'applicazione delle disposizioni riguardanti le lavoratrici, sottolineando le gravissime conseguenze per le imprese derivanti dalla mancata chiarezza sull'entità dei costi da sostenere in relazione alla propria forza lavoro.

5-06663 Caffaratto: Salvaguardia dei livelli occupazionali della società Caffarel Spa.

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) illustra la sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, ribadisce la fiducia propria e di tutti gli abitanti della Val Pellice nel suo impegno a mantenere alta l'attenzione del Governo sulla vicenda da lui segnalata. È, infatti, necessario scongiurare il pericolo che la Lindt & Sprüngli, adducendo la necessità di fronteggiare le conseguenze economiche indotte dalla pandemia da COVID-19, utilizzi la cassa integrazione straordinaria come preludio al licenziamento dei suoi addetti, causando la perdita del know how necessario a mantenere ad alto livello i prodotti della Caffarel. A tale proposito, assicura l'impegno della sua parte politica a tenere sotto controllo la situazione, segnalando al Governo le eventuali criticità della condotta dell'azienda.

5-06664 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori dello stabilimento di Villanova di Cepagatti del gruppo Riello.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo di sapere se intenda adottare provvedimenti per impedire l'ennesima delocalizzazione di un'azienda italiana, che non versa in situazioni di crisi, con il trasferimento delle attività in Polonia, Paese in cui il costo del lavoro è inferiore di circa il 20 per cento.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che l'applicazione di sanzioni, prefigurata nella sua risposta, debba trovare fondamento in una disciplina che scoraggi la delocalizzazione. Il Governo ne parla da mesi, ma finora non si sono fatti passi avanti.

Nel sottolineare che la proposta di cui si è discusso questa estate non è stata formalizzata per il disaccordo all'interno dell'Esecutivo, evidenzia, tuttavia, che è necessario provvedere al più presto, perché le delocalizzazioni danneggiano i territori, già duramente provati dalle conseguenze della crisi pandemica. Con riferimento al caso specifico dell'impianto di Villanova di Cepagatti del gruppo Riello, a suo avviso, sarebbe opportuno procedere all'immediata convocazione dei vertici aziendali da parte dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per indurre l'azienda a tornare sulle sue decisioni. Sul piano più generale, infine, ritiene necessario che il Presidente del Consiglio dei ministri si adoperi anche in sede europea perché si ponga fine al fenomeno delle delocalizzazioni, che ha assunto dimensioni inaccettabili all'interno dei confini dell'Unione.

La seduta termina alle 16.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3258, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che, come evidenziato anche dalla Nota integrativa al rendiconto riferita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la gestione del bilancio da parte del medesimo Dicastero è stata fortemente condizionata dall'impatto dell'emergenza connessa alla pandemia da CO-VID-19 sulle politiche in materia di lavoro e di interventi di carattere sociale, in considerazione della necessità di varare misure per limitare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla chiusura delle attività produttive e dal crollo della domanda interna e mondiale;

preso atto che gli stanziamenti definitivi riguardanti la Tabella n. 4 sono risultati pari a 189.893,4 milioni di euro in termini di competenza e a 190.781 milioni di euro in termini di cassa, con un aumento, rispetto all'esercizio 2019, del 41,1 per cento degli stanziamenti finali in termini di competenza, che ha interessato soprattutto la missione « Politiche per il lavoro » e, in particolare, il programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione »;

osservato che la spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 173.121,3 milioni di euro, a fronte dei 116.764 milioni di euro dell'anno 2019, e che, nonostante il significativo incremento del valore assoluto delle spese, la loro incidenza sul totale delle spese finali iscritte nel bilancio dello Stato

è scesa al 16,1 per cento, con una riduzione rispetto al 19,4 per cento registrato nel 2019 e al 20,4 per cento registrato nel 2018;

considerato che, nella gestione delle risorse, per effetto di impegni lordi, pari a 173.121,3 milioni di euro, in aumento del 48 per cento rispetto all'esercizio precedente, e di pagamenti, comprensivi di quelli relativi allo smaltimento dei residui, pari a 157.686,9 milioni di euro, con un incremento del 29,8 per cento rispetto al 2019, i residui sono aumentati del 42,5 per cento rispetto all'esercizio precedente;

rilevato che tale aumento ha riguardato soprattutto la missione « Politiche per il lavoro », con particolare riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia da COVID-19 e concernenti gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale e alle indennità *una tantum* da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

rilevato che, con riferimento alla destinazione delle spese, la missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 « Politiche previdenziali », che assorbe il 52,4 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione, la missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » assorbe il 23,8 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 è destinato il 23,7 per cento delle risorse;

segnalato che, nell'ambito della missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », all'interno del programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva », in relazione all'emergenza COVID-19 sono stati

creati tre nuovi capitoli e un piano gestionale per un importo complessivo di 4,1 miliardi di euro, di cui 4,03 impegnati e pagati e che, in tale contesto, circa 966 milioni di euro sono destinati al Reddito di emergenza, istituito nell'ambito dell'emergenza pandemica come misura straordinaria di sostegno al reddito ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica;

preso atto che, con riferimento alla missione n. 25 « Politiche previdenziali », che si articola nell'unico programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », si è registrato un incremento della spesa finale del 17,3 per cento rispetto al 2019, riconducibile essenzialmente, secondo quanto rappresentato dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, alle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza COVID-19, tra le quali rilevano in particolare le misure di esonero contributivo;

segnalato che le risorse della missione n. 26 « Politiche per il lavoro » sono considerevolmente aumentate nel 2020 rispetto all'esercizio precedente, per finanziare i numerosi provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale, indennità *una tantum* e trattamenti di disoccupazione, passando, con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza, dagli 11,45 mi-

liardi del 2019 ai 45,07 miliardi del 2020, con un incremento del 293,7 per cento;

rilevato che, nell'ambito della missione n. 26, una quota predominante delle risorse, pari a circa 43,2 miliardi di euro, è stata assegnata al programma « Politiche passive del lavoro », mentre al programma « Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione » è stato assegnato uno stanziamento definitivo di competenza di circa 1,4 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al 2019;

considerato che, per quanto riguarda la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti e che, per tale motivo, il Dicastero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2020 allo 0,43 per cento del totale;

osservato che la crescita della spesa registrata nell'anno 2020 in conseguenza dell'emergenza pandemica si riflette anche sulla spesa programmata per l'anno 2021, esercizio nel quale sono previsti stanziamenti iniziali di competenza pari a 162,6 miliardi di euro, con una crescita del 14,1 per cento rispetto all'anno precedente,

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. (C. 3259 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3259, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, approvato dal Senato della Repubblica, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. (C. 3259 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3259, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, approvato dal Senato della Repubblica, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

preso atto che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, che interessano esclusivamente le spese correnti, riguardano un aumento di 106,9 milioni di euro delle previsioni di competenza, connesso alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, e di 112,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, per la necessità di adeguarle sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per gli stanziamenti di competenza;

considerato che per effetto delle proposte di variazione, che si aggiungono a quelle apportate con atti amministrativi, le previsioni di competenza assestate per il 2021 risultano pari a 177.507,8 milioni di euro, pari al 21 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, le previsioni delle autorizzazioni di cassa risultano pari a 178.525,3 milioni di euro e il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2020, risulta pari a 23.749,2 milioni di euro;

segnalato che, nell'ambito delle variazioni in termini di competenza risultanti dal disegno di legge di assestamento, le più significative riguardano la missione n. 25 « Politiche previdenziali » e, in particolare, l'unico programma 25.3 « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali », che si incrementa di 6,56 miliardi di euro, e la missione n. 26 « Politiche per il lavoro », i cui stanziamenti si accrescono di circa 5,65 miliardi di euro, con un aumento riconducibile essenzialmente al programma 26.6 « Politiche passive del lavoro e incentivi », le cui dotazioni si incrementano di circa 5,59 miliardi di euro per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità una tantum connessi al COVID-19;

rilevato che il disegno di legge indica un incremento di 2,6 miliardi di euro delle risorse della missione n. 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », la maggior parte dei quali, circa 2,5 miliardi di euro, è assegnata al programma 24.12 « Trasferimenti a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale », per il finanziamento degli oneri relativi alle indennità per congedo parentale e *bonus babysitting* da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria e al reddito di emergenza,

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3264, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

considerato che l'articolo 1 reca disposizioni per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e universitarie e, in tale ambito, il comma 5 prevede che, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal decreto in esame e dai relativi protocolli e linee guida, al personale scolastico e universitario si applichino le prescrizioni dell'articolo 29-bis del decretolegge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, secondo cui gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela delle condizioni di lavoro si considerano rispettati con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni, e negli altri protocolli e linee guida adottati in materia, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste;

rilevato che il comma 6 del medesimo articolo 1, introducendo l'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, disciplina l'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi CO-VID-19 da parte del personale scolastico e universitario nonché degli studenti universitari, con riferimento al periodo 1° settembre-31 dicembre 2021, termine dello

stato di emergenza, ad eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino in base ad idonea documentazione rilasciata secondo criteri individuati con circolare del Ministero della salute;

segnalato che, sulla base di tale disciplina, il mancato rispetto dell'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, comunque denominati;

rilevata l'opportunità di introdurre nel decreto disposizioni che estendano l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza, delle disposizioni dell'articolo 26 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla tutela sul piano previdenziale dei lavoratori privati nei casi di quarantena, alla equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori « fragili » nonché alla facoltà per i medesimi lavoratori di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la possibilità di individuare risorse aggiuntive da destinare alla liquidazione dell'indennità previdenziale di malattia ai lavoratori privati nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione sia agli eventi già verificatisi e non indennizzati per l'esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2020, sia a quelli che si verificheranno entro il 31 dicembre 2021, per i quali allo stato non è riconosciuta tutela sul piano previdenziale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle compe-

tenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai lavoratori « fragili », che non possano svolgere la propria prestazione in modalità agile, escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che permette ai medesimi lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021, al fine di allineare il termine di applicazione della disciplina alla durata dello stato di emergenza.

5-06660 Amitrano: Provvedimenti finalizzati a riconoscere il trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti rappresentano che l'INPS, con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena COVID-19.

Nello specifico, l'indennità di malattia per quarantena COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020, nel limite delle risorse stanziate.

Con il predetto messaggio, l'INPS ha chiarito che stante l'obbligo di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro), e in mancanza di ulteriori stanziamenti, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.

Il Ministero del lavoro è consapevole dell'esigenza prioritaria, connessa con il protrarsi dello stato di emergenza, di superare le difficoltà applicative che sono state riscontrate nella fase attuativa della norma, con particolare riferimento alla completa identificazione della platea dei beneficiari, nonché della necessità di rifinanziamento della misura per l'anno 2021, al fine di garantire i trattamenti economici di malattia ai lavoratori che dovessero subire un periodo di quarantena a causa del COVID-19.

È pertanto intenzione del Governo di risolvere prontamente la questione: al riguardo, è in corso di avanzata predisposizione da parte del Ministero del lavoro una proposta normativa da presentare in Parlamento nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che è volta a superare le criticità finora riscontrate nell'applicazione dell'articolo 26 del provvedimento « Cura Italia ». In queste ore sono in corso le interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le necessarie nuove risorse per il 2021. Si auspica che di poter giungere a breve una soluzione positiva, nel rispetto del quadro di compatibilità finanziaria, anche in un prossimo veicolo normativo, al fine di continuare ad assicurare le necessarie tutele per i lavoratori, ma anche per gli operatori del mercato del lavoro, quali datori di lavoro e intermediari.

5-06661 Menga: Iniziative per il riconoscimento del trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria nonché per l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori « fragili » che non possono rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti rappresentano che l'INPS, con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena COVID-19.

Nello specifico l'indennità di malattia per quarantena COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020 nel limite delle risorse stanziate.

Si è determinata inoltre un'analoga assenza di tutele a discapito di tutti quei lavoratori « fragili » impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero, dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, solo fino al 30 giugno 2021 e non fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la proroga della misura recata dal citato articolo 26, comma 1, rinvio a quanto affermato con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Amitrano ed altri, ribadendo la volontà del Ministero del lavoro di risolvere le criticità rinvenute nell'applicazione della norma e di reperire, compatibilmente al quadro delle risorse finanziarie disponibili, gli stanziamenti necessari per l'anno 2021.

Mi soffermo quindi sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, relativamente ai lavoratori fragili.

Confermo che è intenzione del Governo di risolvere tempestivamente la questione.

È innegabile che la crisi pandemica abbia riverberato i suoi tragici effetti sull'intero tessuto produttivo e sociale, penalizzando, in particolare, alcune categorie di soggetti in condizioni di particolare fragilità.

Il Ministero del lavoro, nell'ottica di scongiurare qualsiasi deprecabile discriminazione nei confronti di chi è più debole e pertanto riconoscere ad essi le necessarie tutele, è certamente favorevole alla proroga del trattamento per i lavoratori fragili sino alla fine della crisi emergenziale, sia per quelli in quarantena, sia per quelli impossibilitati al lavoro agile.

Al riguardo, faccio presente che, con particolare riferimento ad alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, volti ad estendere a tutto l'anno 2021 le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis del citato articolo 26, sono in fase di avanzata valutazione le verifiche tecniche con il competente Ministero dell'economia e delle finanze per valutarne la fattibilità economica e reperire le nuove risorse che possano garantire a questi lavoratori la necessaria tutela e un equo trattamento rispetto a quanti hanno potuto usufruire delle predette misure.

Tale obiettivo è assolutamente condiviso da parte del Ministero del lavoro, che sta interloquendo con le strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze per una soluzione positiva e soddisfacente.

5-06662 Viscomi: Ritardi nell'applicazione delle disposizioni di esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di età inferiore a trentasei anni e di lavoratrici donne, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui vi siano dei ritardi nella concreta applicazione delle disposizioni previste all'articolo 1, commi da 10 a 19 della legge di bilancio 2021, relative alle agevolazioni previste per le assunzioni e le stabilizzazioni dei giovani e delle donne con rapporti di lavoro a tempo determinato.

I suddetti benefici sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

In particolare, è prevista una verifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Commissione europea in ordine alla natura degli interventi previsti, al fine di verificare la conformità di questi al diritto europeo per il rispetto della libera concorrenza.

Relativamente agli incentivi per i giovani, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro – all'esito delle opportune interlocuzioni istruttorie con la Rappresentanza italiana permanente, che svolge un importante ruolo nella gestione dei contatti tra autorità nazionali e Commissione europea, con riferimento alla procedura di validazione degli aiuti di Stato – ha già notificato la richiesta di autorizzazione che è in fase di approvazione da parte della Commissione euro-

pea. Nella giornata di ieri la Rappresentanza permanente ha anticipato l'esito positivo della procedura autorizzativa.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste per l'occupazione femminile, non può negarsi che si sia registrata una maggiore complessità delle procedure.

Allo stato sono in corso interlocuzioni serrate con i competenti uffici della Commissione europea, per superare preventivamente alcune criticità tecniche, alle quali farà seguito, a breve, l'avvio della procedura di notifica.

Anche con riferimento a questa misura agevolativa, siamo confidenti che possa essere avviato al più presto possibile l'*iter* autorizzativo da parte della Commissione europea e che esso possa avere esito positivo.

Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del lavoro, affinché possano trovare piena applicazione queste importanti benefici a favore di soggetti, quali i giovani e le donne, che hanno subito più pesantemente di altre categorie di lavoratori gli effetti della pandemia, scontando la loro condizione di particolare fragilità strutturale sul mercato del lavoro.

Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, è necessario concentrare gli interventi del Governo e l'impiego delle risorse disponibili proprio sulla promozione della formazione qualificata e dell'occupazione di qualità per le donne e per i giovani, che possono diventare la leva strategica della ripartenza e del rilancio del nostro Paese.

5-06663 Caffaratto: Salvaguardia dei livelli occupazionali della società Caffarel Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulla grave crisi aziendale della società Caffarel Spa, facente parte del Gruppo Lindt & Sprungli.

A partire dal mese di aprile 2020, la società ha richiesto i trattamenti di cassa integrazione salariale, utilizzando la specifica causale legata all'emergenza sanitaria.

Con il decreto della competente Direzione del Ministero del lavoro del 28 luglio 2021 è stato approvato, relativamente al periodo dal 12 luglio 2021 all'11 luglio 2022, il programma per crisi aziendale della Caffarel Spa ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 312 lavoratori impiegati presso l'unità di Luserna San Giovanni (TO).

Come riferito dalla regione Piemonte, Caffarel spa ha evidenziato che la decisione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni è maturata a seguito di cause molteplici, quali una perdurante crisi strutturale del canale di distribuzione, le modifiche in atto nel canale tradizionale, che, dal verificarsi dell'evento pandemico, ha subito la chiusura di circa 4.000 esercizi commerciali, vale a dire circa il 30 per cento dei punti vendita serviti da Caffarel, nonché il calo di notorietà spontanea del marchio e il peso dei costi aziendali fissi troppo elevati.

L'esubero dichiarato ammonta a 90 unità (45 in produzione con qualifica operaia e 45 con qualifica impiegatizia).

Tra la società Caffarel e le organizzazioni sindacali si sono tenuti vari incontri nel mese di giugno scorso, per analizzare congiuntamente l'andamento economico e di mercato, nonché la problematica relativa alle eccedenze di personale, allo scopo di fronteggiare in modo adeguato la situazione e di superare l'attuale stato di crisi strutturale.

Nel corso dei dodici mesi di CIG, è previsto un piano di risanamento di cui i punti salienti riguardano la semplificazione delle modalità di produzione e di confezionamento, la ricerca di *partners* commerciali interessati alla creazione di sinergie e *co-marketing*, la ricerca di un nuovo investitore e la formazione per la riqualificazione del personale.

Infine, le parti hanno convenuto che il problema occupazionale relativo alla gestione dei novanta esuberi potrà essere risolto attraverso il ricorso a soluzioni non traumatiche.

Al fine di agevolare il personale in eccedenza nell'individuazione di una nuova sistemazione lavorativa, le Parti hanno sottoscritto l'accordo di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto n. 148 del 2015, prevedendo la possibilità da parte dei lavoratori rientranti negli ambiti e profili professionali in esubero la possibilità di richiedere l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione.

Sono previsti incontri mensili tra azienda e le RSU per esaminare l'andamento complessivo della CIGS e degli strumenti concordati.

Assicuro l'attenzione del Ministero del lavoro e la mia personale disponibilità a seguire attentamente l'evoluzione della vicenda, anche al fine di sostenere – d'intesa con il competente Ministero dello sviluppo economico – tutte opportune iniziative di mediazione, qualora richieste dalle parti, che possano contribuire a salvaguardare i livelli occupazionali di questa storica, prestigiosa azienda ed evitare pesanti ricadute sul tessuto produttivo e sociale circostante.

5-06664 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori dello stabilimento di Villanova di Cepagatti del gruppo Riello.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante, pone l'attenzione sulla crisi del gruppo Riello, che – secondo quanto risulta all'interrogante – avrebbe comunicato ai suoi 90 lavoratori della sede di Villanova di Cepagatti vicino Pescara di voler disporre il licenziamento di 71 persone, per delocalizzare in Polonia l'assemblamento caldaie su cui sono i lavoratori sono specializzati nel sito produttivo in questione, mentre, per gli altri 19 lavoratori che si occupano di ricerca e sviluppo, sarebbe previsto un trasferimento nel centro di ricerca del gruppo a Lecco.

Da informazioni acquisite dalla Prefettura di Pescara, va evidenziato che notevole preoccupazione e forte eco presso la stampa locale ha suscitato la notizia, annunciata dai vertici aziendali, della imminente chiusura dello stabilimento anzidetto, con il conseguente avvio della procedura di licenziamento collettivo di 71 lavoratori e il trasferimento di altri 19 negli stabilimenti del gruppo siti a Legnago e Volpago del Montello.

Tale decisione, che non sembrerebbe nascere da difficoltà finanziare o crisi di settore, ma dall'esigenza dei vertici aziendali di ottimizzare gli asset industriali, è stata duramente criticata dalle organizzazioni sindacali e da gran parte dei politici locali, dal momento che la produzione attualmente realizzata nello stabilimento del pescarese non verrà interrotta, ma proseguirà nei menzionati stabilimenti del Nord Italia e in altri situati in Polonia.

La vicenda, in considerazione delle gravi ripercussioni che potrebbe determinare sulle dinamiche produttive dell'indotto e nell'intero territorio provinciale, gravato da altre crisi aziendali in atto, è all'attenzione della classe politica e degli amministratori locali e regionali.

La regione Abruzzo, in particolare, ha già tenuto, attraverso l'Assessorato al lavoro, incontri con le rappresentanze sindacali e contatti con i vertici aziendali.

È in programma proprio per la giornata di oggi, 15 settembre, un ulteriore incontro presso l'Assessorato, al quale prenderanno parte le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Riello e il sindaco del comune di Cepagatti.

Il Ministero del lavoro che rappresento, monitora con costante attenzione, la vicenda per scongiurare, con ogni possibile strumento di legge, situazioni che compromettano i livelli occupazionali.

Faccio presente che appare necessario affrontare queste crisi aziendali in un'ottica sistemica che possa contrastare efficacemente i fenomeni di delocalizzazione da parte di imprese multinazionali, che abbandonano repentinamente le attività produttive impiantate nel nostro territorio nazionale da anni, senza ragionevoli giustificazioni legate a crisi industriali o finanziarie o all'andamento del mercato.

Il Ministero della lavoro, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, sta lavorando a proposte che abbiano l'obiettivo di contrastare i processi di disinvestimento nel nostro Paese e di abbandono di siti produttivi, sia con misure volte alla costruzione di percorsi di mitigazione delle ricadute occupazionali connesse alle chiusure, sia con interventi di carattere sanzionatorio.

230

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazio	one dello Stato	per l'esercizio	finanziario	2020.	C.	3258
Governo, approvato dal Senato.						

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n.	14: Stato di prevision	e del Ministero	della salute. (Relazio	one alla V Commissione)
(Seguito	dell'esame congiunto	e conclusione	- Relazioni favorevoli	")

SEDE REFERENTE:

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,	
sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	231
ALLEGATO (Emendamento approvato)	236

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-FICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 14 settembre 2021.

Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che non sono stati presentati emen-

damenti al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice, deputata Ruggiero, a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e, quindi, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole con riferimento ad entrambi i disegni di legge in titolo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3259, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, con riferimento alla Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare la deputata Ruggero quale relatrice presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-FICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2021

Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che prima dell'inizio della seduta, il gruppo Movimento 5 Stelle ha ritirato le seguenti proposte emendative: Ianaro 01.02 e 01.01, Torto 1.38, Sportiello 1.52, Cimino 1.43, Villani 1.49, Casa 1.44, Villani 1.48, Grippa 1.51, Lorenzoni Gabriele 1.11, Villani 1.50, Gallo 1.32, Sportiello 1.53, D'Arrando 1.02, Casa 2.22, Papiro 2.013 e D'Arrando 2.09; il gruppo Lega ha ritirato le seguenti proposte emendative: Panizzut 1.125, Boldi 1.126 e 1.127, Panizzut 2.16 e Paolin 2.017; il gruppo Forza Italia ha ritirato le seguenti proposte emendative: Aprea, 1.94 e 1.90, Saccani Jotti 1.19, Aprea 1.84, 1.83, 1.92, 1.82, 1.85 e 1.93, Versace 1.5, Aprea 1.96, Labriola 1.6, Mandelli 2.32 e Rosso 2.15; il gruppo Italia Viva ha ritirato le seguenti proposte emendative: Noja 2.021 e 2.020; il gruppo Partito Democratico ha ritirato le seguenti proposte emendative: Di Giorgi 1.78, Gariglio 2.12, De Filippo 2.13 e gli identici emendamenti De Filippo 2.014 e Nitti 2.016; il gruppo Liberi e Uguali ha ritirato l'emendamento Dori 1.97.

Comunica, inoltre, che l'emendamento Spessotto 1.1 è stato sottoscritto dal deputato Giuliodori e che l'emendamento De Menech 2.1 è stato sottoscritto dal deputato De Filippo.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore, deputato Novelli, e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate agli articoli 1 e 2 e che sono state accantonate le seguenti proposte: l'articolo premissivo Ianaro 01.06, gli emendamenti Cimino 1.34, Aprea 1.86, Di Giorgi 1.75, Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Carbonaro 1.35, Del Sesto 1.36, Aprea 1.88, Ianaro 1.47,

Carbonaro 1.37, gli identici emendamenti Villani 1.49 e Bucalo 1.66, l'emendamento Bellucci 1.100, gli identici emendamenti Ianaro 1.42 e Bellucci 1.99, gli emendamenti Panizzut 1.123, De Martini 1.124, Bagnasco 1.3, Casa 1.44, Aprea 1.90, gli identici emendamenti De Filippo 1.16, Frassinetti 1.67 e Vietina 1.112, gli emendamenti Baldini 1.115, Di Giorgi 1.78, Lupi 1.15, Bologna 1.113, Aprea 1.89, Giacomoni 1.4, Casa 1.45, Vietina 1.111, Aprea 1.91, Villani 1.50, gli identici emendamenti Patelli 1.22 e Bella 1.33, gli emendamenti Aprea 1.85, Aprea 1.93, Saccani Jotti 1.20, Bellucci 1.106, Aprea 1.95, Carbonaro 1.57, Versace 1.5, De Angelis 1.21, Lupi 1.17, Gebhard 1.122, Panizzut 1.128, Costanzo 1.72, Stumpo 1.98, gli articoli aggiuntivi Gagliardi 1.06 e Gebhard 1.07, gli identici emendamenti Gariglio 2.6, Bagnasco 2.8, Tateo 2.17, Scagliusi 2.24 e Fregolent 2.35, gli identici emendamenti De Menech 2.1, Porchietto 2.9 e Sut 2.21, gli identici emendamenti Gariglio 2.5, Scagliusi 2.23 e Boschi 2.34, l'emendamento Panizzut 2.33, gli identici emendamenti Gariglio 2.12, Rosso 2.15, Silvestroni 2.18 e Boldi 2.20, gli emendamenti Ianaro 2.25, Varchi 2.19, De Filippo 2.13, nonché gli articoli aggiuntivi Rizzo Nervo 2.02, Pini 2.04 e Papiro 2.013, gli identici articoli aggiuntivi De Filippo 2.014 e Nitti 2.016 e gli articoli aggiuntivi D'Arrando 2.012, Carnevali 2.05, Murelli 2.022, Panizzut 2.025, Lazzarini 2.026, Carnevali 2.03, Noja 2.018, De Lorenzo 2.027, D'Arrando 2.010, De Martini 2.024, D'Arrando 2.011, Noja 2.019, Versace 2.023 e Bologna 2.028.

Ricorda, infine, che nella seduta odierna le votazioni riprenderanno dall'articolo premissivo Ianaro 01.06.

Roberto NOVELLI (FI), relatore, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo premissivo Ianaro 01.06 in quanto è ancora in corso una valutazione sulla possibilità di estendere la durata della validità del *Green pass* dopo la guarigione dal Covid-19. In relazione all'articolo premissivo Ianaro 01.05, modifica la richiesta di ritiro avanzata nella seduta precedente, chiedendo, anche in questo caso, un accantonamento della proposta emendativa.

Chiede, inoltre, di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Cimino 1.34 nonché dell'emendamento Di Giorgi 1.75, oltre che dei seguenti emendamenti: Bagnasco 1.2, Aprea 1.87, Carbonaro 1.35, Del Sesto 1.36, Aprea 1.88, Casa 1.45, gli identici Patelli 1.22 e Bella 1.33, Aprea 1.95 e Carbonaro 1.57. Propone, inoltre, l'accantonamento dell'emendamento Ianaro 1.46 rispetto al quale nella seduta precedente aveva formulato un invito al ritiro.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Aprea 1.86, precedentemente accantonato.

La sottosegretaria Deborah BERGA-MINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda sulle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Aprea 1.86 (*vedi allegato*).

Carmela BUCALO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Frassinetti 1.64, di cui è cofirmataria, avente la finalità di garantire anche per le università lo svolgimento della didattica in presenza senza eccezioni. Ritiene, infatti, inaccettabile che ad oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Governo non sia stato in grado di conseguire l'obiettivo di assicurare lo svolgimento in piena sicurezza delle lezioni universitarie in presenza.

La Commissione respinge l'emendamento Frassinetti 1.64.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.60, di cui è cofirmatario, attraverso il quale si vuole assicurare la gratuità dei tamponi antigienici rapidi per le scuole e le università, ricordando che i tamponi rappresentano lo strumento più efficace per prevenire il contagio. Segnala, avendolo appreso da organi di informazione, che in una università romana è stato richiesto all'ingresso il tampone anche per i vaccinati e che i non vaccinati non possono frequentare le lezioni nemmeno nel caso in cui abbiano effettuato il test. Rileva che tale comportamento da un lato denota che vi è una sfiducia nella capacità dei vaccini di prevenire la diffusione del contagio e che nello stesso tempo alcune istituzioni adottano misure più restrittive di quelle stabilite dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.60.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Cunial 1.7.

La Commissione respinge l'emendamento Cunial 1.7, fatto proprio dal deputato Sapia.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento De Toma 1.117, di cui è cofirmataria con il quale, tra l'altro, si propone di tutelare la salute dei bambini e degli studenti che frequentano le strutture educative attraverso dispositivi che consentono un monitoraggio della presenza nell'aria delle aule di anidride carbonica e di sostanze inquinanti. Nell'osservare che il Governo è evidentemente consapevole dell'importanza di conseguire tale obiettivo, rileva che la scelta fino a questo momento adottata, sostanzialmente quella di tenere le finestre aperte, deve essere considerata approssimativa e non in grado di dare sufficienti garanzie.

Sulla base di tale considerazione il gruppo di Fratelli d'Italia pone all'attenzione di tutta la Commissione un esempio virtuoso realizzato nella regione Marche, presieduta da un esponente di tale forza politica, sottolineando la rilevanza di risultati sinora raggiunti. Evidenzia che adottando soluzioni di questo tipo, oltre alla protezione della salute, si consegue l'obiettivo di rassicurare i cittadini rispetto alla autorevolezza delle istituzioni.

Nel segnalare che un risultato di tal genere sarebbe importante anche per quanto riguarda lo svolgimento della campagna vaccinale e ricordando che attualmente circa il 75 per cento della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto il vaccino, ritiene utile riferire i risultati di una ricerca svolta dalla Università Cattolica. Da tale ricerca emerge che, rispetto alla platea di coloro che ancora non sono stati vaccinati, circa un quarto vorrebbe ricevere maggiori informazioni sui vaccini ed essere maggiormente rassicurato sulle possibili conseguenze e che una quota pari a circa due terzi è semplicemente in attesa di poter essere vaccinato. Osserva che tale ultimo dato conferma le difficoltà che si sono incontrate nello svolgimento della campagna vaccinale, soprattutto per le decisioni errate adottare dal precedente Governo.

Sottolinea che questi dati confermano che solo una quota molto ridotta della popolazione, pari a meno di un decimo di coloro che non sono stati vaccinati, appare totalmente restio ad adottare questo strumento di prevenzione. In questo contesto reputa sbagliato l'approccio di tipo costrittivo che il Governo ha assunto per promuovere la vaccinazione, rilevando che in tal modo si fa crescere l'ansia nella popolazione senza conseguire gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere. Nell'osservare che attraverso una comunicazione più efficace sarebbe possibile raggiungere una copertura vaccinale superiore al 90 per cento, rileva che per superare tale soglia sarebbe necessario introdurre l'obbligo vaccinale. Ricorda che tale decisione, che il Governo fino a questo momento si è rifiutato di adottare, comporterebbe una piena tutela, anche economica, delle persone coinvolte.

Segnala di avere voluto richiamare i dati della ricerca svolta dalla Università Cattolica per ribadire che le scelte politiche devono basarsi su dati scientifici, evitando un approccio di tipo troppo costrittivo assunto a priori.

Tornando al contenuto dell'emendamento, insiste sulla validità dell'esperienza adottata nella regione Marche per la tutela della salute della popolazione studentesca e sul fatto che in tal modo si migliorerebbe il rapporto tra cittadini e istituzioni. In conclusione si dichiara dispiaciuta per il fatto che sono stati ritirati numerosi emendamenti presentati dalle forze di maggioranza, impedendo in questo modo il confronto parlamentare, unica modalità che

consentirebbe di migliorare il provvedimento in discussione al fine di elaborare un testo condiviso e condivisibile.

Maria Teresa BALDINI (CI), in risposta alla deputata Bellucci, osserva che il Green pass non intende « costringere » alla vaccinazione, bensì proteggere i cittadini dal contagio e dai suoi effetti. Ritiene inoltre offensivo nei confronti delle professionalità dei componenti la Commissione che venga affermato che il partito Fratelli d'Italia sia l'unico che ascolta la scienza. Osserva in proposito che il punto di vista espresso dagli articoli menzionati dalla deputata Bellucci è di carattere psicologico e non clinico, in quanto si concentra su come l'adozione del Green pass influisca sull'orientamento psicologico dei pazienti, e non sull'efficacia di tale strumento al fine di limitare il contagio e il danno prodotto dalla malattia. Ricorda che i contagi stanno aumentando, le varianti si diffondono e la pandemia è ben lungi dall'essere risolta. L'adozione da parte del Governo di strumenti quali il Green pass, l'obbligo delle mascherine e regole di distanziamento è dovuta a un'assunzione di responsabilità a fronte di dati ed evidenze scientifiche che inducono preoccupazioni che non possono essere sottovalutate.

Roberto BAGNASCO (FI) nell'esprimere apprezzamento per l'intervento della deputata Bellucci, che ha ampliato l'orizzonte della discussione rispetto al merito dell'emendamento in esame, precisa che gli argomenti affrontati presentano aspetti condivisibili a seconda del punto di vista dal quale li si esamina. È vero, a suo avviso, che il Governo sta cercando tramite il Green pass di convincere la popolazione a vaccinarsi e ritiene che continuerà a farlo. Parallelamente, peraltro, il Governo sta spiegando in modo chiaro e massivo le ragioni alla base della necessità di vaccinarsi. Succede spesso che nel dibattito pubblico si portino ad esempio situazioni limite per indurre dubbi nella parte meno preparata della popolazione, sollecitando il naturale sentimento della paura. Occorre però ricordare che la gestione della pandemia è difficile per tutti i Paesi alle prese con il contenimento del virus e che la vaccinazione massiva è la risposta adottata da tutti, in quanto raccomandata dalla comunità scientifica.

In merito ai disagi conseguenti all'adozione del *Green pass*, osserva che dal mondo della ristorazione non riceve alcuna segnalazione di disagio in merito alla necessità di controllare il possesso di tale documento da parte dei clienti, misura che, anzi, è generalmente apprezzata in quanto aumenta il senso di sicurezza in tale ambito lavorativo.

Nel ribadire il proprio rispetto per le minoranze, rivolge a tutti l'invito a passare dalla critica al *Green pass*, ad un atteggiamento più costruttivo. Ricorda in proposito che ogni invito al ritiro degli emendamenti proposti, accolto con spirito di sacrificio dai presentatori, è accompagnato da discussioni con il Governo volte a esporre le istanze proposte, ottenendo talora l'impegno ad un loro successivo riesame.

Un aspetto critico, a suo avviso condivisibile, inerente il *Green pass* riguarda la necessità che esso sia reso disponibile nel modo più ampio e agevole possibile, superando le attuali difficoltà burocratiche che ostacolano talvolta i cittadini, pur vaccinati, nel godimento dei loro essenziali diritti, quali *in primis* la possibilità di accedere al luogo di lavoro.

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere l'emendamento De Toma 1.117, osserva come esso appaia di buon senso. L'apertura delle finestre nelle aule scolastiche, per arieggiare gli ambienti durante l'inverno, tollerabile forse un anno fa, non lo è più ora, a distanza di tempo dallo scoppio della pandemia. Si chiede quali siano le misure intraprese a fronte dell'esigenza di garantire un'efficace sanificazione degli ambienti scolastici. Osserva che le risorse del PNRR potrebbero essere utilmente utilizzate al fine di finanziare gli investimenti volti a garantire la salubrità delle aule, producendo altresì effetti indotti virtuosi dal punto di vista economico.

Ricorda, peraltro, che fu proprio la deputata Baldini una delle prime a chiedere, con cognizione di causa, al presidente Fico di introdurre l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule della Camera dei deputati, benché a quel tempo non ci fosse un consenso nemmeno nel mondo scientifico sull'utilità dell'uso di tale presidio sanitario.

Sottolinea come occorra smettere di considerare di serie B, tacciandoli di essere « laureati su internet », i cittadini che esprimono perplessità sulle scelte adottate dal Governo in materia di contenimento del virus, o quelli tuttora restii a sottoporsi a un vaccino ancora sperimentale.

Evidenzia infine, citando un intervento scritto da un medico, come l'accesso a Internet abbia, in molti casi, consentito ai pazienti di acquisire solide competenze scientifiche, ponendoli in condizione di distinguere cure meramente sintomatiche, basate sull'uso o l'abuso di farmaci, da cure che affrontino le reali cause delle malattie.

Francesco SAPIA (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere l'emendamento De Toma 1.117, ne sottolinea la chiara formulazione volta a descrivere un intervento di sanificazione delle scuole cui avrebbe dovuto già pensare il Ministro della salute. Nell'esprimere apprezzamento per il ruolo dell'opposizione, che mostra efficacemente le lacune presenti nella strategia di contenimento del virus adottata dal Governo, osserva che quest'ultimo dovrebbe assumersi esplicitamente la responsabilità di imporre l'obbligo vaccinale, chiarendo che tale obbligo non è volto a evitare la malattia, bensì a limitarne i danni, e assumendo al tempo stesso l'impegno alla corresponsione dei dovuti indennizzi per eventuali danni arrecati dal vaccino stesso.

Carmela BUCALO (FDI) osserva che il *Green pass* non costituisce uno strumento idoneo a convincere la popolazione a vaccinarsi, finalità per la quale andrebbero utilizzati strumenti che non ledano i diritti e non aumentino la paura. Ricorda che il suo gruppo non è contro la vaccinazione in sé, che costituisce un utile strumento di difesa, ma ritiene che tale strumento rischi

di essere l'unico utilizzato, con la conseguenza di tralasciare l'uso delle mascherine e del distanziamento, ormai considerati raccomandazioni di secondaria importanza, e di trascurare altresì la necessità di affrontare i problemi connessi al reperimento di locali scolastici idonei e all'adozione di efficaci sistemi di aereazione e sanificazione. In luogo di tali doverosi interventi, ci si limita a prevedere l'utilizzo del Green pass e a proporre la non ammissione negli ambienti scolastici di chi ne è sprovvisto, spesso per motivi connessi a disservizi burocratici. Ricorda in proposito che lavoratori vaccinati, ma privi di Green pass, sono stati licenziati; inoltre ai docenti non vaccinati si prevede di togliere lo stipendio, colpendo quell'esigua minoranza di resistenti, davvero minima nel mondo scolastico, per convincere la maggioranza a vaccinarsi mediante la minaccia di una lesione dei diritti. Si formula addirittura l'ipotesi di classi di soli vaccinati, con conseguente vergognosa discriminazione dei ragazzi non vaccinati, senza affrontare il problema di classi composte da ben 49 alunni.

La Commissione respinge l'emendamento De Toma 1.117.

Marialucia LOREFICE, presidente, richiama i deputati a un contenimento della durata degli interventi, onde evitare che si renda necessaria l'adozione di misure volte a contingentare i tempi. Al riguardo, fa presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione svoltasi nella giornata odierna, ha previsto l'esame in Assemblea del provvedimento in esame a partire da lunedì 20 settembre, ciò che rende necessario concludere i lavori della Commissione in tempo utile, in modo da garantire che tale calendarizzazione sia rispettata.

In ragione della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Le attività didattiche con le seguenti: Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche.

1.86. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

SEDE CONSULTIVA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SLDL CONSULTIVA.	
Sulla pubblicità dei lavori	237
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021. (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3259)	237
ALLEGATO 1 (Emendamento presentato)	240
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	241
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	242
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	238
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Seguito esame e rinvio)	238
ALLEGATO 4 (Proposte emendative)	243

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3259).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, ricorda che, nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva sui disegni di legge in esame.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto alle ore 9 di oggi. Al riguardo, comunica che è stato presentato l'emendamento Tab.13.1 Ciaburro (vedi allegato 1).

Infine, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere l'esame nella seduta odierna e che nella giornata di ieri ha inviato a tutti i deputati le proposte di relazione.

In qualità di relatore, illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 e nomina il presidente Gallinella, quale relatore presso la Commissione Bilancio.

Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3259 di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedi allegato 3).

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Tab.13.1 Ciaburro.

La Sottosegretaria di Stato, Caterina BINI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore sull'emendamento Tab. 13.1 Ciaburro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Tab 13.1 Ciaburro e approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3259 per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021; nomina, quindi, il presidente Gallinella quale relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso, la Commissione ha adottato quale testo base il nuovo testo della proposta di legge

1650 Incerti elaborato dal Comitato ristretto, alla quale sono abbinate, *ex* articolo 77, comma 1, del Regolamento, oltre la proposta di legge C. 175 Paolo Russo, anche le proposte di legge C. 2957 Parentela e C. 3153 Caretta, successivamente assegnate alla Commissione.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 della giornata di ieri e che sono state presentate 70 proposte emendative (vedi allegato 4), nessuna delle quali è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO PRESENTATO

TAB. 13.

Allo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione 4 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 4.1 – Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.010.000.000

CS: + 1.010.000.000.

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, azione Lotta contro la povertà, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.010.000.000

CS: -1.010.000.000

Tab.13.1. Ciaburro, Caretta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo);

rilevato che:

gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ammontavano, in termini di competenza, a circa 1.111,7 milioni di euro, mentre gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano, per l'anno 2020 a 2.108,1 milioni di euro, con un aumento di circa 996,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, che rappresentano circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato dello scorso anno;

le missioni afferenti al MIPAAF, nell'anno 2020, sono state « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » (9), « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (32) e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18);

in particolare, la missione 9 « *Agricoltura*, *politiche agroalimentari e pesca* » assorbe la quasi totalità delle risorse del

Ministero, pari a circa il 98,3 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza, presentando nel 2020 uno stanziamento complessivo, nel bilancio dello Stato, di circa 2.073,3 milioni di euro;

considerato che:

la Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, nell'analizzare la gestione del dicastero e dei singoli programmi di spesa, osserva, in linea generale, che gli stanziamenti iniziali del Ministero sono stati più volte incrementati, nel corso del 2020, a seguito della decretazione d'urgenza scaturita dalla crisi pandemica da COVID-19;

tale decretazione d'urgenza ha interessato, in modo particolare, gli stanziamenti destinati alla richiamata Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », per un importo complessivo di 895,45 milioni di euro:

la Relazione della Corte dei Conti richiama inoltre l'attenzione su una migliore capacità di impegno e di pagamento del Ministero rispetto all'esercizio precedente,

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021* » (C. 3259 Governo);

considerato che:

le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAF, con la perdita della Missione « *Turismo* » (31), confluita dal dicastero agricolo a quello culturale, sono tre e costituite, rispettivamente da « *Agricoltura*, politiche agroalimentari e pesca » (9), « *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* » (32), « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)* »;

per l'anno 2021, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ammontano a circa 1.753,2 milioni di euro;

gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano, nel testo del disegno di legge approvato dal Senato, a 1.943,8 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 190,6 milioni di euro, rappresentando circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato;

gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2021 ammontano invece a 1.760,8 milioni di euro, mentre quelli assestati a 1.951,2 milioni, con un aumento di 190,4 milioni di euro;

la quasi totalità delle suddette variazioni in aumento sono attribuite alla missione Agricoltura, per circa 190,3 milioni di euro in conto competenza, ripartiti, rispettivamente, tra i programmi « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale » (34,3 milioni di euro), « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica, dei mezzi tecnici di produzione » (153,4 milioni di euro) e « Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale » (2,6 milioni di euro);

la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » vede attribuirsi un aumento di stanziamenti di competenza, per il 2021, per circa 0,25 milioni di euro, mentre gli stanziamenti relativi al programma « Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali », rientrante nella missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », sono incrementati di 0,05 milioni di euro,

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Finalità, principi e ambiti di applicazione)

- 1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina della coltivazione della specie vegetale arborea del castagno (*Castanea sativa Mill*) e per l'identificazione ed il sostegno delle filiere dei prodotti che ne derivano, sia legnosi che non legnosi.
- 2. Con la presente legge sono identificati i soggetti appartenenti alle filiere della castanicoltura, per incentivare il rilancio economico delle stesse, nonché sostenere la commercializzazione e la promozione della qualità dei prodotti.
- 3. La valorizzazione della presenza del castagno sul territorio nazionale è promossa anche al fine di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.
- **1.8.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: lo sviluppo delle zone aggiungere le seguenti: interne, collinari e.

1.2. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: di collina e delle aree svantaggiate.

1.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a frutto e da legno soprattutto abbandonati con le seguenti: in prevalente condizione di abbandono.

1.3. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , soprattutto abbandonati, con le seguenti: anche abbandonati.

1.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e a rischio di dissesto idrogeologico con le seguenti: , a rischio di dissesto idrogeologico o soggetti ad uso civico.

1.1. Bilotti.

Al comma, 1 lettera b), dopo le parole: la multifunzionalità aggiungere le seguenti: produttiva e ambientale.

1.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e/o collettive.

1.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Definizioni)

- 1. Ai fini di questa legge si definiscono:
- a) castagneti: formazioni arboree, anche miste, con presenza prevalente del castagno (*Castanea sativa Mill*);
- *b)* castagneti da legno: formazioni arboree di castagno con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi, anche realizzate secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno; in questo caso si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera *n*) del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- c) castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale: formazioni arboree di castagno pure o quasi pure, destinate o in preparazione alla coltura della castagna, cui si applica la disciplina dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- d) castagneti abbandonati: formazioni arboree, anche miste, con una presenza del castagno pari ad almeno il 40 per cento, utilizzati in precedenza per la coltivazione del frutto o da legno, per cui si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- e) castagneti storici: formazioni arboree di castagno (*Castanea sativa Mill*) la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali castagneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fi-

sici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;

- f) castagni monumentali: esemplari di castagno che rispondono alla definizione di « albero monumentale » stabilita dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
- g) prodotti castanicoli legnosi: ogni tipo di materiale legnoso ottenibile da un'operazione di coltivazione del castagno, in formazioni arboree e da singoli alberi;
- *h)* prodotti castanicoli non legnosi: prodotti di origine biologica diversi dal legno derivati dalla castanicoltura, come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 34 del 2018.
- **2.17.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a):
- 1) dopo le parole: esercita attività inserire le seguenti: agricola;
- 2) dopo le parole: produzione di frutti o inserire le seguenti: silvicola;

Conseguentemente alla lettera b) inserire infine le seguenti parole: e considerati a tutti gli effetti coltivazione agraria.

Conseguentemente, alla lettera c):

- 1) sostituire le parole: presentano riduzione con le seguenti: presentano una bassa densità;
- 2) dopo le parole: numero di piante innestate, inserire le seguenti: una ridotta vigoria delle stesse;
- 3) *dopo le parole*: bassa densità derivanti dal taglio *inserire le seguenti*: ceduazione a scopo fitosanitario.
- * 2.1. Gadda.
- * 2.10. Nevi, Paolo Russo, Bond.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole: produzione di frutti aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill;
- b) alla lettera d), dopo le parole: castagne e marroni aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill;

Conseguentemente, all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, dopo le parole: filiera castanicola aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill;
- b) al comma 2 dopo le parole: produttori castanicoli aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill.
- **2.12.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: , anche soggetti privati senza partita IVA,.

2.11. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o conduttore con le seguenti: , conduttore o titolare di diritti di uso civico.

2.3. Bilotti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 200 con la seguente: 300.

- * 2.7. Caretta, Ciaburro.
- * 2.13. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: i castagneti da frutto che con le seguenti: i soprassuoli di Castanea sativa Mill che.

2.14. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: presentazione di apposito progetto inserire la seguente: tecnico.

2.4. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: competente Regione o Provincia autonoma con le seguenti: competente Regione, Provincia autonoma o Soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla Regione.

2.8. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: anche da soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla Regione, come le Unioni montane di Comuni ovvero le Comunità montane alle quali le Regioni hanno delegato la funzione forestale.

2.15. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fustaie transitorie con le seguenti: alti fusti di origine agamica.

- * 2.6. Parentela.
- * 2.9. Ciaburro, Caretta.
- * **2.16.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: impianti di castagno aggiungere la seguente: artificiali.

2.5. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Esercizio della castanicoltura)

1. La castanicoltura, ovvero la coltivazione della specie arborea del castagno (Castanea sativa Mill), è svolta nell'ambiente forestale, perlopiù in formazioni boschive pure o miste, ovvero in impianti arborei creati al fine di ottenere specifici prodotti legnosi e non legnosi.

Art. 2-ter.

(Professionalità della castanicoltura)

- 1. La castanicoltura viene esercitata dal proprietario del fondo, ovvero da chi ne abbia la disponibilità, ovvero da un titolare di azienda agricola o forestale.
- 2. Sovrintendono alle operazioni della castanicoltura i professionisti del settore agricolo e forestale iscritti agli albi professionali, in forma libera o associata, anche in qualità di tecnici di associazioni e consorzi agricoli, forestali o fondiari.
- 3. Sono professionisti collegati alla castanicoltura anche i docenti di materie relative al settore e alle filiere collegate (in istituti tecnici superiori ed istituti universitari), i ricercatori nel settore della castanicoltura ed i funzionari delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali, nonché del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si occupano del settore nel loro contesto professionale.
- 4. Sono incluse tra le professionalità della castanicoltura anche quelle degli operatori che sovrintendono alla trasformazione dei prodotti delle filiere della castanicoltura, inclusi i settori dedicati all'innovazione e alla tecnologia applicata, nonché ai processi di distribuzione e commercializzazione, nazionale ed estera.

Art. 2-quater.

(Filiera della castanicoltura da legno)

1. La filiera della castanicoltura da legno, comprende le attività agro-forestali

- necessarie all'ottenimento degli assortimenti legnosi, nonché le attività di supporto alla produzione e commercializzazione, nazionale ed estera, inclusa la certificazione del materiale prodotto secondo le norme europee.
- 2. Sono incluse nella filiera della castanicoltura da legno le attività di utilizzo degli assortimenti nelle attività agricole, nell'ingegneria naturalistica, in falegnameria, nell'industria del legno, del mobile e degli infissi, dell'arredo da giardino, nell'artigianato del legno e nella filiera energetica.
- 3. Oltre agli assortimenti legnosi di cui al comma 1, fa parte dei prodotti della filiera del legno di castagno il materiale legnoso per l'estrazione del tannino ed altre sostanze per l'industria chimica; queste attività e gli operatori collegati sono quindi inclusi nella relativa filiera.

Art. 2-quinquies.

(Prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura)

- 1. La castagna è il principale prodotto non legnoso della castanicoltura ed è valorizzata con i prodotti della sua lavorazione con una specifica filiera produttiva, di cui all'articolo 2-sexies, la cui promozione è affidata al Tavolo di filiera di cui all'articolo 3 della presente legge.
- 2. Sono altresì prodotti non legnosi della castanicoltura i ricci (acheni del castagno) e le bucce della castagna con i prodotti da essi derivati ed il miele di castagno e gli ulteriori prodotti da esso derivati; sono considerati prodotti non legnosi della castanicoltura anche i corpi fruttiferi eduli dei funghi che vivono in simbiosi con il castagno e pertanto disponibili ai castanicoltori, nonché i piccoli frutti e le piante aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.
- 3. La raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi della castanicoltura è definita e regolata dall'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018; tali prodotti sono coordinati in specifiche filiere di cui all'articolo 2-sexies della presente legge.

Art. 2-sexies.

(Filiere dei prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura)

- 1. Filiera principale dei prodotti non legnosi della castanicoltura prende avvio dalla produzione della castagna e dei prodotti da essa derivati; comprende le attività di selezione delle varietà, di coltivazione e di miglioramento della produttività, la rete di raccolta, lavorazione dei frutti e distribuzione, nonché il comparto artigianale ed industriale di trasformazione e di distribuzione dei prodotti finali.
- 2. Altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura sono:
- a) la filiera del miele del castagno e dei prodotti da esso derivati;
- b) la filiera del riccio e della buccia della castagna e della loro trasformazione;
- c) la filiera dei funghi eduli del castagneto;
- d) la filiera dei piccoli frutti coltivati nei castagneti;
- e) la filiera delle erbe aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.
- 3. Fanno parte dei prodotti non legnosi della castanicoltura anche i prodotti dell'industria chimica, farmaceutica e cosmetica derivati dalle filiere di cui al precedente comma.
- **2.01.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 3

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Tavolo di filiera)

1. Al fine di coordinare, promuove e valorizzare le attività del settore castanicolo, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico della castanicoltura, di seguito denominato: « Tavolo ».

- 2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
- a) il coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;
- b) la promozione e internazionalizzazione del settore e delle filiere, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'export, firmato l'8 giugno 2020;
- c) la costituzione di un Registro dei vivai per lo studio delle varietà di Castanea sativa Mill, nonché la definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
- *d)* lo studio e la predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornarsi con cadenza triennale;
- *e)* l'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici della castanicoltura, anche legati a emergenze fitosanitarie;
- f) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata alle filiere della castanicoltura, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
- g) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.
 - 3. Il Tavolo è diviso in due sezioni:
- a) « castanicoltura da frutto », che sovrintende la filiera della castagna e quelle degli altri prodotti non legnosi della castanicoltura:
- b) « castanicoltura da legno », che include le filiere del legno e quella energetica.
 - 4. Il Tavolo è composto da:
- a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, uno dei quali con funzioni di presidente;

- *b)* due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) un rappresentante dell'ANCI;
- *d)* quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali;
- e) un rappresentante dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- f) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- g) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
- 5. Per la sezione « castanicoltura da frutto », ai componenti di cui al comma 4 si aggiungono:
- a) 15 rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- *b)* 6 esperti designati dalla Conferenza Unificata;
- c) 10 rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicate alla valorizzazione della castanicoltura e della presenza del castagno sul territorio nazionale o regionale;
- *d)* 4 rappresentanti delle università con studi dedicati alla castagna, nei territori dell'Italia del Nord, Centro, Sud e Isole.
- 6. Per la sezione « castanicoltura da legno », ai componenti di cui al comma 4 si aggiungono:
- a) il dirigente generale del Dipartimento Foreste del Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;
- b) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUPA) dell'Arma dei Carabinieri;

- c) 10 rappresentanti nazionali dei settori delle utilizzazioni boschive, della filiera del legno di castagno e del settore legno-energia;
- d) 10 rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicate alla valorizzazione della selvicoltura del castagno e della presenza del castagno e dei suoi prodotti legnosi sul territorio nazionale o regionale;
- e) 4 rappresentanti delle università con studi dedicati alla selvicoltura del castagno, nei territori dell'Italia del Nord, Centro, Sud e Isole.
- 7. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori ai rappresentanti:
 - a) del Ministero della salute;
- *b)* del Ministero dello sviluppo economico;
- c) del Ministero della transizione ecologica;
 - d) dei sindacati dei lavoratori;
- *e)* dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);
- f) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
- *h)* della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;
- *i)* dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
- l) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- 8. Per particolari temi di interesse trasversale, nonché per i lavori di stesura del Piano, il Tavolo lavora a sezioni congiunte.
- 9. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del « Tavolo di Filiera per la Frutta in guscio – sezione castagne » istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4824 del 10 marzo 2011.

- 10. Le sezioni del Tavolo possono avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati nei commi 4, 5, 6 e 7, nonché di altri esperti di settore.
- 11. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
- 12. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, anche relative alla multifunzionalità produttiva e ambientale delle aziende del settore, i prezzi e l'andamento del mercato.
- 13. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
- 14. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
- **3.3.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo le parole: sezione relativa alla castanicoltura, aggiungere le seguenti: da frutto e da legno.

3.2. Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, dopo le parole: delle organizzazioni professionali agricole, aggiungere le seguenti: della Federazione Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Collettività Locali-Federforeste.

3.1. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Piano nazionale del settore castanicolo)

- 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale del settore castanicolo, di seguito denominato « Piano ».
- 2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
- 3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore castanicolo, ponendo in evidenza le necessità del settore nel breve e lungo periodo, nonché predisponendo le basi per la crescita delle filiere.
 - 4. Il Piano è diretto a:
- a) identificare la situazione attuale della castanicoltura e predisporre gli elementi per il sostegno della ripresa della castanicoltura, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati;
- b) incentivare la ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione dei castagneti e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, anche attraverso la creazione di una Rete nazionale della castanicoltura che sostenga e coordini la conser-

vazione delle varietà di Castanea sativa Mill;

- c) individuare le misure di prevenzione di malattie e fitofagi del castagno nonché dei trattamenti fitosanitari, favorendo e promuovendo la difesa biologica;
- d) evidenziare gli elementi necessari per promuovere la produzione delle filiere castanicole, anche al fine di incrementarne la multifunzionalità salvaguardandone la sostenibilità e la naturalità della produzione:
- e) creare una rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;
- f) prevedere forme di coordinamento tra gli Enti di ricerca ed i componenti delle filiere castanicole, per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;
- g) promuovere il recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali castanicole nonché predisporre gli elementi per il sostegno delle altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura;
- *h)* introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, miglioramento degli aspetti della logistica ed incentivando la spinta all'internazionalizzazione delle filiere castanicole;
- i) favorire il riconoscimento della presenza del castagno sul territorio italiano, attraverso una mappatura della castanicoltura storica ed individuando forme di valorizzazione dei paesaggi rurali dati dai castagneti;
- *j)* valorizzare il ruolo delle associazioni culturali nazionali e locali nel promuovere i prodotti della castanicoltura sui territori di appartenenza, anche attraverso manifestazioni ed eventi per la riscoperta del settore castanicolo;
- *k)* incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione;

1) mantenere una costante attenzione al coordinamento dei diversi livelli normativi, per il coordinamento delle norme e la semplificazione amministrativa.

4. Il Piano è altresì diretto a:

- a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;
- *b)* individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti dall'articolo 2;
- c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;
- d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.
- 5. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- **4.10.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1 sostituire le parole: previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

4.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: cedui con le seguenti: da legno.

4.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: soprattutto abbandonati con le seguenti: in prevalente condizione di abbandono.

4.2. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: collinari e montani aggiungere le seguenti: , anche soggetti ad usi civici.

4.1. Bilotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il piano, evidenzia le differenze tra le realtà colturali secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva ed agraria e dove è invece tipica la castanicoltura estensiva e forestale.

4.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e sulle superfici investite, aggiungere le seguenti: nonché la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno, la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno, l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono,.

4.4. Ciaburro, Caretta.

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) i dati inventariali che il Piano deve fornire all'osservatorio devono riguardare:

1) la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno;

- 2) la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno;
- 3) l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono;
- 4) la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio.
- **4.8.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3 lettera b), dopo le parole: i castagneti aggiungere le seguenti: anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura,.

4.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: articolo 2 inserire le seguenti: , definendo su scala di dettaglio i differenti vincoli presenti.

4.3. Parentela.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

5.4. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la parola: distretto aggiungere le seguenti: o riconoscere i marchi collettivi realizzati dagli operatori di settore.

5.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, dopo le parole: coltivazione biologica, inserire le seguenti: o integrata.

- * 5.1. Gadda.
- * 5.5. Nevi, Paolo Russo, Bond.

Al comma 3, dopo le parole: nell'ambito della filiera castanicola. aggiungere le seguenti: Promuove altresì l'individuazione dei biodistretti e dei distretti biologici della castanicoltura da parte delle regioni.

5.3. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno)

- 1. Ai fini di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il germoplasma italiano ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, è incentivato lo sviluppo del « Centro per la conservazione per la premoltiplicazione » (CCP) e « Centro per la premoltiplicazione » (CP) per il castagno, accreditato dal MIPAAF con decreto 20.11.2020 e avente la funzione di Centro Nazionale che conserva e produce materiali vivaistici di castagno di categoria « prebase » e « base » destinati alla filiera vivaistica nazionale, per la produzione di astoni certificati per i nuovi impianti di marze certificate per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e conversione di cedui, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro Nazionale dei Fruttiferi e come indicato nel Piano Strategico Nazionale del settore castanicolo.
- **5.01.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per il finanziamento di progetti finalizzati al mantenimento e la cura dei

territori antropizzati, soprattutto quelli montani, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie dei progetti ammissibili, che devono essere compresi nei seguenti ambiti:

- *a)* tutela dei castagneti da frutto e da legno per le funzioni di presidio ambientale e paesaggistico da essi svolte;
- *b)* tutela degli aspetti storico culturali e tradizionali delle comunità in cui sono impiantati;
- c) cura delle selve castanili al fine di limitare la diffusione incontrollata dei boschi che occupano territorio e rendono difficoltosa la vita nelle piccole zone antropizzate di montagna;
- d) prevenzione della diffusione di parassiti forestali.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 11.

6.1. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 2, dopo le parole: nel settore castanicolo aggiungere le seguenti: , nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura.

6.2. Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

(Sostegno della ripresa della castanicoltura e recupero dei castagneti abbandonati)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto le linee guida per le iniziative nazionali e regionali di

sostegno alla ripresa dell'attività della castanicoltura da legno e da frutto e per il recupero dei castagneti abbandonati.

- 2. In coerenza con le linee guida del precedente comma, le Regioni e province autonomie di Trento e Bolzano, disciplinano nei rispettivi regolamenti i disciplinari per gli interventi di recupero dei castagneti, incluse le indicazioni colturali per il ripristino delle superfici castanicole dove sia sopravvenuto l'ingresso di specie forestali diverse, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018.
- 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 3 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 4, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, in via prioritaria in favore delle aziende castanicole e delle organizzazioni dei castanicoltori.
- 4. Il MIPAAF individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale attraverso:
- *a)* il recupero dei castagneti abbandonati;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di varietà di Castanea saliva Mill;
- c) il ripristino di adeguate forme di gestione selvicolturale al fine di ottenere assortimenti legnosi.
- 5. Ai fini del comma precedente, costituisce criterio di premialità l'azione unitaria su castagneti divisi su più proprietà e gestiti anche in maniera associata dai diversi proprietari.

Art. 6-ter.

(Sostegno della ricerca applicata al settore castanicolo e valorizzazione delle cultivar di Castanea sativa Mill)

1. Secondo le indicazioni individuate dal Piano di cui all'articolo 4, il Tavolo di cui

- all'articolo 3 predispone a sezioni congiunte la creazione di un coordinamento tra gli enti di ricerca ed il mondo economico in una Rete nazionale di ricerca in castanicoltura, per la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno delle filiere di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies della presente legge. I settori di applicazione della ricerca e quindi di coordinamento con il mondo produttivo riguardano:
- a) le tecniche di produzione delle varietà di *Castanea sativa Mill* da utilizzare nelle fasi colturali per la ripresa delle filiere produttive dei prodotti legnosi e non legnosi;
- b) l'inventario delle cultivar storiche di *Castanea sativa Mill*, nonché strategie per la preservazione della loro risorsa genetica e lo studio di una certificazione legata alle cultivar italiane che consenta una tracciabilità anche genetica;
- c) lo studio dei suoli favorevoli alla castanicoltura e le operazioni colturali specifiche da mettere in atto nei diversi territori dedicati alla castanicoltura, differenziate per tipologia di prodotto finale da ottenere;
- d) l'innovazione, nonché la tecnologia da impiegare nella meccanizzazione delle fasi di produzione e di raccolta del prodotto, nonché di trasformazione dei prodotti e loro derivati nelle varie filiere;
- *e)* le strategie di sviluppo delle filiere, incluse le iniziative relative all'internazionalizzazione.
- 2. Il Tavolo di cui all'articolo 3, provvede altresì a definire linee guida per il coordinamento nazionale dei soggetti che si occupano della conservazione della biodiversità varietale e della realizzazione di ibridi di castagno e di varietà di *Castanea sativa Mill*, al fine di tutelare la castanicoltura e favorire l'espansione delle aree coltivate a castagno. Nel coordinamento sono inclusi anche quegli enti e istituti o aziende che si occupano di studio del materiale genetico e sequenziazione del DNA delle varietà del castagno.

Art. 6-quater.

(Sostegno del vivaismo castanicolo e ruolo vivai regionali)

- 1. Allo scopo di valorizzare il ruolo del vivaismo nelle attività di recupero e ripresa della castanicoltura italiana, presso il Tavolo di cui all'articolo 3 è creato il Registro dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di *Castanea saliva Mill*.
- 2. Il MIPAAF con proprio decreto predispone le procedure per la richiesta di inserimento nel Registro di cui al precedente comma da parte dei vivai e centri di ricerca; il Tavolo riceve le domande, ne verifica i dati e inserisce nel Registro i soggetti richiedenti.
- 3. Una volta all'anno il Tavolo organizza l'assemblea dei soggetti appartenenti al Registro di cui al comma 1 per conoscere l'andamento delle loro attività e per coordinare la produzione vivaistica nazionale con le necessità dei settori produttivi delle diverse filiere nelle varie regioni.
- 4. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa Mill*, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegarsi negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.

Art. 6-quinquies.

(Lotta alle fitopatie)

- 1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi nelle emergenze.
- 2. Al fine di coordinare tutti i soggetti che si occupano di studio e ricerca relativa

- alle patologie ed infestanti del castagno, la Rete di cui all'articolo 6-ter comma 1 coinvolge tutti gli istituti di ricerca nazionali e regionali, CREA e CNR, ed i dipartimenti competenti delle Facoltà di agraria delle università, al fine di mantenere operativo un costante monitoraggio sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale ed internazionale. A tale scopo la Rete è convocata almeno ogni 4 mesi presso il MIPAAF.
- 3. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, la rete di cui al comma precedente individua anche le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e contrasto agli infestanti e alle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica nonché la creazione di varietà di *Castanea sativa Mill* più resistenti ai patogeni.

Art. 6-sexies.

(Valorizzazione produzione legnosa e multifunzionalità)

- 1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto le priorità di azione per la valorizzazione della filiera del legno di castagno.
- 2. Con il decreto di cui al comma 1 si individuano:
- *a)* le tecniche selvicolturali più idonee per l'ottenimento degli assortimenti legnosi;
- b) forme di incentivi per il miglioramento della meccanizzazione del settore;
- c) valorizzazione del servizio ecosistemico nel recupero di castagneti abbandonati, in relazione al sequestro di carbonio e dell'utilizzo del legno di castagno come carbon-stock di lunga durata;
- *d)* utilizzo del *public procurement* al fine di incentivare l'utilizzo del legno di castagno per azioni che ricevono finanziamenti pubblici;
- e) forme di incentivi all'utilizzo del legno di castagno negli interventi pubblici

delle regioni ove è coltivato, con priorità ad interventi sul verde pubblico;

- f) individuazione di forme di coordinamento dei soggetti appartenenti alla filiera legno di castagno, incluso il settore legno-energia, per il miglioramento dell'organizzazione delle filiere;
- g) coordinamento della Rete di cui all'articolo 6-ter comma 1, per lo sviluppo di nuove tecnologie applicate alla lavorazione del legno di castagno e lo studio di marchi di qualità per il legno Made in Italy.

Art. 6-septies.

(Formazione operatori)

- 1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
- 2. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della Ricerca, promuove l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
- 3. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, coinvolge i CFP del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
- 4. I progetti di cui al comma precedente potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.

Art. 6-octies.

(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

- 1. Il MIPAAF coordina i dati dell'Inventario forestale nazionale al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle Regioni e province autonome di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura, nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (Castanetum) o per tradizione colturale.
- 2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto i parametri per il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno, includendo tra i fattori di premialità:
- *a)* l'utilizzo di tecniche colturali sostenibili e meccanizzazione innovativa;
- *b)* l'indicazione del servizio ecosistemico svolto con il sequestro di carbonio nella coltivazione;
- *c)* innovazione nella filiera delle produzioni, sia legnose che non legnose;
- d) utilizzo di forme di tracciabilità dei prodotti e fornitura di informazioni all'utilizzatore che indichino l'origine territoriale del prodotto, valorizzando il *Made in Italy* anche attraverso forme di marketing territoriale dedicato;
- e) collegamento con la filiera legnoenergia per l'utilizzo energetico degli scarti delle operazioni colturali, delle utilizzazioni e della lavorazione legnosa.
- 3. Il MIPAAF, in collaborazione con l'istituto nazionale per il commercio estero, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
- **6.01.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi.

7.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: dei prodotti con le seguenti: , il recupero e la valorizzazione degli ecotipi locali;;
- b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e intensificazione sostenibile dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;;
- c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione:.
- **7.5.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: di Castanea saliva Mill.

7.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

- *g)* la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;
- h) l'estensione dell'areale di crescita del castagno;

- *i)* nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e raccolta;
- *l)* l'incremento delle rese di miele di castagno;
- **7.9.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

- *g)* superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;
- h) valorizzazione della produzione legnosa dei castagni.
- 7.3. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

- g) il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole:.
- **7.8.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

- g) creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola.
- **7.2.** Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

- g) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente.
- **7.1.** Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

- *g)* il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani:.
- **7.7.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Banca dati del germoplasta castanicolo)

- 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, è istituita la Banca dati del germoplasta castanicolo, di seguito denominata « Banca dati » a cui partecipa con funzioni consultive il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, al fine di garantire la conservazione dei genomi presenti in natura e la salvaguardia della biodiversità, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto.
- 2. La banca dati provvede in generale alle attività scientifiche necessarie alla tutela, conservazione e sviluppo della biodiversità nell'ambito castanicolo, anche sviluppando reti di coordinamento regionali e internazionali, al fine di scambiare conoscenze e tecnologie che garantiscano l'adozione di un metodo sinergico per l'individuazione e la realizzazione di azioni prioritarie per ottenere lo scopo. In particolare si occupa della rilevazione delle:
- a) caratteristiche qualitative delle varietà ed ecotipi esistenti sul territorio nazionale, con individuazione su base regionale:
- *b)* quantità di ogni singola varietà o ecotipo esistente sul territorio nazionale, con individuazione su base regionale.
- 3. Per il miglior funzionamento della Banca dati il Ministero promuove:
- a) l'istituzione di vivai dedicati alla ricerca scientifica in ambito castanicolo

che possono avvalersi della consulenza di istituzioni universitarie e di ricerca scientifica da individuarsi con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. I vivai hanno la funzione principale di garantire la produzione e la distribuzione delle piantine forestali necessarie alle finalità individuate dalla presente legge. I vivai devono garantire una produzione biologica certificata e una certificazione genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione delle piante come disciplinata dalla direttiva 2008/90/CE del Consiglio dell'Unione europea;

- b) la realizzazione di aree sperimentali per il recupero e la riproduzione di marze;
- c) l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale dedicati in particolare:
- 1) alle tecniche di potatura, con particolare attenzione per quelle necessarie alle piante secolari;
 - 2) alle tecniche di innesto;
- d) promuove forme di associazionismo nell'ambito della filiera castanicola, garantendo altresì la conoscenza delle reti associative già esistenti, al fine di garantire la conoscenza e lo sviluppo delle attività svolte.
- 4. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
- **7.01.** Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali)

1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.

- 2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 8, individua con decreto le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
- 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce il valore identitarie dei prodotti anche attraverso l'assegnazione di marchi territoriali che identificano la qualità del prodotto legata alle caratteristiche del territorio di appartenenza.

Art. 7-ter.

(Sostegno associazioni)

- 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce le associazioni nazionali e locali del settore castanicolo, assieme a misure di sostegno al loro operato, fondamentale per i territori di operatività e per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana; in tale contesto viene riconosciuto il ruolo dell'Associazione nazionale Città del castagno nel suo compito aggregativo delle realtà territoriali di valorizzazione culturale, sociale ed enogastronomica delle filiere della castanicoltura.
- 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua misure di sostegno alle associazioni di cui al precedente comma istituendo un Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel mondo della castanicoltura ed emanando dei bandi con cadenza semestrale,

per attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

Art. 7-quater.

(Gestione associata e consorzi)

- 1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore castanicolo a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 individua:
- a) le forme di gestione associata riconosciute ai fini della produzione agricola e forestale castanicola, anche al fine di ovviare alla frammentazione fondiaria;
- b) le forme di gestione associata nelle filiere di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies della presente legge;
- c) una piattaforma, anche *online*, per l'incontro tra domanda e offerta nel settore castanicolo.
- **7.02.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno; ».

8.6. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la lettera d) con la seguente: « d) interventi per la trasformazione di boschi cedui di castagno, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d), in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che vadano nella direzione di una semplificazione dei procedimenti autorizzativi »;
- b) dopo la lettera d), inserire la seguente: « e) investimenti per l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la realizzazione di strutture per la lavorazione o la semi-lavorazione del frutto, la sua trasformazione e la commercializzazione ».
- * 8.7. Nevi, Paolo Russo, Bond.
- * 8.1. Gadda.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

- « *d*) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto. ».
- 8.5. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

- « *e*) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati ».
- **8.8.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

- « e) interventi di realizzazione di nuovi impianti di Castanea sativa negli areali vocati. ».
- **8.4.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera;.

8.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, sostituire le parole: iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

8.10. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 15 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 17,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8.3. Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

8.11. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 9.

Al comma 2 sostituire le parole: , del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri con le seguenti: dell'Arma dei Carabinieri, in particolare del Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

9.1. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia)

- 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- **11.01.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	261
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	270
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	265
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	271
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	272
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	266
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	273
DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. S. 2371 Governo (Parere alle Commissioni 2ª e 10ª del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	267
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	275

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alla materia « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » ricadente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *p*), della Costituzione. Assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, « profilassi internazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *q*).

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1, prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

La disposizione è giustificata, nel testo, dall'esigenza di evitare il contagio da COVID-19.

Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 (all'articolo 1) limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

La disposizione mantiene però ferme « per le elezioni suppletive di Camera e Senato » (allo stato sono previste elezioni suppletive per collegi uninominali per la Camera, nei collegi 12 Toscana e 1-11 Lazio):

le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito « tagliando antifrode » (ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957;

le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode [e dell'appendice della scheda seguendo la linea tratteggiata] (ai sensi dell'articolo 58, quarto comma, del medesimo testo unico, per la parte non incompatibile con la disposizione in esame, relativa alle sole consultazioni dell'anno 2021);

Restano altresì ferme:

le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità (articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570 del 1960).

In merito alle modalità applicative della disposizione – e del decreto-legge nel suo complesso - è intervenuta la circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), la quale precisa che « nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna. In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata ». Nei medesimi termini si esprime anche l'analisi di impatto della regolamentazione.

Com'è noto, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (ai sensi del decreto Ministro interno del 3 agosto 2021) si svolgeranno:

le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1;

le elezioni regionali nella regione Calabria;

le elezioni amministrative in 1.160 comuni delle regioni a statuto ordinario e in alcuni comuni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna si svolgerà nei giorni del 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 24 e 25 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol si svolgerà il 10 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si svolgerà nei giorni del 19 e 20 settembre 2021.

Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, le consultazioni amministrative coinvolgono 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale.

Il totale complessivo degli elettori chiamati alle votazioni è pari ad oltre 15 milioni di elettori.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti CO-VID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto allora previsto dall'articolo 2, decreto-legge n. 103 del 2020), il comma 1 stabilisce, alla lettera *a*), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500.

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto.

La lettera *b)* prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 postiletto. Come evidenziato infatti nella citata circolare del Ministero dell'interno, per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 postiletto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 postiletto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (sembra farsi riferimento all'eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine;

soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità: a tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti « ulteriori » seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 (di cui all'articolo 3) nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 176, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle « certificazioni verdi COVID-19 » previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (c.d. green pass).

Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021.

Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decretolegge n. 103 del 2020 (dall'articolo 3).

Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto « presso il comune di residenza ».

A tale fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.

In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25 del 2021 (all'articolo 2) per le prossime elezioni amministrative, dispongono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che i due provvedimenti sono già stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 28 luglio scorso; in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere di nulla osta sul disegno di legge di rendiconto e un parere favorevole sul disegno di legge di assestamento.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3258, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, espone le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa, senza poter modificare il contenuto dell'atto. In proposito rinvia quindi a quanto già esposto in occasione dell'esame al Senato.

Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento, esso è volto a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio.

Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2021 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2020.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione segnala, come già fatto nel precedente esame del provvedimento, l'aumento di 139 milioni di euro degli stanziamenti della missione « relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » determinato dal riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale e dall'incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore gettito IRAP; da tali incrementi occorre però sottrarre la riduzione delle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle regioni a statuto speciale.

Segnala, infine, che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento al disegno di legge di assestamento che ha riguardato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno (emendamento 1.Tab.2.1 del Relatore), che ha destinato 744.000 euro al programma 10 della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » relativo all'elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali.

Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258).

La Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 2).

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259).

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, con riferimento ai profili problematici rilevati nella precedente seduta, segnala che alcuni di questi sono stati chiariti dal decreto-legge n. 122, emanato dal Governo la scorsa settimana e che confluirà nel provvedimento in esame.

In particolare, il decreto-legge n. 122, all'articolo 1, ha chiarito che le disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 nelle scuole saranno applicate anche negli Istituti tecnici superiori (ITS) nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Ricorda che aveva già segnalato questo aspetto

come meritevole di approfondimento nella relazione svolta la settimana scorsa.

Rileva come resti invece da approfondire la questione dell'applicazione della misura anche nelle scuole non paritarie, applicazione prevista dalla nota attuativa della disposizione ma non esplicitamente dalla norma che richiama il sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 56 del 2000, il quale non comprende le scuole non paritarie.

Rileva come nella bozza di parere da lui predisposta abbia dunque tenuto conto di questo aspetto cercando di recepire i rilievi avanzati dai colleghi Drago e Pella nella precedente seduta.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede le ragioni dell'integrazione della relazione posto che nella precedente seduta la relazione era già stata discussa ed era stata oggetto di rilievi da parte di alcuni componenti la Commissione.

Davide GARIGLIO, presidente chiarisce che il relatore si è limitato a dare conto delle novità legislative intervenute con l'adozione del decreto-legge n. 122 al fine di meglio illustrare le istanze contenute nel parere.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) nel ribadire come a suo avviso non sia corretto integrare una relazione già svolta la scorsa settimana e che risulta anche dagli atti pubblicati, rileva come alcuni temi sollevati in quella sede come, ad esempio, il problema della mancata imposizione dell'uso delle certificazioni verdi COVID-19 nelle navi che operano nello stretto di Messina non sono stati presi in considerazione. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima prova di una conduzione che non va assolutamente a vantaggio del meridione. Richiama peraltro il dibattito in corso sulla realizzazione di un col-

legamento stabile tra Sicilia e Calabria. Ribadisce, infine, la richiesta che nel parere vengano inserite tutte le istanze sollevate nella seduta della scorsa settimana.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore ricorda che la Commissione di merito è chiamata, proprio in queste ore, a esprimersi sul mancato inserimento dell'obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 per le navi che operano nello stretto di Messina e ricorda come si tratti di una questione di merito che non rientra nelle competenze della Commissione per le questioni regionali.

Davide GARIGLIO, presidente, rileva come il mancato inserimento dell'uso del green pass per il passaggio dello stretto di Messina derivi dal fatto che questo passaggio sia stato considerato un servizio di trasporto pubblico locale per il quale, appunto, non è previsto tale obbligo. Analogamente a quanto dovrebbe accadere per il collegamento con le isole Tremiti, per cui è invece previsto l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, rilevando come, in questo caso vi sia effettivamente una discrasia che probabilmente sarà sanata dalla Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

S. 2371 Governo.

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO *presidente*, in sostituzione del relatore, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 del provvedimento differisca al 16 maggio 2022 l'entrata in

vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e detta le norme volte all'individuazione dell'esperto che viene incaricato di trovare uno sbocco alla situazione di squilibrio.

Per la disciplina attuativa è previsto un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

L'elenco ha dimensione regionale ed è tenuto presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto e ne delimita i compiti: l'esperto ha la facoltà di chiedere a imprenditore e creditori tutte le informazioni utili o necessarie nonché di avvalersi di soggetti dotati di competenze specifiche, anche nel settore in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

L'articolo 5 disciplina la procedura di accesso allo strumento della procedura negoziata della situazione di crisi.

L'articolo 6 indica le misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'articolo 7 disciplina il procedimento di carattere giudiziale, con riferimento alle misure protettive e cautelari.

L'articolo 8 prevede la sospensione dell'applicazione di una serie di obblighi che gravano in capo all'imprenditore nel caso di presentazione dell'istanza di misure protettive.

L'articolo 9 disciplina la gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore e l'esperto.

L'articolo 10 prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura nonché la possibilità di rinegoziazione dei contratti.

L'articolo 11 indica le diverse possibilità di definizione della procedura.

L'articolo 12 disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi conservano i loro effetti a conclusione delle trattative.

L'articolo 13 reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L'articolo 14 introduce alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi.

L'articolo 15 reca norme procedurali per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto. Tale compenso, che può variare da un minimo di 4000 euro a un massimo di 400.000 euro, è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attività dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L'articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

L'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio semplificato, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, cui l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

L'articolo 19 indica le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni.

L'articolo 20 interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli

accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si rendano necessari ai fini dell'omologazione dell'accordo.

L'articolo 21 consente all'imprenditore che abbia ottenuto accesso al concordato con riserva o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano attestato di risanamento. Ricorda che il concordato con riserva consente all'imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall'apertura della procedura concordataria sulla base di una domanda incompleta posticipando a una fase ulteriore, i cui termini sono dettati dal giudice, la presentazione sia del piano che della proposta di concordato.

L'articolo 22 dispone che il termine temporale per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato, sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Questo termine si applica limitatamente alla durata dello stato d'emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L'articolo 23 prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. L'articolo stabilisce anche che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

L'articolo 24 prevede un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria

L'articolo 25 reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L'articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida per l'anno 2021, in ma-

teria di assegnazione delle risorse del fondo unico giustizia, prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 negli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno.

L'articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9 e gli articoli da 4 a 19 si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.

L'articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 29 dispone l'entrata in vigore.

Rileva che, come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione). Assume inoltre rilievo la materia « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

Osserva quindi che il principale riferimento alla dimensione territoriale consiste, all'articolo 3, nella previsione che gli elenchi degli esperti chiamati ad assistere l'impresa nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi abbiano dimensione regionale e siano tenuti presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dopo aver constatato che il provvedimento non appare presentare profili problematici per ciò che attiene all'ambito di competenza della Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

Conversione del decreto-legge n. 117 del 2021, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269, Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3269 di conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » ricadente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione; assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, « profilassi internazionale » (articolo 117, comma secondo, lettera q),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3258 recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020,

esprime

NULLA OSTA.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3259 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021;

richiamato il parere favorevole reso nella seduta del 28 luglio 2021 nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento, tra le altre cose, opera un incremento di 139 milioni di euro delle dotazioni di competenza della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »;

nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento che ha destinato 744.000 euro al programma 10 della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » relativo all'elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3264 di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « reti di trasporto e di navigazione » attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina « cornice » delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (in proposito si richiamano ad esempio i protocolli e le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali che, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, devono essere adottati d'intesa con le regioni);

con riferimento all'articolo 1, si rileva che, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione, cui si applicano, ai sensi dei commi 2 e 6, le norme dell'articolo in materia di esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, non sono ricomprese le scuole non paritarie; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso; potrebbe risultare opportuno un chiarimento su tale aspetto, anche al fine di fornire indicazioni agli enti territoriali a vario titolo coinvolti nell'organizzazione del sistema di istruzione;

più in generale, e fermo restando il mantenimento di una gestione unitaria del contrasto della pandemia, appare opportuno individuare modalità idonee per un maggiore coinvolgimento di comuni, città metropolitane e province nella definizione delle misure di contenimento, con particolare riferimento ai temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi, nell'ottica di una maggiore flessibilità e autonomia decisionale; per quanto concerne il sistema scolastico, potrebbe risultare opportuno un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) approfondire l'articolo 1, commi 2e 6;

b) individuare, nel quadro di una gestione da mantenere unitaria del contrasto della pandemia, modalità idonee per un maggiore coinvolgimento di istituzioni scolastiche, comuni, città metropolitane e pro-

vince nella definizione delle misure di contenimento, con particolare riferimento ai temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi, nell'ottica di una maggiore flessibilità e autonomia decisionale.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (S. 2371 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2371 di conversione del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

rilevato che:

come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione); assume inoltre rilievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale, « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione);

il principale riferimento alla dimensione territoriale consiste, all'articolo 3, nella previsione che gli elenchi degli esperti chiamati ad assistere l'impresa nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi abbiano dimensione regionale e siano tenuti presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Comunicazione del presidente in ricordo del Senatore Paolo Saviane	276
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Michele	
de Pascale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con	
riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Svolgimento, ai	
sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	276

AUDIZIONI

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo PRE-SUTTO.

La seduta comincia alle 8.20.

Comunicazione del presidente in ricordo del Senatore Paolo Saviane.

Vincenzo PRESUTTO, presidente, rivolge un commosso pensiero al senatore Paolo Saviane, componente della Commissione dal 30 ottobre 2018, prematuramente scomparso il 20 agosto scorso. Nel ricordarne la figura, evidenzia che il senatore Saviane, nato il 20 marzo 1962 a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, e cresciuto a Puos d'Alpago, di cui è stato anche consigliere comunale, ha esercitato con passione la propria attività di imprenditore nel settore del legno, di politico e di senatore e ha rappresentato un solido punto di riferimento per la propria comunità e, più in generale, per il territorio veneto. Sottolinea, quindi, le doti politiche e umane del senatore Saviane - messe in luce anche nella veste di segretario provinciale della Lega - nonché l'impegno profuso, con competenza e dedizione, sia in seno alle istituzioni locali sia in ambito parlamentare. Richiama, in particolare, il significativo contributo, in termini di idee ed esperienza, che il senatore Saviane, persona leale e aperta al confronto, ha dato ai lavori della Commissione, anche in ragione della sua non comune conoscenza delle realtà montane e delle relative esigenze e peculiarità. Ai familiari del senatore Saviane esprime, a nome della Presidenza e dell'intera Commissione, i sentimenti del più profondo cordoglio e della più sincera vicinanza.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Michele de Pascale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Vincenzo PRESUTTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della

Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Michele DE PASCALE, Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), il deputato Gian Mario FRA-GOMELI (PD) e, da remoto, la senatrice Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az).

Michele DE PASCALE. Presidente dell'U-

nendo da remoto, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Vincenzo PRESUTTO, presidente, nel ringraziare il Presidente de Pascale, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della senione delle Province d'Italia (UPI), interve- duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMITATO XV ASPE	ETTI E PROBLEMATI	CHE CONNESSI ALLA	CRIMINALITÀ ORGANIZ-
ZATA NELLA REG	GIONE PUGLIA		

278

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA

Mercoledì 15 settembre 2021. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 15.11.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

Comunicazioni sulla relazione conclusiva della inchiesta interna disposta ai sensi dell'articolo	
34 della legge n. 124 del 2007	279
Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007	279

Mercoledì 15 settembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni sulla relazione conclusiva della inchiesta interna disposta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'esame della relazione conclusiva della inchiesta interna disposta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 124 del 2007.

Sono intervenuti il PRESIDENTE, i senatori FAZZONE (FIBP-UDC) e MAGORNO

(IV-PSI) e i deputati VITO (FI), DIENI (M5S), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007.

Il Relatore, onorevole Enrico BORGHI (PD), riferisce sul documento in esame.

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	280
AUDIZIONI:	
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (Svolgimento e conclusione)	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	281

Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti,

invitandola a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Elena BONETTI, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, illustra i diversi ambiti di azione del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, in relazione alla tematica degli affidamenti e dei minori fuori famiglia, le modalità di funzionamento dei sistemi di raccolta dati e le relative criticità, le principali problematiche aperte e le iniziative che intende assumere, con particolare relazione alle politiche attive in favore della famiglia e dei minori.

Intervengono per porre quesiti le senatrici Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), le deputate Stefania ASCARI (M5S), Benedetta FIORINI (LEGA) e Maria Teresa BEL-LUCCI (FDI), nonché Laura CAVANDOLI, presidente.

Elena BONETTI, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, risponde sinteti-

camente ai quesiti, riservandosi di inviare più dettagliate risposte scritte e di trasmettere alla Commissione la documentazione richiamata nel corso del suo intervento.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità la Ministra e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che, come concordato, la Ministra risponderà per scritto ai quesiti che i componenti della Commissione potranno far pervenire entro il 1° ottobre.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAP-PRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

23

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla Commissione I) (Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione)	3
Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. C. 3279 Governo (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere con raccomandazione)	5
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere con osservazione)	6
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	8
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3ª-4ª Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), Gen. C.A. Luciano Porto- lano, sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi	ç
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	10
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

58

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporto aereo sulla situazione di Alitalia e di Italia Trasporto Aereo (ITA)	24
Audizione informale di rappresentanti di AirCrew Committee, ANPAC, ANPAV, ANP, Assovolo, Confsal-FAST, CUB Trasporti, Navaid, USB Lavoro privato	24
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 280, recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	25
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (Seguito esame e rinvio)	26
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato da adottare come testo base elaborata dai relatori) .	36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	28
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	50
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	33
ALLEGATO 3 (Proposte emendative)	52
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	53
ALLEGATO 5 (Relazione approvata)	56
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare (Esame e rinvio)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
II Giustizia	

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 (Parere alla X Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)
III Affari esteri e comunitari
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Variazione nella composizione della Commissione
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
SEDE CONSULTIVA:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2021 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 e relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3259)
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione presentata dal relatore)
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Atto n. 300 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
ERRATA CORRIGE

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	88
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .	88
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	103
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	104
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	105
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	90
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla Commissione XII) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	90
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	106
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Sulla pubblicità dei lavori	91
Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023. Doc. CCXXXIV, n. 4 (Esame e rinvio)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (<i>Light Utility Helicopter</i> , LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri.	0.0
Atto n. 298 (Esame e rinvio)	98
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR). Atto n. 299 (Esame e rinvio)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	108
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 (Parere alla X Commissione)	

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 (Rilievi alla Commissione VI) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 (Rilievi alla Commissione VI) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268 (Rilievi alla Commissione VIII) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 (Rilievi alle Commissioni X e XIII) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE REFERENTE:
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame congiunto e conclusione)
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 3258 – Relazione favorevole con osservazione su C. 3259)	14:
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	15
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	155
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	14
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	14
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Doc. XXVII, n. 25 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15.
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
5-06580 Cancelleri: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata	15
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	15
5-06643 Centemero: Iniziative di carattere normativo per consentire l'ingresso di capitali privati in società in house	15
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	15
5-06630 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto Superbonus fiscale per taluni interventi di ristrutturazione	15
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	16
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 122/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. C. 3279 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	16
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	16

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258, Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259, Governo, approvato dal Senato).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2021 (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06654 Fregolent: Realizzazione di un impianto di dissalazione in località Piana di Mola, a Capoliveri (LI)	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-06655 Gagliardi: Proroga del termine di emanazione del decreto interministeriale recante le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-06656 Rotta: Attuazione dell'accordo di programma quadro per il disinquinamento del fiume Fratta Gorzone, anche alla luce della realizzazione del secondo stralcio per il prolunga- mento del collettore nel territorio di Cologna Veneta (VE)	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-06657 Mazzetti: Iniziative e risorse per la tutela dei parchi e delle aree protette regionali .	
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
5-06658 Maraia: Misure per il rilevamento e la riparazione delle perdite nelle infrastrutture del gas metano	
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	
5-06659 Foti: Realizzazione di invasi per la captazione dell'acqua ad uso agricolo	
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268 (Esame e rinvio)	
(

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Atto n. 293 (Esame e rinvio)	179
Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (Esame e rinvio)	183
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno finanziario 2021.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'anno finanziario 2021 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	187
ALLEGATO 7 (Relazione approvata dalla Commissione)	197
ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	200
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	204
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	200
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	205
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	206
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289. (Esame e rinvio) .	200
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, sulle questioni regolatorie relative alla trasmissione del campionato di calcio sulla piattaforma DAZN	203

Governo, approvato dal Senato.

Audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane Spa, dott. Matteo Del Fante, sul piano industriale della società	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	207
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	210
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	211
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	209
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza contro la povertà in Italia (Svolgimento e conclusione)	215
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza	215
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258	

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)	16
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	19
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	21
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	22
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	16
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	23
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06660 Amitrano: Provvedimenti finalizzati a riconoscere il trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria	17
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	25
5-06661 Menga: Iniziative per il riconoscimento del trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria nonché per l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori « fragili » che non possono rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile	17
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	26
5-06662 Viscomi: Ritardi nell'applicazione delle disposizioni di esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di età inferiore a trentasei anni e di lavoratrici donne, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	17
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	27
5-06663 Caffaratto: Salvaguardia dei livelli occupazionali della società Caffarel Spa	18
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	28
5-06664 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori dello stabilimento di Villanova di Cepagatti del gruppo Riello	18
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	29

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute. (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione. – Relazioni favorevoli)	23
SEDE REFERENTE:	
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	23
ALLEGATO (Emendamento approvato)	23
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021. (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3258 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3259)	23
ALLEGATO 1 (Emendamento presentato).	24
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	24
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	24
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	23
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Seguito esame e rinvio)	23
ALLEGATO 4 (Proposte emendative)	24
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	26
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	27
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	26
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	27
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	27
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	26
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	27

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. S. 2371 Governo (Parere alle Commissioni 2ª e 10ª del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	267
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	275
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Comunicazione del presidente in ricordo del Senatore Paolo Saviane	276
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Michele de Pascale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	276
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO XV ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	278
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni sulla relazione conclusiva della inchiesta interna disposta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 124 del 2007	279
Esame di uno schema di regolamento ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 124 del 2007	279
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
Sulla pubblicità dei lavori	280
AUDIZIONI:	
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (Svolgimento e conclusione)	280
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	281

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.





18SMC0156860